



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 464/10

di iniziativa del Consigliere N. IRTO, V. CICONTE, G. GENTILE, G.
ARRUZZOLO, D. BATTAGLIA, G. GALLO, G. GIUDICE ANDREA, G. NUCERA, F.
ORSOMARSO, C. PARENTE, A. SCALZO, F., D. TALLINI, F. D'AGOSTINO

recante:

"Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/9/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/9/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/9/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 464/X pag. 4
"Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare"

Normativa citata

Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 117 pag. 12
"Parte II - Ordinamento della Repubblica Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni"

Legge 27 maggio 1991, n. 176 pag. 14
"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 2) pag. 33
"Statuto della Regione Calabria"

Documentazione citata

Nutring Care Framework - Ginevra 2018 pag. 36
"Nutring Care Framework - per lo sviluppo infantile precoce"

Normativa nazionale

D.P.R. del 25 gennaio 2010 , n. 34 pag. 88
"Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91."

D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 pag. 99
"Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali"."

DECRETO 23 ottobre 2013 pag. 122
"Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo."

Documentazione correlata

Piano Nazionale di promozione della lettura pag. 128
"Piano Nazionale di promozione della lettura - (D.M. 23.10.2013 e D.M. 08.08.2014)"

Progetto In vitro pag. 146
"Valutazione di una politica di promozione della lettura in Italia"

Protocollo d'intesa dell' 08.06.2016, n. 7

pag. 214

"Per la promozione della lettura della prima infanzia: programma 0 - 6"

Normativa comparata

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 109-7435 -
Piemonte

pag. 221

*"Approvazione della bozza di Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte,
Compagnia di San Paolo e MIUR-USR Piemonte per lo sviluppo del
programma "Nati per leggere Piemonte"*

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 464/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

S.R.O.

26.08.9

gl

Progetto di legge

“Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27478 del 26.09.2019

Classificazione 02.05

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura di cui all'articolo 117, terzo comma, in conformità alla Convenzione europea dei diritti del fanciullo (N.Y 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, alla normativa europea e statale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al recente documento UNICEF/OMS "Nurturing Care Framework", Ginevra 2018, per sollecitare governi e istituzioni a investire precocemente nell'infanzia, promuove e valorizza il diritto di accesso al libro e rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare nel territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), la Regione si impegna, in modo universale, ad adottare tutti gli strumenti e i provvedimenti necessari in materia di tutela, diffusione e valorizzazione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e lungo tutto l'arco dell'età prescolare e nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati nel settore.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione di cui all'articolo 1, riconosce l'accesso e la promozione alla lettura in età prescolare, come presupposto e strumento:
 - a) di crescita che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo della persona, in particolare secondo le linee del Programma Nazionale “Nati per Leggere” promosso dall’ Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino a cui si ispira e si richiama la presente legge regionale;
 - b) di identificazione del sé e dell’altro;
 - c) di prevenzione della povertà educativa e culturale;
 - d) di tutela della diversità culturale;
 - e) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali;
 - f) di facilitazione di apprendimento delle lingue
 - g) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali.
2. A tal fine, la Regione provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi diretti a:
 - a) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le istituzioni, le Università, le associazioni culturali, le biblioteche ed i pediatri di famiglia;
 - b) promuovere la cultura alla familiarizzazione della lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori;

- c) creare, valorizzare e implementare il servizio bibliotecario regionale;
- d) favorire la lettura multilingue.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) le famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni);
- b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali e multiculturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio regionale;
- c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche;
- d) i Comuni, anche in forma associata, la Città metropolitana e le Province.

Art. 4

(Azioni)

1. La Regione si impegna ad adottare politiche di sostegno attraverso:

- a) il potenziamento dei servizi con caratteristiche educative e culturali per i bambini in età prescolare;
- b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione di tutte le componenti sociali presenti sul territorio, in particolare riconoscendo, implementando e valorizzando l'azione del Programma nazionale "Nati per Leggere" per la promozione della lettura ad alta voce;
- c) il rafforzamento della struttura bibliotecaria regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e servizi per le fasce di età prescolare e l'incremento degli spazi dedicati ai bambini ed alle famiglie;
- d) l'attività di informazione, formazione e orientamento rivolta a tutto il personale - educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri di famiglia, volontari - coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura;
- e) l'istituzione e il sostegno di presidi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle Aziende ospedaliere e nei consultori, negli ambulatori dei pediatri di famiglia;
- f) la promozione e il sostegno di progetti e di laboratori sperimentali tra istituzioni scolastiche università e biblioteche;
- g) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura istituita dal Ministero dell'Istruzione, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale.

Art. 5

(Piano Triennale Regionale per la Lettura)

1. La Regione, con apposito provvedimento, approva un "Piano triennale regionale per la lettura", che contiene un modello di implementazione e sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio calabrese.

2. Il Piano ha la finalità di coinvolgere tutti i rappresentanti e referenti dei progetti ed iniziative di promozione del libro e della lettura in un'ottica di rete tra Enti locali, Università, pediatri ed i pediatri di famiglia, strutture socio-sanitarie, Biblioteche, scuole ed asili nido, l'Associazione Nati per Leggere (NPL), l'Associazione culturale pediatri (ACP) che opera nella Regione Calabria, nonché le altre associazioni e privati interessati, compresi gli editori operanti sul territorio regionale. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

3. A tal fine, è istituito un tavolo di coordinamento regionale che ha il compito di formulare proposte, proporre piani e progetti nonché strategie e modalità operative per rafforzare ed implementare la rete di azioni necessarie per lo sviluppo e la diffusione della lettura in età prescolare. Il tavolo di coordinamento è costituito, a titolo gratuito e su base volontaria, da:

- un rappresentante del competente Dipartimento regionale,
- un rappresentante dell'Azienda sanitaria,
- un rappresentante degli Enti locali,
- un rappresentante di NPL,
- un rappresentante di ACP,
- un rappresentante dei bibliotecari,
- un rappresentante dei pediatri di famiglia, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa,
- un rappresentante del Settore Istruzione,
- un rappresentante dell'Università.

4. Il Piano regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal tavolo di coordinamento, determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi nonché le misure di programmazione e di governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale locale che garantisca un servizio armonizzato, coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di famiglia, dei consultori, dei corsi di preparazione al parto, dei centri vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

PROPOSTA DI LEGGE recante

“ Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

d’iniziativa del Consigliere regionale

Relazione descrittiva

La finalità della presente proposta di legge è quella di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.

Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, della Regione ed in generale delle istituzioni pubbliche adottare politiche ed azioni a sostegno dell’infanzia.

A tal fine, è opportuno ricordare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, impone agli Stati contraenti l’adozione di tutte le misure legislative ed amministrative necessarie a tutelare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione.

Tra questi, l’articolo 17 prevede l’impegno degli Stati membri a garantire l’accesso a bambini e ragazzi ad un’informazione sicura, rispettosa della loro età e che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale. Tra le misure elencate, il punto 3 prevede, appunto, che si incoraggi la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia.

La lettura, dunque, è considerata strumento indispensabile di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, di educazione all’ascolto ed alla comunicazione. Rappresenta, inoltre, un mezzo di conoscenza e comprensione della realtà e, più in generale, strumento di crescita e di prevenzione della povertà culturale ed educativa. Occorre, dunque, realizzare politiche a sostegno dei più piccoli “per consentire ai bambini di poter partire bene nella vita”. E’ quanto emerge, peraltro, in un rilevante documento internazionale il “*Nurturing Care Framework*“, rivolto ai governi nazionali e locali, agli operatori sanitari, educativi, che contiene indicazioni e raccomandazioni sugli interventi da porre in essere nel momento di vita che va dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino.

Numerosi studi dimostrano, infatti, che i contesti stimolanti e ricchi da un punto di vista delle letture disponibili, consentono di acquisire abilità nelle competenze dell’alfabetizzazione in età prescolare e di sviluppare la motivazione, la curiosità e la

memoria, tutte funzioni che vengono a comporre il bagaglio intellettuale ed emotivo di una persona.

Pertanto, attraverso questa proposta, la Regione deve adottare le misure necessarie a potenziare e diffondere la cultura della lettura nella prima infanzia nonché sostenere i progetti e le attività dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso il riconoscimento dell'attività intrapresa nel 1999 dall'Associazione "Nati per Leggere", che da 20 anni si distingue su tutto il territorio nazionale per le attività sulla lettura in età prescolare. Inoltre, l'intenzione del legislatore è quella di valorizzare ed affermare la fondamentale attività esercitata dai pediatri, che svolgono un ruolo di assistenza e supporto ai bambini ed alle famiglie non solo dal punto di vista squisitamente medico-pediatrico ma altresì di sostegno educativo, pedagogico e formativo.

Nello specifico, si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti ed il sostegno di progetti e laboratori, di rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione libraria, della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, nonché la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo. Si prevede, altresì, il rafforzamento delle strutture bibliotecarie e l'istituzione o il supporto di presidi ed iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti o spazi ambulatoriali di ospedali e consultori.

A tal fine, è prevista l'adozione di un "Piano per la Lettura" di carattere triennale, che ha la finalità di individuare obiettivi, strumenti ed azioni di informazione, diffusione ed implementazione delle misure per creare una rete che garantisca servizi su tutto il territorio regionale in modo uniforme ed efficiente.

E' importante, al fine della stesura di un Piano realmente efficace e rispondente alle esigenze ed ai bisogni concreti, la previsione di un tavolo di coordinamento che coinvolga i vari stakeholders (operatori, educatori, enti territoriali, pediatri, associazioni, biblioteche) i quali, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, hanno il compito di evidenziare le esigenze e le criticità nonché elaborare proposte e progetti utili alla redazione del predetto Piano.

La proposta si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica i principi sottesi alla legge finalizzati alla promozione ed alla diffusione della lettura in età prescolare.

L'articolo 2 indica le finalità della legge e definisce le misure e gli strumenti necessari che la Regione deve adottare per la tutela e valorizzazione del diritto alla lettura.

L'articolo 3 individua i beneficiari delle azioni indicate dalla legge ed in particolare i bambini in età prescolare ovvero dai primi mesi di vita fino ai sei anni.

L'articolo 4 descrive nel dettaglio le singole azioni che la Regione deve adottare.

L'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte della Regione Calabria del Piano triennale regionale della lettura con l'obiettivo di stabilire gli ambiti di intervento e le misure di programmazione e governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare. Il Piano viene approvato ogni tre anni, sulla base del documento predisposto dal tavolo di coordinamento dei rappresentanti delle realtà pubbliche e private coinvolte nei progetti di diffusione della lettura.

L'articolo 6 contiene la clausola d' invarianza finanziaria, in considerazione della natura squisitamente ordinamentale della legge;

- l'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”

La presente legge ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari, come illustrato con la tabella descrittiva degli oneri finanziari, di seguito riportata :

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 contiene disposizioni di principio e chiarisce la <i>ratio</i> della legge, pertanto non			0

	comporta spese.			
Art. 2	L'art. 2 contiene norme ordinamentali in quanto si limita ad indicare le finalità sottese agli interventi previsti dalla legge.			0
Art. 3	L'articolo 3 è una norma di carattere ordinamentale, in quanto elenca i beneficiari della legge.			0
Art. 4	Non comporta spese in quanto provvede ad esplicitare le politiche di sostegno per dare attuazione agli obiettivi sottesi della legge.			0
Art. 5	Ha natura ordinamentale in quanto prevede l'adozione di un piano triennale per la lettura che deve essere approvato dalla Regione, sulla base degli indirizzi trasmessi dal tavolo di coordinamento costituito dai rappresentanti pubblici e privati attivi nel campo della promozione e diffusione del libro in età prescolare.			0

Art. 6	Contiene la clausola d invarianza finanziaria			0
--------	--	--	--	---

I criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vengono esplicitati, posto che, come sopra evidenziato, la presente proposta non comporta alcuna spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

Art. 117 della Costituzione italiana



[...]

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Commissione parlamentare per l'infanzia

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'Art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri

diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare

il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire

le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabilmente, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di

abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente Art..

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di

maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo scarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza

ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale

presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente Art. - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.



STATUTO VIGENTE

Statuto (Testo vigente)

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: [20 aprile 2005, n. 11](#), [19 gennaio 2010, n. 3](#), [9 novembre 2010, n. 27](#), [6 agosto 2012, n. 34](#), [10 settembre 2014, n. 18](#) e [6 luglio 2015, n. 15](#))

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 (La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2 (Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le

- donne alle cariche elettive;
- d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata
(Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)
- e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
- i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
- q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
- s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in

- Italia e all'estero;
- t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
 - u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
 - v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

LA NURTURING CARE PER LO SVILUPPO INFANTILE PRECOCE

UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER **SALVAGUARDARE** LA SALUTE DI BAMBINI E BAMBINE,
PER **PROMUOVERE** LA LORO CRESCITA E SVILUPPO
E **TRASFORMARE** IL FUTURO ACCRESCENDO IL LORO POTENZIALE UMANO



LA NURTURING CARE

PER LO SVILUPPO INFANTILE PRECOCE

UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER **SALVAGUARDARE** LA SALUTE DI BAMBINI E BAMBINE,
PER **PROMUOVERE** LA LORO CRESCITA E SVILUPPO
E **TRASFORMARE** IL FUTURO ACCRESCENDO IL LORO POTENZIALE UMANO

Documento originale: World Health Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group.
Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Il documento originale può essere reperito alla pagina:
www.who.int/maternal_child_adolescent/child/nurturing-care-framework/en

Traduzione italiana a cura di Anduena Alushaj e Giorgio Tamburlini (CSB onlus).
Per informazioni scrivere a: info@csbonlus.org

Questa traduzione non è opera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L'OMS non è responsabile dei contenuti o dell'accuratezza di questa traduzione. La versione originale in inglese costituisce la versione vincolante e autentica.

Il copyright è stato concesso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa.

Indice

7 Introduzione alla versione italiana

9 Prefazione

10 Introduzione

- 10 Un quadro di riferimento per la *nurturing care*
- 11 Perché adesso?
- 11 Che contributo può dare questo documento?
- 11 L'audience

12 Il perché della *nurturing care*

- 14 Sappiamo cosa minaccia lo sviluppo infantile precoce
- 15 Sappiamo che moltissimi bambini sono a rischio di uno sviluppo inadeguato
- 15 Sappiamo che i bambini piccoli hanno bisogno di *nurturing care* per sviluppare tutto il loro potenziale
- 19 Sappiamo come sostenere le famiglie e i caregiver nel fornire *nurturing care*
- 24 Raggiungere tutti i caregiver e tutti i bambini per rispondere ai loro bisogni

26 Il momento di agire è ora

- 26 *Vision*
- 27 Obiettivi

28 Cinque azioni strategiche

- 29 Azione strategica 1 – Assicurare leadership e investire risorse
- 29 Azione strategica 2 – Focalizzarsi sulle famiglie e le loro comunità
- 30 Azione strategica 3 – Rafforzare i servizi
- 31 Azione strategica 4 – Monitorare i progressi
- 32 Azione strategica 5 – Utilizzare dati e informazioni e innovare

36 Rendere la *nurturing care* una realtà

- 36 Ruoli e responsabilità
- 37 Il settore sanitario e della nutrizione
- 37 Il settore dell'istruzione
- 40 Il settore sociale e della protezione del minore

42 Impegnarsi ad agire: gli obiettivi fondamentali

- 43 Strumenti supplementari

- 44 Allegato 1. Glossario
- 45 Allegato 2. Indicatori proposti

- 47 Bibliografia

- 50 Ringraziamenti

Introduzione alla versione italiana

Il *Nurturing Care Framework* (NCF) è un documento di grande rilevanza internazionale che fornisce indicazioni e raccomandazioni su come investire nelle prime epoche della vita, a partire dalla gravidanza fino al terzo anno di vita. Si rivolge a governi nazionali, amministrazioni locali, operatori dei servizi sanitari, educativi e sociali, centri di ricerca, enti filantropici, associazioni, a tutti coloro che possono impegnare risorse, tempo, intelligenza per la salvaguardia dei diritti dell'infanzia.

È stato prodotto dall'OMS, dall'Unicef, dalla Banca Mondiale e dalla Partnership per la Salute materno-infantile – una coalizione che raggruppa centinaia di enti di ricerca, Fondazioni, ONG e società professionali – attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto centinaia di esperti e istituzioni. Rappresenta una tappa fondamentale di un percorso lungo più di vent'anni durante i quali una mole crescente di evidenze scientifiche in campi disciplinari diversi, dalle neuroscienze all'economia, ha cambiato radicalmente il nostro modo di concepire lo sviluppo precoce del bambino (*early child development* ECD), facendoci comprendere i danni provocati dalla mancanza di opportunità di sviluppare appieno il potenziale di sviluppo nei primi anni, i vantaggi degli interventi precoci, e quindi la necessità di investire maggiormente in salute, nutrizione, educazione precoce, protezione sociale in questo periodo cruciale della vita.

Questi investimenti producono ricadute lungo tutto l'arco della vita in termini di salute, competenze cognitive e sociali, percorsi scolastici e lavorativi, e riguardano i singoli individui e le comunità nel loro insieme.

Il messaggio del NCF, e le evidenze che lo sostengono, hanno valore universale, riguardano paesi a basso, medio e alto reddito. I meccanismi dello sviluppo nei primi anni sono infatti gli stessi, gli stessi sono i fattori che lo ostacolano o promuovono. Ciò che cambia, da un paese all'altro, ma anche da una zona all'altra della stessa città, è la combinazione e l'intensità relativa dei rischi e delle opportunità, e di conseguenza la combinazione di politiche e interventi specifici che occorre mettere in campo per consentire a tutti i bambini e tutte le bambine di poter “partire bene” nella vita, rompendo il circolo vizioso della povertà che si riproduce da una generazione all'altra, e consentendo di combattere le disuguaglianze più ingiuste, quelle che si producono precocemente a danno dei bambini.

Nel nostro paese queste disuguaglianze sono drammaticamente presenti: accanto alla povertà materiale, che si è estesa significativamente nell'ultimo decennio, i problemi dell'infanzia e degli anni che seguono sono soprattutto la povertà educativa, l'esclusione sociale, i problemi di neuro sviluppo e di salute mentale. Per tutti questi una buona *nurturing care* è fondamentale, in quanto capace di prevenire e ridurre lo svantaggio su più piani, da quello cognitivo a quello socio-emotivo. Questo concetto, “le cure che nutrono” include una combinazione di diversi apporti, quelli che curano il corpo e la salute e quelli basati su affetto, cultura ed educazione, essenziali per indirizzare e completare quello che la natura predispone, per farci soggetti “di virtù e conoscenza”, quindi pienamente umani. Nei primi anni, molti di questi apporti sono forniti dalle famiglie, e politiche e servizi sono chiamati a sostenerle in questo loro ruolo.

La grande enfasi che il NCF pone sul ruolo delle famiglie e delle comunità è del tutto appropriata e rilevante in un paese dove insegnanti e operatori sanitari, prima ancora che le indagini sociologiche, ci segnalano le crescenti difficoltà delle famiglie nello svolgere il loro ruolo educativo. Il supporto a famiglie e comunità, con un approccio universale, per tutti, ma proporzionale, quindi adattato ai bisogni, è dunque oggi più importante che mai. Ed è più importante che mai che sia effettuato il più precocemente possibile, quando corpi e menti si formano e le competenze di base si definiscono.

La partecipazione al processo di sviluppo del NCF ha consentito di apprezzare l'estrema attualità di questo documento, delle sue analisi e delle sue raccomandazioni, così come della sua appropriatezza al contesto del nostro paese, confermando, tra l'altro, quanto ormai da quasi un ventennio il Centro per la Salute del Bambino (CSB onlus) sta facendo, assieme a molti altri partner, con programmi quali Nati per Leggere, Nati per la Musica e Fin da piccoli/Nutrire la mente. Si tratta di programmi finalizzati a promuovere una sempre maggiore e diffusa consapevolezza, sia fra le famiglie che tra gli operatori e gli amministratori pubblici, delle opportunità offerte nei primissimi anni dalla straordinaria plasticità del cervello; di quanto piacevoli e gratificanti e utili, anche per i genitori, possano risultare pratiche che sostengono la relazione e lo sviluppo, quali il contatto precoce alla nascita, le esperienze condivise di lettura, musica e gioco; e di quanto sia importante ridare tempo di qualità alle relazioni precoci, difendendolo dalle facili scappatoie dei passatempi digitali o dalle lusinghe dei consumismi.

Ma molte altre sono le conferme e le sollecitazioni che il NCF fornisce alla comunità nazionale a fare ancora meglio, ed estendere politiche e interventi fondamentali quali la continuità delle cure nei percorsi nascita, la formazione multi professionale, le politiche di sostegno al reddito, gli interventi a supporto delle famiglie, i servizi per la prima infanzia, nei quali l'Italia ha una tradizione di pensiero e di innovazione, condotta da amministrazioni pubbliche e da soggetti del privato sociale, che merita di essere messa a disposizione di tutti i bambini, a vantaggio di tutte le comunità.

Si è quindi deciso di investire nella traduzione e diffusione di questo corposo documento, confidando che possa risultare un utile quadro di riferimento, per quanti operano nel campo dell'infanzia, a tutti i livelli, da quello del governo della cosa pubblica a quello delle relazioni individuali tra operatori e famiglie, e uno stimolo ad affrontare i tanti problemi con una visione nuova, quella che nel NCF viene definita come "approccio del governo nel suo insieme" e "della società nel suo insieme", il che richiede meccanismi di confronto e di forte coordinamento. Non è infatti, quello della promozione dello sviluppo precoce, il compito di un solo settore, né solo della parte pubblica. Deve essere sentito come compito di tutti, condiviso nell'ideazione e nell'attuazione.

Nell'opera di traduzione, è stata sempre scelta la strada del rispetto del significato rispetto a quello della lettera, decidendo anche – in pochissime occasioni a dire la verità – di adottare esempi diversi da quelli utilizzati nella versione originale per illustrare un concetto, quando abbiamo ritenuto che potessero risultare più chiari per una audience italiana. In ogni caso, il documento che fa testo è quello originale e i traduttori e l'ente che rappresentano, in questo caso il CSB onlus, si assumono la piena e unica responsabilità della versione italiana.

Un sentito ringraziamento a Fondazione Generali – The Human Safety Net – che ha scelto l'Early Childhood Development, e in questo ambito il supporto alle famiglie, come prioritario campo di intervento – per aver reso possibile la stampa di questo documento.

Giorgio Tamburlini

Centro per la Salute del Bambino - onlus

Prefazione

Qual è uno dei modi migliori in cui la società può dare impulso al benessere condiviso, promuovere una crescita economica inclusiva, espandere le pari opportunità e porre fine alla povertà estrema? La risposta è semplice: investire nello sviluppo infantile precoce.

L'investimento nello sviluppo infantile precoce è un bene per tutti i governi, imprese, comunità, genitori e caregiver, e, soprattutto, neonati e bambini piccoli. Aiutare ogni bambino a realizzare il suo diritto di sopravvivere e crescere è anche la cosa giusta da fare. Inoltre, investire nell'ECD (*early childhood development* - sviluppo infantile precoce) è economicamente vantaggioso: per ogni dollaro speso negli interventi di sviluppo infantile precoce, il ritorno economico può arrivare a 13 dollari.

Oggi sappiamo che il periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni di vita è il più critico, perché è in questo periodo che il cervello del bambino cresce più velocemente che in ogni altro periodo della vita: l'80% del cervello di un bambino si forma in questo periodo. Per uno sviluppo sano del cervello in questo periodo i bambini hanno bisogno di un ambiente sicuro, protettivo e amorevole, di alimentazione e stimoli adeguati da parte dei genitori o dei caregiver. Questa è una finestra di opportunità utile a porre le basi della salute e del benessere i cui effetti dureranno per tutta la vita e si rifletteranno anche nella generazione successiva.

Il costo della non azione nel frattempo, è alto. I bambini che non hanno l'opportunità di ricevere un'adeguata *nurturing care* durante i primissimi anni di vita hanno più probabilità di avere difficoltà di apprendimento a scuola e di conseguenza di essere meno produttivi in futuro. Questo influenza negativamente il benessere e la prosperità delle loro famiglie e società. Le stime attuali ci dicono che circa 250 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni nei paesi a basso e medio reddito – cioè più di quattro bambini su dieci – rischiano di non raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo a causa della povertà e del ritardo di crescita.

Questo documento (d'ora in avanti NCF – *Nurturing Care Framework*) intende costituire un nuovo quadro di riferimento sulla *nurturing care*. Si basa sulle più recenti evidenze su come avviene lo sviluppo infantile precoce ed è finalizzato a definire le politiche e i servizi più efficaci per aiutare i genitori e i caregiver a garantire un'adeguata *nurturing care* ai bambini. È stato concepito per servire come una *roadmap* per l'azione utile a mobilitare una coalizione di genitori e caregiver, governi nazionali, gruppi della società civile, istituzioni accademiche, organizzazioni delle Nazioni Unite, rappresentanti del settore privato, istituzioni educative e operatori dei servizi per assicurare ad ogni bambino il miglior inizio possibile nella vita.

Il NCF si basa sui principi della copertura sanitaria universale, di cui le cure primarie rappresentano il fulcro, in quanto essenziale per una crescita e uno sviluppo sostenibili. Illustra inoltre l'importante ruolo che tutti i settori, incluso il settore sanitario, devono svolgere per supportare lo sviluppo ottimale di tutti i bambini e permettere loro di trarre il massimo beneficio dall'educazione precoce prescolastica e dagli altri livelli di istruzione formale.

Mentre lavoriamo assieme per realizzare la *vision* degli Obiettivi Di Sviluppo Sostenibile 2030 (d'ora in avanti SDGs – *Sustainable Development Goals*) di non lasciare indietro nessun bambino, dobbiamo agire immediatamente per fare dell'investimento nello sviluppo infantile precoce una priorità in ogni Paese, ogni comunità e ogni famiglia. A nome delle nostre organizzazioni, ci impegniamo ad essere parte del movimento per creare un mondo inclusivo e sostenibile, a partire dall'investimento nei primissimi anni, per realizzare il diritto di tutti i bambini a sopravvivere e a crescere, per costruire un futuro più sostenibile per tutti.

Henrietta H. Fore – Direttore esecutivo UNICEF

Annette Dixon – Vice presidente Human Development, Gruppo Banca Mondiale

Tedros Adhanom Ghebreyesus – Direttore Generale OMS

Michelle Bachelet – Presidente Partnership for Maternal, Newborn & Child Health

01 Introduzione

Se cambiamo l'inizio della storia, cambiamo tutta la storia (1).

La *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health 2016-2030* (Strategia Globale per la Salute di Donne, Bambini e Adolescenti) (2) è alla base degli SDGs (3). La sua *vision* è un mondo nel quale ogni donna, ogni bambino e ogni adolescente realizza il suo diritto alla salute e al benessere – sia fisico che mentale – e nel quale essi hanno opportunità sociali ed economiche, e sono in grado di partecipare appieno alla formazione di società prospere e sostenibili. E una parte essenziale di questa *vision* è che tra i diritti umani dei bambini piccoli vi è la garanzia di condizioni necessarie a sopravvivere ma anche a crescere e prosperare (4).

Sappiamo perché questo è importante.

Nel periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni di età i bambini sono maggiormente sensibili alle influenze dell'ambiente esterno (5). Si tratta di un periodo che getta le basi per la salute, il benessere, l'apprendimento e la produttività di un individuo per tutto il corso della sua vita, e che ha un impatto anche sulla salute e sul benessere della generazione successiva (6,7).

Sappiamo cosa minaccia lo sviluppo infantile precoce.

Le minacce più grandi sono rappresentate da povertà estrema, insicurezza, disuguaglianze di genere, violenza, agenti tossici ambientali e problemi di salute mentale (6). Tutti questi fattori influiscono sui caregiver – termine con il quale intendiamo genitori, altri familiari e persone che si prendono cura dei bambini – riducendo la loro capacità di proteggere, supportare e promuovere lo sviluppo dei bambini piccoli.

Sappiamo di cosa hanno bisogno i bambini per raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo.

I bambini hanno bisogno di un'adeguata *nurturing care* ovvero di condizioni che promuovano salute, nutrizione, protezione, sicurezza, cure responsive e opportunità di apprendimento precoce.

Sappiamo cosa rafforza la capacità delle famiglie e dei caregiver di supportare lo sviluppo infantile precoce.

È necessario un ambiente favorevole: politiche, programmi e servizi che forniscono alle famiglie, ai genitori e ai caregiver le conoscenze e le risorse per garantire un'adeguata *nurturing care* ai loro bambini. La partecipazione della comunità è una componente chiave di questo ambiente, che deve anche tener conto della diversità dei bambini e delle famiglie.

Un quadro di riferimento per la *nurturing care*

Il NCF fornisce un piano d'azione. Si basa sulle più recenti evidenze sullo sviluppo infantile precoce e su come le politiche e gli interventi precoci possono contribuire per migliorarlo (8). Esso definisce:

- il motivo per cui l'impegno per migliorare la salute, il benessere e il capitale umano deve iniziare nei primissimi anni di vita, a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni;
 - le maggiori minacce allo sviluppo infantile precoce;
 - il modo in cui la *nurturing care* protegge i bambini dagli effetti negativi delle avversità e come promuovono lo sviluppo fisico, emotivo, sociale e cognitivo;
 - di cosa hanno bisogno i caregiver per fornire una adeguata *nurturing care* ai bambini piccoli.
- Il NCF descrive come sia necessario un impegno del governo nel suo insieme (*whole-of-government*) e della società nel suo insieme (*whole-of-society*) per promuovere una *nurturing care* per i bambini. E definisce i principi guida, le azioni strategiche e le modalità di monitoraggio dei progressi.

Le esperienze precoci hanno un impatto profondo sullo sviluppo dei bambini: sul loro apprendimento, sulla salute, sul comportamento e, in sostanza, sulle relazioni sociali da adulti, sul benessere e sulla produttività (9, 10). Il periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni di vita è quello in cui i bambini sono maggiormente sensibili alle influenze ambientali esterne. Investire in questo periodo è uno dei più efficienti ed efficaci modi per contribuire a eliminare la povertà estrema e le disuguaglianze, dare un impulso al benessere condiviso e creare il capitale umano necessario per consentire alle economie di diversificarsi e crescere (11). Il mondo di oggi è sempre più digitale, il che vuol dire che la capacità di ragionamento, di apprendimento continuo, la comunicazione efficace e la collaborazione con gli altri – tutti elementi che si originano fin da piccoli – assumono ancora più importanza. Sappiamo che milioni di bambini non stanno raggiungendo il loro pieno potenziale di sviluppo a causa di un cattivo stato di salute, di un'alimentazione insufficiente, dell'esposizione a fattori di stress, della mancanza di affetto e di stimolazione precoce e di limitate opportunità per un'educazione precoce. La buona notizia è che la situazione sta cambiando, grazie alle attuali conoscenze scientifiche e delle strategie di implementazione e a un aumento degli impegni a livello globale e dei singoli paesi.

La **nurturing care** fa riferimento alle condizioni create dalle politiche pubbliche, dai programmi e dai servizi, che permettono alle comunità e ai caregiver di assicurare adeguata salute e nutrizione ai bambini e di proteggerli dai fattori di rischio. E si riferisce anche a garantire opportunità di apprendimento precoce grazie a interazioni responsive ed emotivamente supportive.

L'**early childhood development** comprende i bambini da 0 a 8 anni (vedi allegato 1). Questo documento si focalizza sul periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni di vita perché le evidenze scientifiche hanno evidenziato la grande sensibilità di questo periodo per lo sviluppo del cervello. Ciononostante, in molte realtà, questo periodo solitamente non è preso in considerazione dai programmi per lo sviluppo infantile precoce. In questi primissimi anni il settore sanitario può svolgere un ruolo unico nel fornire supporto alla *nurturing care*. Dall'età di 3 anni è il settore dell'istruzione ad avere un ruolo centrale. Il NCF tiene conto del fatto che uno sviluppo ottimale deriva da interventi effettuati in diverse fasi della vita ma si focalizza sul periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni in modo da porre l'attenzione alle potenzialità che il settore sanitario ha e farne buon uso.

Perché adesso?

Gli SDGs vedono lo sviluppo infantile precoce come la chiave per le trasformazioni che il mondo si auspica avvengano entro il 2030 (3). Gli Obiettivi su malnutrizione, mortalità, educazione precoce e violenza – che assieme ad altri definiscono l'agenda per migliorare lo sviluppo precoce – sono inclusi negli SDGs riguardanti la nutrizione, la salute, l'educazione e la giustizia. La *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health 2016-2030* del Segretario Generale delle Nazioni Unite ha sintetizzato la nuova *vision* sotto gli obiettivi di Sopravvivenza, Crescita e Trasformazione (2). Mai come adesso ci sono state opportunità migliori per rafforzare l'investimento nello sviluppo infantile precoce. Le istituzioni globali – incluso l'UNICEF, il Gruppo Banca Mondiale, l'UNESCO e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – hanno dato priorità all'ECD nel loro lavoro. È più urgente che mai che si lavori insieme in modo unificato per raggiungere obiettivi comuni. Questo NCF contribuirà a guidare le azioni da intraprendere per raggiungere i risultati.

Che contributo può dare questo documento?

Il NCF, che fornisce indirizzi strategici per supportare lo sviluppo olistico dei bambini dalla gravidanza ai 3 anni, mira a ispirare molti settori – incluso quello sanitario, della nutrizione, dell'istruzione, del lavoro, delle finanze, dell'acqua e della sanità, della protezione sociale e dei minori – a lavorare in modo nuovo per rispondere ai bisogni dei bambini più piccoli. Illustra l'importanza di un *caregiving* responsivo e dell'apprendimento precoce come fondamentali componenti di cure di qualità per i bambini piccoli. E descrive anche come programmi già esistenti possano essere rafforzati ed estesi per rispondere ai bisogni dei bambini. Il NCF promuove l'utilizzo delle risorse locali, richiede un adattamento al contesto locale e ne promuove la *ownership* a livello comunitario. Descrive il razionale, le azioni e la *leadership* che deve essere attivata a livello di governo affinché tutti i bambini raggiungano il loro pieno potenziale di sviluppo.

L'audience

Il NCF si rivolge a un'ampia gamma di attori. In primo luogo i *policymaker* e i *programme manager* dei ministeri e delle autorità che si occupano di salute, nutrizione, istruzione, protezione infantile, protezione sociale e di altri settori, a livello sia nazionale che locale. Si rivolge ancora ai gruppi della società civile, alle ONG e ai donatori, alle associazioni professionali, alle istituzioni accademiche, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre è intesa come una fonte di ispirazione – per parlamentari, operatori dei servizi, istituzioni educative, settore privato e media – su come possono contribuire ad assicurare che i bambini sviluppino il loro pieno potenziale. Non ultimo il NCF si rivolge anche, attraverso tutti questi canali, ai caregiver che offrono la loro cura ai bambini ogni giorno.

Il NCF si rivolge a tutti i livelli di governo e a tutti i settori, particolarmente al settore sanitario i cui servizi raggiungono sia le donne in gravidanza, che le famiglie e i bambini chiedendo di:

- affrontare le carenze esistenti nel supporto ai bambini più piccoli e di integrare il lavoro del settore educativo per migliorare l'educazione prescolare;
- di lavorare assieme al settore dell'assistenza sociale e della protezione del minore per assicurare la sicurezza materiale e sociale delle famiglie e delle comunità e per proteggere i bambini più piccoli dalla trascuratezza, dalla violenza e dall'abuso;
- di contribuire ad attuare i diritti di tutti i bambini, particolarmente i più vulnerabili, e assicurare che nessun bambino, in nessun luogo, sia lasciato indietro.

02 Il perché della *nurturing care*

Sappiamo perché l'ECD è importante.

La scienza dell'ECD

Durante le ultime tre decadi, la ricerca scientifica in diverse discipline ha prodotto risultati convergenti dimostrando che durante la gravidanza e nei primi tre anni dopo la nascita sono poste componenti critiche alla base del nostro stato di salute, del nostro benessere e della nostra produttività, i cui effetti dureranno per tutta l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. Il cervello di un neonato contiene già alla nascita un numero di neuroni quasi pari a quello che avrà durante la vita intera. All'età di 2 anni, un numero altissimo di connessioni neuronali si sono già formate in risposta alle interazioni con l'ambiente e particolarmente con i caregiver (14).

Il rapido sviluppo del cervello è guidato da *pattern* genetici che si sono stabiliti nel corso di centinaia di migliaia di anni, ma è influenzato dalle esperienze precoci. Già il feto comincia ad avere esperienza del mondo attraverso il tatto (15), quindi, più tardi durante la gravidanza sviluppa il gusto, l'udito, l'olfatto e la vista. Dopo la nascita, sono questi sensi che rendono il bambino capace di apprendere da ciò che lo circonda e di adattarvisi, fisiologicamente e psicologicamente (15). Questo apprendimento adattivo precoce è quello che rende il periodo che comprende la gravidanza e i primi tre anni così importante ed è in grado di modificare la modalità attraverso la quale i geni sono espressi (16). Questi processi epigenetici avvengono durante l'intero corso della vita, ma in questo periodo creano le basi neurobiologiche per i futuri adattamenti all'ambiente. A causa di questi processi precoci di sviluppo, le esperienze durante la gravidanza e fino ai tre anni influenzano particolarmente lo stato di salute, l'apprendimento e la produttività così come il benessere sociale ed emotivo. Questi effetti durano per l'intera infanzia e fino all'adolescenza e all'età adulta. Per esempio è stato dimostrato che alcuni interventi precoci sono in grado di migliorare la salute cardiovascolare dell'adulto (17) e che le competenze interpersonali – promosse attraverso una relazione sicura e affettuosa con i caregiver – generano empatia e autocontrollo che inibiscono la criminalità e la violenza (18). Così le competenze create nella prima infanzia non solo durano per tutta la vita ma hanno un effetto sullo sviluppo umano della generazione successiva.

L'importanza della *nurturing care* per i neonati e in particolare i prematuri

La *nurturing care* inizia prima della nascita, quando le madri e altri caregiver possono iniziare a parlare e a cantare al feto (19). Alla fine del secondo trimestre di gravidanza il feto può già udire. E, dalla nascita, il neonato è già in grado di riconoscere la voce materna (19). L'attaccamento precoce è facilitato dal contatto pelle a pelle, dall'allattamento al seno e dalla presenza di una figura di supporto alla madre. Queste pratiche concorrono anche a stabilire le fondamenta per una nutrizione ottimale e per interazioni e cure di qualità. Molto presto dopo la nascita i neonati riconoscono i volti e rispondono alla mimica facciale, al contatto dolce e al contenimento, così come al suono carezzevole del *motherese*. I caregiver imparano presto ad apprezzare come i neonati rispondono a loro, il che è essenziale per lo sviluppo ottimale del cervello del neonato che si sta strutturando velocemente (14,19).

I risultati della ricerca scientifica, sia delle neuroscienze che della psicologia dello sviluppo, dimostrano che queste interazioni precoci tra i caregiver e il neonato sono molto benefiche per lo sviluppo precoce e hanno effetti duraturi (20). A partire dai primi mesi il tempo di qualità passato con il bambino – sorridendo, toccando, parlando, raccontando storie, ascoltando la musica, leggendo assieme dei libri e giocando – costruisce connessioni neurali che potenziano il cervello del bambino (14,21).

La *nurturing care* è necessaria per tutti i neonati, ma i neonati prematuri e/o di basso peso, così come i neonati con anomalie congenite, ne hanno ancora più bisogno. Sfortunatamente, spesso ne ricevono di meno. I caregiver hanno quindi bisogno di supporto nella loro interazione con questi neonati particolarmente vulnerabili anche perché il loro comportamento e le loro risposte sono spesso meno prevedibili di quelli di altri neonati. In assenza di un'adeguata *nurturing care* questi bambini sono a rischio ancora maggiore di avere difficoltà nel loro sviluppo. Queste difficoltà possono mettere a dura prova i caregiver che sono già stressati dal fatto di avere un bambino non corrispondente alle attese (22). Come conseguenza, i bambini prematuri e/o di basso peso (o con alterazioni congenite) possono ricevere meno attenzioni e sono a volte trascurati o maltrattati, ciò che comporta rischi ancora maggiori di compromettere il loro sviluppo (23). I servizi e gli operatori sanitari hanno la responsabilità di creare un ambiente di supporto prima della nascita, alla nascita, e nei primi mesi dopo la nascita. Devono fornire informazioni e consigli ai caregiver e supportare le famiglie, particolarmente quelle con bambini che hanno incontrato delle difficoltà nel periodo perinatale. Gli interventi durante il periodo perinatale – come la *kangaroo care* – migliorano gli esiti di salute nei bambini prematuri e/o di basso peso e hanno effetti benefici a lungo termine (24). Comunque, per produrre i benefici maggiori, la *kangaroo care* deve essere accom-

pagnata, a casa, da una *nurturing care* ancora più specifica e rafforzata. Nello stesso modo le madri di bambini prematuri e/o di basso peso devono ricevere un supporto ottimale al fine di allattare esclusivamente al seno i loro bambini fin dalla nascita, perché il latte materno è il nutrimento migliore per tutti i neonati, con rare eccezioni (25). Ci potrebbero essere benefici ancora maggiori per le madri e i neonati se i servizi sanitari fornissero informazioni su come il latte materno nutre sia il bambino che la relazione genitore-bambino.

L'economia dell'ECD

Noi acquisiamo le nostre competenze di apprendimento e sociali in età molto precoce, e le nostre capacità successive si basano su queste premesse. Le competenze precoci rendono più facile l'acquisizione di nuove, così come la costruzione della fiducia in sé stessi e la motivazione all'apprendimento. Gli interventi precoci sono efficaci e sono anche in grado di rendere gli interventi successivi più costo-efficienti e più facilmente coronati dal successo (11,26).

Ci sono molti interventi – sia di prevenzione che di promozione – per migliorare la *nurturing care* tra la gravidanza e i tre anni. Questi interventi ottengono più risultati e costano meno che gli sforzi compiuti in età successive per compensare ritardi e problematiche di sviluppo con interventi riabilitativi. Sono stati effettuati studi a lungo termine in diversi paesi e in gruppi socioeconomici diversi che hanno riguardato programmi nutrizionali e psicosociali attuati durante la gravidanza e nei primi tre anni. Questi studi dimostrano che questi programmi hanno effetti significativi a lungo termine che includono lo stato di salute, il benessere, l'educazione, il reddito, le relazioni personali, la vita sociale degli adulti (7,8). Si stima che in assenza di interventi gli adulti che hanno incontrato difficoltà nei loro primi anni abbiano un reddito annuale di quasi un terzo inferiore rispetto ai loro coetanei (9). Questo rende più difficile per loro e le loro famiglie migliorare le loro vite, il che a sua volta rende meno probabile che i loro bambini sfuggano alla povertà. Questi costi individuali si aggiungono l'uno all'altro, riducendo la capacità di creare ricchezza e di contribuire al reddito nazionale. Le stime indicano che in alcuni paesi la spesa sanitaria attuale è inferiore ai costi derivanti in futuro dalle conseguenze di una crescita e di uno sviluppo insufficiente nei primi anni di vita (7).

C'è oggi una considerevole evidenza di quanto i bambini possa trarre beneficio da visite a domicilio che forniscano consigli per la nutrizione – inclusi eventuali supplementi che si rendano necessari – e per la stimolazione cognitiva (27,28). Questi benefici riguardano sia lo sviluppo cognitivo durante l'infanzia che i redditi in età adulta (10). E quando i beneficiari di questi interventi sono cresciuti e hanno avuto i loro propri bambini, questi ultimi hanno avuto uno sviluppo migliore di coloro che non avevano ricevuto l'intervento – il che dimostra che questi benefici passano da una generazione all'altra (10).

Le cure prima della gravidanza

Un fattore essenziale per proteggere la salute e lo sviluppo dei bambini sono le cure che i loro genitori ricevono prima del concepimento, per assicurarsi di essere in buona salute (29,30).

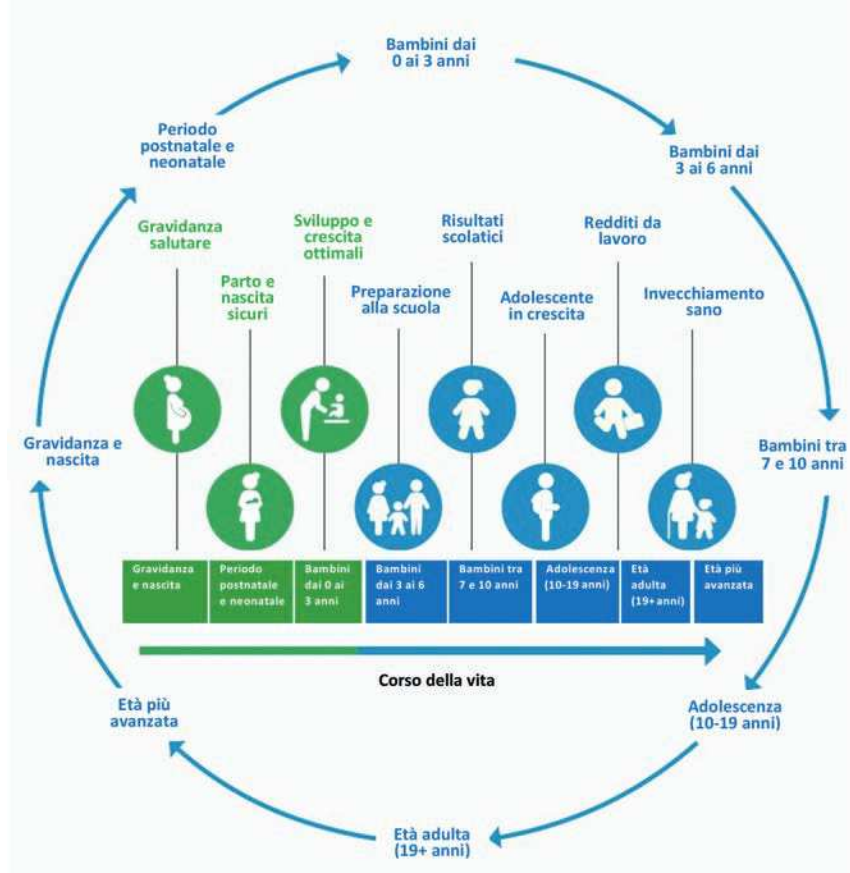
Le cure prima della gravidanza migliorano la salute fisica e mentale sia degli uomini che delle donne. Sono anche in grado di ridurre la probabilità che i loro bambini nascano prematuramente o di basso peso, o con anomalie congenite e altre condizioni perinatali che possono compromettere uno sviluppo ottimale.

Gli studi hanno identificato i meccanismi attraverso i quali una salute mentale compromessa o alterazioni metaboliche prima della gravidanza possono influenzare negativamente lo sviluppo del bambino durante l'infanzia e nelle età successive (31,32). Cosa importante, questi studi dimostrano anche che gli effetti di questa trasmissione transgenerazionale possono essere ridotti da interventi che migliorano la salute dei genitori prima del concepimento e che proteggono la salute dei bambini nel periodo postnatale.

Questi interventi riguardano i fattori di rischio comportamentali – così come quelli individuali e ambientali – che contribuiscono a esiti negativi, sia nella madre, che nel bambino. Questi fattori negativi includono la nutrizione (i difetti di micronutrienti e l'eccesso di peso), la salute mentale dei genitori, l'uso di sostanze (alcol e fumo), la mancanza di copertura vaccinale, i tossici ambientali, le alterazioni genetiche, le infezioni (in particolare l'HIV e le infezioni trasmissione sessuale), l'infertilità, la mancanza di adeguata spaziatura tra una gravidanza e l'altra e la violenza (sia all'interno che al di fuori delle mura domestiche) (33).

L'adolescenza è una finestra di opportunità importante per promuovere la salute prima della gravidanza. Gli interventi migliori sono quelli in grado di evitare le gravidanze precoci e assicurare un'adeguata preparazione alla maternità. Questi possono aiutare le madri, attraverso la facilitazione del completamento del percorso scolastico e possono aiutare i bambini riducendo la probabilità che nascano di basso peso o abbiano una scarsa crescita (33).

LA NURTURING CARE E I SUOI BENEFICI NEL CORSO DELLA VITA



Sappiamo cosa minaccia lo sviluppo infantile precoce

Il fatto di poter crescere in un ambiente ottimale, dalla gravidanza al terzo anno, è particolarmente importante per lo sviluppo fisico, emotivo, sociale e cognitivo. Viceversa, un ambiente negativo compromette lo sviluppo, sia nel breve che, ancora più importante, nel lungo termine. Le continue avversità – quando sono severe, senza supporto e senza alcuna opportunità di compensazione o recupero – influenzano negativamente lo sviluppo psicologico e neurologico dei bambini piccoli (5).

Le minacce allo sviluppo del bambino possono presentarsi durante la gravidanza e alla nascita e così durante la prima e la seconda infanzia.

Quando i problemi della gravidanza portano a un basso peso o alla prematurità, il rischio di problematiche dello sviluppo e di malattie croniche in età adulta aumenta (6,17). Altri fattori che minacciano lo sviluppo infantile precoce includono una nutrizione materna inadeguata, l'esposizione a inquinanti ambientali e sostanze chimiche tossiche, l'infezione da HIV, i problemi di salute mentale nei caregiver, un allattamento al seno inadeguato, la malnutrizione, le malattie, gli incidenti, una stimolazione inadeguata, la trascuratezza, il maltrattamento, le disabilità, la violenza a casa e nella comunità (6). La discriminazione

tra maschi e femmine – e il modo in cui vengono indotti a seguire modelli di ruolo legati al genere durante l'infanzia – può anche avere effetti negativi sullo sviluppo dei bambini in questi primi anni (34).

È molto difficile per le famiglie assicurare le cure ai loro bambini quando si trovano in stato di estrema povertà o stanno lottando per la sopravvivenza, ad esempio a causa di disastri naturali, migrazioni forzate, guerre o conflitti (35). Questo è reso ancora più difficile da fattori quali la maternità in età troppo precoce, la disabilità, la violenza familiare, la discriminazione su base razziale o etnica, l'abuso di sostanze e la depressione materna. Le minacce allo sviluppo tendono a presentarsi associate, spesso accompagnate da una carenza di servizi e dall'esclusione sociale. L'esposizione a un fattore di rischio di solito implica anche l'esposizione ad altri fattori (36). Queste situazioni avverse e la mancanza di supporto possono compromettere la capacità delle famiglie di fornire una adeguata *nurturing care* ai loro bambini. La capacità di fornire protezione e supporto alle famiglie e ai caregiver – e quindi di facilitare una *nurturing care* – dipende dalla resilienza delle comunità e dei sistemi. La resilienza è il risultato di un'azione coordinata tra vari attori, tra diversi settori e ai diversi livelli di responsabilità, sia nazionale che locali.

Sappiamo che moltissimi bambini sono a rischio di uno sviluppo inadeguato

Nei paesi a basso e medio reddito l'estrema povertà riguarda 250 milioni di bambini sotto i 5 anni (vale a dire il 43% di tutti i bambini sotto i 5 anni in questi paesi) che sono a rischio di uno sviluppo subottimale e di un ritardo di crescita (6). In 76 paesi di cui sono noti i dati, almeno il 30% dei bambini sono a rischio di avere diminuite capacità di apprendimento, un'istruzione inadeguata e un ridotto reddito una volta adulti. Un numero di bambini più alto che in qualsiasi altra epoca vive in stati fragili e in condizioni di violenza, guerra, disastro e migrazione forzata (37,38). Anche se la proporzione di bambini a rischio è più alta in paesi con risorse limitate, in tutto il mondo ci sono bambini esposti a difficoltà che compromettono il loro sviluppo ottimale. Questa agenda è quindi davvero globale.

La *nurturing care* nelle situazioni di emergenza umanitaria

La concentrazione di difficoltà tra bambini che vivono in condizioni di guerra, disastro e migrazione forzata implica che il rischio di sviluppo compromesso è più elevato, che può limitare le loro opportunità durante l'intero corso della loro esistenza. Circa 250 milioni di bambini vivono in paesi dove sono in corso conflitti armati, mentre 160 sono molto esposti a carestie e situazioni in cui le disponibilità alimentari sono inadeguate (39). Nonostante queste enormi situazioni di bisogno, in situazioni di emergenza umanitaria c'è una grande carenza di servizi di ECD. Circa il 2% delle risorse spese nell'assistenza umanitaria è impiegata nell'istruzione, ma all'ECD è dedicata solo una piccola parte di questi fondi (39).

In queste situazioni è importante aumentare la capacità dei caregiver di fornire una *nurturing care* adeguata. Le crisi e le migrazioni compromettono questa capacità, a causa dei molti rischi che i bambini e le famiglie devono affrontare. Anche prima che i familiari siano costretti a migrare, possono dover affrontare situazioni di elevato stress e di insicurezza economica che compromettono il loro benessere. Le cause comprendono disastri, conflitti, violenze, guerra e la perdita di membri della famiglia. Le migrazioni, per conto loro, indeboliscono le capacità dei caregiver di fornire una *nurturing care* ai loro bambini a causa dell'instabilità, del mancato accesso ai servizi essenziali e a un rifugio, così come di una maggiore esposizione alla violenza. E infine, anche una volta che le famiglie hanno terminato il loro percorso di migrazione, possono trovare instabilità, violenza, discriminazione ed esclusione nelle comunità di arrivo (39). Anche in queste situazioni l'accesso ai servizi di salute, istruzione e protezione sociale può essere limitata. Anche se le famiglie possono restare nelle loro case (o ritornarci), il ritrovare stabilità e sicurezza può richiedere

anni. Le condizioni di emergenza possono durare decine di anni e più generazioni.

Questo significa che è urgente integrare il NCF nelle politiche, nei programmi e nei servizi di emergenza umanitaria e accrescere gli investimenti a ciò dedicati. Quattro principi sono fondamentali in questi contesti caotici e rapidamente mutevoli (37,38):

1. Avere un approccio olistico alle famiglie e ai bambini, il che significa prestare attenzione alla loro protezione, ovvero garantirne la sopravvivenza ma anche curare la loro salute mentale, lo stato di nutrizione e le loro opportunità di apprendimento. Le famiglie e i bambini esposti alle situazioni di maggiore avversità e stress possono richiedere servizi più intensivi.
2. Ristabilire la sicurezza e la routine il più presto possibile, perché sono motivo di comfort. Questo va fatto attraverso programmi di apprendimento precoce, reti di supporto alle famiglie e altri servizi.
3. Ricostruire il capitale sociale delle comunità, prestare attenzione alle coesioni sociali e incoraggiare relazioni positive tra i membri delle comunità migranti o rifugiate e le comunità dei paesi che li accolgono.
4. Condurre attività di ricerca sulla *nurturing care* – il che include la raccolta di dati, l'implementazione degli interventi, la loro valutazione – in un modo che tenga conto delle culture e dei contesti. Tutto questo è vitale per indirizzare le pratiche e le politiche nelle situazioni di emergenza umanitaria.

Sappiamo che i bambini piccoli hanno bisogno di *nurturing care* per sviluppare tutto il loro potenziale

La *nurturing care* è quell'insieme di condizioni che assicurano ai bambini la salute, la nutrizione, la sicurezza, una genitorialità responsiva e opportunità per un apprendimento precoce. "Nutrire i bambini" significa non solo assicurare loro la nutrizione, ma anche la sicurezza e la salute, prestare attenzione e rispondere ai loro bisogni e interessi, incoraggiarli ad esplorare l'ambiente e interagire con i caregiver e gli altri.

La *nurturing care* non è solo importante per promuovere lo sviluppo precoce, ma protegge i bambini anche dai peggiori effetti degli eventi avversi riducendo il loro livello di stress e incoraggiando i meccanismi emotivi e cognitivi per farvi fronte. La *nurturing care* è particolarmente importante per i bambini con difficoltà dello sviluppo e disabilità, così come per i bambini che subiscono maltrattamenti. I genitori e altri caregiver

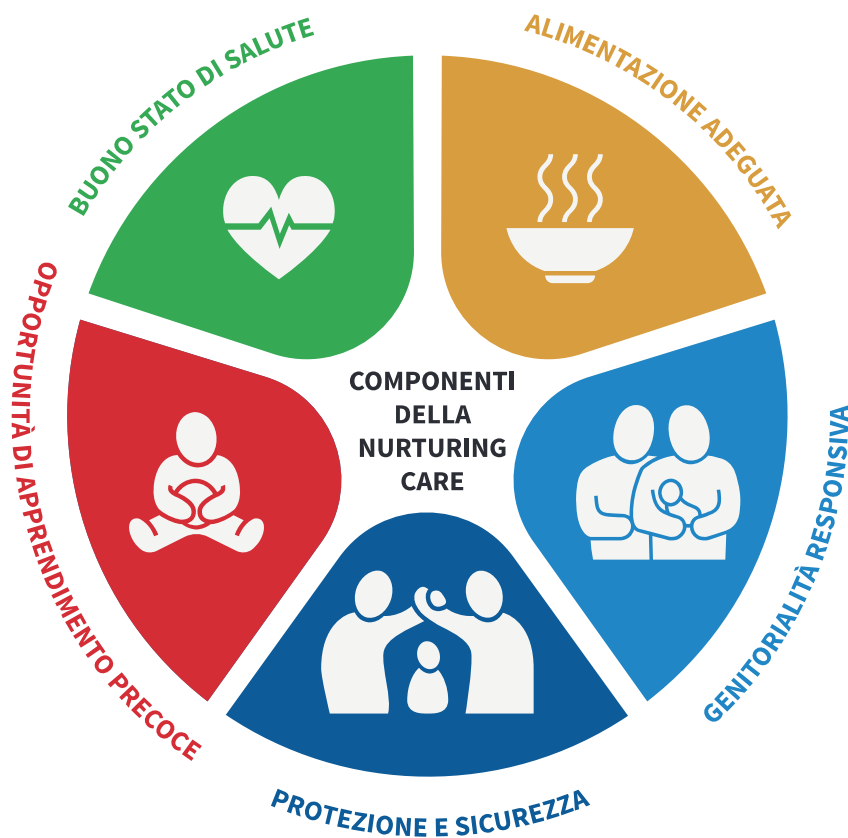
sono le persone più vicine al bambino nei primi anni di vita e quindi quelli più adatti a fornire *nurturing care*.

A loro volta genitori e caregiver sono maggiormente in grado di fornire queste cure quando sono in situazioni di sicurezza emotiva, economica e sociale. È bene che essi siano anche capaci di partecipare alle reti sociali, di prendere decisioni nel migliore interesse del bambino e che il loro ruolo nella vita dei bambini affidati alle loro cure sia pienamente riconosciuto.

Naturalmente il bisogno di *nurturing care* non termina quando il bambino raggiunge i 3 anni. In risposta a questo bisogno adattato ai livelli di sviluppo del bambino, la *nurturing care* dovrebbe continuare fino all'adolescenza per consolidare i benefici e affrontare le sfide connesse ad ogni età.

Per sviluppare tutto il loro potenziale i bambini hanno bisogno di tutte le cinque componenti della *nurturing care*.

COMPONENTI DELLA NURTURING CARE



Componente 1: Buono stato di salute

Il buono stato di salute dei bambini piccoli si ottiene quando i genitori e gli altri caregiver (6,7):

- prestano attenzione alla condizione fisica ed emotiva del bambino;
- danno risposte affettuose e appropriate ai bisogni quotidiani del bambino;
- proteggono i bambini dai pericoli dell'ambiente domestico e di quello esterno;
- seguono pratiche igieniche che minimizzano il rischio di infezioni;
- usano i servizi di prevenzione e promozione della salute;
- si preoccupano di trovare le cure appropriate alle malattie del bambino.

Queste azioni richiedono il benessere fisico e mentale del caregiver. Ad esempio, quando le mamme sono molto anemiche possono essere in uno stato di apatia che le rende meno capaci di impegnarsi in cure responsive. La situazione può essere peggiore se il bambino è lui stesso apatico o fiacco a causa di uno stato di malnutrizione o di malattia frequente (40).

Di conseguenza dobbiamo prestare attenzione alla salute e al benessere dei caregiver così come a quella dei bambini.

Componente 2: Alimentazione adeguata

La nutrizione della madre durante la gravidanza influenza la sua salute e il suo benessere e così pure lo stato di nutrizione e la crescita del bambino (41). Quando le donne non hanno sufficienti micronutrienti in gravidanza hanno bisogno di ricevere integrazioni, compreso il ferro. I bambini piccoli prosperano molto bene con l'allattamento al seno esclusivo – da immediatamente dopo la nascita – fino ai 6 mesi assieme al contatto pelle a pelle (42,44). Dall'età di 6 mesi i bambini hanno bisogno di un'alimentazione complementare sufficientemente frequente e diversificata, contenente i micronutrienti necessari per la rapida crescita del corpo e del cervello (40). Tutto questo va offerto in aggiunta al latte materno e in un modo che si adatta al tipo di interazioni sociali ed emotive insite nell'alimentazione di un bambino piccolo. Quando gli apporti nutrizionali non sono sufficienti per una crescita sana si rendono necessarie integrazioni con micronutrienti o un trattamento per uno stato di malnutrizione (che comprende anche l'obesità) (40). Sia la sicurezza degli apporti alimentari che la disponibilità di cibo sano sono essenziali per un'alimentazione adeguata.

La nurturing care è ciò che il cervello di un bambino si attende e di cui ha bisogno per un sano sviluppo.

Componente 3: Genitorialità responsiva

La genitorialità responsiva comprende l'osservazione e la risposta ai movimenti, ai suoni, ai gesti e alle richieste verbali del bambino. Rappresenta la base per:

- proteggere i bambini dagli incidenti e dagli effetti negativi degli eventi avversi;
- riconoscere e rispondere alla malattia;
- fornire ricche opportunità di apprendimento;
- costruire rapporti di fiducia e relazioni sociali.

La genitorialità responsiva comprende anche l'alimentazione responsiva, che è particolarmente importante per i bambini di basso peso o malati (43).

Prima che i bambini sappiano parlare, l'interazione tra loro e i caregiver si esprime attraverso le coccole, il contatto visivo, i sorrisi, le vocalizzazioni e i gesti. Queste interazioni, che sono piacevoli per entrambi, creano un legame emotivo che aiuta i bambini piccoli a comprendere il mondo attorno a loro, a conoscere le persone e le relazioni e ad apprendere il linguaggio (19). Queste interazioni sociali stimolano le connessioni neurali.

Gli interventi a supporto di una genitorialità responsiva e le opportunità per un apprendimento precoce

I neonati e i bambini molto piccoli sono completamente dipendenti dai loro caregiver per riconoscere e rispondere ai loro bisogni. Questi bisogni riguardano non solo la nutrizione e la sicurezza, ma anche l'interazione sociale, la stimolazione cognitiva, la regolazione emotiva e la consolazione.

Un buon *caregiving* richiede di saper osservare i segnali del bambino, interpretare cosa il bambino vuole e necessita e rispondere in maniera appropriata e coerente (19). I caregiver forniscono le basi per l'apprendimento precoce già quando stabiliscono un contatto visivo con il loro bambino, ne seguono lo sguardo e gli parlano rispettando i suoi tempi e lasciandogli spazio per esprimersi.

Quando i caregiver sono sensibili, responsivi, prevedibili e affettuosi, facilitano lo sviluppo sociale ed emotivo precoce del bambino, promuovono un attaccamento sicuro tra loro e il bambino e lo aiutano ad apprendere (44).

Al fine di promuovere una genitorialità responsiva e fornire opportunità di apprendimento precoce, gli interventi forniscono agli operatori dei servizi occasioni per apprendere a:

- osservare come il caregiver mette a suo agio il bambino, gli risponde e gli dimostra il suo amore e lo aiuta nelle sue esplorazioni;
- usare questa informazione per valorizzare ciò che il caregiver fa, conquistarsi la sua fiducia, indurlo a parlare di più al proprio bambino e a identificare attività piacevoli che il caregiver e il bambino possono fare assieme a casa, utilizzando oggetti comuni di uso domestico e giocattoli fatti in casa così come cantando e leggendo insieme;
- rafforzare la qualità delle interazioni tra genitore e bambino, usando una serie di raccomandazioni appropriate all'età sul gioco e la comunicazione;
- aumentare quindi il tempo che i genitori passano con i loro bambini e soprattutto la sua qualità.

Materiali informativi generici possono essere adattati per diversi settori: salute, educazione, nutrizione, servizi per l'infanzia, servizi di emergenza, servizi di protezione sociale e altri servizi per le famiglie (45). Questi materiali possono offrire agli operatori le conoscenze e le abilità per supportare le competenze dei genitori nel fornire cure responsive e opportunità di apprendimento precoce. Questo ruolo può essere svolto come parte dei contatti che gli operatori hanno di routine oppure pianificando contatti ad hoc.

Componente 4: Opportunità di apprendimento precoce

I bambini non iniziano ad apprendere solo quando cominciano la scuola dell'infanzia all'età di 3 o 4 anni e quando gli si insegnano i colori, le forme e le lettere. Piuttosto, l'apprendimento per gli esseri umani è un meccanismo innato che assicura il nostro adattamento successivo alle circostanze che cambiano. Inizia al momento del concepimento, attraverso un meccanismo biologico chiamato epigenesi (16,46). Nei primi anni, noi acquisiamo abilità e capacità attraverso le relazioni con le altre persone, attraverso le espressioni, il contatto visivo, la parola e il canto, l'imitazione, l'identificazione di modelli e di giochi semplici come "fai ciao ciao". Giocare con oggetti di uso quotidiano – come recipienti di metallo, contenitori vuoti e altri oggetti – può aiutare i bambini a imparare a riconoscere la forma e le sensazioni che gli oggetti trasmettono e cosa si può fare con loro. Anche un caregiver molto occupato può essere motivato a parlare con il bambino durante l'alimentazione, il bagno e altre routine domestiche. Queste interazioni aiutano il bambino a conoscere le altre persone.

I bambini hanno bisogno di ricevere affetto e sicurezza dagli adulti nell'ambiente domestico con una guida nelle attività quotidiane e nelle loro relazioni con gli altri. Questo fornisce ai bambini piccoli la possibilità di esperienze precoci di apprendimento sociale.

Componente 5: Protezione e sicurezza

I bambini piccoli non possono proteggere sé stessi e sono vulnerabili rispetto a pericoli imprevedibili, al dolore fisico e allo stress emotivo. La povertà estrema e un reddito molto basso pongono seri rischi che devono essere mitigati da forme di assistenza sociale che ad esempio possono includere dei trasferimenti monetari (47). Le donne in gravidanza e i bambini piccoli sono anche particolarmente vulnerabili ai rischi ambientali, quali l'inquinamento dell'aria e l'esposizione a sostanze chimiche. Dal momento in cui iniziano a muoversi i bambini piccoli possono toccare e inghiottire oggetti e un ambiente sporco o insicuro è pieno di potenziali pericoli. I bambini piccoli possono provare grandissima paura quando si sentono abbandonati o minacciati di essere abbandonati o puniti. In tutto il mondo, i bambini sono il gruppo che più spesso viene punito duramente e colpito con bastoni, cinghie e altri oggetti. Queste esperienze causano paure e stress incontrollabili che possono modificare a lungo termine i sistemi di risposta del bambino in forme che possono portare a disfunzione emotiva, mentale e sociale. I bambini possono diventare introversi, imparare a non avere fiducia negli adulti, o trasformare la loro paura in modalità aggressive verso gli altri bambini. Preoccuparsi della salute mentale dei caregiver, lavorando con loro per prevenire il maltrattamento, è necessario. *Nurturing care* significa anche fare in modo che i bambini piccoli per loro natura indifesi si sentano sicuri e protetti.

Nurturing care per i bambini con disabilità

I neonati e i bambini piccoli affetti da disabilità e problemi di sviluppo hanno bisogno di un'adeguata *nurturing care* come tutti gli altri bambini, se non di più. Le disabilità dei bambini pongono un grande peso emotivo ed economico sia sulle famiglie che sui bambini stessi (48). Occuparsi di bambini con condizioni disabilitanti è molto impegnativo, particolarmente in realtà dove i servizi e l'accesso agli stessi sono inadeguati. Sfortunatamente le famiglie spesso devono affrontare molte difficoltà e condizioni di svantaggio. Queste includono l'abitare in contesti dove l'accesso a servizi di diagnosi precoce di buona qualità e la possibilità di invio a servizi che possono garantire interventi efficaci, sono inadeguati, così come il supporto per le famiglie e i caregiver. Le famiglie possono anche non avere risorse economiche, possono dover affrontare ostacoli ambientali, discriminazione ed esclusione sociale, ed essere stigmatizzate dalla società e anche gli stessi operatori (49).

Esistono linee guida per sviluppare e attuare interventi olistici nei diversi contesti locali. Queste si basano sull'*International Classification of Functioning, Disability and Health* e sul *Community-Based Rehabilitation programme* (50). Questi considerano i bambini piccoli con disabilità come soggetti di diritto che devono essere pienamente inclusi in tutti i servizi fondamentali, e che devono anche ricevere interventi e supporto appropriati, basati sui loro bisogni individuali. Queste linee guida utilizzano alcune strategie per affrontare le disuguaglianze nella salute e nel benessere dei bambini che sono affetti da disabilità o problemi di sviluppo e per le loro famiglie (51).

Queste strategie si focalizzano sulle seguenti azioni:

- rafforzare i servizi formali e di supporto, specialmente a livello di comunità o di cure primarie;
- aumentare la consapevolezza della comunità, per ridurre lo stigma e migliorare l'accesso alle cure;
- assicurare il supporto sociale da parte di gruppi e associazioni di genitori;
- promuovere l'*empowerment* di caregiver e famiglie (52).

Esistono anche programmi di formazione per le famiglie e i bambini con disabilità che si propongono di aumentare le competenze dei caregiver. Questi programmi hanno l'obiettivo di migliorare le interazioni basate sul gioco, le routine familiari e la capacità di comunicare con i bambini (53). Si propongono anche di migliorare la capacità dei caregiver di affrontare comportamenti difficili, rafforzare la loro comprensione della condizione del bambino e migliorare le loro strategie di risoluzione dei problemi e di far fronte alle difficoltà. Altri elementi possono essere aggiunti a questi programmi, tenendo conto dei bisogni delle famiglie e delle difficoltà dei bambini.

Sappiamo come sostenere le famiglie e i caregiver nel fornire *nurturing care*

Per far sì che i bambini si sviluppino nel modo migliore per il loro futuro, i caregiver hanno bisogno di avere tempo e risorse, cosa resa più facile se le politiche, i servizi, la comunità e le famiglie creano un ambiente favorevole.

Noi sappiamo come creare questi ambienti favorevoli. Le convenzioni internazionali si preoccupano della pace, della sicurezza e dei diritti umani. Le politiche internazionali incoraggiano ambienti sani e un accesso universale ai servizi. I sistemi di protezione sociale dei paesi proteggono le famiglie e gli individui quando devono affrontare situazioni economico-sociali avverse. E le politiche del lavoro consentono alle famiglie congedi – oppure servizi aziendali – per poter nutrire e aver cura dei bambini piccoli. I servizi sanitari, educativi e sociali forniscono ai caregiver la necessaria informazione e supporto e servizi specialistici per bambini con problematiche di sviluppo. Anche le associazioni su base comunitaria e religiosa forniscono supporto ai caregiver. Esistono programmi di visite domi-

ciliari per famiglie vulnerabili che possono dare supporto, informazione e assistenza, e metterli in contatto con altre famiglie e bambini che condividono i loro stessi problemi. E tutti coloro che forniscono questi servizi tengono nel dovuto conto le attitudini, le credenze e le norme locali, per valorizzare pratiche tradizionali che sono positive e per mitigare gli effetti di quelle che possono risultare dannose per lo sviluppo dei bambini piccoli. Ad ogni livello, un ambiente favorevole consente alle famiglie e ai caregiver di fornire un'adeguata *nurturing care* per i bambini piccoli.

Nella tabella 1 (pag. 20) vengono descritti i servizi e gli interventi che riguardano le cinque componenti della *nurturing care* e una selezione degli obiettivi definiti a livello globale, assieme alle relative leggi e politiche. Tutto questo illustra come i differenti fattori interagiscono per costruire ambienti favorevoli.

AMBIENTI FAVOREVOLI PER LA NURTURING CARE



TABELLA 1
Leggi, politiche e interventi per creare ambienti favorevoli

	Leggi e politiche	Servizi e interventi
Componente 1: Buono stato di salute	Copertura sanitaria universale È garantita quando ciascuno può usufruire dei servizi di qualità di cui ha bisogno senza andare incontro a difficoltà economiche. È particolarmente importante che i caregiver e le famiglie siano in grado di poter accedere a tutti questi servizi, sia nelle strutture sanitarie che a livello di comunità. I servizi in questione includono la promozione e la prevenzione, così come i trattamenti, la riabilitazione e le cure palliative.	• Pianificazione familiare • Vaccinazioni per le madri e i bambini • Interventi finalizzati alla prevenzione del fumo e dell'abuso di alcol e altre sostanze e all'abbandono del loro uso • Prevenzione della trasmissione verticale dell'infezione HIV • Supporto alla salute mentale dei caregiver • Cure prenatali e alla nascita • Prevenzione delle nascite pretermine • Cure essenziali per i neonati e cure aggiuntive per i neonati piccoli e malati • <i>Kangaroo care</i> per i bambini di basso peso • Supporto alla ricerca tempestiva e appropriata di cure per i bambini malati • Trattamento integrato delle malattie del bambino • Diagnosi precoce di condizioni disabilitanti (quali problemi di vista e udito) • Cure per bambini con disabilità e difficoltà di sviluppo
Componente 2: Alimentazione adeguata	Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, e la Guida accompagnatoria La commercializzazione inappropriata dei prodotti alimentari è un fattore importante che influenza negativamente le scelte delle madri di allattare nel modo migliore. Esistono un Codice e le relative raccomandazioni per mettere fine alla promozione inappropriata di alimenti per l'infanzia. Si tratta di strumenti importanti per creare un ambiente che consenta alle madri di effettuare le scelte migliori per quanto riguarda l'alimentazione, basate su un'informazione imparziale e libere da influenze commerciali e per aiutarle ad essere pienamente supportate nelle loro scelte. Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) I servizi per la maternità giocano un ruolo importante, supportando le madri nella relazione con i loro bambini attraverso un contatto fisico e pratiche di allattamento al seno. I servizi fanno questo aiutando le madri ad attaccare il bambino al seno immediatamente dopo la nascita, evitando di aggiungere acqua e proibendo la distribuzione di campioni di latte artificiale. I dieci passi della BFHI descrivono le condizioni essenziali per proteggere, promuovere e supportare l'allattamento al seno. E la <i>Baby-friendly Community Initiative</i> estende il supporto all'allattamento oltre i servizi sanitari.	• Nutrizione materna • Supporto all'allattamento esclusivo e all'allattamento continuato dopo i 6 mesi • Supporto all'introduzione appropriata di alimenti complementari e alla transizione verso una dieta sana per tutta la famiglia • Integrazione con micronutrienti per la madre e il bambino, in base al bisogno • Fortificazione (iodio, ferro) di alimenti basici (farina, sale) • Monitoraggio della crescita e promozione, inclusi l'intervento e l'invio per approfondimenti quando necessario • Sverminazione • Supporto ad un'adeguata alimentazione del bambino durante la malattia • Cura della malnutrizione moderata e severa, così come del sovrappeso e dell'obesità

Componente 3: Genitorialità responsiva	Congedo parentale retribuito Il congedo parentale comporta per i bambini molti benefici: supporto all'attaccamento tra madre e bambino, aumento della durata dell'allattamento al seno, aumento della probabilità che i bambini vengano vaccinati e ricevano cure preventive. Oggi i padri sono più coinvolti e si prendono più responsabilità legate alla cura dei loro bambini quando possono usufruire del congedo. Servizi educativi per la prima infanzia economicamente accessibili L'aumento della percentuale di donne nel mercato del lavoro fa sì che i caregiver abbiano bisogno di servizi di cura per la prima infanzia accessibili dal punto di vista economico e di buona qualità. Questi servizi sono importanti anche per l'alta percentuale di madri single e per i caregiver o i bambini affetti da disabilità. Design urbano Questo dovrebbe includere spazi verdi per bambini che facilitano il gioco tra adulto e bambino e l'apprendimento.	• Contatto pelle a pelle immediatamente dopo la nascita • <i>Kangaroo care</i> per i bambini di basso peso • <i>Rooming-in</i> per le madri e i nuovi nati e allattamento a richiesta • Alimentazione responsiva • Interventi che incoraggiano il gioco e attività di comunicazione del caregiver con il bambino • Interventi che promuovono la sensibilità e la responsività del caregiver ai segnali del bambino • Supporto per la salute mentale del caregiver • Coinvolgimento dei padri, dei familiari e degli altri eventuali partner • Supporto sociale da parte dalle altre famiglie, delle associazioni su base comunitaria e religiosa
Componente 4: Opportunità di apprendimento precoce	Accesso universale a servizi educativi per l'infanzia (nido, scuola dell'infanzia) di qualità L'educazione precoce di qualità è essenziale per lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino, così come per la preparazione alla scuola dell'obbligo. È importante che i bambini abbiano accesso ai nidi e alla scuola dell'infanzia. La frequenza a questi servizi è importante soprattutto per i bambini provenienti dai contesti più svantaggiati, perché funge da fattore protettivo nei confronti delle avversità che questi bambini possono incontrare.	• Informazioni, supporto e raccomandazioni circa le opportunità di apprendimento precoce, incluso l'utilizzo di oggetti di uso quotidiano e giocattoli fai-da-te • Gruppi di gioco, lettura e racconto di storie per caregiver e bambini • Scambio e prestito di libri • Servizi mobili con giochi e libri (es. bibliobus) • Servizi educativi per l'infanzia (nido e scuola dell'infanzia) di qualità • Racconto di storie da parte degli anziani • Utilizzo della madrelingua nella cura giornaliera dei bambini
Componente 5: Protezione e sicurezza	Protezione e servizi sociali La protezione sociale comprende sia le tutele assicurative che economiche (quali supporti al reddito e pensioni) e fornisce redditi diretti, regolari e prevedibili anche alle famiglie povere e vulnerabili. L'assistenza sociale è una parte molto importante e in crescita del sistema di welfare in molti paesi. Essa garantisce una sicurezza economica che riduce la povertà delle famiglie e la capacità di far fronte a eventi inattesi, migliora l'accesso ai servizi di salute e agli altri servizi, e può contribuire ad aumentare la copertura degli interventi sanitari di base, a migliorare la salute e la nutrizione di madri e bambini e ad aumentare la frequenza scolastica e a migliorarne i risultati. Salario minimo Quando i caregiver non hanno redditi adeguati, c'è il rischio che i bisogni essenziali dei bambini – incluso l'assistenza sanitaria e l'istruzione – non vengano soddisfatti, con conseguenze negative sullo sviluppo infantile precoce. Il salario minimo può migliorare la vita di milioni di bambini, sia che i caregiver siano impiegati nell'economia formale che in quella informale.	• Registrazione alla nascita • Fornitura di acqua potabile e presenza di adeguati servizi igienici • Buone pratiche igieniche a casa, in famiglia e nella comunità • Prevenzione e riduzione dell'inquinamento negli ambienti domestici e in quelli esterni • Ambienti puliti liberi da agenti chimici nocivi • Spazi sicuri riservati alle famiglie e al gioco, sia nelle aree urbane che in quelle rurali • Prevenzione della violenza da parte dei partner e altri membri della famiglia e presenza di servizi di supporto (es. centri antiviolenza) • Presenza di servizi sociali • Trasferimenti monetari o voucher per l'accesso ai servizi e forme di previdenza sociale • Supporto alle famiglie e incoraggiamento delle adozioni e degli affidi piuttosto che dell'istituzionalizzazione

Salute dell'ambiente

Per proteggere la salute dei bambini e supportare il loro sviluppo, è essenziale che essi abbiano accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici, buone pratiche di igiene, aria pulita e un ambiente sicuro. Ma la crescente urbanizzazione, l'industrializzazione e il cambiamento climatico stanno tutti danneggiando gli ambienti dove i bambini crescono, giocano e apprendono (54).

Ad esempio, un fattore che ostacola lo sviluppo dei bambini è la mancanza di acqua, servizi igienici e pratiche igieniche adeguate. Questo porta a ripetuti episodi di diarrea, infestazioni intestinali da vermi, malaria e contaminazione oro-fecale (55). La maggior parte degli interventi in questo settore si focalizzano sul miglioramento dei servizi igienici, sul trattamento delle acque e sul miglioramento dei comportamenti della madre per quanto riguarda il lavaggio delle mani. In molti luoghi i bambini piccoli gattonano e giocano in ambienti sporchi anche per la presenza di escrementi umani e animali. Questo significa che dobbiamo migliorare l'igiene ambientale dei bambini piccoli e di quelli un po' più grandi promuovendo il gioco in spazi puliti e sicuri (56).

Dobbiamo garantire ambienti sostenibili e ridurre l'esposizione dei bambini a pericoli ambientali prevenibili. Queste rappresentano componenti importanti dell'agenda della *nurturing care* e sono essenziali per la sopravvivenza e la crescita dei bambini. Ci sono solide evidenze scientifiche a supporto del fatto che l'esposizione ad aria inquinata – in casa e negli ambienti esterni – può portare a numerose malattie nei bambini e negli adulti (57). Tra queste: condizioni respiratorie acute e croniche (quali polmonite e malattia polmonare ostruttiva cronica) ma anche cancro ai polmoni, cardiopatia ischemica e infarto (57).

Anche l'esposizione a bassi livelli di tossici ambientali può portare a disabilità significative, benché silenti. Tossine quali il mercurio e il piombo sono dannosi per chiunque, ma i bambini piccoli sono i più vulnerabili in quanto il loro sistema nervoso, non ancora del tutto sviluppato, assorbe 4-5 volte più piombo degli adulti mentre il mercurio può danneggiare il cervello dei bambini non ancora nati (54,57). Queste tossine e questi inquinanti danneggiano il cervello, con conseguenze sul piano cognitivo, sulla performance scolastica e sui comportamenti sociali ed emotivi e possono essere causa di disabilità intellettuale. Garantire ambienti salutarì, verdi e liberi da inquinanti permetterà ai bambini piccoli e alle loro famiglie di crescere sani (54).

HIV e sviluppo infantile precoce

Le donne in età fertile che vivono con l'HIV sono in aumento in molti paesi del mondo. Questo avviene sia perché è aumentato l'accesso ai trattamenti che salvano la vita sia perché – sfortunatamente – la prevalenza di infezione tra le giovani donne è rimasta alta. In alcuni paesi dell'Africa del sud con alta prevalenza di HIV, fino a un terzo dei bambini nascono da donne infette (58). Nonostante i trattamenti salvavita, le famiglie affette da HIV affrontano molte difficoltà a causa dello stigma sociale e dello stress finanziario causato dagli eccessivi costi dei trattamenti (59). Le donne che vivono con HIV hanno una probabilità maggiore di essere depresse durante il periodo della gravidanza e dopo il parto, anche se il loro bambino non è affetto da HIV (60).

A questi rischi personali e sociali si aggiungono le preoccupazioni circa la salute del bambino durante la gravidanza. Ci potrebbero essere effetti negativi a causa dell'esposizione al virus dell'immunodeficienza e ai medicinali antiretrovirali. I bambini non infetti ma esposti all'HIV hanno maggiori probabilità di nascere morti o prematuri o di avere un basso peso alla nascita. Quelli che sopravvivono hanno maggiori probabilità di avere ritardi e difficoltà nello sviluppo (61). Le donne che vivono con HIV, così come i loro bambini, hanno bisogno di supporto aggiuntivo.

I programmi di prevenzione della trasmissione HIV da madre a figlio sono in aumento (62), il che ci offre un'opportunità unica per integrare il supporto alla *nurturing care*. Molti programmi nell'Africa del sud stanno testando i benefici, che potrebbero includere, per i bambini piccoli, un *caregiving* maggiormente responsivo in termini di giochi e di comunicazione. Ci possono essere benefici anche per le donne, quali un miglioramento della salute mentale e una migliore compliance alle cure, così come un maggior utilizzo dei servizi sanitari, inclusi gli interventi di pianificazione familiare.

La salute mentale dei caregiver

Una buona salute mentale e una forte motivazione sono fattori importanti per i caregiver, perché permettono loro di riconoscere i bisogni del bambino e di rispondere in maniera appropriata, di essere empatici con le esperienze dei bambini piccoli e di gestire le proprie emozioni e reazioni di fronte alla dipendenza dei bambini da loro. I problemi di salute mentale tra le donne in stato di gravidanza o che hanno partorito da poco sono tra le cause più comuni di morbosità legate alla gravidanza. Nei paesi a basso e medio reddito dove ci sono limitate risorse, la prevalenza di disordini mentali perinatali comuni – inclusa la depressione, l'ansia e i disturbi dell'adattamento – è ancora più alta che nei paesi ad alto reddito (63, 64). Questo avviene a causa di fattori di rischio quali difficoltà economiche, gravidanze non pianificate, giovane età

o status nubile, mancanza di empatia e supporto da parte del partner, violenza subita e presenza di parenti acquisiti ostili (37). I fattori protettivi includono un livello di istruzione maggiore, un lavoro sicuro e la presenza di un partner amorevole e affidabile. La depressione colpisce anche i padri (65). I problemi di salute mentale influiscono sulle emozioni, la concentrazione, la capacità di giudizio e di pensiero.

Le donne depresse hanno più probabilità di essere irritabili e pessimiste e di avere difficoltà nell'esprimere calore, affetto e gioia (66), così come di mostrare ansia e preoccupazioni, anche quelle legate alla cura dei bambini (67). Questi stati influenzano le loro interazioni sociali, incluso quelle con il loro bambino. La depressione materna è stata direttamente associata nei bambini a (66, 68):

- più alti tassi di malattie respiratorie e gastrointestinali, problemi di crescita e ricoveri ospedalieri;
- mancato rispetto del calendario vaccinale;
- difficoltà sociali ed emotive.

Esistono interventi efficaci che riducono la depressione e promuovono la salute mentale materna. Questi interventi, testati nei paesi a basso e medio reddito nei quali ci sono pochissimi specialisti di salute mentale, vengono di solito attuati da operatori sanitari locali formati, sotto la supervisione di professionisti (69,70).

Gli interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la salute mentale materna hanno un impatto positivo sulla salute e lo sviluppo infantili. A loro volta, gli interventi che promuovono la salute e lo sviluppo infantili hanno un effetto positivo sull'umore delle madri (71). Gli effetti sulla salute e lo sviluppo dei bambini sono più forti quando si agisce contemporaneamente sia sulla madre che sul bambino (70).

Proteggere i bambini dal maltrattamento

Il maltrattamento infantile include forme di abuso fisico, sessuale ed emotivo, così come la trascuratezza. Il maltrattamento avviene molto spesso – ma non solo – per mano dei genitori e di altri caregiver.

A livello globale, si stima che l'abuso fisico riguardi il 23% dei bambini, l'abuso emotivo il 36% e la trascuratezza il 16%, mentre l'abuso sessuale colpisce il 18% delle bambine e l'8% dei bambini (72).

Il maltrattamento – e altre forme di esperienze infantili avverse – possono avere effetti gravi e duraturi sull'architettura del cervello in formazione, sul funzionamento psicologico, sulla salute mentale, sui comportamenti legati alla salute (fumo, abuso di alcol e droghe, rapporti sessuali non protetti e violenza), sulle malattie non trasmissibili (quali malattie cardiovascolari e cancro) e su quelle trasmissibili (quali l'HIV e le malattie sessualmente trasmesse) (73). La violenza contro le donne – incluso quella per mano dei partner – è strettamente legata alla depressione materna e al maltrattamento dei bambini (74).

Proteggere i bambini dal maltrattamento è fondamentale per la protezione del loro cervello, per migliorare il loro sviluppo e per gettare le basi per una salute e un benessere duraturi. Esistono strategie *evidence-based* che si rivolgono al contesto più ampio nel quale i bambini vengono maltrattati e che includono una maggior attenzione alla genitorialità responsiva e a un approccio non violento, con l'obiettivo di creare interazioni positive tra i caregiver e i bambini (75). Questi approcci sono ancora poco sviluppati nei paesi a basso e medio reddito (76), tuttavia sono stati fatti molti sforzi per porre rimedio a questa situazione. A tal proposito l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 ha incluso l'obiettivo 16.2 in base al quale bisogna “porre fine a tutte le forme di violenza contro i bambini”.

Raggiungere tutti i caregiver e tutti i bambini per rispondere ai loro bisogni

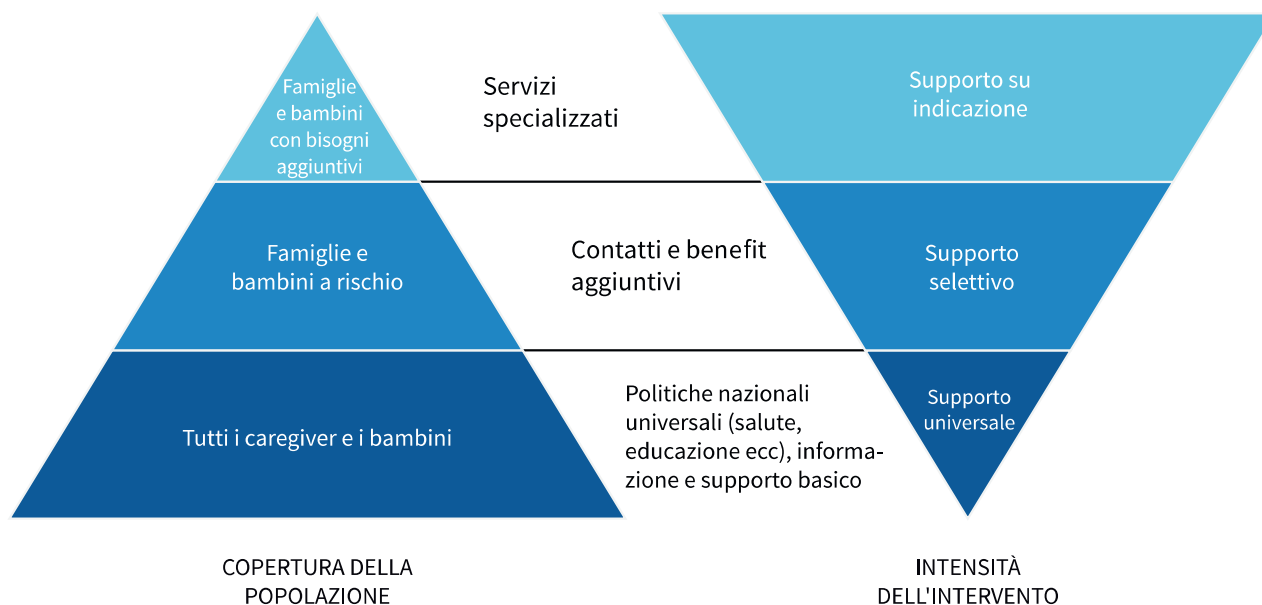
Tutte le famiglie hanno bisogno di qualche forma di supporto, ma alcune hanno bisogno di un supporto molto più forte.

Non tutte le famiglie necessitano della stessa intensità e degli stessi tipi di interventi e servizi per garantire *nurturing care* ai loro bambini. Tutte le famiglie hanno bisogno di informazioni, di conferme e di incoraggiamenti, ma, a volte, alcune famiglie hanno bisogno di un supporto maggiore, con visite specialistiche, di risorse e servizi individualizzati. Questo è particolarmente vero per le famiglie a basso reddito che si trovano a dover affrontare grandi avversità. Una piccola porzione di famiglie ha bisogno invece di supporto intensivo più a lungo termine, come ad esempio quando i caregiver o i bambini affrontano difficoltà che perdurano nel tempo. In questo documento facciamo riferimento a tre livelli di supporto: universale, selettivo e su indicazione. I servizi a questi livelli, devono lavorare insieme, garantendo un continuum di cure senza interruzioni. Questo perché le famiglie possono trovarsi nella necessità di passare da un livello all'altro di servizio, a seconda delle difficoltà che incontrano in diversi momenti della loro vita.

Supporto universale

Questo tipo di supporto è rivolto a tutti, tramite la promozione della salute e la prevenzione primaria. Cerca di diminuire la probabilità di avere problemi e, quando ci sono, li identifica precocemente e invia i caregiver e il bambino al servizio giusto. Si focalizza sul fornire risorse e informazioni che supportano cura e indicazioni appropriate all'età del bambino e alle circostanze familiari. Inoltre fornisce anche indicazioni sui momenti di transizione, ad esempio quando la madre ritorna al lavoro o quando il bambino inizia a frequentare il nido. Il supporto universale è pensato per servire tutte le famiglie, i caregiver e i bambini di un paese o di un territorio. Il principio portante di questo tipo di supporto è che tutti dovrebbero beneficiarne, a prescindere dai loro problemi e risorse finanziarie.

RISPONDERE AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI



Sono esempi di supporto universale:

- leggi e politiche quali la registrazione alla nascita, il congedo parentale retribuito dopo la nascita di un bambino e servizi ospedalieri *baby-friendly*;
- informazioni di servizio pubblico sullo sviluppo dei bambini, diffuse dai mass-media e dai servizi sanitari, educativi, di assistenza sociale e altri servizi che raggiungono un grande numero di famiglie;
- utilizzo dei contatti di routine che caregiver e bambini piccoli hanno con i servizi, per dare consigli e indicazioni sulla *nurturing care*.

L'ultimo esempio include i contatti di routine con i servizi sanitari (ad es. le cure antenatali, postnatali, le vaccinazioni e le visite domiciliari), con i servizi educativi (inclusi quelli per adulti), con i servizi sociali (incluse le possibilità di ricevere supporti al reddito) e con il settore religioso, così come con associazioni e servizi disponibili nella comunità.

I servizi pre e post natali possono far vedere video che illustrano alle mamme le competenze dei loro bambini e come può essere sostenuto il loro sviluppo. Altri servizi utilizzano materiali che promuovono il rispetto per i valori, le lingue e le tradizioni delle comunità indigene e che incoraggiano i padri e altri caregiver di sesso maschile a partecipare alle cure del bambino.

Supporto selettivo

Questo tipo di supporto si focalizza sugli individui o le comunità che sono a rischio di sviluppo di successivi problemi a causa di fattori quali povertà, denutrizione, gravidanza in adolescenza, HIV, violenza, migrazioni forzate ed emergenze umanitarie. Ha come obiettivo la riduzione degli effetti dannosi dello stress e della deprivazione, il rafforzamento della capacità degli individui di far fronte ai problemi e la possibilità di fornire un supporto aggiuntivo. Le famiglie e i caregiver che si trovano in situazioni di rischio hanno comunque bisogno di un supporto di tipo universale, ma hanno anche bisogno di un supporto ulteriore con operatori formati (professionali o non). Queste famiglie potrebbero anche avere bisogno di ulteriori risorse, quali sussidi finanziari. E hanno anche bisogno di una continua valutazione per identificare il momento nel quale non hanno più bisogno di un supporto selettivo – o, viceversa – per indirizzarli verso un supporto ancora più specialistico e su indicazione.

Sono esempi di supporto selettivo:

- programmi di visite domiciliari per madri molto giovani e i loro bambini, da parte di operatori professionali e non, appositamente formati per i servizi che devono offrire e sostenuti da incentivi e supporto adeguati;
- attività di gruppo per genitori, effettuate in comunità, che assicurino l'inclusione di caregiver marginalizzati e che hanno meno probabilità di partecipare;
- servizi educativi per la prima infanzia che siano economicamente accessibili o gratis per le famiglie a basso reddito, di buona qualità, e forniti in spazi educativi o attraverso altre forme di servizi per l'infanzia.

Supporto su indicazione

Questo tipo di supporto è dedicato alle famiglie o ai bambini che hanno bisogni aggiuntivi, quali: bambini piccoli che non hanno nessuno che si occupi di loro, o con madri depresse o con altri problemi di salute mentale o che vivono in ambienti violenti, così come i bambini nati con peso molto basso, o con disabilità, problemi di sviluppo o malnutrizione severa. Questi bimbi e le loro famiglie hanno bisogno di servizi aggiuntivi e di assistenza basata su un'analisi dei loro bisogni.

Esempi di servizi di supporto su indicazione includono:

- trattamento e supporto nei casi di depressione perinatale, attraverso gruppi di madri o attraverso visite domiciliari, identificati sulla base di segnalazione da parte dei servizi, di richiesta da parte delle madri o di programmi di *screening*;
- cure di buona qualità per i bambini prematuri, a partire dalla nascita, attraverso un lavoro di supporto diretto con i genitori, l'interazione con loro e un adeguato follow-up per i primi mesi o anni;
- interventi, inclusa la riabilitazione centrata sulla famiglia e supporto al livello di comunità, per bambini che hanno ritardi di sviluppo e disabilità.

03 Il momento di agire è ora

La vision: un mondo nel quale ogni bambino può raggiungere il suo pieno potenziale di sviluppo e nessun bambino è lasciato indietro.

Vision

È essenziale che ogni bambino possa avere una buona partenza nella vita. Questo garantisce che tutti possono realizzare il loro potenziale, con equità e dignità.

Gli SDGs rappresentano un'opportunità per connettere lo sviluppo infantile precoce con gli sforzi per raggiungere l'equità, la prosperità e una crescita sostenibile. Gli SDGs offrono la prospettiva di un futuro più pacifico e condiviso, in grado di proteggere l'ambiente in cui i bambini crescono e si sviluppano, a partire da oggi. La vision del NCF è "un mondo nel quale ogni bambino può raggiungere il suo pieno potenziale di sviluppo e nessun bambino è lasciato indietro".

LA NURTURING CARE AL CENTRO DELLA GLOBAL STRATEGY E DEGLI SDGs



Obiettivi

Gli SDGs rappresentano il piano globale per compiere dei progressi sui problemi più grandi del mondo attuale (3). Naturalmente, molti di questi riguardano i bambini piccoli o iniziano nei primi anni. Ne consegue che gli SDGs e i rispettivi risultati attesi, hanno un'influenza diretta sugli ambienti e i servizi di cui i bambini hanno bisogno per svilupparsi al meglio. E, nello stesso tempo, l'ECD è essenziale, per ottenere molti di questi ambiziosi SDGs.

La *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health* ha identificato 17 obiettivi, riguardanti i tre temi portanti: Sopravvivenza, Crescita e Trasformazione (2). Questo gruppo di obiettivi è associato con le azioni necessarie per mettere in pratica il *Nurturing Care Framework*. Il NCF mette in evidenza gli obiettivi SDGs come esempi per guidare i programmi e gli investimenti a livello dei paesi a supporto della *nurturing care*.

Obiettivo 1

1.2 - Entro il 2030 ridurre di almeno la metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in situazioni di povertà, intesa in tutte le sue dimensioni, in accordo con le definizioni nazionali.

Obiettivo 2

2.2 - Entro il 2030, porre fine alla fame e assicurare a tutti

– in particolare alle persone povere e in situazioni vulnerabili, inclusi i bambini – l'accesso continuato a un'alimentazione sana, nutriente e sufficiente.

Obiettivo 3

3.2 - Entro il 2030, porre fine alla mortalità prevenibile dei neonati e dei bambini al di sotto dei 5 anni, portando in tutti i paesi la mortalità neonatale al di sotto del 12 per 1000 nati vivi e il tasso di mortalità sotto i 5 anni al di sotto del 25 per 1000 nati vivi.

Obiettivo 4

4.2 - Entro il 2030, assicurare a tutti i bambini e tutte le bambine l'accesso a servizi educativi per la prima infanzia (nido e scuola dell'infanzia) di qualità, in modo che siano pronti per l'ingresso alla scuola primaria.

Obiettivo 16

16.2 - Entro il 2030, porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico dei minori e a tutte le forme di violenza e tortura nei confronti dei bambini.

Questi obiettivi devono costituire priorità assolute. I governi – che devono lavorare con tutti gli attori, gli enti e i settori interessati – devono sviluppare piani di azione che si pongano questi obiettivi agendo in modo integrato. Questo sarà di aiuto alla costruzione di basi solide affinché ogni bambino riceva un'adeguata *nurturing care*.

PRINCIPI GUIDA	
IL DIRITTO DEL BAMBINO A SOPRAVVIVERE E A CRESCERE	I governi e le società sono obbligati a garantire e proteggere i diritti dei bambini. Sono anche obbligati ad assicurare alle famiglie la protezione e l'assistenza di cui hanno bisogno per adempiere appieno alle loro responsabilità all'interno delle comunità di appartenenza. Il NCF trae origine dal riconoscimento universale dei diritti dei bambini e si basa sugli obblighi che gli Stati hanno assunto quando hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e la nota aggiuntiva n. 7 al Commento Speciale (<i>Special Comment no. 7</i>) sull'ECD (4,34).
NON LASCIARE INDIETRO NESSUN BAMBINO	L'equità, incluso le pari opportunità di genere, è aspetto centrale della realizzazione dei diritti umani. I governi devono assicurare che gli interventi coprano tutti i gruppi di popolazione in modo equo, in particolare i gruppi esclusi, marginalizzati o comunque vulnerabili. I gruppi più ad alto rischio includono i bambini appartenenti alle minoranze, i rifugiati, i prigionieri, chi fa uso di droghe e i lavoratori del sesso. È fondamentale che i governi si assicurino di non lasciare indietro i bambini affetti da disabilità, così come i bambini che si trovano in situazioni di emergenza umanitaria. La copertura sanitaria universale è centrale anche per assicurare che tutti i bambini raggiungano il loro pieno potenziale di sviluppo.
LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA NURTURING CARE	Le famiglie sono al centro della <i>nurturing care</i> per i bambini piccoli. Nel periodo che va dalla gravidanza ai tre anni di età, i membri della famiglia sono le persone presenti in maniera continua nella vita dei bambini, e, per questo, sono loro le figure principali ad assicurare al bambino la <i>nurturing care</i> . Per garantire questo le famiglie – in tutte le loro diversità e forme, biologiche e sociali – hanno bisogno di informazioni, risorse e servizi. Le madri, i padri, i nonni e gli altri caregiver principali devono tutti essere inclusi in programmi finalizzati all'educazione e al supporto alle famiglie riguardo alla <i>nurturing care</i> .

COINVOLGIMENTO DEL GOVERNO NEL SUO INSIEME

La *nurturing care* richiede un coinvolgimento del governo nel suo insieme, laddove le politiche in tutti i settori contribuiscono sistematicamente a migliorare al suo miglioramento per i bambini piccoli. Strutture di governo intersectoriali – con adeguato supporto politico e finanziario – possono facilitare il coordinamento, identificare obiettivi comuni, monitorare azioni congiunte e costruire una collaborazione efficace.

IMPEGNO DELLA SOCIETÀ NEL SUO INSIEME

La natura olistica e l'importanza condivisa dello sviluppo infantile precoce necessita di un approccio comprensivo che coinvolga tutti gli attori: governi, gruppi della società civile, istituzioni accademiche, il settore privato, le famiglie e tutti quelli che sono coinvolti nella cura dei bambini. Questo tipo di approccio include e apprezza la diversità etnica, culturale e umana. Muovere dalla politica all'azione concreta richiede uno sforzo concertato che richiede l'impegno di tutti i settori della società a livello locale, nazionale, regionale e globale. La *ownership* congiunta e la responsabilità condivisa garantirà agli interventi ben strutturati e costo-efficaci di avere l'impatto e il raggio d'azione desiderati.

04 Cinque azioni strategiche

Se non stai facendo nulla, fai qualcosa.

Se stai facendo un po', fai di più.

Se stai facendo molto, fai meglio (77).

C'è un insieme di buone pratiche che si ritrovano regolarmente all'interno di programmi che si sono rivelati efficaci nel migliorare lo sviluppo infantile precoce sia nei paesi ad alto e medio reddito che in quelli a basso reddito. I programmi nazionali per essere efficaci hanno bisogno di un forte impegno politico, sostenuto dai governi e guidato dalla determinazione nel ridurre le disuguaglianze, la povertà e l'ingiustizia sociale.

Per mettere le famiglie nella condizione di poter fornire un'adeguata *nurturing care* ai bambini, è necessaria una combinazione di politiche, servizi e consapevolezza pubblica. Gli investimenti basati sull'evidenza devono creare ambienti favorevoli, sistemi di monitoraggio forti e meccanismi di *accountability*.

In linea con queste buone pratiche, il NCF propone cinque azioni strategiche.

Per ognuna di queste azioni, i governi dei paesi devono assicurare la leadership e coordinare le attività.

CINQUE AZIONI STRATEGICHE

1. Assicurare leadership e investire risorse
2. Focalizzarsi sulle famiglie e le loro comunità
3. Rafforzare i servizi
4. Monitorare i progressi
5. Utilizzare dati e informazioni e innovare

AZIONE STRATEGICA 1

Assicurare leadership e investire risorse

I genitori e gli altri caregiver costituiscono la base dello sviluppo infantile precoce, perciò hanno bisogno di supporto. Questo richiede investimenti finanziari duraturi, così come leggi e politiche di supporto, servizi e risorse della comunità. È necessaria una strategia di governo coordinata tra diversi settori e livelli dello stesso, il che implica anche la collaborazione di istituzioni e attori importanti, a livello locale, nazionale e internazionale.

Molti settori hanno bisogno di coordinare, e, in alcuni casi, integrare, le loro politiche, i servizi e le informazioni. Per sovrintendere a tutti questi sforzi, sono essenziali meccanismi di coordinamento a livello nazionale, provinciale, municipale e di comunità. La pianificazione ad ogni livello dovrebbe essere basata su una valutazione della situazione locale, per fornire, tra le altre cose, informazioni sulle famiglie e i bambini a rischio, sulle credenze e pratiche locali sulle quali si può costruire, sulle opportunità per rafforzare i servizi e sulle risorse della comunità che possono essere utilizzate.

Per creare un ambiente favorevole per la *nurturing care* sono necessarie risorse finanziarie – per i sistemi, le risorse umane e le infrastrutture – che devono essere sostenibili, equamente distribuite, efficienti e flessibili. Queste risorse possono provenire da una combinazione di fondi pubblici e privati, inclusi i contributi provenienti dalle famiglie. La combinazione di questi sistemi di finanziamento misto con una varietà di modelli di fornitura di servizi richiede una *governance* per l'allocazione delle risorse, per il coordinamento e l'*accountability*.

Azioni proposte a livello di paese

1. Stabilire un meccanismo di coordinamento multisettoriale di alto livello, che abbia un suo budget e l'autorizzazione ufficiale per coordinare i diversi settori e attori.
2. Valutare l'attuale situazione e identificare le opportunità esistenti nei e tra i diversi settori al fine di rafforzare le azioni a supporto della *nurturing care*.
3. Sviluppare una *vision* comune, fissare obiettivi e risultati attesi, preparare un piano d'azione coordinato e supportarla con una *policy* nazionale integrata sullo sviluppo infantile precoce.
4. Assegnare ruoli e responsabilità chiari per l'implementazione del piano nazionale, a tutti i livelli di governo e dare alle autorità subnazionali e locali i mezzi per agire.
5. Preparare una strategia di finanziamento a lungo termine. Questa dovrebbe basarsi su tutte le fonti di finanziamento disponibili a supporto delle diverse componenti della *nurturing care*.

AZIONE STRATEGICA 2

Focalizzarsi sulle famiglie e le loro comunità

L'obiettivo è quello di avere un impatto duraturo sullo sviluppo infantile precoce, attraverso un impegno politico, lo sviluppo di *policies* e investimenti appropriati. Per fare sì che ciò avvenga i caregiver devono essere informati, essere in grado di agire e poter usufruire di supporto legale quando i loro diritti non sono soddisfatti. Perciò, migliorare la *nurturing care* dipende dalla capacità di promuovere l'*empowerment* delle famiglie e delle comunità, nel rispetto del contesto locale e basandosi su quanto c'è di buono nelle norme sociali e nelle pratiche che già sono presenti nelle comunità. Problemi quali ad esempio la povertà educativa, spesso invisibili, devono essere resi visibili, in modo che le famiglie e le comunità possano agire.

La *social accountability* aumenta la consapevolezza delle comunità riguardo a ciò a cui hanno diritto, e fa crescere la domanda per i servizi. Meccanismi efficaci per promuovere l'*empowerment* delle comunità e delle famiglie includono una pianificazione e un monitoraggio partecipati delle spese, forme di valutazione da parte dei cittadini e uffici di difensori civici supportati dalla legge. Questi aiutano le comunità e le famiglie a chiedere maggiori servizi e di miglior qualità, e a contribuire a farli funzionare e a migliorarli. Questi sono anche interventi utili a rafforzare le capacità dei caregiver e delle comunità di migliorare le pratiche di cura a casa. Questi interventi includono: forme partecipative di apprendimento e azione, condotte con gruppi di donne, padri o altri membri della comunità. Anche le visite domiciliari da parte di infermiere, ostetriche, operatori sociali e di comunità e le attività di counselling svolte presso una struttura sanitaria o tramite altri servizi presenti nella comunità, possono aiutare a promuovere l'*empowerment* delle famiglie.

È importante avere una forte strategia di comunicazione per creare un'ampia comprensione e consapevolezza dell'importanza di consentire a tutti i bambini di raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo. Questa strategia aiuterà anche le persone a capire come apprendono i bambini, come beneficiano delle cure dei caregiver e come questo li porta a diventare adulti con una migliore salute, con redditi migliori e socialmente impegnati. Può motivare gli individui e le comunità a guidare il cambiamento, essere responsabili dei risultati e fare in modo che lo siano anche coloro che hanno responsabilità politiche e amministrative.

Azioni proposte a livello di paese

1. Attingere alle risorse familiari, così come alle credenze e alle pratiche positive, tener conto dei bisogni e incorporare il tutto nei piani locali e nazionali.
2. Supportare le comunità nell'identificazione di figure di riferimento locali che possono assumersi la responsabilità della *nurturing care* e diventare agenti di cambiamento nella loro comunità.
3. Pianificare e implementare le strategie di comunicazione nazionali. Queste dovrebbero contribuire alla capacità delle comunità e delle famiglie di garantire la *nurturing care*.
4. Rafforzare e supportare le reti comunitarie per la *nurturing care*. Queste includono: gruppi religiosi, operatori sanitari locali, gruppi di donne e organizzazioni di genitori.
5. Coinvolgere le associazioni su base comunitaria e le autorità nella pianificazione, nella costruzione del budget, nell'implementazione e nel monitoraggio delle attività e definire meccanismi di *accountability* per i risultati.

AZIONE STRATEGICA 3

Rafforzare i servizi

Le famiglie e i caregiver hanno bisogno di sistemi integrati di supporto per la *nurturing care*. Il sistema sanitario, che raggiunge un ampio numero di caregiver e bambini piccoli, deve potenziare il suo ruolo, rafforzando i servizi in modo che si dedichino alle componenti della *nurturing care* in modo integrato. Il settore sanitario può fornire un programma per la coordinazione con gli altri settori e fungere da trampolino verso il lavoro del settore educativo nel fornire servizi educativi prescolastici. Può anche essere un complemento al lavoro del settore di protezione sociale e dei minori nell'aiutare le famiglie vulnerabili. Esistono anche molte altre opportunità per rafforzare i servizi già esistenti, dalla produzione di alimenti alla disponibilità di acqua, servizi igienici e, laddove necessario, all'intervento umanitario. Tutti questi servizi possono essere estesi e potenziati ai fini del benessere e dello sviluppo dei bambini.

È essenziale ottimizzare i ruoli dello staff già operante e prestare attenzione a mantenere una forza lavoro qualificata. I paesi possono anche decidere di assumere ed estendere lo staff per rafforzare le risorse umane già esistenti. Per rafforzare la capacità della forza lavoro nel lungo termine, linee guida sulla *nurturing care* devono essere integrate nel curriculum formativo dei professionisti, degli operatori di prima linea, sia nel periodo di formazione che quando sono già in servizio, e dei volontari.

Il rafforzamento del sistema include l'aggiornamento dei sistemi di gestione dei dati, con indicatori comuni per monitorare la qualità e la copertura degli interventi che promuovono la *nurturing care*. Per garantire l'uniformità dei materiali e dei programmi di formazione, i diversi settori hanno bisogno di una comprensione condivisa di cosa significhi e cosa sia esattamente la *nurturing care*. Questo sarà d'aiuto per la costruzione di una forza lavoro qualificata, per acquisire competenze e per migliorare la qualità del servizio. Se sono coinvolti operatori sanitari di comunità sarà necessaria una remunerazione adeguata, una supervisione di supporto e collegamenti al sistema sanitario formale e ai servizi specialistici.

L'adattamento di approcci generici ai contesti nazionali e locali è fondamentale. Inoltre, iniziare a piccoli passi e costruire il sistema passo dopo passo, favorirà l'identificazione degli approcci di implementazione più fattibili, accettabili ed efficaci su larga scala.

Azioni proposte a livello di paese

1. Identificare le opportunità per rafforzare i servizi esistenti in settori quali salute, istruzione, protezione sociale e dei minori, agricoltura e ambiente.
2. Aggiornare standard nazionali e pacchetti di servizi in modo che riflettano le cinque componenti della *nurturing care*.
3. Aggiornare i profili di competenza e rafforzare la capacità della forza lavoro, intervenendo sia sulla formazione curricolo-

lare che sull'educazione permanente e proporre percorsi di formazione multiprofessionale.

4. Prevedere guide e supervisori per lo staff formato, istituire centri di eccellenza e assicurarsi che i servizi siano di buona qualità.

5. Rafforzare le capacità per monitorare lo sviluppo individuale dei bambini. E, per i bambini e le famiglie che ne abbiano necessità, facilitare l'invio tempestivo alle visite specialistiche.

AZIONE STRATEGICA 4

Monitorare i progressi

La raccolta dati e l'*accountability* sono essenziali per implementare in modo efficace le politiche, i programmi e i servizi per lo sviluppo infantile precoce. I sistemi di monitoraggio efficaci devono seguire un modello logico. Questo dovrebbe sostenere la *vision* e il piano nazionale, e dovrebbe comprendere *inputs*, *outputs* e *outcomes*.

Molti indicatori rilevanti per la *nurturing care* – come quelli che si riferiscono a salute e alimentazione – fanno già parte della routine dei sistemi di informazione della salute. Ma per altre componenti della *nurturing care* – in particolare quelli riferiti a genitorialità responsiva, opportunità di apprendimento precoce e protezione e sicurezza – è necessario che nei piani dei sistemi di monitoraggio nazionale siano inclusi nuovi indicatori.

I paesi hanno bisogno di scegliere indicatori importanti che integrino quelli generici raccomandati dagli SDGs e dalla *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health* (vedi allegato 2). Un monitoraggio congiunto tra i settori fornirà un quadro chiaro sui progressi per verificare che corrispondano a quelli attesi, e genererà informazioni per favorire processi di decisione intersettoriali.

È importante pianificare i sistemi di raccolta dati e il modo in cui questi dati saranno utilizzati e presentati. I dati disaggregati – incluso sesso, età, reddito, salute, razza o etnia, status migratorio e collocazione geografica – sono necessari per fornire informazioni sulle disuguaglianze esistenti e fare in modo che gli interventi siano diretti alle popolazioni a rischio.

La raccolta di dati di routine ha un costo in termini di utilizzo delle risorse umane e materiali. Per questo motivo, ogni punto di raccolta dati dovrebbe essere collegato a uno specifico meccanismo di attività decisionale e dovrebbero essere assegnati sufficienti fondi per le azioni di *follow-up*.

Strumenti visuali quali schede di valutazione e grafici sono utili per presentare i dati ai *policymaker*, allo staff e agli operatori dei servizi, così come ai media, ai rappresentanti della società civile e ai parlamentari.

Anche la presentazione dei dati alle famiglie e alle comunità rappresenta una parte importante di ogni meccanismo di *accountability* e contribuisce a migliorare il livello di trasparenza e l'azione congiunta. La ricerca è necessaria per sviluppare migliori strumenti e metodi di raccolta dati da utilizzare nel monitoraggio *population-based* dello sviluppo del bambino.

Azioni proposte a livello di paese

1. Raggiungere un accordo sugli indicatori da utilizzare per verificare i progressi fatti nello sviluppo infantile precoce, in linea con il piano nazionale e i corrispondenti obiettivi SDGs.
2. Aggiornare i sistemi di informazione di routine in modo da includere gli indicatori, consentendo la loro disaggregazione ai fini dell'analisi. Sviluppare le competenze in modo che gli operatori di prima linea sappiano raccogliere dati di qualità.
3. Rendere i dati disponibili a tutti gli attori – incluso le famiglie e le comunità – in formato facilmente accessibile.
4. Supportare la periodica valutazione *population-based* dello sviluppo del bambino e delle buone pratiche di cura a casa, così come i fattori di rischio e i fattori protettivi per la *nurturing care*.
5. Utilizzare i dati per prendere decisioni riguardo alla programmazione degli interventi di *nurturing care* e per assicurare l'*accountability*. Questo dovrebbe includere una revisione annuale dei progressi in tutti i settori.

AZIONE STRATEGICA 5

Utilizzare dati e informazioni e innovare

Raggiungere uno stato di benessere e di sviluppo ottimale per i bambini piccoli richiede conoscenze sempre maggiori. Ad esempio, sono necessarie ricerche nei contesti locali sui seguenti elementi:

- le strategie migliori per valutare i bisogni dei bambini e delle famiglie;
- le componenti più efficaci per interventi multidimensionali per le diverse comunità;
- gli approcci più efficaci per la progressiva estensione e l'implementazione nei diversi contesti.

Gli interventi, spesso progettati e valutati all'interno di setting di ricerca, hanno bisogno di essere adattati ai contesti locali dei paesi. La ricerca operativa ha questo scopo e può anche fornire indicazioni sui modelli da usare per estendere la copertura degli interventi.

Di seguito alcuni esempi di quesiti di ricerca operativa:

- Come creare domanda per interventi di qualità sulla *nurturing care*?
- Qual è il costo aggiuntivo derivante dal fornire nuovi interventi tramite sistemi già esistenti?
- Quali indicatori possono essere aggiunti ai sistemi di informazione già esistenti per documentare i progressi?

Raccogliere le evidenze a livello locale è necessario per rendere la *nurturing care* parte di tutti i sistemi. Per fare questo sarà necessaria una partnership tra gli attori delle politiche, i *policymaker* e i ricercatori.

Al momento, queste *partnership* sono spesso carenti, specialmente nei contesti con poche risorse, dove le comunità scientifiche possono avere insufficiente capacità ed esperienza a causa delle limitazioni di fondi e infrastrutture. Questo rende difficile per loro condurre ricerche e quindi costruire la *evidence base* locale.

Per colmare questo gap di conoscenze, è importante che i paesi prendano l'iniziativa sulla ricerca operativa, promuovendo una leadership nazionale in merito e definendo le priorità. Approcci essenziali comprendono la possibilità di *peer review* e di processi di apprendimento condivisi, istituendo team multidisciplinari. Questi aiutano a condividere buone pratiche e ad affrontare i problemi di implementazione. Piattaforme nazionali di apprendimento e ricerca possono essere molto utili a questo proposito.

Azioni proposte a livello di paese

1. Promuovere la collaborazione tra attori di programma e ricercatori, in modo da sviluppare una *evidence base* locale per la *nurturing care*.
2. Assicurare un'adeguata leadership per l'identificazione delle priorità di ricerca locali, e rendere le risorse disponibili per la ricerca operativa.
3. Utilizzare evidenze locali e globali per sviluppare approcci innovativi che possono essere applicati alla popolazione in modo sempre più esteso.
4. Supportare la creazione di una piattaforma nazionale di apprendimento e ricerca e formare comunità di pratica per permettere il *peer learning*.
5. Documentare e pubblicare i risultati delle ricerche e le lezioni apprese. Renderle disponibili a livello globale.

IL MODELLO LOGICO

IMPATTO

Ogni bambino è in grado di raggiungere il suo pieno potenziale di sviluppo e nessun bambino è lasciato indietro. Tutti i bambini hanno uno sviluppo in linea con quanto atteso



OUTCOMES (Componenti della *nurturing care*)

Buono stato di salute	Alimentazione adeguata	Genitorialità responsiva	Opportunità di apprendimento precoce	Protezione e sicurezza
- I caregiver sono mentalmente e fisicamente sani - Le cure prenatali, alla nascita e postnatali sono di buona qualità - Madri e bambini sono vaccinati - La ricerca di cure appropriate per i bambini è tempestiva - Le malattie dei bambini sono trattate appropriatamente	- Lo stato di alimentazione dei caregiver è adeguato - L'allattamento al seno è esclusivo e precoce - L'alimentazione complementare è appropriata - L'integrazione di micronutrienti è fornita quando necessaria - La malnutrizione dei bambini è trattata appropriatamente	- Il bambino ha relazioni sicure con i caregiver - I caregiver sono sensibili e responsivi ai segnali del bambino - Le interazioni caregiver-bambino sono piacevoli e stimolanti - La comunicazione è bidirezionale	- La comunicazione è linguisticamente ricca - Ci sono opportunità per il gioco appropriato in base all'età e per l'apprendimento precoce a casa e nella comunità	- Le famiglie e i bambini vivono in ambienti puliti e sicuri - Le famiglie e i bambini seguono regole igieniche - I bambini sono sostenuti nell'apprendimento delle regole - I bambini non vivono situazioni di trascuratezza, violenza, migrazioni forzate o conflitti



OUTPUTS (Azioni strategiche)

1. Assicurare leadership e risorse	2. Focalizzarsi sulle famiglie	3. Rafforzare i servizi	4. Monitorare i progressi	5. Utilizzare dati e informazioni e innovare
- Meccanismi di coordinamento di alto livello multisettoriali stabiliti - Situazione attuale analizzata - Vision, obiettivi, risultati attesi condivisi e piano d'azione sviluppato - Ruoli e responsabilità a livello nazionale, subnazionale e locale assegnati - Strategia di finanziamento sostenibile messa in atto	- Bisogni espressi e credenze delle famiglie incorporati nei piani - Figure di riferimento locali per stimolare il cambiamento identificate - Strategie di comunicazione nazionali implementate - Promotori di comunità della <i>nurturing care</i> potenziati - Gruppi comunitari e leader coinvolti nell'attività di pianificazione, costruzione del budget, implementazione e monitoraggio	- Opportunità di rafforzamento dei servizi esistenti identificate - Standard nazionali e pacchetti di servizi aggiornati - Profili di competenza delle risorse umane aggiornati e capacità rafforzate - Tutoraggio e supervisione allo staff una volta formato garantito - Sviluppo del bambino monitorato e, quando necessario, invio tempestivo assicurato	- Indicatori per monitorare lo sviluppo infantile precoce stabiliti - Sistemi informativi di routine aggiornati per fornire dati essenziali - Dati resi disponibili in formati facilmente accessibili - Valutazione <i>population based</i> periodica dello sviluppo infantile precoce condotta - Dati utilizzati per processi decisionali e <i>accountability</i>	- Collaborazione tra più attori sulla ricerca nella <i>nurturing care</i> stabilita - Priorità identificate e risorse rese disponibili per la ricerca operativa - Innovazioni basate sulle nuove evidenze implementate - Piattaforma nazionale di apprendimento e ricerca avviata - Risultati delle ricerche e lezioni apprese pubblicati



INPUTS

Assicurare la leadership, coordinare e investire risorse	Assicurarsi che le famiglie e le comunità abbiano acquisito la capacità di mettere in atto la <i>nurturing care</i>	Rafforzare i sistemi e i servizi già esistenti, assicurare un'azione congiunta e dinamica tra i diversi settori e attori	Monitorare i progressi fatti utilizzando appositi indicatori, tenere le persone informate e fornire risultati	Rafforzare le evidenze locali e innovare per estendere l'applicazione degli interventi
--	---	--	---	--

Finanziamento della *nurturing care*

Per creare un ambiente favorevole per la *nurturing care* sono necessarie risorse finanziarie – per i sistemi, la forza lavoro e le infrastrutture – che devono essere sostenibili, equamente distribuite, efficienti e flessibili. Queste risorse possono provenire da una combinazione di fondi pubblici e privati, inclusi i contributi provenienti dalle famiglie (78). La combinazione di questi sistemi di finanziamento misti con una varietà di modelli di fornitura di servizi richiede una *governance* per l'allocazione delle risorse, per il coordinamento e l'*accountability*.

L'investimento per tutti gli input necessari alla *nurturing care* è ancora inadeguato. Per migliorare la copertura dei servizi di *nurturing care*, la loro qualità ed equità, saranno necessari maggiori finanziamenti da più parti. L'aumento delle quote del finanziamento pubblico è essenziale. I governi devono aumentare sia l'allocazione che l'efficienza della loro spesa (79). Dovrebbero farlo nel seguente modo:

- dando priorità agli investimenti cruciali per il periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni;
- attivando il dialogo politico riguardante le risorse per la salute, la nutrizione, l'educazione, la protezione sociale e minorile;
- rafforzando la gestione delle risorse pubbliche in queste aree.

I donatori devono armonizzare il loro supporto finanziario all'implementazione di programmi governativi per la *nurturing care*. I donatori internazionali devono aumentare i loro sforzi per chiudere il gap esistente in paesi a basso reddito e in quelli colpiti da conflitti, disastri ed emergenze umanitarie. E il settore privato può svolgere un ruolo cruciale in due modi: le sue iniziative di *corporate social responsibility* (CSR) possono contribuire ai budget dei programmi e le organizzazioni del settore privato possono implementare le politiche e i servizi per la *nurturing care* al loro interno.

Nei paesi a basso reddito è frequente che le famiglie debbano impiegare le loro proprie risorse per la frequenza a nidi e scuole dell'infanzia e altri programmi ECD. Questo porta a un'elevata spesa delle famiglie, con conseguenze sull'equità. Le famiglie possono dover non solo pagare le rette ma contribuire anche in *cash* per assicurare i salari per il personale e *in kind* per la manutenzione delle infrastrutture.

In alcuni paesi sussidi e rette proporzionate al reddito possono aiutare a ridurre il peso per le famiglie più in difficoltà. E programmi di trasferimenti monetari condizionati possono contribuire al reddito disponibile per le famiglie e fornire loro un incentivo per utilizzare i servizi di *nurturing care*.

Dobbiamo tutti impegnarci per un futuro dove i governi diano priorità e forniscano risorse a programmi di buona qualità, resi accessibili a tutti i bambini dalla gravidanza al terzo anno di vita (80). Nel frattempo, ci sono una serie di opportunità per affrontare le limitazioni nel finanziamento:

- fondi bilaterali e multilaterali attraverso i programmi di aiuto allo sviluppo;
- nuovi possibili investitori che includono: il *Power of Nutrition*, il *Global Financing Facility*, il *Trust Fund in Support of Every Woman Every Child*;
- fondazioni che intendono supportare la *nurturing care* per i bambini piccoli in molte delle situazioni più svantaggiate nel mondo.

Opportunità di supporto della *nurturing care*

L'evidenza indica che gli operatori che lavorano con le famiglie possono essere istruiti a promuovere l'ECD attraverso i servizi che loro già forniscono, dando supporto alle competenze dei caregiver. Questi operatori includono gli operatori di comunità, gli operatori sociali e gli educatori, così come gli operatori sanitari delle cure primarie, i pediatri e gli altri operatori che lavorano con i bambini che hanno difficoltà o ritardi di sviluppo. Questo significa che il supporto alla *nurturing care* può essere pienamente integrato nei servizi esistenti. Richiede che le competenze esistenti degli operatori che lavorano con le famiglie che hanno bambini piccoli siano rafforzate. Queste opportunità di integrazione della *nurturing care* includono:

- Salute e nutrizione del bambino: cure preconcezionali, prenatali, postnatali, vaccinazioni, monitoraggio della crescita, cura delle malattie, consiglio nutrizionale, trattamento della malnutrizione acuta e riabilitazione e servizi per bambini con difficoltà o ritardi dello sviluppo;
- Educazione: educazione secondaria, educazione dell'adulto, servizi educativi per la prima infanzia e prescolari e servizi per bambini con difficoltà o ritardi dello sviluppo;
- Protezione sociale: programmi di sostegno al reddito, sistemi di assicurazione sanitaria, servizi aziendali per l'infanzia e servizi di comunità per bambini al di fuori del contesto familiare;
- Protezione dei minori: servizi per bambini a rischio di trascuratezza e maltrattamento e per bambini istituzionalizzati.

Monitoraggio individuale dei bambini

Il monitoraggio dello sviluppo (da non confondere con il monitoraggio dei progressi dei programmi, oggetto dell'azione strategica 4) ha come obiettivo quello di monitorare, e promuovere, lo sviluppo di ogni bambino.

Si differenzia dallo *screening*, che ha una tempistica predeterminata e ha lo scopo di identificare eventuali anomalie. Il monitoraggio dello sviluppo consente di valutare le funzioni del bambino in particolare per quanto riguarda la comunicazione espressiva e ricettiva, le competenze motorie, la relazione, il gioco e l'autonomia (81).

Il monitoraggio dello sviluppo supporta il modo in cui le famiglie provvedono alla *nurturing care* nella quotidianità del bambino. Identifica fattori di rischio biopsicosociali eventualmente presenti e valuta il modo in cui le famiglie vi fanno fronte. E forma gli operatori sui diritti dei bambini con difficoltà di sviluppo, e su come supportare le famiglie attraverso interventi appropriati, incluso l'utilizzo di risorse esistenti nella comunità (81).

Gli approcci di monitoraggio dello sviluppo individuale del bambino sono raccomandate come parte integrante del NCF. Sono caratterizzati da un'osservazione guidata, dalla valorizzazione e dal supporto allo sviluppo del bambino, da condurre assieme alla famiglia. E includono un'alleanza con i caregiver per affrontare i fattori di rischio, evidenziare e valorizzare le risorse e su questa base fornire un sostegno individualizzato aggiuntivo quando necessario (82).

05 Rendere la nurturing care una realtà

Per facilitare la continuità delle cure tra un settore e l'altro: pianificare assieme, implementare settore per settore, monitorare, valutare e migliorare assieme.

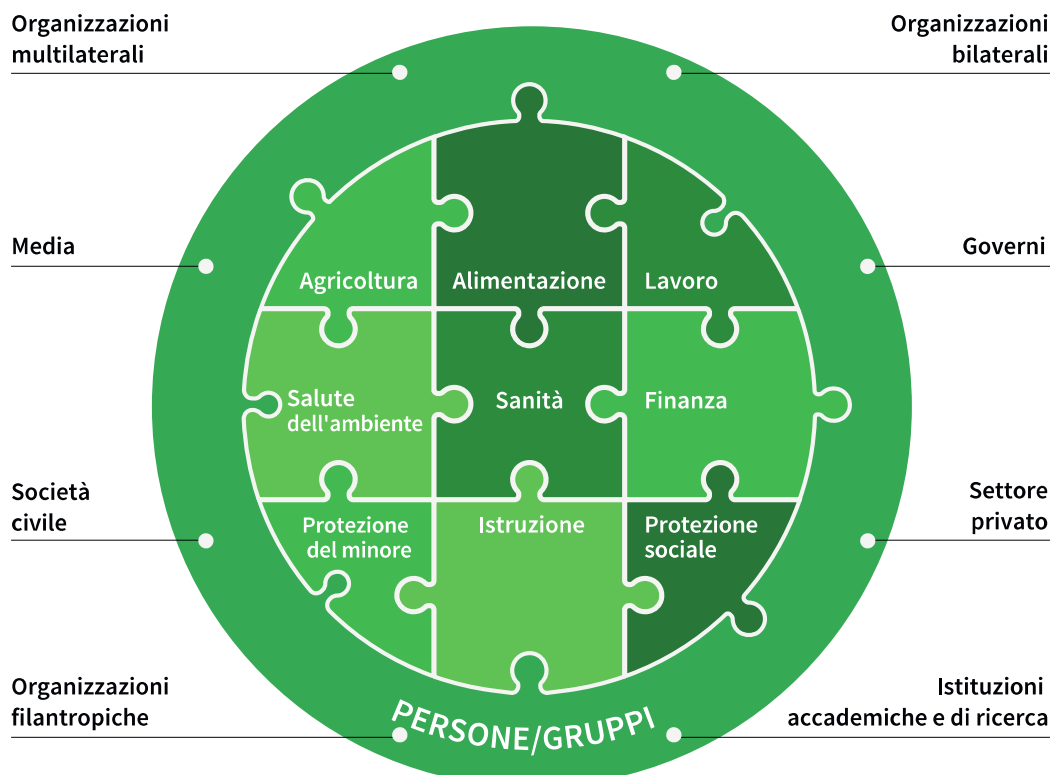
Ruoli e responsabilità

Lo sviluppo infantile precoce è cruciale per lo sviluppo umano e lo sviluppo umano è nell'interesse di tutti e di tutta la società. Poiché ha questi effetti così ampi, è evidente che nessun settore possa esserne il solo responsabile. Il settore sanitario contatta più volte le donne durante la gravidanza e le famiglie con bambini piccoli. Ma richiede anche il supporto di azioni in altri settori – la nutrizione, l'educazione, la protezione sociale, i programmi sociali per bambini, l'agricoltura, il lavoro, la finanza, l'acqua e i servizi igienici – attraverso quello che si definisce come approccio del governo nel suo insieme.

È anche essenziale che tutti i diversi attori siano coinvolti, a partire dai *caregiver* e dalle famiglie, dalle comunità e dalle amministrazioni comunali, per continuare con gli operatori e i dirigenti di settore, i leader politici e la società civile, i donatori e il settore privato.

Ovunque nel mondo i bambini hanno diritto a risultati immediati. Per ottenerli tutti gli attori devono pianificare assieme, implementare settore per settore e per livello di governo, e monitorare, valutare e rendere conto congiuntamente. Una funzione di coordinamento efficace è essenziale, anche se i paesi possono identificare meccanismi diversi per realizzarla. I settori più strettamente in contatto con le famiglie e i bambini sono: quello della salute e della nutrizione, quello dell'educazione e quello della protezione sociale. Questo capitolo descrive il loro ruolo nell'accelerare l'azione per la *nurturing care*.

OGNI SETTORE E OGNI ATTORE SI IMPEGNA ALL'AZIONE



Il settore sanitario e della nutrizione

Il settore sanitario e della nutrizione fino ad oggi non è stato considerato come importante ai fini dell'ECD. Eppure i servizi che gli operatori sanitari offrono – per le madri durante la gravidanza e per i bambini nei primi 3 anni – sono forniti in tempi ideali per affrontare le tematiche dell'ECD. Per le cure prenatali il contatto con i servizi può assicurare il benessere materno, assicurare che sufficienti nutrienti alimentino il cervello del bambino che si sta sviluppando in utero e prevenire circostanze inadeguate per il parto che mettono a rischio di complicanze sia il bambino che la madre. La promozione e il supporto dell'allattamento al seno alla nascita aiuta l'attaccamento tra madre e bambino e continuare con l'allattamento al seno esclusivo nei primi mesi rafforza il suo sviluppo cognitivo ed emotivo. Il momento delle vaccinazioni rappresenta un'opportunità per parlare con i genitori dell'importanza di cure amorevoli e stimolanti per lo sviluppo del bambino. Anche i servizi per i bambini a rischio – quali i programmi di riabilitazione per i bambini che sono severamente malnutriti o che sono nati di basso peso – rappresentano opportunità importanti per fornire ai genitori consigli sulla genitorialità responsiva e sull'apprendimento precoce. Gli operatori sanitari conoscono bene la cultura, i valori e le tradizioni delle famiglie e della comunità che possono promuovere la *nurturing care*.

Di seguito cinque modalità attraverso le quali il settore sanitario può promuovere la *nurturing care*.

1. Garantire che le donne e i bambini piccoli abbiano accesso a servizi sanitari e di nutrizione di buona qualità

Poiché molti interventi sanitari di nutrizione hanno un impatto diretto sullo sviluppo del bambino, devono essere di buona qualità e con una copertura molto alta. La spinta verso la copertura sanitaria universale rappresenta un'opportunità per assicurare che, nell'ambito della continuità delle cure materno-infantili, i servizi per le mamme e i bambini siano accessibili – sia economicamente che logisticamente – ed efficaci.

2. Fare in modo che i servizi sanitari e di nutrizione offrano maggior supporto alla *nurturing care*

Ci sono molti punti di contatto tra le famiglie e i servizi, dalle cure prenatali a quelle postnatali, alle visite per malattia e a quelle di controllo. Il supporto per una genitorialità responsiva deve essere integrato in questi servizi, includendovi le opportunità per l'apprendimento precoce per supportare la salute mentale dei caregiver, la sicurezza e la protezione. Questo aumenta la qualità dei servizi e contribuisce alla soddisfazione dei caregiver e ad accrescere la loro domanda di servizi.

3. Aumentare la capacità di raggiungere le famiglie e i bambini a più alto rischio di sviluppo subottimale

Le famiglie e i bambini a rischio di sviluppo subottimale traggono beneficio da contatti aggiuntivi, oltre a quelli di routine. Le visite domiciliari e i gruppi di genitori sono dimostratamente utili ad aiutare le famiglie a superare le loro difficoltà riguardanti la *nurturing care*. Gli operatori di comunità adeguatamente formati possono svolgere un ruolo importante nel fornire sostegno e nell'estendere alla comunità le cure fornite presso le strutture sanitarie. I programmi di assistenza sociale che sono abitualmente rivolti alle famiglie più povere e vulnerabili possono fornire supporto e incoraggiare l'utilizzo dei servizi esistenti (47).

4. Creare servizi specializzati per le famiglie e i bambini con difficoltà e disabilità dello sviluppo

Così come devono rafforzare sia il supporto di routine che quello individualizzato, i paesi devono investire in specialisti e servizi locali che rispondano ai bisogni delle famiglie e dei bambini che hanno bisogno di supporto aggiuntivo. Tra questi, i bambini con difficoltà e disabilità di sviluppo e quelli a rischio di maltrattamento, così come i caregiver con problemi di dipendenza da sostanze o malattie mentali. Questi servizi, che possono includere la cura fornita da operatori non professionali, si sono dimostrati capaci di aiutare i caregiver a migliorare le competenze adattive e di comunicazione dei bambini, così come di supportare il benessere, la fiducia in sé stessi, le competenze genitoriali e la conoscenza nei caregiver.

5. Collaborare con gli altri settori per garantire una continuità nella *nurturing care*

Il settore sanitario deve collaborare con gli altri settori per assicurare che le famiglie e i bambini – particolarmente i più vulnerabili – ricevano supporto da un insieme di reti di protezione. Tale collaborazione aiuterà a promuovere un ambiente favorevole in cui nessuna famiglia o bambino siano lasciati indietro. Può mettere a disposizione servizi educativi accessibili e di buona qualità, supporti al reddito per le famiglie povere, ambienti puliti e sicuri, supporto sociale e legale nei casi di violenza domestica e condizioni di impiego *child-friendly*.

Il settore dell'istruzione

Tradizionalmente, il settore dell'educazione è stato coinvolto in servizi per bambini più grandi, nell'età scolare. Solo più recentemente ha cominciato a occuparsi di bambini in età prescolare. Ma ha anche un ruolo importante nel supportare i bambini sotto i 3 anni. Molti bambini frequentano servizi per la prima infanzia, alcuni di soli 2 o 3 mesi, mentre i loro genitori vanno al lavoro o cercano un impiego. Gli

formazione e supervisione per fornire una *nurturing care* ai bambini loro affidati. Poiché sempre più bambini frequentano servizi prescolastici in tutto il mondo, i programmi e i curricula devono essere appropriati al loro sviluppo, non possono essere semplicemente adattati da curricula pensati per bambini più grandi. Il settore educativo svolge anche un ruolo importante nel contribuire alla formazione curricolare per medici, infermieri, operatori sociali e altri coinvolti nel fornire *nurturing care*.

Di seguito cinque modalità attraverso le quali il settore dell'istruzione può promuovere la *nurturing care*.

1. Sottolineare il fatto che l'educazione comincia alla nascita

L'apprendimento non è la stessa cosa dell'istruzione scolastica. L'apprendimento non attende che i bambini entrino in classe. L'apprendimento comincia a casa, durante la gravidanza. I programmi di comunità per i bambini e i gruppi di genitori possono essere punti di partenza importanti per promuovere opportunità di apprendimento precoce a casa e fuori. Questi momenti precoci forniscono le basi per l'apprendimento durante la vita intera e supportano lo sviluppo cognitivo, fisico, sociale ed emotivo del bambino. Le opportunità per l'apprendimento precoce sono fornite nel modo migliore in un'atmosfera che promuove la curiosità, la motivazione, un buon concetto di sé, una buona autoregolazione e una valorizzazione del linguaggio e della cultura familiari. Attraverso un impegno e un inizio precoci, i partner del settore educativo possono contribuire ad assicurare continuità e coerenza nei messaggi di supporto alla *nurturing care* a casa, nei servizi per i bambini, nei servizi prescolastici, nella scuola primaria e oltre.

2. Garantire buone pratiche di salute, di igiene e di nutrizione nei programmi per la prima infanzia

I programmi e i servizi prescolastici e per la prima infanzia sono un luogo appropriato per fornire pasti e merende nutrienti e consentire un'attività motoria varia e appropriata. Sono anche in grado di promuovere la salute orale, della vista e dell'udito, di migliorare le pratiche di igiene e alimentari a casa e di promuovere il rispetto e l'inclusione tra bambini di background diversi. L'alleanza fra gli attori e i servizi che si occupano di salute, igiene, nutrizione e di diritti dell'infanzia, può essere utile in questi contesti, facilitando il monitoraggio, la promozione e la crescita dello sviluppo fisico, delle pratiche igieniche, dello sviluppo sociale ed emotivo e del benessere complessivo.

3. Collocare il coinvolgimento delle famiglie al centro di programmi di sviluppo infantile precoce

L'educazione si è tradizionalmente focalizzata sui bambini, ma vi è crescente evidenza dell'importanza di coinvolgere le famiglie nei programmi per la prima infanzia e prescolastici. I genitori possono anche offrire lavoro volontario, prendere parte alle decisioni, partecipare a eventi educativi e finalizzati alla costruzione di reti sociali. Tutto questo promuove un senso di *empowerment* e di inclusione, così che le famiglie si sentono fiduciose riguardo al ruolo importante che possono giocare nella vita dei loro bambini. Esistono barriere economiche, sociali o culturali che possono limitare la partecipazione delle famiglie e dei bambini ai programmi. Quando le famiglie si sentono valorizzate e sono coinvolte nella definizione e nell'organizzazione dei programmi, hanno più probabilità di avere successo e di proseguire nei loro sforzi.

4. Includere i bambini che hanno bisogni aggiuntivi e raggiungere i più vulnerabili

Tutti i bambini hanno il diritto di partecipare ai programmi per la prima infanzia, tuttavia le famiglie più vulnerabili sono spesso invisibili: i servizi non li raggiungono. È quindi essenziale identificare i bambini e le famiglie vulnerabili attraverso profili di comunità, dialoghi e servizi di prossimità. Mentre si vanno espandendo i servizi per la prima infanzia prescolastici, si aprono nuove opportunità per includere bambini con bisogni aggiuntivi e per preparare gli educatori e gli amministratori a operare affinché questi bambini possano partecipare pienamente.

5. Investire in educazione per gli adolescenti e gli adulti

L'educazione degli adulti è associata con uno sviluppo precoce migliore, così come lo è l'educazione superiore per i ragazzi, molti dei quali poi diventeranno madri e padri. Integrare la *nurturing care* nei curricula delle scuole secondarie può preparare i futuri genitori a promuovere e supportare lo sviluppo della prossima generazione di bambini.



Il settore sociale e della protezione del minore

In alcuni paesi, i settori sociali e della protezione dei minori sono identificati come servizi di welfare. Qualsiasi sia la terminologia usata, questi settori svolgono un ruolo importante nel creare un ambiente favorevole per la *nurturing care*. Lo fanno creando le reti di sicurezza che rafforzano la capacità delle famiglie di provvedere un'adeguata *nurturing care* e di accedere ai servizi quando necessario. Gli interventi includono:

- supporto finanziario e sociale selettivo per le famiglie più vulnerabili con bambini piccoli;
- pianificazione urbana e spazi verdi appropriati ai bisogni dei bambini piccoli;
- servizi gratuiti o accessibili per i bambini nei primi tre anni;
- collegamenti con centri di comunità per bambini;
- programmi di supporto alla genitorialità.

Il poter vivere in un ambiente sicuro, supportivo e nutriente, con caregiver affettuosi e responsivi, aiuta i bambini a costruire la loro resilienza alle avversità, ai traumi, alle minacce e ad altri fattori di stress significativi.

Di seguito cinque modalità attraverso le quali il settore sociale e della protezione del minore può promuovere la *nurturing care*.

1. Garantire che ogni bambino abbia la sua identità di cittadino riconosciuta

A causa di servizi di anagrafe inadeguati, milioni di persone, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, non hanno assicurati i loro diritti e l'accesso ai servizi essenziali. Servizi che sono spesso non accessibili ai non cittadini includono la copertura sanitaria, l'educazione e la protezione sociale, così come l'assistenza umanitaria nelle situazioni di emergenza e nei conflitti. Per supportare la *nurturing care* i paesi devono assicurare che ad ogni bambino venga garantita la registrazione della nascita così come di ogni altro evento vitale significativo.

2. Proteggere le famiglie e i bambini dalla povertà

Per alleviare gli effetti della povertà – particolarmente di quella estrema – sui bambini piccoli, è essenziale assicurare un reddito minimo per i bambini, le donne in gravidanza, i lavoratori che soffrono le conseguenze di incidenti sul lavoro, persone in età lavorativa che non sono in grado di assicurarsi un reddito adeguato e gli anziani. Identificare gruppi di popolazione vulnerabili e garantire loro l'assistenza sociale di base non solo fornisce un supporto essenziale per investire nel benessere delle famiglie ma migliora anche la loro qualità di vita, e facilita l'accesso ai servizi, in particolare quelli sanitari.

3. Associare i benefit sociali ai servizi che supportano la *nurturing care*

I meccanismi di protezione sociale raggiungono molte famiglie vulnerabili e così forniscono importanti opportunità per estendere l'accesso alla *nurturing care*. Questi meccanismi raggiungono i bambini piccoli, le donne in gravidanza e le loro famiglie, fornendo loro informazioni, supporto, protezione e servizi. Associare questi meccanismi alla *nurturing care* si è dimostrato benefico per entrambi e può aumentare l'impatto dei programmi di protezione sociale.

4. Assicurare una continuità nelle prestazioni

I bambini possono essere a rischio di sviluppo subottimale a causa di fattori biologici, come le disabilità, o ambientali, come la violenza nella comunità o a casa. Questi bambini hanno bisogno di essere inviati a servizi di comunità in grado di provvedere cure più specialistiche e hanno anche necessità di raggiungere e usufruire di questi servizi, quindi del trasporto ed eventualmente di un servizio di traduzione/mediazione. Per essere in grado di aiutare quelli con maggiori bisogni occorre assicurarsi che ci sia uno staff con qualificazione appropriata, centri che provvedano a servizi integrati e sistemi che combinino questi servizi secondo criteri di continuità delle prestazioni.

5. Proteggere i bambini dal maltrattamento e dalla disgregazione familiare

Occorre assicurare che gli operatori di tutti i settori comprendano quanto sia dannoso il maltrattamento dei bambini. Questi operatori devono anche essere capaci di capire quando un bambino viene maltrattato e sapere cosa fare se vi è un sospetto di maltrattamento, di rispondere alle situazioni tenendo in conto il miglior interesse del bambino, e di comprendere l'importanza di proteggere i bambini dagli effetti delle separazioni familiari. Occorre altresì identificare strategie capaci di ridurre la violenza domestica e sui bambini, quali gruppi per i padri, campagne nazionali, programmi di genitorialità e utilizzo di testimonial. Non va dimenticato che occorre compiere ogni sforzo per mantenere l'unità familiare.



Impegnarsi ad agire: gli obiettivi fondamentali

Impegni concreti e azione collettiva sono necessari per implementare le azioni strategiche e realizzare la *vision* di questo documento. I governi e gli altri attori interessati si sono impegnati rispetto alla *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health* (2016-2030) delle Nazioni Unite. Questi impegni rappresentano la base su cui definire impegni ulteriori a supporto della *nurturing care*. Questo documento è un appello a tutti gli individui e le organizzazioni a tutti i livelli per lavorare assieme verso il raggiungimento degli SDGs e raggiungere risultati attesi, sia a livello di ogni singolo paese che a livello globale.

RISULTATI ATTESI NEI PROSSIMI 5 ANNI (ENTRO IL 2023)	
OBIETTIVI NAZIONALI	OBIETTIVI GLOBALI
Tutti i paesi dovranno aver sviluppato un meccanismo di coordinamento nazionale e un piano per indirizzare la <i>nurturing care</i> in modo olistico.	Gli attori globali dovranno aver stabilito dei meccanismi per la coordinazione multisettoriale e l'armonizzazione delle azioni a supporto della <i>nurturing care</i> .
Tutti i paesi dovranno aver messo in atto strategie di comunicazione dei concetti della <i>nurturing care</i> sia a livello nazionale che a livello comunitario attraverso leader locali.	Gli attori globali dovranno aver lanciato una campagna di <i>advocacy</i> per la <i>nurturing care</i> e promuovere approcci efficaci per coinvolgere le comunità e metterle in grado di agire.
Tutti i paesi dovranno aver rafforzato la capacità degli operatori coinvolti nei servizi per l'infanzia di dare supporto alla genitorialità responsiva e all'apprendimento precoce, per tutte le famiglie e tutti i bambini, inclusi quelli con bisogni aggiuntivi.	Gli attori globali dovranno aver sviluppato e aggiornato linee guida, complessi di interventi e direttive per l'implementazione della <i>nurturing care</i> , e dovranno aver promosso il loro utilizzo.
Tutti i paesi dovranno avere raccolto dati sulla qualità e la copertura degli interventi per ognuno delle cinque componenti della <i>nurturing care</i> .	Dovranno essere resi disponibili e utilizzati per valutare implementazione e impatto una serie di indicatori e di sistemi di misurazione, armonizzati a livello globale.
Tutti i paesi dovranno aver investito nella ricerca operativa a livello locale per rafforzare l'attuazione degli interventi di <i>nurturing care</i> .	Gli attori globali dovranno aver identificato priorità di ricerca per la <i>nurturing care</i> e investire in studi che affrontino tali priorità.

I governi, i parlamentari e i policymaker dovranno:

- impegnarsi in una *vision* di equità e sviluppo umano con al centro i bambini piccoli e le loro famiglie;
- dare supporto alla *nurturing care* coordinando le politiche, il budget, i piani operativi, lo sviluppo delle risorse umane, i moduli di formazione, gli strumenti e le attività in tutti i settori rilevanti;
- rendere disponibili risorse – umane, tecniche, finanziarie – per rafforzare le politiche, l'informazione e i servizi a livello nazionale e locale;
- lavorare verso un approccio che coinvolga il governo nel suo insieme e la società nel suo insieme a supporto della *nurturing care*.

La società civile dovrà:

- farsi portatrice dell'esigenza di una maggior attenzione e di maggiori investimenti per la *nurturing care*;
- rafforzare la capacità delle comunità di supportare la *nurturing care*;
- accrescere la conoscenza da parte delle famiglie e di tutti gli attori locali dei diritti dei bambini;
- monitorare il progresso e rendere responsabile sé stessa, così come gli altri attori coinvolti, degli impegni e dei risultati.

Le istituzioni accademiche e di ricerca dovranno:

- generare nuove evidenze circa i benefici della *nurturing care*, il suo impatto sulle generazioni attuali e quelle future, e sugli approcci di implementazione più efficaci, sui costi e sulla costo-efficacia;
- generare evidenza su come adattare interventi e programmi già dimostratamente efficaci in modo che possano essere utili a gruppi specifici di famiglie e di bambini, includendo quelli che fanno parte di comunità indigene o difficili da raggiungere;

- integrare la *nurturing care* nella formazione di tutti gli operatori impegnati nei servizi per i bambini e le famiglie;
- fare sì che l'informazione circa le evidenze e le innovazioni sia largamente accessibile.

Il settore privato dovrà:

- investire nella creazione di ambienti favorevoli per la *nurturing care* – sia sul posto di lavoro, che nella comunità e nella società – investendo risorse e introducendo *policy* aziendali per assicurare congedi di maternità e paternità adeguati e paritari;

I media dovranno:

- farsi portavoce di coloro che si trovano in condizioni di maggiore deprivazione;
- creare consapevolezza e promuovere le buone pratiche nella *nurturing care*;
- contribuire al cambiamento delle norme sociali riguardanti la prima infanzia utilizzando le conoscenze scientifiche come base per l'informazione e i messaggi.

La Nazioni Unite e altre organizzazioni e iniziative multilaterali dovranno:

- raccogliere tutte le evidenze disponibili in un unico e coerente approccio;
- sviluppare norme e linee guida;
- fornire assistenza tecnica e supporto finanziario ai paesi e ai partner;
- monitorare i progressi nella copertura, nella qualità e nei risultati delle politiche e degli interventi;
- lavorare congiuntamente per mantenere la *nurturing care* tra le priorità dell'agenda dello sviluppo sostenibile.

Le agenzie bilaterali di aiuto allo sviluppo e le istituzioni filantropiche dovranno:

- rendere disponibili risorse finanziarie e tecniche;
- stimolare la ricerca e l'innovazione;
- dare supporto all'implementazione e alla valutazione di politiche e piani nazionali per la *nurturing care*.

Strumenti supplementari

Questo documento indica una *roadmap* per l'azione che sarà supportata con altri strumenti resi disponibili online al fine di poter essere adattati per l'utilizzo nei diversi paesi.

Il sito web sarà sviluppato man mano in collaborazione con tutti. Fornirà informazioni circa i progressi nei diversi paesi, assieme a strumenti per guidare la definizione di politiche e la pianificazione.

Questi strumenti includeranno:

- linee guida per la definizione di politiche e la pianificazione;
- strumenti di *advocacy* e per la comunicazione;
- strumenti per rafforzare la capacità dei servizi;
- linee guida per il monitoraggio e la valutazione;
- casi studio dai diversi paesi;
- recenti acquisizioni dalla ricerca.

Per maggior informazioni rivolgersi a:

www.nurturing-care.org

Allegato 1.

Glossario

Caregiver: una persona molto vicina al bambino e responsabile della sua cura e supporto giornalieri. I caregiver primari includono i genitori, le famiglie e altre persone che sono direttamente responsabili del bambino a casa ma anche le persone responsabili del bambino al di fuori dell'ambiente domestico, ad esempio le persone che lavorano nei servizi educativi per l'infanzia.

Ritardo di sviluppo: una situazione in cui lo sviluppo di un bambino piccolo subisce ritardi in una o più dimensioni, paragonato allo sviluppo tipico dei bambini. Il ritardo può riferirsi alle abilità fini e grosso-motorie, a quelle che riguardano il linguaggio, quelle cognitive e intellettuali, quelle sociali ed emotive, così come alle funzioni esecutive.

Difficoltà di sviluppo: qualsiasi condizione che pone il bambino a rischio di sviluppo sub ottimale, o che causa al bambino un'anormalità nello sviluppo, un ritardo, un disturbo o una disabilità. Il termine comprende tutti i bambini che hanno limitazioni nel funzionamento e nello sviluppo del loro pieno potenziale. Ad esempio i bambini che vivono in condizioni di fame o deprivazione sociale, quelli che hanno avuto un basso peso alla nascita e quelli con paralisi cerebrale, autismo, problemi sensoriali, invalidità cognitive, come la sindrome di Down, o altre disabilità fisiche come la spina bifida.

Disabilità: qualsiasi difficoltà che si presenti in tre aree interconnesse: invalidità nelle funzioni del corpo o alterazioni nella struttura del corpo; limitazioni o difficoltà nelle attività esecutive; e restrizioni nella partecipazione a qualsiasi ambito della vita. La disabilità emerge dall'interazione delle condizioni di salute con i fattori contestuali, inclusi i fattori ambientali e quelli personali.

Sviluppo infantile precoce: lo sviluppo cognitivo, fisico, linguistico, motorio, sociale ed emotivo del bambino tra il concepimento e gli 8 anni. All'interno di questo il NCF si focalizza sul periodo che va dalla gravidanza ai 3 anni.

Epigenetica: modificazioni del DNA che non cambiano la sua sequenza, ma che possono modificare le attività dei geni influenzando la loro espressione. Il cambiamento epigenetico è una circostanza abituale e naturale e può essere influenzato da fattori che includono l'età, l'ambiente, lo stile di vita e le malattie.

Approccio centrato sulla famiglia: politiche, norme e pratiche disegnate per focalizzarsi sui bisogni dei bambini e delle famiglie, sulle loro credenze e sui loro valori culturali. Questo tipo di approccio richiede un lavoro in partnership con le famiglie, riconoscendo e valorizzando le loro risorse.

Nurturing care: l'ambiente creato dai caregiver che assicura ai bambini un buono stato di salute e di alimentazione, li protegge dalle minacce e dà loro l'opportunità di un apprendimento precoce, tramite interazioni responsive ed emotivamente supportive.

Approccio del governo nel suo insieme: si attua quando le agenzie pubbliche governative lavorano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze ma in modo coordinato, sia formalmente che informalmente, per il raggiungimento di un obiettivo comune. Questo produce una risposta governativa integrata a problemi specifici. L'obiettivo è quello di raggiungere una coerenza delle diverse *policies* nei diversi settori per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e della programmazione.

Approccio della società nel suo insieme: si attua quando tutti gli attori interessati lavorano a supporto degli obiettivi definiti a livello nazionale. Questi diversi attori includono: gli individui, le famiglie, le comunità, le organizzazioni intergovernative, le istituzioni religiose, la società civile, le istituzioni accademiche, i media, le associazioni di volontariato e – quando appropriato – il settore privato e l'industria. Questo approccio ha l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i diversi attori, in modo da rendere i loro sforzi più efficaci.

Allegato 2.

Indicatori proposti

Esistono già indicatori globali per il monitoraggio dei progressi fatti nel raggiungere la vision e gli obiettivi del NCF. Questi indicatori derivano dai sistemi di monitoraggio degli SDGs e della *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health* (83). La tabella 2 indica alcuni degli indicatori già esistenti per ogni componente del NCF, anche se esistono molti altri indicatori ugualmente importanti.

Indicatori *population-based* non sono egualmente disponibili per le cinque componenti della *nurturing care*. In particolare, ce ne sono molto pochi che descrivono la genitorialità responsiva e l'apprendimento precoce. E non esistono dati comparabili a livello dei singoli paesi sulla copertura degli interventi di counselling per aiutare i caregiver a fornire un'adeguata *nurturing care*. Questi dati non sono forniti dalle *survey* demografiche e sanitarie già esistenti, né da indagini campionarie a livello nazionale sulle famiglie o dalle MICS (*Multiple Indicator Cluster Surveys*) dell'Unicef.

Il lavoro sta procedendo a livello globale per sviluppare nuovi indicatori, per valutare lo sviluppo in bambini sotto i 5 anni. L'obiettivo è di giungere a un sistema di monitoraggio uniforme. In particolare, vi è la necessità di indicatori per valutare lo sviluppo dei bambini da 0 a 3 anni. Questo metterà i paesi in condizione di monitorare il progresso verso l'obiettivo SDGs 4.2.1 riguardante i bambini al di sotto dei 5 anni il cui stato di salute, le cui capacità di apprendimento e il cui benessere psicosociale sono in linea con quanto atteso per la loro età.

TABELLA 2
Esempi di indicatori *population-based* a supporto della *nurturing care*

Cosa si monitora	
Tasso di mortalità materna	SDG 3.1.1
Tasso di mortalità dei bambini al di sotto dei 5 anni	SDG 3.2.1
Tasso di mortalità neonatale	SDG 3.2.2
Tasso di fertilità tra gli adolescenti	SDG 3.7.2
Buono stato di salute	
Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali, incluso quelli riferiti alla (salute riproduttiva, materna, del neonato, del bambino e dell'adolescente (RMNCAH - <i>Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health</i>): pianificazione familiare, cure prenatali, assistenza al parto qualificata, allattamento al seno, vaccinazioni e trattamento delle malattie dei bambini	SDG 3.1.2, 3.7.1, 3.8.1
Proporzione di donne tra i 15 e i 49 anni che hanno ricevuto quattro o più visite prenatali	Global Strategy
Proporzione di madri e neonati che hanno avuto almeno un contatto postnatale con un operatore di salute entro due giorni dal parto	Global Strategy
Percentuale di bambini che hanno completato il calendario vaccinale	Global Strategy
Proporzione di bambini con sospetta polmonite diagnosticata da un operatore sanitario qualificato	Global Strategy
Percentuale di bambini con diarrea che hanno ricevuto sali reidratanti per via orale	Global Strategy
Alimentazione adeguata	
Prevalenza dello <i>stunting</i> (altezza per età <- 2 deviazioni standard dalla media degli standard di crescita del bambino dell'OMS) tra i bambini al di sotto dei 5 anni	SDG 2.2.1
Prevalenza della malnutrizione (peso per altezza >+2 o <-2 deviazioni standard dalla media degli standard di crescita del bambino dell'OMS) tra bambini al di sotto dei 5 anni per tipologia (denutrizione o sovrappeso)	SDG 2.2.2
Prevalenza di anemia in donne tra 15 e 49 anni, disaggregata per età e stato di gravidanza	Global Strategy
Percentuale di bambini sotto i 6 mesi che sono alimentati esclusivamente al seno	Global Strategy
Proporzione di bambini tra 6 e 23 mesi che ricevono un'alimentazione minima necessaria alla loro crescita	Global Strategy
Genitorialità responsiva	
Proporzione di bambini sotto i 5 anni il cui stato di salute, le cui capacità di apprendimento e il cui benessere psicosociale sono in linea con quanto atteso per la loro età, per sesso	SDG 4.2.1
Percentuale di bambini tra 0 e 59 mesi lasciati soli o affidati alle cure di un altro bambino al di sotto dei 10 anni per più di un'ora al giorno almeno una volta nell'ultima settimana	MICS
Opportunità di apprendimento precoce	
Percentuale di bambini tra 0 e 59 mesi che hanno 3 o più libri per bambini a casa	MICS
Percentuale di bambini tra 0 e 59 mesi che dispongono di almeno due giochi in casa	MICS
Protezione e sicurezza	
Proporzione di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà nazionale, per sesso ed età	SDG 1.2.1
Proporzione di bambini tra 1 e 17 anni che hanno avuto esperienza di punizioni fisiche o di aggressioni psicologiche da parte dei loro caregiver nel corso dell'ultimo mese	SDG 16.2.1
Proporzione di bambini sotto i 5 anni la cui nascita è stata registrata presso un'autorità civile	SDG 16.9.1
Percentuale di popolazione che ha accesso all'acqua pulita	SDG 6.1.1
Percentuale di popolazione che utilizza servizi igienici appropriati, incluse strutture con disponibilità di sapone e acqua	SDG 6.2.1

Bibliografia

1. Christakis D. Media and children [video]. City: Publisher; 2011 (https://www.youtube.com/watch?v=BoT7qH_uVNo, accessed 2 May 2018).
2. Survive, Thrive, Transform – The Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health (2016 - 2030). New York: United Nations; 2015.
3. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations; 2015.
4. The United Nations Convention of the Rights of the Child. New York: United Nations; 1989.
5. Shonkoff JP, Garner AS, Committee on Psychosocial Aspects of, Child Family, Health et al. The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. *Pediatrics*. 2012;129(1):e232–46.
6. Black MM, Walker SP, Fernald LCH, et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. *Lancet*. 2017;389(10064):77–90.
7. Richter LM, Daelmans B, Lombardi J, et al. Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development. *Lancet*. 2017;389(10064):103–18.
8. Britto PR, Lye SJ, Proulx K, et al. *Nurturing care*: promoting early childhood development. *Lancet*. 2017;389(10064):91–102.
9. Gertler P, Heckman J, Pinto R, et al. Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. *Science*. 2014;344(6187):998–1001.
10. Hoddinott J, Maluccio JA, Behrman JR, Flores R, Martorell R. Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults. *Lancet*. 2008;371(9610):411–6.
11. Heckman JJ. Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*. 2006;312(5782):1900–2.
12. The State of the World's Children 2017: Children in a digital world. New York: UNICEF; 2017.
13. Chan M, Lake A, Hansen K. The early years: silent emergency or unique opportunity? *Lancet*. 2017;389(10064):11–3.
14. Lagercrantz H. Infant brain development: Formation of the mind and the emergence of consciousness. Switzerland: Springer International Publishing; 2016.
15. Hepper P. Behavior during the prenatal period: Adaptive for development and survival. *Child Development Perspectives*. 2015;9(1):38–43.
16. van IJzendoorn MH, Bakermans-Kranenburg MJ, Ebstein RP. Methylation matters in child development: Toward developmental behavioral epigenetics. *Child Development Perspectives*. 2011;5(4):305–10.
17. Campbell F, Conti G, Heckman JJ, et al. Early childhood investments substantially boost adult health. *Science*. 2014;343(6178):1478–85.
18. Nofziger S, Rosen NL. Building self-control to prevent crime. In: Teasdale B, Bradley M, editors. Preventing crime and violence. Basel, Switzerland: Springer International Publishing; 2017:43–56.
19. Murray L, Andrews E. The social baby. London: The Children's Project; 2002.
20. Tomlinson M, Cooper P, Murray L. The mother-infant relationship and infant attachment in a South African peri-urban settlement. *Child Dev*. 2005;76(5):1044–54.
21. Vally Z, Murray L, Tomlinson M, Cooper PJ. The impact of dialogic book-sharing training on infant language and attention: a randomized controlled trial in a deprived South African community. *J Child Psychol Psychiatry*. 2015;56(8):865–73.
22. Muller-Nix C, Forcada-Guex M, Pierrehumbert B, Jaunin L, Borghini A, Ansermet F. Prematurity, maternal stress and mother-child interactions. *Early human development*. 2004;79(2):145–58.
23. Spittle AJ, Treyvaud K, Doyle LW, et al. Early emergence of behavior and social-emotional problems in very preterm infants. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*. 2009;48(9):909–18.
24. Charpak N, Tessier R, Ruiz JG, et al. Twenty-year follow-up of kangaroo mother care versus traditional care. *Pediatrics*. 2017;139(1).
25. Rollins NC, Bhandari N, Hajeebhoy N, et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *Lancet*. 2016; 387(10017):491–504.
26. Heckman JJ. The economics, technology, and neuroscience of human capability formation. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2007;104(33):13250–5.
27. Yousafzai AK, Rasheed MA, Rizvi A, Armstrong R, Bhutta ZA. Effect of integrated responsive stimulation and nutrition interventions in the Lady Health Worker programme in Pakistan on child development, growth, and health outcomes: a cluster-randomised factorial effectiveness trial. *Lancet*. 2014;384(9950):1282–93.
28. Grantham-McGregor SM, Fernald LC, Kagawa RM, Walker S. Effects of integrated child development and nutrition interventions on child development and nutritional status. *Ann NY Acad Sci*. 2014;1308:11–32.
29. Stephenson J, Heslehurst N, Hall J, et al. Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. *Lancet*. 2018.
30. Fleming TP, Watkins A, Velazquez MA, et al. Origins of lifetime health around the time of conception: causes and consequences. *Lancet*. 2018.
31. Chan JC, Nugent BM, Bale TL. Parental advisory: Maternal and paternal stress can impact offspring neurodevelopment. *Biol Psychiatry*. 2017.
32. Li J, Tsyprikov O, Yang X, Hoher B. Paternal programming of offspring cardiometabolic diseases in later life. *J Hypertens*. 2016;34(11):2111–26.
33. Barker M, Colbourn T, Dombrowski SU, et al. Intervention strategies to improve nutrition and health behaviours before conception. *Lancet*. 2018.
34. Lytton H, Romney DM. Parents' differential socialization of boys and girls: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*. 1991;109(2):267.
35. Jordans MJD, Tol WA. Mental health and psychosocial support for children in areas of armed conflict: call for a systems approach. *BJPsych Int*. 2015;12(3):72–5.

36. Sameroff A. A unified theory of development: a dialectic integration of nature and nurture. *Child Dev.* 2010;81(1):6–22.
37. Murphy KM, Rodrigues K, Costigan J, Annan J. Raising children in conflict: An integrative model of parenting in war. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology.* 2017;23:46.
38. Murphy KM, Yoshikawa H, Wuermli A. Implementation research for early childhood development programming in humanitarian contexts. *Annals of the New York Academy of Science.* 2018; 1419: 218-229
39. Bouchane K, Yoshikawa H, Murphy KM, Lombardi J. Early childhood programs for refugees. Paris: UNESCO. 2018.
40. Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, et al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *Lancet.* 2008;371(9608):243–60.
41. Victora CG, Adair L, Fall C, et al. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. *Lancet.* 2008;371(9609):340–57.
42. Rollins NC, Bhandari N, Hajeerhoy N, et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *Lancet.* 2016;387(10017):491–504.
43. Engle PL, Pelto GH. Responsive feeding: implications for policy and program implementation. *J Nutr.* 2011;141(3):508–11.
44. Tomlinson M, Cooper P, Murray L. The mother-infant relationship and infant attachment in a South African peri-urban settlement. *Child Dev.* 2005;76(5):1044–54.
45. Lucas JE, Richter LM, Daelmans B. Care for child development: an intervention in support of responsive caregiving and early child development. *Child Care Health Dev.* 2018;44(1):41–9.
46. Shonkoff JP. Leveraging the biology of adversity to address the roots of disparities in health and development. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2012;109 Suppl 2:17302–7.
47. Walque, Damien de, Lia Fernald, Paul Gertler, and Melissa Hidrobo. 2017. “Cash Transfers and Child and Adolescent Development.” In *Disease Control Priorities, Third Edition*, 325–41. Washington DC: World Bank. <http://dcp-3.org/chapter/2472/cashtransfers-and-child-and-adolescent-development>
48. Maulik PK, Darmstadt G. Childhood disability in low and middle-income countries: overview of screening, prevention, services, legislation, and epidemiology. *Pediatrics.* 2007;120(Supplement 1):S1–S55.
49. Green S, Davis C, Karshmer E, Marsh P, Straight B. Living stigma: The impact of labeling, stereotyping, separation, status loss, and discrimination in the lives of individuals with disabilities and their families. *Sociological Inquiry.* 2005;75(2):197–215.
50. The International classification of functioning, disability and health. Geneva: World Health Organization; 2001.
51. Yousafzai AK, Lynch P, Gladstone M. Moving beyond prevalence studies: screening and interventions for children with disabilities in low-income and middle income countries. *Arch Dis Child.* 2014;99(9):840–8.
52. Reichow B, Servili C, Yasamy MT, Barbui C, Saxena S. Non-specialist psychosocial interventions for children and adolescents with intellectual disability or lower functioning. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2015, Issue 12. Art. No. CD010589. doi:10.1002/14697628.cd010589
- autism spectrum disorders: a systematic review. *PLoS Med.* 2013;10(12):e1001572;discussion e.
53. Hamdani SU, Akhtar P, Zill EH, et al. WHO Parents Skills Training (PST) programme for children with developmental disorders and delays delivered by Family Volunteers in rural Pakistan: study protocol for effectiveness implementation hybrid cluster randomized controlled trial. *Global Mental Health.* 2017;4:e11.
54. Inheriting a sustainable world? Atlas on children's health and the environment. Geneva: World Health Organization; 2017.
55. Progress on drinking water, sanitation and hygiene. Geneva: World Health Organization; 2017.
56. Burning opportunity: clean household energy for health, sustainable development, and wellbeing of women and children. Geneva: World Health Organization; 2016.
57. Don't pollute my future! The impact of the environment on children's health. Geneva: World Health Organization; 2017.
58. National Department of Health. National Antenatal Sentinel HIV and Syphilis Survey Report 2015. Pretoria, South Africa: National Department of Health; 2017.
59. Richter LM, Sherr L, Adato M, et al. Strengthening families to support children affected by HIV and AIDS. *AIDS Care.* 2009;21 Suppl1:3–12.
60. Sherr L, Cluver L. World Health Day focus on HIV and depression – a comorbidity with specific challenges. *J Int AIDS Soc.* 2017;20(1):21956.
61. Williams PL, Marino M, Malee K, et al. Neurodevelopment and in utero antiretroviral exposure of HIV-exposed uninfected infants. *Pediatrics.* 2010;125(2):e250–60.
62. UNAIDS. Ending AIDS: Progress towards the 90-90-90 targets. Geneva: UNAIDS; 2017.
63. Cooper PJ, Tomlinson M, Swartz L, Woolgar M, Murray L, Molteno C. Post-partum depression and the mother-infant relationship in a South African periurban settlement. *Br J Psychiatry.* 1999;175:554–8.
64. Fisher J, Cabral de Mello M, Patel V, et al. Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in women in low- and lower-middle-income countries: a systematic review. *Bull World Health Organ.* 2012;90(2):139G–49G.
65. Ramchandani P, Stein A, Evans J, O'Connor TG, team As. Paternal depression in the postnatal period and child development: a prospective population study. *Lancet.* 2005;365(9478):2201–5.
66. Howard LM, Molyneaux E, Dennis CL, Rochat T, Stein A, Milgrom J. Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *Lancet.* 2014;384(9956):1775–88.
67. Murray L. The impact of postnatal depression on infant development. *J Child Psychol Psychiatry.* 1992;33(3):543–61.
68. Rahman A, Iqbal Z, Bunn J, Lovel H, Harrington R. Impact of maternal depression on infant nutritional status and illness: a cohort study. *Arch Gen Psychiatry.* 2004;61(9): 946–52.
69. Rahman A, Malik A, Sikander S, Roberts C, Creed F. Cognitive behaviour therapy-based intervention by community health workers for mothers with depression and

- their infants in rural Pakistan: a cluster-randomised controlled trial. *Lancet*. 2008;372(9642):902–9.
70. Rahman A, Fisher J, Bower P, et al. Interventions for common perinatal mental disorders in women in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Bull World Health Organ*. 2013;91(8):593–601.
71. Barlow J, Coren E, Stewart-Brown S. Meta-analysis of the effectiveness of parenting programmes in improving maternal psychosocial health. *Br J Gen Pract*. 2002;52(476):223–33.
72. Stoltenborgh M, Bakermans-Kranenburg MJ, van Ijzendoorn MH. The neglect of child neglect: a metaanalytic review of the prevalence of neglect. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2013;48(3):345–55.
73. Danese A, Moffitt TE, Harrington H, et al. Adverse childhood experiences and adult risk factors for age-related disease: depression, inflammation, and clustering of metabolic risk markers. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2009;163(12):1135–43.
74. Norman RE, Byambaa M, De R, Butchart A, Scott J, Vos T. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. *PLoS Med*. 2012;9(11):e1001349.
75. Burrows S, Butchart A, Butler N, Quigg Z, Bellis MA, Mikton C. New WHO Violence Prevention Information System, an interactive knowledge platform of scientific findings on violence. *Inj Prev*. 2018;24(2):155–6.
76. Butchart A, Mikton C, Dahlberg LL, Krug EG. Global status report on violence prevention 2014. *Inj Prev*. 2015;21(3):213.
77. Marmot, M. Promoting intersectoral and interagency action for health and well-being in the WHO European Region: working together for better health and well-being. High-level Conference. Paris, France. 7–8 December 2016.
78. Financing early childhood development: an analysis of international and domestic sources in low- and middle-income countries vol 1. Washington, DC: Results for Development Institute; 2016.
79. Shekar M, Kakietek J, D'Alimonte M, et al. Investing in nutrition: the foundation for development – an investment framework to reach the global nutrition targets. Washington, DC: World Bank; 2016.
80. Gustafsson-Wright E, Gardiner S, Smith K. Ensuring effective outcome-based financing in early childhood development. Washington, DC: Center for Universal Education at Brookings; 2016.
81. Ertem IO, Dogan DG, Gok CG, et al. A guide for monitoring child development in low- and middle income countries. *Pediatrics*. 2008;121(3):e581–9.
82. Ertem IO, Krishnamurthy V, Mulaudzi MC, et al. Similarities and differences in child development from birth to age 3 years by sex and across four countries: a cross-sectional, observational study. *Lancet Glob Health*. 2018;6(3):e279–e91.
83. Every Women Every Child. Indicator and monitoring framework for the Global Strategy for Women's, Children's and Adolescent's Health (2016–2030). New York: United Nations; 2016.

Ringraziamenti

La Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS - WHO), l'UNICEF e il Gruppo Banca Mondiale (GBM - WBG), con il supporto della *Partnership for Maternal, Newborn & Child Health* (PMNCH) e l'*Early Childhood Development Action Network* (ECDAN) sono grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo documento.

Management team: Raoul Bermejo, UNICEF; Pia Britto (co-chair), UNICEF; Olive Cocoman (acting project coordinator), PMNCH; Bernadette Daelmans (chair), WHO; Tarun Dua, WHO (co-chair); Leslie Elder, Global Financing Facility supported by the WBG; Matthew Frey, PATH; Dan Irvine, World Vision International; Sheila Manji (project coordinator), PMNCH; Lori McDougall, PMNCH; Sara Poehlman, Save the Children; Linda Richter, University of the Witwatersrand – DST-NRF Centre of Excellence in Human Development; Marta Seoane Aguilo, WHO; Mark Tomlinson, Stellenbosch University, Institute for Child and Adolescent Health Research; Shekufeh Zonji, ECDAN; Mark Young, UNICEF.

Advisory committee: Lisa Bohmer, Conrad N. Hilton Foundation; Betzabe Butron Riveras, Pan American Health Organization; Amanda Devercelli, WBG; Cyril Engmann, PATH; Ilgi Ertem, Ankara University; Jane Fisher, Monash University; Liana Ghent, International Step by Step Association; Esther Goh, Bernard van Leer Foundation; Nelson Gomonda, Sanitation and Water for All; Deepa Grover, UNICEF; Rob Hughes, The Children's Investment Fund Foundation; Ghassan Issa, Arab Network for Early Childhood Care and Development; Patricia Jodrey, USAID; Romilla Karnati, Save the Children; Melissa Kelly, Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood; Betty Kirkwood, London School of Hygiene & Tropical Medicine; Sarah Klaus, Open Society Foundations; Vibha Krishnamurthy, Ummeed Child Development Center; Vesna Kutlesic, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; Joan Lombardi, Bernard van Leer Foundation; Florencia López Bóo, Banco Interamericano de Desarrollo; Jane Lucas; Stephen Lye, Alliance for Human Development, University of Toronto; Kofi Marfo, Aga Khan University Institute for Human Development; Dominique McMahon, Grand Challenges Canada / Grands Défis Canada; Mohamad Mikati, Duke University Medical Center; Katie Murphy, International Rescue Committee; Asifa Nurani, Blue Ocean Consulting Limited; Frank Oberklaid, The Royal Children's Hospital – Melbourne and Murdoch Children's Research Institute; Lynette Okengo, Africa Early Childhood Network; Nosa Orobato, Bill & Melinda Gates Foundation; Rafael Perez-Escamilla, Yale University; Manfred Pretis, Medical School Hamburg; Laura Rawlings, World Bank Group; Sweta Shah, Aga Khan Foundation; Manpreet Singh, Bill & Melinda

Gates Foundation; Kate Somers, Bill & Melinda Gates Foundation; Giorgio Tamburlini, Centro per la Salute del Bambino Onlus; Valerie Unite, Childhood & Early Parenting Principles; Susan Walker, University of Melbourne; Donald Wertlieb, Tufts University; Hiro Yoshikawa, New York University, Steinhardt; Aisha Yousafzai, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Coordinating writers: Bernadette Daelmans, Linda Richter and Mark Tomlinson

Advocacy and communications working group: Anna Astvatsatryan, Global Financing Facility; Olive Cocoman, PMNCH; Kate Consavage, USAID; Bernadette Daelmans, WHO; Marie Durling, SUN Movement Secretariat; Erin Elzo, Executive Office of the Secretary-General; Aisha Mahmood Faquir, WBG; Natalie Fawcett, Theirworld; Esther Goh, Bernard van Leer Foundation; Katelin Gray, PATH; Anna Gruending, PMNCH; Dan Irvine (chair), World Vision International; Joanna Koch, Alliance for Health Promotion; Joan Lombardi, Early Opportunities; Thiago Luchesi, Save the Children; Sheila Manji (convener), PMNCH; Amanda Medlock, 1,000 Days; Kate Moriarty, Theirworld; Samantha Mort, UNICEF; Yemurai Nyoni, The Children's Investment Fund Foundation; Rafik Al Ouerchafani, Global Partnership to End Violence; Danielle Porfido, 1,000 Days; Carolyn Reynolds, PATH; Marta Seoane Aguilo, WHO; Constance Shumba, Aga Khan Foundation; Meghan Stanley, World Vision International; Melanie Swan, Plan International; Veronic Verlyck, PMNCH; Sara Watson, Ready Nation; Ann-Marie Wilcock, UNICEF; Shekufeh Zonji, ECDAN.

WHO internal working group: Rajiv Bahl; Mercedes Bonnet Semenas; Marie Noelle Brune-Driss; Stephanie Burrows; Alex Butchart; Alarcos Cieza; Shalini Desai; Larry Grummer-Strawn; Sabine Kiesselbach; Martina Penazatto; Sabine Rakotomalala; Nigel Rollins; Shekhar Saxena; Chiara Servili; Juana Willumsen. We acknowledge and thank the authors of the 2016 Lancet series Advancing Early Childhood Development: From Science to Scale for providing the key messages that informed the development of the Nurturing Care Framework.

La lista completa delle organizzazioni che hanno preso parte al processo di consultazione è disponibile su: www.nurturing-care.org

Realizzato grazie al contributo di The Human Safety Net,
l'iniziativa globale del Gruppo Generali a favore delle comunità.

LA NURTURING CARE
PER LO SVILUPPO INFANTILE PRECOCE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 gennaio 2010, n. 34.

Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato istituito l'Istituto per il libro;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15;

Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Centro per il libro e la lettura

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, è Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.

3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.

4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 2.

Compiti istituzionali

1. Compito del CLL è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.

2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.

3. Il CLL, in particolare:

a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione

di appositi accordi culturali, nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno;

f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro;

g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

h) supporta, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;

i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del CLL:

- a)* il presidente;
- b)* il consiglio di amministrazione;
- c)* il consiglio scientifico;
- d)* l'osservatorio del libro e della lettura;
- e)* il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente del CLL è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.

2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del CLL è composto da:

- a) il presidente del CLL che lo presiede;
- b) il direttore del CLL;
- c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario;
- d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;
- e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.

6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.

7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.

Art. 6.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attività e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.

2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attività del CLL, individuando le priorità strategiche.

3. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

- a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;
- b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL;
- d) due componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.

4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente.

6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente.

7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Osservatorio del libro e della lettura

1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:

a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;

d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;

f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento

all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

2. L'osservatorio del libro e della lettura è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

- a) il direttore del CLL che lo presiede;
- b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;
- g) un rappresentante designato dall'ISTAT;
- h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;
- i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL.

4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Art. 9.

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del CLL.

8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 10.

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Art. 11.

Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

Art. 12.

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.

2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.

3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.

4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.

5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 13.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese imprevedute e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.

2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 è utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

Art. 14.

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni.

2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 15.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18.

3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle rimosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati è comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

Art. 16.

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, è sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.

Art. 17.

Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.

4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.

6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

Art. 18.

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.

2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 19.

Disciplina del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 20.

Servizio di cassa interno

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.

3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 23.

Abrogazione e norme finali

1. Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2004, n. 11.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303).

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1998, n. 297.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1999, n. 205.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158.

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291:

«Art. 15 (Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale). — 1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Opificio delle pietre dure;
- d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
- e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

1-bis. Sono Istituti nazionali:

- a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;
- b) il Museo nazionale d'arte orientale;
- c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

- a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
- b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
- c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
- d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
- e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.».

— Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2009, n. 164:

«Art. 2 (*Norme finali e abrogazioni*). — 1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2008. Con

successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

c) la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'art. 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;

2) al comma 5, lettera b), le parole: «per il presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma 2»;

3) al comma 6, le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;

4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.»;

5) al comma 11, le parole: «Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione» e «Il suddetto Dipartimento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale» e «La suddetta Direzione generale»;

b) all'art. 3, comma 2, le parole: «dei Dipartimenti» e «i Dipartimenti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle strutture dirigenziali di livello generale» e «le strutture dirigenziali di livello generale»;

c) all'art. 4, comma 1, le parole: «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del Segretariato generale»;

d) all'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, lettera b).»;

e) all'art. 12, comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza».

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2009, n. 184.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250:

«Art. 8 (*Soprintendenze e gestioni autonome*). — 1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 24 (*Trattamento economico*). — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9.».

— Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103:

«Art. 50 (*Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria*). — 1. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.

3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite.

4. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

5. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

6. L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.

7. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

8. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'art. 33, comma 9.»

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230.

Note all'art. 16:

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note all'art. 12.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298:

«Art. 1. — Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesoriere o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesoriere o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.»

Note all'art. 22:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle premesse.

10G0046

Testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”.

Capo I - Amministrazione centrale

Art. 1

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in *otto* uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale *regionali*, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. *Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l’Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.*

2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all’esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. *(Soppresso)*

Art. 2

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle *dirette* dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e *l’unità* dell’azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

- a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che *regionali*, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;
- b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e *regionali*, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
- e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
- f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;
- g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
- h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;
- i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, *anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice*;
- l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del *Ministro*;
- m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e *regionali*, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- n) *coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*;
- o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;
- p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- q) coordina il Servizio ispettivo.

4. (Soppresso).

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. *Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.*

Art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*;
- b) (Soppressa);
- c) *Direzione generale per le antichità*;
- d) *Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee*;

- e) *Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;*
- f) *Direzione generale per gli archivi;*
- g) *Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;*
- h) *Direzione generale per il cinema;*

i) *Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.*

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

Art. 4

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

1. *La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.*

2. *Il Direttore generale, in particolare:*

- a) *rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;*
- b) *cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;*
- c) *dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;*
- d) *coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;*
- e) *svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;*

- f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
- g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
- i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
- l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;
- m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
- n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;
- o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
- p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;
- r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari;
- s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni;
- t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 5
(Soppresso)

Art. 6
Direzione generale per le antichità

1. La Direzione generale *per le antichità* svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) concorda con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;

c) autorizza il prestito di beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

d) (Soppressa);

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di zopere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni di interesse archeologico;

g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico;

i) (Soppressa);

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) (Soppressa);

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale per le antichità costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni

di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;

p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

q) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

t) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;

u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.

4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 8

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società ALES S.p.A..

5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 9

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, *sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*
- b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
- c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*
- d) *(Soppressa);*
- e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;
- f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;
- g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
- h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
- i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
- l) *dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*
- m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
- n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
- o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
- p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;
- q) *(Soppressa);*
- r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
- s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, *anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo*, sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa*.

6. *La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.*

Art. 10

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle *direzioni* regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, *sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela*;

d) *(Soppressa)*;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) *dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela*;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

- l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*;
- m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
- n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
- o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;
- p) *(Soppressa)*;
- q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
- r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli *articoli 16 e 128 del Codice*.

3. *La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.*

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, *anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo*, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa*.

7. *La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.*

Art. 11

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

- b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
- c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
c-bis) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A., ai sensi dell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni;
- d) *esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;*
- e) esprime alla Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

5. *La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.*

Art. 12

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
- b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
- c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
- d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
- e) esprime alla Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Capo II - Organi consultivi centrali

Art. 13

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale *centrale* competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:

- a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
- d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
- e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

- a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
- b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, *eletti da tutto il personale*, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. *Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.*

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga

della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*.

9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
- c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
- f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;
- g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

- a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
- b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, *dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti*, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
- c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti *di particolare rilievo*, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;
- d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
- e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta *con le modalità di cui alla lettera b)*.

3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

- a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
- b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

- a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
- b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
- c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

Art. 15

Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Opificio delle pietre dure;
- d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
- e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
- f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
- g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

1-bis. Sono Istituti nazionali:

- a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini";
- b) il Museo nazionale d'arte orientale;
- c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2. (Soppresso).

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

- a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
- b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
- c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
- d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
- e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
- f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
- g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
- h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- l) il Centro per il libro e la lettura;
- m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al precedente periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

Capo IV - Amministrazione periferica

Art. 16

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze:
 - 1) per i beni archeologici;
 - 2) per i beni architettonici e paesaggistici;
 - 3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) le soprintendenze archivistiche;
- d) gli archivi di Stato;
- e) le biblioteche statali;
- f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le

competenze in materia della *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.*

Art. 17

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b), c), d), e) e f)*, presenti nel territorio regionale; *queste ultime*, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della regione, sentito il Segretario generale.

3. Il Direttore regionale, in particolare:

a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione;

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *a), b) e c)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

- i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
- l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
- m) *esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;*
- n) esprime il parere di competenza del Ministero, *anche* in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;
- o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;
- o-bis) *adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;*
- o-ter) *provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;*
- o-quater) *stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;*
- p) propone al Ministro, *per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito*, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
- q) *concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;*
- r) (Soppressa);
- s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive *forniti dal Segretario generale*;
- t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f);
- u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;
- v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
- z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
- aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la direzione generale competente per materia;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere i), l), u) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*.

6. *Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:*

a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;

f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;

g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale;

h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;

i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;

l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;

- o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;*
- p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;*
- q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;*
- r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;*
- s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.*

Art. 18

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;*
- b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis);*
- c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;*
- d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;*
- e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;*
- f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;*
- g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;*
- h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;*
- i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;*
- l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permuthe, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;*
- m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;*
- n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;*
- o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;*

p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Art. 19

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.

Art. 21

Norme finali e abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni, fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia	194*
Totale dirigenti	223

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.502
II	14.695
I	1.035
Totale	21.232

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2013.

Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che istituisce un contributo sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo;

Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo;

Visto l'art. 27-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo il quale non trova applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Vista la nota n. COMP/H-2/GA/is – 2013/52184 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione;

Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha invece evidenziato la selettività delle due misure relative alle imprese ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonché per le start-up innovative e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di verificare, in contraddittorio con le autorità italiane, la possibilità di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»;

Ritenuto opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in regime «de minimis»;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Art. 2.

Costi agevolabili e misura del credito di imposta

1. È agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto.

2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

4. Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso, ai sensi dell'art. 24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere è sostenuto a valere sulle risorse di cui all'art. 24 comma 13 del medesimo decreto.

Art. 3.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnerà l'appalto sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le risorse necessarie all'acquisizione e alla gestione della piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione, nella misura di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione dell'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata. Con il medesimo atto è determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, da redigersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'art. 5.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziato ed effettivamente disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunica altresì, tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilità di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

5. Le domande presentate da soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime «de minimis», sono accolte mediante l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma 13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono alla quota delle risorse disponibili per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti con sede o unità locali ubicate al di fuori dei predetti territori.

6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime «de minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 13 dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono, in regime «de minimis», alle rimanenti risorse disponibili.

7. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonché della quota per le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non uti-

lizzate saranno rese disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva di cui al citato comma 13-bis.

8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilità, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2 e 3, che devono essere certificati dalla documentazione di cui all'art. 5, commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del beneficio.

9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'art. 2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonché i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.

4. Le modalità telematiche di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.

Art. 5.

Controlli

1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile. La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile.

2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma precedente. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC.

3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;

b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;

c) la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime «de minimis», alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2013

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
ZANONATO

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 147

14A00239

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oasi San Benedetto - società cooperativa in liquidazione», in Borgo Pace e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto, che la società «Oasi San Benedetto - Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 3 luglio 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oasi San Benedetto - Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Borgo Pace (Pesaro-Urbino), (codice fiscale n. 02027560412), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Coppola, nato a Roma l'11 aprile 1962, e domiciliato in Ancona, via Calatafimi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A00172

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Umbriano società cooperativa sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 27 febbraio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Umbriano società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 14 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 9 luglio 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Umbriano società cooperativa sociale», con sede in Terni (codice fiscale n. 01341910550), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Frasca, nato a Montecastrilli (Terni) il 17 dicembre 1961, domiciliato in Avigliano Umbro (Terni), via S. Maria n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

14A00174

DECRETO 19 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «I.C.P.A. - Impresa Campana Produzioni Agrobiologiche piccola cooperativa a r.l.», in Olevano sul Tusciano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI
COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2010 con il quale la società cooperativa «I.C.P.A. - Impresa campana produzioni agrobiologiche» - Piccola cooperativa a r.l., con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Picone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29 novembre 2013 con la quale il dott. Salvatore Picone dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Grimaldi nato a San Marzano sul Sarno (Salerno) il 13 gennaio 1968, codice fiscale GR-MFNC68A131019K, con studio in San Marzano sul Sarno (Salerno), via Turati n. 26, è nominato commissario

liquidatore della società cooperativa «I.C.P.A. - Impresa campana produzioni agrobiologiche» - Piccola cooperativa a r.l., con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 aprile 2010, in sostituzione del dott. Salvatore Picone, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00175

DECRETO 19 dicembre 2013.

Modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica, per l'anno 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 37, comma 3, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizio-



**Piano nazionale di promozione della lettura
(D.M. 23.10.2013 e D.M. 8.8.2014)**

Premessa

In Italia esiste una “**emergenza lettura**” – questo è solo un aspetto di una generale situazione di emergenza che tocca i temi degli scarsi livelli di partecipazione culturale, dei ritardi e soprattutto dei divari nei livelli di istruzione, della disomogenea distribuzione delle competenze della popolazione adulta, le quali non ci consentono di affrontare le sfide di una società *knowledge based* – il che non rappresenta una novità.

È evidente, quindi, che affrontare i temi della diffusione della lettura in tutte le sue forme, compresa quella che si realizza in ambiente digitale, investe questioni essenziali per la coesione sociale e culturale della società italiana, con ricadute importanti sulle potenzialità di crescita economica e sulla vita della comunità nazionale.

E non è neppure una novità la carenza, da tempo, di politiche pubbliche che affrontino in una visione di sistema questi complessi nodi.

Si rende necessario **un intervento forte, portato avanti con sistematicità e continuità**, che fronteggi i differenti aspetti del problema e che mobiliti le energie di quanti hanno a cuore le sorti del libro e della cultura, per molti versi coincidenti con i destini del nostro Paese, se si vuole intraprendere una nuova fase di crescita economica e civile.

È necessario un raccordo tra i diversi livelli istituzionali e le diverse amministrazioni, centrali e locali, titolari di competenze nel settore, arricchito dal coinvolgimento di altri partner, come ad esempio le associazioni di categoria, il servizio pubblico radiotelevisivo, il mondo dell’associazionismo e del volontariato.

A queste finalità intende rispondere la costituzione – con **D.M. 23.10.2013** – di un **tavolo interistituzionale per la realizzazione del Piano nazionale di promozione della lettura**, cui l’art. 1 comma 2 affida «funzioni di indirizzo, di approfondimento e valutazione delle principali questioni riguardanti la promozione della lettura sul territorio nazionale e di formulazione delle proposte per la definizione dei contenuti» del Piano stesso.

Il successivo **D.M. 8.8.2014** ha assegnato al **Centro per il libro e la lettura** gli adempimenti connessi al Piano nazionale di promozione della lettura con piena “facoltà di costituire sottogruppi di lavoro” e di “avvalersi dell’apporto dei propri Organi”.

Il Piano viene quindi elaborato dal Tavolo interistituzionale per il Piano nazionale di promozione della lettura nel quale il Consiglio Scientifico ha inserito alcune proposte progettuali senza modificare la sostanza del documento.

Il Piano che qui si presenta individua le priorità operative emerse sulla base dell’analisi della specifica situazione italiana e propone una serie di obiettivi, attività e progetti da considerare fondamentali e cantierabili, segnala inoltre l’esigenza di azioni di sistema.

Un’azione pubblica di promozione della lettura presupporrebbe a monte interventi strutturali non più rinviabili, **interventi che investano il livello normativo, le infrastrutture (sia edilizie che tecnologiche) e le politiche del personale**.

Una **politica per la lettura** ha bisogno di azioni di sistema, senza le quali le attività promozionali previste dal Piano rischiano di cadere nel vuoto.

Dall'analisi dei dati alla individuazione delle priorità

L'individuazione degli obiettivi, delle priorità e delle modalità di intervento prende le mosse da un'analisi dello stato della lettura in Italia.

Gli elementi centrali di questa analisi possono essere così sintetizzati.

Sono molto preoccupanti gli ultimi dati sulla lettura diffusi dall'Istat nel 2015: rispetto all'anno precedente, **la quota di lettori di libri è scesa nel 2014 dal 43% al 41,4%**. Un calo di due punti in un solo anno non si era mai visto ed è legato a una serie di fattori diversi. In particolare, si segnalano:

- il calo nelle **fasce d'età più giovani** (-4,7 punti percentuale nella fascia 6-10 anni, -3,7 nella fascia 11-14 anni e -4,2 nella fascia di 20-24 anni, non più in età di obbligo di istruzione);
- la tenuta sostanziale dei **lettori forti** (coloro che leggono 12 o più libri all'anno): nel 2012 erano il 14,5% dei lettori, nel 2013 sono scesi al 13,9%, nel 2014 la tendenza si è invertita arrivando al 14,3%;
- la diminuzione del -6,8% dei **lettori deboli** (coloro che leggono da uno a tre libri al massimo in un anno), i quali, passando da 11,5 milioni del 2013 a 10,7 del 2014, si sono evidentemente convertiti in larga parte in “non lettori”, a conferma dell'esigenza di interventi di “manutenzione” e fidelizzazione dei lettori meno assidui per evitare che abbandonino completamente lo sporadico contatto con i libri;
- la permanenza di **forti squilibri territoriali**: i lettori sono il 48,1% della popolazione nel Nord-Ovest; il 49,0% nel Nord-Est; il 44,9% al Centro; il 29,4% al Sud; il 31,1% nelle Isole. Nelle aree metropolitane la percentuale dei lettori supera di poco il 50% della popolazione, per scendere al 37,2% nei comuni fino a 2.000 abitanti, al 38,4% nei comuni fra i 2.000 e i 10.000 abitanti, al 38,7% nei comuni da 10.000 a 50.000 abitanti e al 42,2% nelle periferie urbane;
- **l'influenza della scuola, ma anche dell'ambiente familiare**: leggono libri il 66,9% dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni con entrambi i genitori lettori, contro il 32,7% di quelli con genitori che non leggono. A titolo esemplificativo, una ricerca compiuta negli Stati Uniti da Bradford Wiles (Kansas State University) – pubblicata nel 2013 da *Science Daily* – ha evidenziato l'importanza di leggere con i figli ad alta voce sin dai tre anni di età (*Read with your children, not to them*). Pertanto, appare necessario favorire il collegamento tra scuola e famiglia, attraverso progetti che coinvolgano anche i genitori, affinché l'educazione alla lettura rappresenti un fattore comune e sia adeguatamente sostenuta;

- **la tendenza alla chiusura delle librerie indipendenti e il progressivo calo delle vendite librerie:** il mercato, nonostante il lieve incremento delle opere pubblicate, rimane sostanzialmente stabile. Il mercato del libro elettronico non risulta abbastanza dinamico e in grado di compensare le perdite di quello cartaceo.

Queste difficoltà vanno a innestarsi su una situazione di per sé già difficile, come è testimoniato dal divario che accusiamo rispetto ad altri paesi paragonabili all'Italia, che fanno registrare percentuali di lettori ben più elevate: si pensi al 61,4% degli spagnoli, al 70% dei francesi, al 72% degli statunitensi, all'82% dei tedeschi.

L'**emergenza lettura** non è data dal numero modesto di libri letti o venduti, ma anche dal grado e dalla qualità delle competenze legate alla lettura che si riscontrano nel nostro Paese.

A tale proposito, la rilevazione internazionale OCSE PISA 2012 (*Programme for International Student Assessment*) ha testato in 65 paesi la literacy degli studenti quindicenni, intesa come “capacità di comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità ed essere parte attiva nella società” (OECD, 2009). È essenziale ricordare che questa definizione “eccede il concetto tradizionale di mera decodifica delle informazioni e di interpretazione letterale della parola scritta e include attività più applicative, considerando la gamma di situazioni in cui le persone leggono, le diverse modalità in cui i testi scritti sono presentati attraverso diversi mezzi di comunicazione e la varietà di modi in cui i lettori si avvicinano ai testi e li utilizzano, da uno scopo funzionale e limitato, come trovare una particolare informazione pratica, a motivazioni profonde e di vasta portata, come la comprensione di differenti modi di fare, di pensare e di essere”. Il Rapporto nazionale OCSE PISA 2012 a cura dell'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) evidenzia alcuni elementi critici strutturali da tenere in attenta considerazione:

- **L'Italia nel contesto internazionale.** Il nostro Paese si colloca lievemente, ma significativamente, sotto la media OCSE: tra il 26° e il 34° posto nel ranking complessivo dei 65 paesi partecipanti e tra il 19° e il 25° posto circoscrivendo il confronto ai 34 paesi OCSE.
- **I livelli di competenza in lettura.** In Italia quasi un quinto degli studenti di 15 anni si trova sotto la soglia critica delle competenze minime necessarie per poter fare della lettura un'attività funzionale. A fronte di una quota media nazionale di low performer in lettura pari al 19,5% del totale degli studenti, i Licei ne hanno solo il 5,6% e gli Istituti tecnici il 20,3%, ma l'incidenza sale al 41,7% per i Centri di formazione Professionale e al 44,9% negli Istituti Professionali.

Inoltre, solo gli studenti dei Licei, con una media di 537 punti, ottengono risultati in lettura significativamente superiori sia alla media nazionale che alla media OCSE. Gli studenti degli Istituti tecnici (476), degli Istituti professionali (415) e dei Centri di Formazione Professionale (421) sono tutti al di sotto sia della media nazionale sia della media OCSE.

- **I divari territoriali.** Gli studenti del Nord Ovest (514) e del Nord Est (511) si collocano al di sopra sia della media nazionale (490) sia della media OCSE (496), con una differenza statisticamente significativa; il Centro (486) e il Sud (475) ottengono un risultato in linea con la media italiana, ma mentre il Centro è in linea anche con il *benchmark* internazionale, il Sud si colloca sotto questo valore; il Sud Isole (453) si colloca significativamente sotto entrambe le medie di riferimento, così come le regioni dell'Area convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) che, complessivamente, ottengono un punteggio medio di 465.
- **Lo status di cittadinanza.** In Italia gli studenti quindicenni immigrati (di I e II generazione) conseguono in lettura un punteggio medio di 432 punti, statisticamente inferiore a quello dei loro coetanei nativi (497) e inferiore anche alla media nazionale (490). Il punteggio medio degli studenti nativi, invece, non si discosta da quello medio nazionale. Analoga situazione si riscontra in tutte le macroaree geografiche dove gli studenti immigrati conseguono un punteggio medio inferiore a quello dei loro coetanei nativi e a quello medio nazionale. Nel Nord Est si registra il maggior divario tra i due gruppi, con -100 punti di differenza degli studenti immigrati (426) rispetto ai coetanei nativi (526).
- **Le differenze di genere.** In Italia la media in lettura delle femmine (510) è superiore a quella dei maschi (471) di 39 punti, una differenza statisticamente significativa.
- **Il background degli studenti.** Una componente decisiva nello spiegare la variabilità dei risultati tra gli studenti è il background (ESCS: Economic Social and Cultural Status), considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche.
- **L'inerzia.** Se si confronta il trend italiano con quello medio OCSE, l'Italia non ha registrato un incremento statisticamente significativo rispetto al 2009 e la percentuale di studenti con basse performance in lettura è rimasta sostanzialmente stabile. Anche confrontando i risultati 2012 con quelli 2000, non emergono differenze significative sia per macroarea geografica che per tipologia di istruzione.

Quindi, le prime indicazioni che emergono dai dati consentono di individuare come prioritari gli interventi che si rivolgano:

- al **pubblico giovanile**, per rispondere alla tendenza in atto, che mostra un allontanamento dalla lettura da parte delle fasce di pubblico che finora hanno fatto registrare le percentuali più elevate;
- ai residenti nelle **regioni meridionali**, nelle **città medio-piccole** e nelle **periferie urbane**, dove peraltro è più debole il tessuto delle librerie e delle biblioteche.

Per quanto riguarda il **pubblico giovanile**, dobbiamo chiederci verso quali altre occupazioni stanno migrando i ragazzi. Il boom degli *smartphone* è sufficiente a spiegare questo fenomeno? Si stanno manifestando forse modificazioni più profonde e radicali nei comportamenti e nella qualità delle pratiche culturali e comunicative?

Per questi motivi si ritiene che, rispetto a questo segmento di pubblico, un piano di promozione della lettura debba intendersi anche come **promozione della lettura di libri elettronici**, degli strumenti che la supportano e delle nuove tecnologie che la veicolano, prevedendo un'alfabetizzazione al corretto uso dei mezzi e progetti innovativi per i giovani da sviluppare attraverso la rete. All'interno di questa ampia fascia d'età sono presenti enormi differenze, per cui l'approccio delle attività di promozione dovrà essere ugualmente differenziato. Certamente **la scuola costituisce un punto di riferimento imprescindibile e fondamentale**, attraverso il quale è possibile raggiungere gran parte di questi ragazzi, ma bisognerà **agire anche attraverso altri luoghi di aggregazione e altri canali per intercettare i loro interessi (la pratica sportiva, l'uso delle tecnologie, la rete, i social, ecc.)**.

Il fenomeno più generalizzato della non lettura o della lettura debole nella popolazione adulta, particolarmente accentuato al Sud e nelle aree socialmente più deboli (periferie e piccoli comuni), va analizzato anche alla luce di altri dati.

In particolare, desta preoccupazione un forte **tasso di analfabetismo funzionale, che affligge circa il 70% degli italiani adulti**, e che ci colloca all'ultimo posto tra i paesi OCSE per le competenze alfabetiche e al penultimo posto per le competenze matematiche.

Appare strategico tentare di **consolidare il rapporto con il libro di queste persone, che hanno pratiche di lettura occasionali e talvolta intermittenti, ma che non sono totalmente estranee a esse**.

Dai dati finora analizzati emergono alcuni obiettivi e alcune priorità verso cui è possibile indirizzare le azioni del Piano nazionale di promozione della lettura.

Sia le attività promozionali che gli interventi infrastrutturali dovranno dedicare particolare attenzione al **Sud**, dove nemmeno un terzo dei residenti legge un libro all'anno e i livelli di partecipazione alla vita culturale sono molto inferiori alla media nazionale.

Un divario così pesante e generalizzato fra le regioni meridionali e il resto del Paese non può più essere ignorato e richiede l'adozione di misure specifiche.

Il Piano Nazionale privilegia due ambienti essenziali per la diffusione della lettura:

LA SCUOLA - Dare centralità alle pratiche di lettura nella **scuola**, come momento di sviluppo di autonome capacità di ricerca, di apprendimento e di riflessione critica, e quindi come attività particolarmente utile per favorire il processo di maturazione degli studenti, a partire dalla scuola dell'infanzia, con la lettura ad alta voce, e nei cicli successivi, con azioni mirate e correttamente calibrate secondo il target di riferimento.

LE BIBLIOTECHE - Valorizzare la funzione culturale e interculturale delle **biblioteche di pubblica lettura e scolastiche**, che attualmente occupano uno spazio marginale nelle politiche pubbliche e sono fortemente penalizzate dalla crisi economica e dall'inadeguatezza degli organici, reinserendole nel vivo delle dinamiche culturali e sociali in quanto portali d'accesso all'informazione e alla conoscenza, approfittando anche delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali che consentono di agevolarne il funzionamento, offrendo servizi alternativi e/o aggiuntivi.

Priorità

Per migliorare la situazione italiana della lettura sono stati individuati sei priorità:

1. Avviare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, una **politica organica di sostegno all'educazione alla lettura** rivolta alle fasce più giovani della popolazione, a cominciare dalle fasce di età 6 mesi-6 anni e 6-11 anni, per poi proseguire nei successivi percorsi di istruzione e formazione.
Si tratta inoltre di realizzare progetti innovativi per i giovani lettori, sfruttando le risorse messe a disposizione dalla rete e attraverso le nuove tecnologie.
2. Sviluppare la **creazione di reti** in grado di mettere in rapporto fra loro tutte le componenti sociali presenti sul territorio al fine di promuovere e diffondere l'abitudine alla lettura. Favorire la cooperazione tra scuole, biblioteche, librerie, università ed enti di ricerca per l'attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori.
3. Valorizzare e promuovere le **buone pratiche** di promozione della lettura realizzate dalle istituzioni scolastiche, dalle biblioteche, da associazioni e da librerie, prestando attenzione alle fasce deboli della popolazione.
4. Sostenere e favorire iniziative di **formazione**, sia per creare specialisti in grado di promuovere il piacere della lettura tra i professionisti del settore (insegnanti, librai, bibliotecari), sia per valorizzare le pratiche formative esistenti.
5. Potenziare le **biblioteche di pubblica lettura e scolastiche**.
6. Sviluppare un **ecosistema favorevole alla lettura**, in quanto contesto indispensabile per la crescita culturale ed economica del paese, garantendo a ogni cittadino un accesso il più ampio possibile al libro. In una prospettiva di diffusa delocalizzazione, di messaggio che è iconico, trasmissione, socializzazione, globalità fuori dai generi, l'impegno verso un ecosistema favorevole alla lettura deve guardare con forza anche alla lettura come puro processo esperienziale di relazione e di dialogo di parità: al di qua di qualsiasi idea di "crescita" in quanto gerarchia di canone culturale, fra chi sa e chi non sa.

Obiettivi

Per poter realizzare gli obiettivi sotto individuati è indispensabile dotare il Centro per il libro e la lettura di risorse finanziarie adeguate.

PUNTO 1 – Per una politica organica di sostegno all’educazione alla lettura:

- **IN VITRO, UN PROGETTO SPERIMENTALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA**

In vitro è nato allo scopo di definire un modello nazionale di promozione della lettura (a partire dal progetto Nati per Leggere, la buona pratica più importante in Italia dedicata alla promozione della lettura in età prescolare) e ha prodotto alcuni risultati già utilizzabili a livello nazionale (la banca dati delle buone pratiche, le bibliografie consigliate, la formazione, il modello del Patto locale per la lettura). L’intenzione del progetto era anche quella di definire le risorse necessarie per un programma organico a livello nazionale, quantificabili in non meno di 10 milioni annui, per un progetto assimilabile ai principali modelli stranieri.

Sarebbe auspicabile proseguire la sperimentazione su base regionale, coinvolgendo da una a tre regioni (distribuite tra nord, centro e sud del Paese). I territori interessati, ove intendano proseguire nelle attività/azioni avviate, potranno essere destinatari di sperimentazioni di fase due, cioè di iniziative finalizzate alla realizzazione di Piani regionali per la lettura. Per quanto riguarda la **formazione e i patti locali per la lettura**, punti focali del progetto, questi possono essere promossi su tutto il territorio nazionale.

- **LIBRIAMOCI**

Affinché le pratiche di lettura si diffondano nei diversi contesti sociali e nelle differenti aree geografiche, è sempre più necessario che la scuola, oltre a farsi carico dell’alfabetizzazione dei cittadini, agisca affinché i bambini, i giovani e gli adulti abbiano la possibilità di sperimentare in prima persona le molteplici potenzialità della lettura. Si propone pertanto di rendere sistematica la positiva esperienza della lettura ad alta voce nelle scuole.

L’ultima settimana di ottobre sarà dedicata al progetto “**Libriamoci**” nelle scuole (dove la lettura viene vista come fine a se stessa e svincolata da connotati di studio), dando spazio alla libera iniziativa degli istituti scolastici che, nella loro autonomia, vorranno proporre manifestazioni di lettura ad alta voce coinvolgendo associazioni culturali e “lettori volontari”. Il progetto è promosso dal Centro per il libro e la lettura con il MIUR e chiederà la collaborazione di soggetti pubblici e privati (Associazioni di promozione della lettura). A conclusione di “**Libriamoci**” sarà realizzato il premio “**Scriviamoci**”.

- **PROGETTI INNOVATIVI**

Si potrebbero avviare progetti e laboratori sperimentali indirizzati ai giovani e alla scuole, basati sui nuovi strumenti di comunicazione digitale e sulle grandi potenzialità del web:

Archivio dell’Immaginario. Il Progetto “Archivio dell’Immaginario” è un laboratorio sperimentale in cui affrontare il problema centrale del patrimonio e della memoria, che necessita di essere preservato e di essere parte della legacy culturale di un paese. Conservare il patrimonio del “leggere” e dello “scrivere” porta alla riappropriazione del patrimonio da parte dei cittadini.

Il progetto “Archivio dell’Immaginario”, in sostanza vuol immaginare un modello semantico di conservazione archivistica, nella prospettiva dell’“esplorazione” attiva di grandi masse di testi (in fieri e già esistenti, di carattere fortemente identitario come gli Archivi della memoria territoriali o l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano), attraverso LOD (Linked open data) web semantic (bottom-up, decentrato e regionale, sostenibile).

a) Una cloud raccoglie tutti i materiali narrativi e saggistici che provengono da fonti anonime di selfpublisher. I materiali vengono archiviati per categorie.

b) La cloud si offre come una piattaforma statistica che permette reinvenzioni offerte su grandi numeri, in modo da permettere un’analisi in divenire del pensiero contemporaneo e delle sue ossessioni/priorità.

Italian selfie. L’Italia è il paese del Grand Tour: ovvero è il paese che è stato più raccontato dalla letteratura di fantasia e di viaggio. Si tratta di immaginare un dinamico storytelling in un metodo di co-working collettivo (emittente e destinatario: scuole e associazioni) che permetta la ri-scrittura di tutti quei luoghi narrati dai grandi letterati europei, che partendo dalle loro pagine dia vita a una nuova visione del “proprio spazio”.

Domestic revolution. È nei salotti, è nei piccoli gruppi che le rivoluzioni sono nate. Il confronto informale ma anche domestico tra persone reali permette la creazione di un pensiero innovativo. Si tratta di sperimentare un numero ampio di laboratori di “lettura”, secondo una metodologia di partecipazione, creatività e residenze.

Si potrebbero individuare diversi centri italiani capaci di fornire una residenza stabile di 20 giorni per un gruppo di giovani “pensatori” (artisti, filosofi, scienziati, scrittori), chiamati a leggere collettivamente e a riflettere su temi specifici. Ciascuno di loro riceverà un tool kit, in cui saranno indicati piani, temi e metodologia della discussione, insieme a tablet e a strumenti di registrazione. L’obiettivo è quello di generare un nuovo pensiero collettivo e una nuova mappa dell’Atlas culturale italiano. Il progetto potrebbe essere legato alla rete *Le Città del libro* (pag. 16).

PUNTO 2 – Sviluppare la creazione di reti a partire da realtà già esistenti, come il Maggio dei libri e le Città del libro:

• IL MAGGIO DEI LIBRI

Si propone di proseguire, sotto il coordinamento del **Centro per il libro e la lettura**, la **campagna nazionale di promozione della lettura “Maggio dei Libri”** che parte il **23 aprile**, in coincidenza con la **Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore promossa dall'UNESCO**. Il mese di maggio potrà identificarsi con il **mese della lettura**. Il Centro manterrà il coordinamento dell'iniziativa coinvolgendo attivamente tutti i principali attori della filiera del libro. Si cercherà di dare grande visibilità alla giornata di avvio della campagna, con un evento di particolare richiamo possibilmente incentrato sulle scuole (sul modello di #ioleggoperché, promosso dall'AIE nel 2015). **Nel corso del mese si organizzeranno eventi di lettura condivisa che vedano fianco a fianco autori e lettori in luoghi legati alla quotidianità delle persone** – quindi non solo le librerie, le biblioteche, i luoghi istituzionali, ma anche gli spazi aperti: le piazze in prima istanza, ma anche locali pubblici, dai cinema ai negozi di alimentari, dai mezzi di trasporto pubblico alle palestre, dagli uffici postali ai bar, fino naturalmente alle scuole. L'intento è quello di coinvolgere tutta la società civile, sottolineando il valore sociale della lettura e l'importanza del libro.

• LE CITTÀ DEL LIBRO

In un Paese dove più di una persona su due non ha mai preso un libro in mano è necessario, per invertire la rotta, ripartire dalla cultura e dalla conoscenza come modello costitutivo di sviluppo. Puntando sulla condivisione delle esperienze, sull'innovazione, sul fare sistema, con uno sguardo aperto oltre i confini nazionali.

Questo è l'obiettivo de **Le Città del libro**, realtà locali – grandi e piccole – che organizzano festival o eventi legati al libro e alla cultura editoriale ma che, soprattutto, lavorano con continuità per lo sviluppo culturale del proprio territorio.

Per iniziativa del Centro per il libro e la lettura, della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nel 2013 si è avviato un processo mirato a individuare forme organiche di promozione e di collaborazione. È emersa l'esigenza di creare uno strumento che documenti l'ampiezza e l'articolazione di questa realtà culturale nel nostro Paese, fondamentale per favorire la diffusione del libro e della lettura; uno strumento che fornisca al pubblico tutte le informazioni relative agli eventi e la possibilità di interagire con gli organizzatori e che, al tempo stesso, costituisca il primo tassello di quel coordinamento tra Le Città del libro, indispensabile per valorizzare e far crescere queste iniziative.

È prevista ogni anno la nomina di una o più **Capitali della lettura** (dislocate ad esempio tra nord, centro e sud), secondo criteri e canoni da stabilire: alla città scelta verrà assegnato un premio per sviluppare azioni di promozione della lettura durante tutto l'arco dell'anno in collaborazione con tutti i soggetti interessati e presenti sul territorio (scuole, biblioteche, librerie, ecc.).

È inoltre auspicabile un'azione di sostegno alle grandi fiere del libro presenti in Italia (Salone Internazionale del Libro di Torino, Bologna Children's Book Fair e Fiera Nazionale della piccola e media editoria - Più Libri Più Liberi), poiché rappresentano strumenti essenziali per promuovere e far conoscere l'editoria italiana sia grande che piccola.

- **I PATTI LOCALI PER LA LETTURA**

Le Reti di promozione della lettura possono essere avviate e sviluppate anche attraverso **I Patti locali per la lettura** nati nell'ambito del progetto In vitro, al fine di riunire tutti gli stakeholder presenti in un dato territorio per promuovere la lettura. Il Patto rappresenta un vero e proprio contratto, in cui tutti i soggetti si impegnano a organizzare, prendere parte e monitorare iniziative di promozione della lettura.

Il Patto non ha un modello standard di sviluppo, ma viene plasmato a seconda delle esigenze e peculiarità del territorio di riferimento. La firma del Patto dovrà prevedere un evento mediatico che dia risalto all'azione intrapresa e coinvolga la cittadinanza. Il tutto dovrà essere supervisionato dal Centro per il libro e la lettura.

PUNTO 3 – Valorizzare e promuovere le buone pratiche:

- **SOSTEGNO DELLE BUONE PRATICHE E DELLE LIBRERIE**

Si suggerisce l'emanazione di un bando pubblico per finanziare la replica di **buone pratiche** consolidate, in zone particolarmente deboli e disagiate, legate alla promozione della lettura da parte di associazioni culturali, attraverso una sorta di gemellaggio tra chi queste pratiche le ha già realizzate e chi intende svilupparle (associazioni, librerie, biblioteche, scuole), secondo rigorosi criteri e coerenti con le priorità e gli obiettivi individuati nel bando; particolare attenzione dovrà essere dedicata a quei progetti volti a diffondere tra i più giovani l'abitudine a leggere, a scambiarsi informazioni e confrontarsi sulle letture fatte, a inserire la lettura all'interno di un percorso di confronto interculturale, a riflettere sulle nuove forme di lettura che emergono dal web e dal mondo digitale.

Riconoscere il ruolo delle **librerie** sul territorio come presidio culturale e strumento essenziale per la diffusione del libro e per far conoscere la produzione editoriale.

PUNTO 4 - Formazione

- **LA FORMAZIONE**

Occorre sostenere la formazione iniziale e in servizio dei docenti sulla promozione della lettura come aspetto qualificante del curriculum scolastico: è essenziale che la promozione della lettura sia progettata in un'ottica di trasversalità tra i diversi saperi, interagendo con le tecnologie digitali e la realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento.

In occasione della seconda edizione di “**Libriamoci**” il Centro per il libro e la lettura ha promosso, tramite il **Coordinamento associazioni educazione e promozione della lettura**, venti progetti di educazione alla lettura in altrettante città italiane **al fine di sensibilizzare sul tema della lettura ad alta voce tutti i professionisti del settore educazione** (insegnanti, educatori, bibliotecari, ecc.).

Nell’ambito del progetto In vitro sono stati strutturati corsi di formazione per i lettori volontari ad alta voce (promossi dal CSB – Centro salute bambino) e per la formazione di una nuova figura professionale, il promotore della lettura (realizzati dall’AIB – Associazione italiana biblioteche per conto del Centro per il libro e la lettura): è necessario sviluppare queste azioni formative a livello nazionale.

Nella logica di ottimizzazione delle risorse e sostegno alle attività di eccellenza già avviate, si propone inoltre di consolidare la collaborazione del Centro per il libro e la lettura con i luoghi della formazione già attivi, quali ad esempio le scuole per librai.

PUNTO 5 – Biblioteche

• POTENZIAMENTO DELLE BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA E SCOLASTICHE

Potenziamento della **rete delle biblioteche**, attraverso l’attivazione di una politica nazionale di rafforzamento e modernizzazione della rete delle biblioteche pubbliche e scolastiche, che preveda fondi statali specifici destinati a co-finanziare gli interventi dei Comuni, con un’attenzione particolare al tema delle nuove tecnologie. In questo ambito, visti i dati drammatici rivelati dalle recenti indagini statistiche sui livelli di lettura e sulla condizione delle infrastrutture nel Sud, segnaliamo la necessità di interventi specifici rivolti alle regioni meridionali:

la progettazione di alcuni interventi pilota (di biblioteche “sociali”, da realizzare in collaborazione con il tessuto associativo locale e con il metodo della progettazione partecipata) nelle regioni meridionali, mediante accordi fra il Mibact e i Comuni (utilizzando le risorse messe a disposizione dalla nuova programmazione dei fondi comunitari, dei fondi specifici, ma anche alcune delle risorse stanziare con il decreto “Art bonus”, tipo ad esempio il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali (Art. 7 comma 1:), su cui sono previsti 30 mln per il 2015 e 50 mln per il 2016);

l’attivazione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo (mediante una convenzione con Cepell e Anci, sul modello del recente intervento sulle palestre scolastiche) di una linea di finanziamenti a tasso zero per gli interventi sulle biblioteche;

la possibilità di finanziare gli interventi sulle biblioteche scolastiche attraverso le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, come previsto dalla legge n. 107/2015 sulla “Buona Scuola”;

il sostegno a progetti di integrazione delle scuole (e delle biblioteche scolastiche) con i sistemi bibliotecari comunali, per fare in modo che i servizi di questi ultimi (dal prestito all'accesso ai cataloghi, ai servizi di consulenza e ai progetti di promozione della lettura: ci sono già delle sperimentazioni molto interessanti in atto), possano essere, anche usando le nuove tecnologie, accessibili e fruibili direttamente dalle sedi scolastiche;

la diffusione dell'uso dell'“Art Bonus” per il sostegno alle biblioteche pubbliche e la sua estensione ai progetti di promozione della lettura.

- **SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE**

È prevista ogni anno una settimana delle biblioteche.

La settimana delle biblioteche si propone di agire sull'immaginario dei cittadini per modificare la rappresentazione stereotipata delle biblioteche e concentrarsi sul valore del ruolo che esse svolgono nella comunicazione della cultura e nell'accesso alla conoscenza.

Tutte le biblioteche italiane potranno offrire: iniziative speciali, visite guidate, aperture e animazioni a sorpresa. Eventi ed elementi ricorrenti saranno: il Bibliopride, organizzato dall'AIB e che ogni anno farà capo a una città diversa, e la notte bianca delle biblioteche.

- **RILEVAZIONI STATISTICHE**

Potenziare le attività di rilevazione statistica, di osservazione e di analisi per promuovere un monitoraggio sistematico dei fenomeni legati alla lettura.

PUNTO 6 - Comunicazione

- **LA COMUNICAZIONE**

Il Piano nazionale per la lettura può configurarsi nel suo insieme come una grande e armonica iniziativa di comunicazione finalizzata alla valorizzazione del leggere e che si declina con modalità differenti a seconda degli obiettivi intermedi e dei target di riferimento. La comunicazione dovrà prevedere un'unica regia affidata a professionisti del settore al fine di: rafforzare l'immagine e il ruolo sociale del libro e della lettura attraverso iniziative di comunicazione coordinate e rivolte in primo luogo a non lettori e lettori deboli. Dovrà inoltre prevedere, quali strumenti indispensabili: loghi, materiali promozionali, chioschi informativi da allestire durante le principali manifestazioni dedicate al libro e la presenza all'interno dei maggiori social network.

Gli interventi di comunicazione dovranno essere così declinati: campagna generale di valorizzazione del libro e della lettura, campagna di promozione su target specifici, campagna sulle iniziative intraprese dal Piano nazionale per la lettura.

Sarà altresì indispensabile prendere in considerazione il numero più ampio possibile di mezzi, strumenti e modalità di comunicazione: ai media tradizionali (tv nazionali e locali, radio, giornali, affissioni) dovranno essere affiancati i nuovi media (siti web, blog, social network). Di assoluta importanza è anche la scelta dei luoghi: stazioni, aeroporti, centri commerciali, cinema, teatri, spazi museali. A questi vanno uniti luoghi come scuole, università, centri sportivi, ma anche bar, discoteche, librerie e biblioteche, cioè luoghi frequentati da determinati segmenti di pubblico e per i quali dovranno essere predisposte strategie comunicative ad hoc.

Azioni di sistema

Sulla base delle indicazioni ricavate dall'analisi dei dati sopra citati, è possibile articolare e organizzare una serie di azioni finalizzate all'aumento del numero dei lettori e alla diffusione del piacere della lettura. A tal fine è necessario prevedere una serie di **azioni di accompagnamento** (finanziarie e normative) a sostegno del piano.

1. Interventi finanziari

- Assegnare alle scuole risorse da destinare in maniera esclusiva ad azioni di promozione della lettura in favore degli studenti e delle loro famiglie (MIUR).
- Assicurare sostegno all'innovazione tecnologica di filiera; individuare forme di agevolazione fiscale per le donazioni fatte a favore di soggetti che realizzano iniziative di promozione della lettura (MEF).
- Nell'ambito del protocollo MIUR-MIBACT e delle misure attuative della legge n. 107/2015 sulla "Buona Scuola", si intende implementare l'alternanza di scuola/lavoro favorendo, più che una generica esperienza, la messa a sistema di soggetti diversi (enti, imprenditori, associazioni, scuole) per creare una reciprocità di competenze e il rilancio della scuola quale agenzia del territorio e soggetto formativo capace di fornire attivamente beni e servizi. La "lettura" sarà un ponte e una metodologia utile per poter incentivare e insieme intercettare molti progetti e bandi di "alternanza scuola/lavoro", specie per quanto riguarda la rigenerazione del patrimonio culturale materiale e immateriale come della memoria identitaria.
- Azione: **100 scuole produttrici di storie**. In collaborazione con il MIUR e le Teche RAI. In cento scuole italiane, diffuse sul territorio, si realizzano laboratori autonomi digitali in stretto rapporto con la piattaforma avanzata delle Teche RAI. I ragazzi accedono al patrimonio; contestualizzano, decontestualizzano; variano, mutano e inventano il loro storytelling di lettori e narratori della storia italiana. La cultura digitale è una narrazione/lettura che, implementata dall'educazione artistica (la storia dell'arte e le sue infinite variazioni), si trasforma in formazione iconica e digitale della memoria collettiva. Con corollario di prodotti concreti per la definizione di patrimonio territoriale e identitario.

2. Interventi normativi

- Riconoscimento del ruolo essenziale di presidio e servizio culturale delle biblioteche

scolastiche e delle biblioteche di pubblica lettura, quali strumenti di alfabetizzazione permanente e di inclusione sociale, specie nelle realtà più deboli e disagiate.

- Maggiore protezione del libro, che deve essere trattato come risorsa culturale e non come una merce qualsiasi, attraverso la rigorosa applicazione della legge Levi e mediante una più rigida regolamentazione delle sanzioni.
- Azioni di sostegno per l'elaborazione di leggi regionali sulla promozione del libro e della lettura e per l'adeguamento della normativa regionale in tema di biblioteche e sistemi bibliotecari di enti locali.
- Uno dei problemi più importanti per le biblioteche riguarda la difficoltà di sostituire il personale che va in pensione, per effetto dei vincoli sul turn-over dei dipendenti pubblici. Questo vale sia per le strutture più importanti e complesse, dove la diminuzione drammatica del personale – e la relativa perdita di preziose competenze – mette a rischio il livello dei servizi, sia per le strutture dei comuni medio-piccoli, dove la stessa esistenza del servizio è messa in discussione. Per queste ragioni, si propone di prevedere una deroga specifica alle regole sul turn-over e ai vincoli sulle nuove assunzioni, per il personale dedicato alle biblioteche e ai servizi culturali.
- Sostegno alle librerie indipendenti e potenziamento delle loro attività: abolizione del diritto Siae per le letture effettuate nelle librerie e per gli eventi di promozione della lettura.
- Al fine di favorire una maggiore diffusione della lettura, prevedere forme di detrazione fiscale per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da contributi o sostegni pubblici di altra natura, fino all'importo annuo di spesa di 850 euro e limitatamente alla parte eccedente 50 euro.
- Attivare azioni di sostegno alla piccola editoria al fine di salvaguardare il pluralismo culturale.

Tavolo interistituzionale per il Piano nazionale di promozione della lettura
D.M. 23.10.2013 e D.M. 8.8.2014
Componenti

Paolo Molinari	PDCM
Carlo Rubinacci	MIUR
Fabrizio Maria Arosio	ISTAT
Olimpia Bartolucci	Conferenza Regioni
Vincenzo Santoro	ANCI
Corrado Di Tillio	AIB
Fabio Del Giudice	AIE
Paolo Ambrosini	ALI
Cristina Giussani	SIL
Teresa Porcella	ALIR
Marino Sinibaldi	RAI
Silvia Calandrelli	RAI
Giovanni Solimine	Forum del libro
Francesca Vannucchi	Tor Vergata
Filippo La Porta	Esperto
Romano Montroni	Cepell
Flavia Cristiano	Cepell

Segreteria e Redazione: Vito Manfreda

Successivamente, essendosi costituito il Consiglio scientifico del Centro (nominato con D.M. 19.03.15), gli è stato sottoposto il Piano:

Consiglio scientifico

Presidente	Arnaldo Colasanti
Componente Conferenza Stato-regioni	Olimpia Bartolucci Regione Umbria
Componente Conferenza Stato-città e a.l.	Rolando Picchioni
Componente designato dal Ministro BACT	Ricardo Franco Levi
Componente designato dal MIBACT d'intesa con il MIUR	Armando Masserenti
Componente associazioni di categoria	Paolo Ambrosini -ALI

Progetto *In vitro*

Valutazione di una politica di promozione della lettura in Italia

TESI N. 3

TESI

Master in Analisi e Valutazione
delle Politiche Pubbliche



Questa *Tesi* è stata scritta da

NICOLA FALOCCHI

Servizio studi, valutazione delle politiche e organizzazione - Assemblea legislativa della
Regione Umbria

I dati sono aggiornati al 31 maggio 2017

CODICI E KEYWORDS: LITERACY, PROMOZIONE DELLA LETTURA, PROGETTO IN VITRO, VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE, ANALISI DI IMPLEMENTAZIONE, DISEGNO RANDOMIZZATO, NUDGE THEORY

Progetto *In vitro*

Valutazione di una politica di promozione della lettura in Italia

Anno accademico 2016/2017

Abstract

Il presente lavoro analizza il panorama delle politiche di promozione della lettura in età precoce, con un approfondimento specifico sul progetto *In vitro*, promosso dal Centro per il libro e la lettura e concluso nel 2016. Viene analizzata l'implementazione del progetto, attraverso la ricostruzione del modello logico alla base dell'intervento, con approfondimento rispetto alle modalità attuative nella Regione Umbria. Inoltre, a partire da alcune evidenze dell'analisi di implementazione, si propone un disegno alternativo di tipo sperimentale per una politica di promozione della lettura nei bambini di età pre-scolare. Il nome dell'esperimento è "MPL: Messaggi per leggere" basato sull'approccio della *nudge theory*.

This paper analyzes the viewpoints of reading promotion policies for pre-school children, with a specific focus to In-vitro project, promoted by the Italian Center for Book and Reading and concluded in 2016. The implementation of the project is analyzed through the reconstruction of the logic model at the base of the intervention, and with respect to the particular implementation of Umbria Region. In addition, some evidence from the analysis suggests an alternative experimental design for a policy of promoting reading in pre-school children. The name of the experiment is "MPL: Messages to read" based on the Nudge theory approach.

Sommario

In sintesi	7
Emergent literacy e promozione della lettura	8
La promozione dell'emergent literacy	9
Il contesto italiano e "l'emergenza lettura"	10
Da "Born to read" a "Nati per leggere": alcuni programmi di promozione della lettura	13
I programmi internazionali.....	13
Reach Out and Read.....	14
Born to Read.....	14
Bookstart.....	15
Le esperienze italiane: il programma Nati per leggere	16
Le guide anticipatorie	17
Il dono del kit	17
La formazione dei pediatri	18
La teoria del cambiamento in <i>Nati per leggere</i>	18
<i>In vitro</i> : un progetto sperimentale di promozione della lettura	21
Il Centro per il libro e la lettura e la nascita di <i>In vitro</i>	21
L'impianto del progetto	23
Le ragioni di una sperimentazione.....	25
La teoria del cambiamento di <i>In vitro</i> ed il modello logico	27
La governance del progetto ed i soggetti attuatori.....	29
L'implementazione del progetto	31
L'avvio del progetto.....	32
Le attività di formazione	34
Il dono dei libri.....	36
L'attuazione di <i>In vitro</i> nella Regione Umbria	37
Le realizzazioni di <i>In vitro</i>	40
Provincia di Biella.....	40
Ravenna.....	40

Nuoro	40
Lecce	41
Siracusa.....	41
Umbria	41
Le attività di monitoraggio e valutazione.....	44
Caratteristiche dei rispondenti	45
Il dono del kit	47
MPL: un disegno sperimentale per “incoraggiare” alla lettura.....	50
Lo sviluppo della Nudge Theory.....	51
Un nudge per la promozione della lettura	52
Il disegno dell’esperimento	53
La popolazione obiettivo	54
Descrizione dell’intervento.....	55
Dimensione del campione e <i>power analysis</i>	57
Il meccanismo di assegnazione al trattamento.....	58
La costruzione dei dati.....	60
La stima degli effetti dei nudge	62
Conclusioni.....	62
Riferimenti bibliografici.....	64

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Il modello logico di <i>Nati per leggere</i>	19
Tabella 2 - Il modello logico di <i>In vitro</i>	28
Tabella 3 - Azioni verticali e trasversali previste dal progetto <i>In Vitro</i>	32
Tabella 4 - Partecipanti ai corsi di formazione organizzati dal CSB	42
Tabella 5 - Nati vivi in Umbria tra ottobre 2011 ed ottobre 2016, per anno di nascita e genere.....	54
Tabella 6 - Determinazione della numerosità dei gruppi sperimentali nei blocchi, per la coorte di nascita 2015	60

Indice delle figure

Figura 1 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nel tempo libero nei 12 mesi precedenti l'intervista. Anni 1996-2015	11
Figura 2 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista per ripartizione geografica. Anno 2015.....	12
Figura 3 - Punteggio medio di <i>literacy</i> della popolazione tra i 16 e i 65 anni per paese OCSE. Anno 2012.....	13
Figura 4 - Sintesi delle attività del progetto <i>In vitro</i>	27
Figura 5 - La governance del progetto <i>In vitro</i>	31
Figura 6 - Partecipanti ai corsi di formazione dl CSB, per tipologia degli operatori	43
Figura 7 - Rispondenti per numero di libri letti nel corso dell'ultimo anno.....	45
Figura 8 - Rispondenti per frequenza della lettura nel corso della settimana	46
Figura 9 - Rispondenti per numero di libri letti nel corso dell'ultimo anno.....	47
Figura 10 - Rispondenti per utilizzo del kit ricevuto	48
Figura 11 - Rispondenti per gradimento del kit ricevuto.....	48

In sintesi

La lettura, o meglio, la capacità di comprensione di testi scritti (*literacy*), è universalmente riconosciuta come una delle condizioni fondamentali per la formazione e lo sviluppo culturale di un individuo, oltre che uno strumento di circolazione della conoscenza e uno dei fattori di sviluppo culturale di una società. Da una recente indagine ISTAT risulta che nel 2015 il 58% della popolazione italiana non ha letto alcun libro nel corso dell'anno. I lettori di libri rappresentano il 48% della popolazione residente nelle regioni del nord e soltanto il 28,8% della popolazione del meridione. I dati di confronto internazionale sono ancora più sconcertanti e segnalano come la quota dei lettori in Italia sia tra le più basse in Europa.

Tali evidenze dovrebbero rappresentare l'impulso sufficiente a dare vita ad adeguate politiche che incentivano la lettura e le competenze di *literacy*. Da oltre 15 anni è in corso il programma *Nati per leggere*, che prende spunto da iniziative promosse in altri paesi, e che si prefigge la diffusione della "lettura ad alta voce" nei bambini in età pre-scolare, una buona pratica la cui efficacia è comprovata da un'ampia letteratura scientifica. *Nati per leggere* non ha però le caratteristiche di una vera e propria politica pubblica di promozione della lettura, perché nasce e si sviluppa come un'iniziativa di carattere volontario, caratterizzata da gradi di penetrazione estremamente eterogenei.

Da questa consapevolezza, nel 2007 viene ideato il progetto *In vitro*, promosso dal neonato Centro per il libro e la lettura (CEPELL), come primo tentativo di mettere in atto un progetto sperimentale di promozione della lettura sui bambini in età pre-scolare in un campione rappresentativo di 6 territori (le province di Biella, Ravenna, Nuoro, Lecce e Siracusa e nella regione Umbria) cercando in qualche modo di istituzionalizzare l'esperienza di *Nati per leggere*. L'obiettivo finale è quello di allargare la base della lettura nella popolazione dei bambini e dei ragazzi tra 0 e 14 anni e nelle loro famiglie. Ma l'obiettivo più ambizioso che *In vitro* vuole realizzare è la creazione di vere e proprie "comunità educanti" che, attraverso l'operato dei Gruppi locali di progetto, possano portare avanti azioni coordinate di promozione della lettura su vari livelli.

Nonostante le buone premesse *In vitro* non ha le caratteristiche di vero e proprio esperimento di promozione della lettura. Per tale ragione, a partire dalle evidenze derivanti dall'analisi di implementazione, si propone un disegno sperimentale randomizzato strettamente connesso alla struttura di *In vitro*, ma da attuare in un ambito territoriale di tipo regionale, ed indirizzato alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Il nome prescelto per la sperimentazione è "*MPL: Messaggi per leggere*", poiché sfrutta un approccio metodologico piuttosto innovativo: l'uso dei *behavioural nudge*. Una serie di suggerimenti che intendono incoraggiare alla lettura in famiglia, sottoforma di messaggi SMS da inviare periodicamente ai genitori.

Emergent literacy e promozione della lettura

La capacità di lettura è considerata una base imprescindibile per influire positivamente sul percorso scolastico e sul futuro professionale delle nuove generazioni, con un impatto rilevante non soltanto a livello individuale, ma anche per l'intero contesto economico-sociale. I programmi educativi di molti paesi attribuiscono grande enfasi all'educazione alla lettura dei bambini, nella consapevolezza che il mancato raggiungimento di competenze in tale ambito determina un maggiore rischio di abbandono scolastico.

In realtà, il fulcro delle politiche di promozione della lettura è dato da tutti quegli interventi ed iniziative che hanno come obiettivo non soltanto l'acquisizione delle capacità di lettura, ma anche di accrescere il numero dei lettori presenti in un territorio e l'accrescimento delle competenze di *literacy* di una popolazione. Tradizionalmente, il termine *literacy* è legato al concetto di *alfabetizzazione*. Più recentemente il concetto si è andato sviluppando fino ad indicare l'insieme di tali conoscenze ed abilità, abbracciando con un unico termine sia i processi che riguardano l'alfabetizzazione iniziale (lettura, scrittura, capacità di calcolo) e gli approfondimenti successivi, sia le modalità cognitive e le strategie affettivo-motorie che sono coinvolte nell'apprendimento.

Un concetto molto più moderno è quello elaborato recentemente dall'UNESCO (2005), secondo cui la literacy è "la capacità di identificare, capire, interpretare, comunicare, elaborare ed utilizzare materiale scritto nei più differenti contesti sociali ed ambientali, che necessita di un apprendimento continuo per consentire agli individui di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e partecipare pienamente alla comunità e alla società più vasta". Tale formulazione riassume le due componenti poste a fondamento della *literacy*: i *contenuti*, posti nella prima parte della definizione, e l'*azione*, declinata nella seconda parte della definizione.

In particolare, la definizione sottolinea come queste abilità dipendano dalle possibili trasformazioni della società e come, di conseguenza, sia essenziale transitare verso un apprendimento costante e permanente. Il riferimento all'apprendimento continuo è di notevole importanza, in quanto presuppone l'esistenza di livelli di competenza e conoscenza che coinvolgono anche la comunicazione orale, il pensiero critico, l'uso dei computer ed il lavoro di gruppo.

Tali considerazioni sono tanto più vere se collegate allo sviluppo della tecnologia, dei dispositivi portatili e dei social media. Gli strumenti che dipendono dalla literacy cambiano rapidamente con le nuove forme create dalla comunicazione tecnologica, così come le pratiche sociali ad essa legate, caratterizzate dallo sviluppo di nuovi linguaggi e nuove forme di relazioni.

La promozione dell'*emergent literacy*

Nel momento in cui si diffonde la nuova concezione di *literacy* come competenza alfabetica funzionale e di risoluzione di problemi di crescente difficoltà in funzione del contesto ambientale in cui ci si trova, si consolida anche il concetto di *emergent literacy*. Con questo termine ci si riferisce allo sviluppo delle competenze necessarie alla lettura e alla scrittura che possono essere sollecitate molto precocemente nel bambino e che ne faciliteranno successivamente l'autonoma capacità di apprendimento.

L'*emergent literacy* è basata sulla nozione che il bambino acquisisce abilità nelle competenze dell'alfabetizzazione in età prescolare non soltanto come il risultato di azioni dirette, ma come il prodotto di un ambiente stimolante. E' noto che, in generale e fatte salve variabili di tipo genetico (disordini dello sviluppo e problemi psicosociali), i bambini che vivono in contesti ricchi da un punto di vista delle letture disponibili in casa (libri, riviste, giornali) mostrano uno sviluppo maggiore del linguaggio ed imparano a leggere prima e con minori difficoltà. Un bambino che ha raggiunto l'alfabetizzazione emergente è in grado infatti di acquisire precocemente competenze linguistiche e orali, nonché consapevolezza fonologica e dei testi scritti.

Le ricerche effettuate a partire dai primi anni '90 sulla promozione della lettura precoce negli Stati Uniti hanno dimostrato che i bambini a cui viene letto fin dal primo anno di vita con una certa continuità mostrano uno sviluppo del linguaggio sia recettivo che espressivo maggiore ed incontrano minori difficoltà nell'apprendimento della lettura. La lettura ad alta voce in epoca precoce non soltanto stimola lo sviluppo del linguaggio e le abilità cognitive ma favorisce nei bambini la motivazione, la curiosità e la memoria, tutte funzioni che vengono a comporre il bagaglio intellettuale ed emotivo complessivo del bambino. L'ampiezza del vocabolario di un bambino di 3 anni è infatti fortemente correlata alla quantità e alla varietà di parole ascoltate a 8 mesi di vita e, nei contesti svantaggiati dal punto di vista culturale, i bambini sono esposti a circa 30 milioni di parole in meno rispetto ai loro coetanei. Di conseguenza, un bambino che legge e trova piacere a farlo troverà più facilmente stimoli continui per la propria crescita personale. Al contrario, un bambino che legge con maggiore difficoltà avrà una maggiore probabilità di avere difficoltà nella sua carriera scolastica e di andare incontro a dispersione scolastica, bassi livelli educativi e minori opportunità lavorative da adulto.

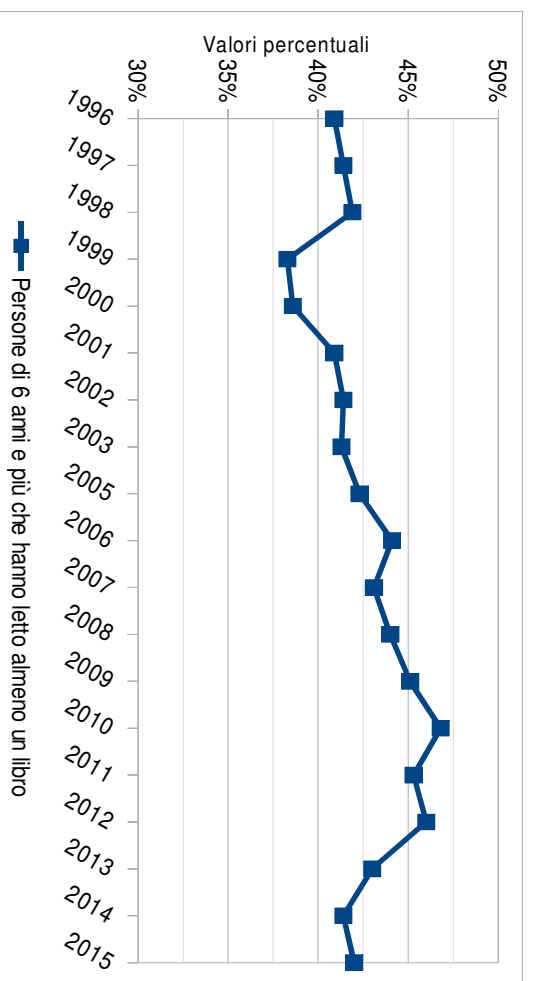
Gli studi più recenti danno rilievo agli investimenti educativi già nei primi 1000 giorni di vita, in modo da sollecitare lo sviluppo di conoscenze che un bambino ha di leggere e scrivere prima di raggiungere l'età in cui queste abilità vengono insegnate. La plasticità cerebrale, ovvero la capacità del cervello di variare funzione e struttura e di produrre nuove connessioni (sinapsi) è infatti massima nei primi due-tre anni di vita. Esiste pertanto una "finestra di opportunità" durante la quale gli effetti della stimolazione ambientale sullo sviluppo della struttura cerebrale e le sue funzioni sono massimali e questo vale in particolar modo per quanto riguarda le funzioni legate al linguaggio. Gli effetti di stimolazioni cognitive nei primi tre anni di vita sono

rilevabili anche a molti anni di distanza in termini di literacy e di sviluppo intellettuale complessivo. Inoltre, lo stimolo cognitivo è tanto più efficace e tanto più viene memorizzato quanto più è collegato ad esperienze emotive. Se le esperienze emotive sono piacevoli, è più probabile che quell'attività sia poi ripresa dal bambino, che non solo svilupperà competenze linguistiche maggiori, ma imparerà ad amare i libri e la lettura in quanto legate a momenti ed esperienze piacevoli vissute assieme ai genitori o a persone con cui vi è un forte legame affettivo. È dunque chiaro come il fattore principale che influenza le competenze emergenti di un bambino è il contesto familiare. I genitori scoprono, spesso con sorpresa ed entusiasmo, l'interesse dei bambini anche molto piccoli rispetto all'oggetto libro e scoprono, con entusiasmo ancora maggiore, la capacità del bambino di rispondere agli stimoli sia visivi che uditivi prodotti dalla lettura. Per questa ragione si parla spesso della lettura come "un vettore di competenze genitoriali" (Malgaroli et al., 2008) che permette di affermare la genitorialità in modo consapevole.

Il contesto italiano e "l'emergenza lettura"

L'esigenza di politiche nazionali in grado di allargare le dimensioni del bacino dei lettori risulta particolarmente evidente soprattutto in contesti, come quello italiano, che mostrano un notevole ritardo nel settore della literacy. Il quadro delle problematiche che emergono dalle statistiche sulla lettura in Italia può essere riassunto dal dato nazionale dei lettori, che non ha mai raggiunto la metà della popolazione. Dalle rilevazioni ISTAT sul numero di persone con più di 6 anni che hanno letto anche un solo libro nell'arco dell'anno, emerge infatti che più della metà degli italiani non prende mai un libro tra le mani. Nel 2015 solo il 42% degli italiani (59,6% tra le femmine e 40,3% tra i maschi) dichiara di aver letto almeno un libro all'anno. Il dato assume addirittura una connotazione positiva se lo si confronta con quello dell'anno precedente: nel 2014, infatti, la percentuale era del 41,4%, un livello che non si raggiungeva da ben nove anni (Figura 1). Dal grafico, è visibile come, raggiunta la soglia del 40% nel 1996, il dato si sia assestato con piccole oscillazioni per molti anni intorno a questo valore, seguito, all'inizio degli anni Duemila, da un trend in leggera crescita e, da ultimo, dalle variazioni negative registrate nell'ultimo triennio.

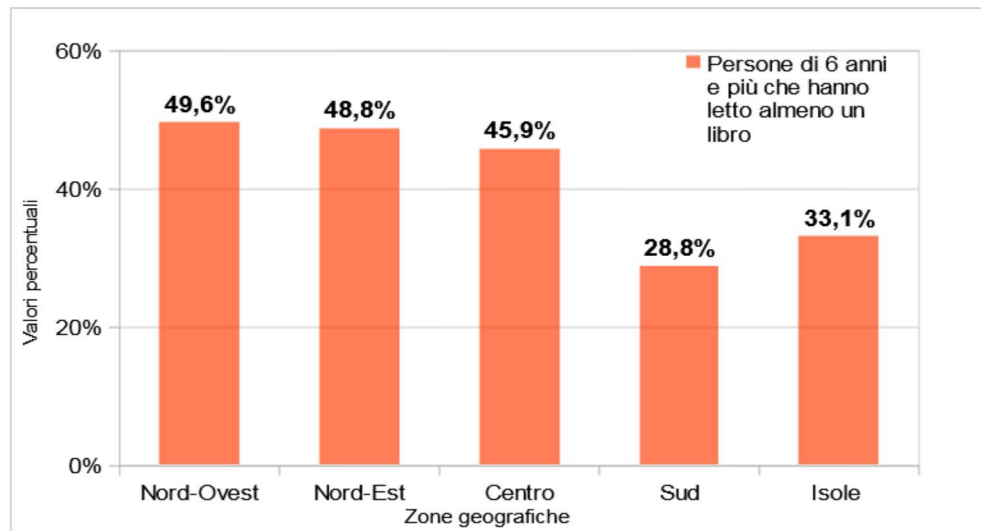
Figura 1 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nel tempo libero nei 12 mesi precedenti l'intervista. Anni 1996-2015



Fonte: ISTAT – *La lettura in Italia, Anno 2015*

Le cause di questi indici di lettura così bassi sono molteplici, ma è opinione largamente condivisa che i comportamenti di lettura siano condizionati da numerosi fattori di natura ambientale, sociale, culturale e familiare. Tra questi, il contesto territoriale di appartenenza è sicuramente una variabile discriminante rispetto ai fenomeni legati alla lettura. Nel 2015, la distribuzione dei lettori per ripartizione geografica mostra la presenza di sempre forti diseguglianze territoriali all'interno del paese (Figura 2). La lettura è sistematicamente più praticata al Nord, dove ha letto almeno un libro più del 48% dei residenti, contro il 28,8% del Sud e il 33,1% delle Isole. Anche il Centro mostra un'incidenza di lettori (45,9%) superiore alla media nazionale (42,0%).

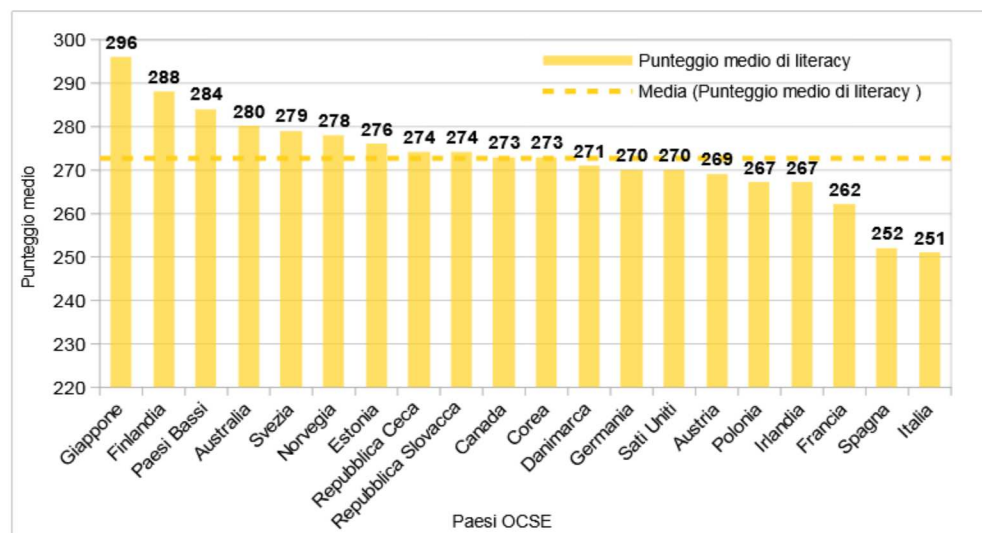
Figura 2 - Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista per ripartizione geografica. Anno 2015



Fonte: ISTAT – *La lettura in Italia, Anno 2015*

A fronte di questo quadro, non sorprende infine osservare che le competenze di *literacy* della popolazione italiana sono di gran lunga inferiori a quelle dei paesi stranieri confrontabili al nostro. Secondo la Survey of Adult Skills (PIAAC) condotta dall'OCSE nel 2012, i punteggi medi di literacy della popolazione italiana tra 16 e 65 anni sono ben al di sotto della media dei paesi membri (Figura 3). Con un valore medio di 251 punti, l'Italia si colloca all'ultimo posto nella graduatoria internazionale formata dai 20 paesi OCSE con un punteggio superiore ai 250 punti, a fronte di una media pari a 273 punti.

Figura 3 - Punteggio medio di *literacy* della popolazione tra i 16 e i 65 anni per paese OCSE. Anno 2012



Fonte: ISFOL, OECD; Survey of Adult Skills (PIAAC)

Da “Born to read” a “Nati per leggere”: alcuni programmi di promozione della lettura

I programmi internazionali

In moltissimi paesi europei ed extraeuropei sono presenti organismi che hanno il compito di promuovere la *literacy* o la pratica della lettura. Le forme attraverso cui questa funzione viene esercitata cambiano da caso a caso, ma fanno riferimento principalmente a due modelli organizzativi: un dipartimento interno ad una struttura ministeriale, ovvero un ente o agenzia autonoma con il compito di portare avanti progetti di promozione della lettura. Queste due forme non sono del tutto alternative, spesso infatti coesistono suddividendosi ruoli e funzioni, non soltanto da un punto di vista amministrativo, ma anche nell'organizzazione di programmi ed interventi.

Nel seguito del capitolo verranno descritte alcune significative esperienze di promozione della lettura e della *literacy* portate avanti a livello internazionale, in particolare quelle che hanno rappresentato un impulso ed un punto di riferimento nell'avvio di programmi di promozione anche in Italia.

Reach Out and Read

Reach Out and Read (ROR) è un'organizzazione americana senza scopo di lucro fondata nel 1989 che promuove l'alfabetizzazione precoce, un'attitudine positiva nei confronti della lettura, sia da parte dei bambini che dei genitori sottolineando la necessità supportata di una buona preparazione scolastica. La missione di *Reach Out and Read* è quella di preparare i piccoli bambini ad avere successo a scuola, incoraggiando i genitori a leggere regolarmente assieme ai propri figli, fornendo loro gli strumenti adeguati per farlo autonomamente.

Le iniziative messe in atto nei primi anni sono poco strutturate: l'idea era quella di mettere a disposizione una piccola quantità di libri nelle sale d'attesa degli ospedali in modo tale da invogliare ed incentivare i bambini alla lettura. I primi risultati dell'iniziativa sono furono molto evidenti: i bambini prendevano i libri e se li portavano a casa. Da qui, la decisione di coinvolgere un gruppo di volontari per leggere i libri ai bambini nelle sale d'attesa degli ospedali e negli ambulatori pediatrici intrattenendoli, ma allo stesso tempo mostrando ai genitori l'interesse dei bambini verso libri adatti alla loro età. L'iniziativa mostra fin da subito alcune evidenze; la presenza di libri nell'ambulatorio del pediatra consentiva infatti:

- di arricchire la capacità del pediatra di entrare in sintonia con i genitori e con i bambini;
- di valutare in maniera più rapida lo sviluppo psicomotorio del bambino;
- di facilitare l'interazione genitore-bambino come importante fattore di stimolazione cognitiva.

Il successo dell'iniziativa spinge l'organizzazione ad andare oltre. I pediatri e le infermiere cominciano a regalare un libro ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni, in occasione di ciascuna visita di controllo. Il dono del libro è accompagnato da consigli sulla lettura ad alta voce e sulla condivisione di libri con i bambini. La presenza di lettori volontari rinforza il messaggio dei pediatri, grazie alle attività di lettura ad alta voce nelle sale di attesa degli ambulatori.

Ad oggi, il programma ha raggiunto più di 4 milioni di bambini e le rispettive famiglie, con particolare attenzione alle famiglie svantaggiate. Gli studi di valutazione condotti sul programma *Reach Out and Read* sono molto numerosi (cfr. Jones et al., 2000; Weitzman et al., 2004; King et al., 2009) e dimostrano in generale, l'efficacia delle attività di promozione della lettura condotte in ambito sanitario sulla propensione alla lettura nelle famiglie, anche in quelle in condizione di svantaggio.

Born to Read

Born to read è un'organizzazione statunitense promossa dalla ALSC (*Association for Library Service for Children*) divisione dell'*American Library Association*, avviata nel 2008. In quegli anni, alcuni volontari dell'ALSC diedero il via ad una curiosa iniziativa: incontrare i neo genitori nei centri di nascita del Beaufort Memorial Hospital e dell'Hilton Head Hospital portando loro un pacco regalo contenente due libri per il bambino, un bavaglino, una maglietta e altro materiale

informativo sulla lettura. La *mission* del programma è quella di promuovere la *literacy* fin dai primi mesi di vita del bambino, aiutando i genitori a comprendere il ruolo cruciale che sono chiamati a svolgere, in qualità di primi e principali insegnanti. Durante la visita dei volontari, viene spiegata ai genitori l'importanza della lettura fatta quotidianamente con il proprio bambino e la necessità di parlare e di relazionarsi con esso, fin dai primi giorni di vita.

Dall'avvio di *Born to read*, i volontari hanno effettuato più di 18.000 visite ai neo genitori, sostenendo che la gioia di condividere un libro è un dono che si può offrire ai bambini fin dal momento della nascita, anche attraverso l'uso di filastrocche, canzoni intercalate a storie. Tra le realizzazioni di *Born to Read*, una brochure informativa per i genitori in cui si descrive:

- perché sia utile, quando e come condividere i libri con i bambini;
- l'importanza di dimostrarsi entusiasti verso i libri e di avere un'ampia scelta di letture in casa;
- di lasciare che il bambino tocchi, guardi ed usi i libri come vuole;
- di essere consapevoli degli interessi letterari del proprio bambino;
- di conoscere la biblioteca più vicina, gli operatori che vi lavorano e di recarvisi spesso in compagnia del proprio bambino.

Quando un volontario entra in contatto con una famiglia con più figli, consegna anche a loro un libro adeguato all'età. I volontari invitano i fratelli più grandi a condividere i propri libri con i piccoli, spiegando loro come questo gesto farà sentire speciali i fratelli minori.

Born to read è un servizio gratuito per tutte le famiglie. Molto del materiale distribuito viene donato da privati cittadini o da associazioni locali e tutti i materiali vengono prodotti sia in lingua inglese che in lingua spagnola. L'agenzia viene finanziata principalmente dall'organizzazione non-profit United Way, ma anche attraverso sovvenzioni e donazioni private.

Bookstart

Il programma Bookstart nasce all'Università di Birmingham nel 1992 ed attualmente copre circa il 90% del territorio del Regno Unito. Il programma è gestito da Booktrust, un ente di beneficenza indipendente, volto a stimolare le persone di tutte le età e le culture ad impegnarsi con i libri introducendole nell'affascinante mondo della lettura. Bookstart dona dei libri ad ogni bambino del Regno Unito per infondere, promuovere e creare l'amore per la lettura. Questo programma britannico opera attraverso un'azione di partenariato che coinvolge:

- le biblioteche di pubblica lettura;
- le istituzioni educative (asili nido e scuole dell'infanzia);
- i servizi sanitari (pediatri, servizi di vaccinazione ed altro).

Gli operatori sanitari consegnano il kit Bookstart gratuitamente ad ogni neonato durante i bilanci di salute (uno al bilancio dei 6-9 mesi, uno al bilancio dei 18-30 mesi ed un terzo kit al bilancio dei 36-48 mesi). Il kit consiste in una borsa di tela contenente due libri cartonati, un

libro di ninne nanne, consigli ai genitori su come condividere i libri assieme ai propri figli, insieme ad una lista di buoni libri per neonati. Vengono inoltre fornite informazioni sulle biblioteche ed una lettera di invito a frequentare le biblioteche pubbliche della zona.

Da alcuni anni il programma *Bookstart* ha avuto un ulteriore sviluppo, grazie alla creazione dei kit "Booktouch". Si tratta di kit appositamente studiati per bambini ipovedenti o non vedenti. Le versioni di Booktouch disponibili sono due: una per i bambini da 0 a 2 anni ed una per quelli da 2 a 4 anni. Entrambi i kit contengono: 2 libri di tipo "*touch and feel*", un opuscolo di consigli per i genitori su come utilizzare i libri con i propri bambini ed una guida bibliografica contenente indicazioni per l'acquisto di ulteriori libri, oltre ad un opuscolo che elenca una serie di servizi utili.

Le esperienze italiane: il programma Nati per leggere

La realtà italiana della promozione della lettura è stata da sempre caratterizzata da una pluralità di eventi promozionali, a volte molto frammentari, contraddistinti da manifestazioni di stampo fieristico con l'obiettivo di favorire l'incontro tra editori e lettori. Accanto a ciò, da alcuni anni, le biblioteche di pubblica lettura hanno iniziato ad organizzare una serie di attività, anche piuttosto variegata, con l'intento di promuovere la lettura a livello locale: incontri con gli autori, presentazioni di libri, letture pubbliche animate, campagne pubblicitarie, gruppi aperti di lettura. Secondo alcune stime, sono circa 200 le iniziative incentrate sulla lettura, che ogni anno vengono organizzate sul territorio nazionale con una certa strutturazione e continuità nel tempo. Il rapporto con il territorio è condizione imprescindibile per una buona riuscita di questo tipo di eventi, che spesso nascono dal basso e "per contaminazione". Tutte queste attività mostrano però un comune punto debole: sono essenzialmente indirizzate a chi già legge e non riescono ad allargare la platea dei lettori o ad attirare non lettori, se non marginalmente. Paradossalmente, questa è una consapevolezza diffusa. Anzi, le esperienze di promozione della lettura precoce realizzate negli Stati Uniti, nel Regno Unito ed in molti altri paesi dimostrano proprio che i migliori effetti in termini di accrescimento della literacy si ottengono quando le risorse e le azioni sono indirizzate direttamente sui non lettori o sui nuovi lettori, ovvero sui nuovi nati.

Le evidenze empiriche derivanti dai diversi studi realizzati a livello internazionale sono state lo stimolo per dare avvio, alla fine degli anni '90, al primo vero programma di promozione della lettura messo in atto in Italia: *Nati per leggere*, conosciuto anche con il suo acronimo, NPL. Nati per leggere nasce nel 1999 in Umbria, da un'alleanza tra Associazione Culturale dei Pediatri (ACP), l'Associazione italiana biblioteche (AIB) ed il Centro per la salute del bambino (CSB) al fine di introdurre la pratica della lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini dai 6 mesi ai 6 anni età, ovvero in tutta la fascia di età pre-scolare. La novità è assoluta anche perché, per la prima volta nel nostro paese, si riconosce il ruolo del personale sanitario, e soprattutto quello dei pediatri, nella promozione della lettura che diventa essa stessa una determinante di salute.

Nati per leggere si ispira direttamente all'esperienza statunitense di "Reach Out and Read", ampliandola, ed assegnando ai pediatri un ruolo diretto come promotori della lettura, sfruttando la circostanza per cui nel nostro Sistema Sanitario Nazionale, ogni bambino ha diritto ad avere un pediatra specialista gratuito per i primi 6 anni di vita.

In particolare, l'azione dei pediatri in *Nati per leggere*, si svolge lungo tre direttrici:

- le guide anticipatorie (*anticipatory advice*);
- la consegna dei kit dei primi libri;
- le azioni di rinforzo svolte durante i bilanci di salute, anche con l'ausilio dei collaboratori o di altro personale adeguatamente formato (i cosiddetti "lettori volontari").

Le guide anticipatorie

Il pediatra di famiglia, nella sua attività di prevenzione, offre una serie di guide anticipatorie utili nella promozione di un corretto stile di vita e nella prevenzione clinica. Tali guide consistono in informazioni preventive su ciò che i genitori possono aspettarsi dal bambino nelle prime fasi dello sviluppo e in consigli sui comportamenti da assumere per un corretto accudimento. Tra le guide anticipatorie che il pediatra propone abitualmente ai genitori ci sono, ad esempio, quelle relative alla nutrizione, alle vaccinazioni, alla prevenzione degli incidenti domestici, alle modalità per favorire un sonno corretto eccetera. Con *Nati per leggere*, tali informazioni si arricchiscono con quelle riguardanti l'importanza della lettura fin dalle età precoci ed in modo particolare sulla lettura a voce alta da svolgere in famiglia, come risulta dalle più recenti evidenze scientifiche raccolte a livello internazionale. Tutti i consigli anticipatori vengono di norma offerti durante le visite periodiche per i bilanci di salute del bambino, effettuate con una tempistica ben definita; nel caso di NPL i consigli anticipatori vengono forniti in occasione del bilancio di salute del sesto mese, e sono accompagnati dalla consegna di brochure informative riguardanti la presenza di biblioteche aderenti alla rete NPL, o sull'importanza della lettura ad alta voce.

Il dono del kit

Il gesto di donare un libro non è soltanto un'azione di promozione della lettura, ma vuole essere un segno di interesse del pediatra verso il bambino e la famiglia; un gesto concreto attraverso il quale il pediatra si fa portatore autorevole di un'istanza. In occasione della visita del bilancio di salute del primo anno di vita, NPL prevede che il pediatra consegni ai genitori il kit contenente i suoi primi libri e mostra loro concretamente come utilizzarli per leggere a voce alta al proprio bambino. In diverse famiglie, il libro donato dal pediatra nel momento del compimento del suo primo anno di vita rappresenta il primo libro che entra in casa. Gli studi di carattere internazionale hanno mostrato che l'offerta del libro associata al colloquio di rinforzo da parte del pediatra si dimostra essere molto efficace rispetto al futuro comportamento dei genitori, soprattutto quando il livello socio-economico della famiglia non è elevato. Diversi

studi dimostrano come il dono del libro risulti l'elemento più efficace nello stimolare la propensione alla lettura ad alta voce in famiglia, molto di più di quanto avvenga con le sole guide anticipatorie (Duursma et al., 2008).

La formazione dei pediatri

La formazione dei pediatri e degli altri soggetti coinvolti nel programma NPL è un momento non solo necessario, ma che qualifica l'intero programma.

Il pediatra deve essere formato per fornire la migliore strategia nell'incoraggiare la famiglia alla *literacy*; deve conoscere l'associazione tra capacità di lettura e le tappe dello sviluppo del bambino. Inoltre, deve riconoscere le potenziali barriere che si frappongono tra l'azione di promozione della lettura ed il conseguimento della stessa all'interno di una famiglia: il livello di *literacy* della famiglia, il tipo di linguaggio parlato dai genitori, un limitato supporto sociale, sistemi educativi basati sulla punizione, eventuali forme di dipendenza da parte dei genitori possono rendere vano l'impegno del pediatra nel promuovere la lettura. Anche in assenza di un'adeguata formazione degli specialisti, è possibile che non venga riconosciuta la possibile efficacia della lettura ad alta voce, e che quindi le attività di promozione possano essere considerate superflue o un inutile aggravio di lavoro. In tale situazione la relazione con la famiglia può mancare di empatia e di entusiasmo comunicativo, riducendo così le possibilità di efficacia dell'intervento. Di contro, nel caso di specialisti motivati con un distinto senso della *mission* e che verificano i progressi fatti dalle famiglie a cui è stata proposta la lettura ad alta voce, sarà più elevata la probabilità di successo in questa opera di promozione.

La teoria del cambiamento in *Nati per leggere*

Il modo più efficace per "leggere" *Nati per leggere* consiste nell'esplicitarne il cosiddetto modello logico. Il modello logico è una rappresentazione schematica di un programma o di una politica pubblica che consente di mettere in evidenza la teoria del cambiamento sottostante, i nessi causali che legano i diversi elementi, e di riflettere sugli assunti che sono alla base dell'intervento e di conseguenza, le potenziali minacce che ne possono compromettere la riuscita. La costruzione di un modello logico consente inoltre di mettere in evidenza quali possono essere le variabili risultato più rilevanti, nel caso si voglia implementare uno studio di valutazione degli effetti.

Il modello che qui proponiamo si riferisce ad una situazione in cui il programma NPL sia già avviato, e tralascia pertanto tutti gli aspetti legati all'organizzazione delle attività ex-novo (formazione dei pediatri e del personale socio-sanitario, formazione dei lettori volontari, reperimento delle risorse per l'acquisto dei kit eccetera), concentrandosi sull'intervento di promozione vero e proprio rispetto al bambino e ai suoi genitori. In questo senso, il modello identifica tre fasi: una prima fase che potremmo definire "pre-trattamento" che descrive il contatto tra il

pediatra e la famiglia; una seconda fase dedicata alle guide anticipatorie fornite durante il bilancio di salute del sesto mese; una terza fase dedicata al dono del kit durante il bilancio di salute del primo anno di vita e al relativo apprendimento delle famiglie.

Tabella 1 - Il modello logico di *Nati per leggere*

ASSUNTI	TEORIA DEL CAMBIAMENTO	MINACCE
<i>Fase I -Pre-trattamento</i>		
Tutti i pediatri di libera scelta aderiscono al programma "NpL"	Dopo la nascita del bambino i genitori optano per il pediatra di libera scelta	Non tutti i pediatri aderiscono al programma "NpL"
I pediatri hanno la medesima "propensione" a promuovere la lettura precoce alle famiglie ed utilizzano gli stessi strumenti		I pediatri non hanno stessa la formazione in termini di <i>emegent literacy</i>
La scelta del pediatra non determina differenze di partenza nelle famiglie		I pediatri promuovono la lettura precoce in modo diverso
		Le famiglie presentano differenze di partenza dovute alla scelta del pediatra
		Alcune famiglie "rinunciano" al pediatra di libera scelta e si rivolgono ad un privato: queste famiglie si auto-escludono dal programma
<i>Fase II – Guide anticipatorie (Bilancio di salute a 6 mesi)</i>		
I pediatri sono formati in modo uniforme in merito all'importanza degli <i>anticipatory advice</i>	I pediatri spiegano ai genitori l'importanza della lettura ad alta voce a partire dai primi mesi di vita	La famiglia non porta il bambino al bilancio di salute
I pediatri informano i genitori nello stesso modo	I pediatri consegnano ai genitori una brochure sulla lettura	Il pediatra non informa i genitori in maniera adeguata
Ai pediatri vengono fornite brochure in numero sufficiente per tutte le famiglie		I pediatri non possiedono un numero sufficiente di brochure per tutte le famiglie

I genitori dimostrano interesse per gli argomenti contenuti nella brochure

Le famiglie seguono i consigli del pediatra e mettono in pratica le indicazioni da lui fornite

Le famiglie iniziano a leggere a stimolare i bambini e leggono libri ad alta voce in famiglia

I genitori non dimostrano interesse verso la lettura

Le famiglie non seguono i consigli del pediatra e mettono in pratica le indicazioni sulla lettura ad alta voce

Fase III - Consegna del kit (Bilancio di salute a 1 anno)

Le famiglie hanno messo in atto tutti i consigli dati nel bilancio di salute precedente

I pediatri sono uniformemente formati sull'importanza del "dono del libro"

Le risorse finanziarie destinate al programma sono sufficienti per acquistare kit per tutti i nati

I pediatri consegnano i kit a tutte le famiglie

Le famiglie seguono le indicazioni del pediatra

Le famiglie non acquisiscono l'abitudine della lettura ad alta voce

Le famiglie acquisiscono l'abitudine della lettura ad alta voce e stimolano adeguatamente i bambini con i libri

Il pediatra consegna alle famiglie il kit e mostra ai genitori come usare il libro per leggere ad alta voce ai bambini

Le famiglie imparano a leggere i libri ad alta voce con i propri figli

I bambini acquisiscono il piacere della lettura ed utilizzano i libri durante i loro giochi

Le famiglie non hanno messo in pratica i consigli dati nel bilancio di salute precedente

I pediatri non sono uniformemente formati sull'importanza del "dono del libro" o non lo ritengono un'azione necessaria

Le risorse finanziarie non sono sufficienti per acquistare i kit per tutti i bambini

Il pediatra non consegna il kit a tutte le famiglie

Le famiglie non mettono in pratica i consigli del pediatra e non usano i libri del kit con i loro bambini

Le famiglie non acquisiscono l'abitudine della lettura ad alta voce

I bambini non utilizzano i libri durante i loro giochi

È opportuno porre l'attenzione su alcuni aspetti che emergono dal modello logico sopra delineato e che ritroveremo successivamente:

- **l'adesione dei pediatri a NPL è di natura volontaria.** Questo fatto può determinare livelli di penetrazione del programma anche molto differenziati sul territorio nazionale. Un'indagine portata avanti dal Forum del libro ha mostrato proprio elevate differenze nei tassi di adesione dei pediatri di libera scelta a *Nati per leggere* estremamente diversificati a livello regionale, nonostante la sua lunga tradizione;
- **la distribuzione dei kit ai nuovi nati può avvenire in maniera irregolare,** non soltanto in corrispondenza di diversi tassi di adesione dei pediatri nei diversi territori, ma anche a causa della scarsità di risorse finanziarie, quasi mai sufficienti ad acquistare i kit per tutti i nuovi nati;
- **l'operato dei pediatri può essere difforme nei diversi** territori a seconda del diverso grado di adesione al programma e dal diverso accoglimento che ciascun professionista può manifestare nei confronti delle evidenze scientifiche internazionali sull'insegnamento della lettura precoce.

Tali considerazioni ci portano ad una conclusione piuttosto drastica: attualmente non è possibile considerare NPL una politica di promozione della lettura su scala nazionale, a causa della forte eterogeneità del grado di penetrazione del programma nelle diverse regioni, ma anche per l'impossibilità di verificare la somministrazione di un trattamento omogeneo in tutte le famiglie. Queste motivazioni quelle che spiegano l'assenza di studi di valutazione di NPL su scala nazionale; la scarsa letteratura esistente dedicata all'efficacia di NPL fa riferimento a territori circoscritti, in cui è stato possibile tenere sotto controllo gli elementi di eterogeneità.

Queste considerazioni sono le medesime che hanno spinto il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) ad ideare nel 2007 un nuovo progetto di promozione della lettura: il progetto *In vitro*.

***In vitro*: un progetto sperimentale di promozione della lettura**

Il Centro per il libro e la lettura e la nascita di *In vitro*

Il progetto di promozione della lettura "*In vitro*" nasce su iniziativa del Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituto autonomo del Ministero dei beni culturali. Il CEPELL è stato istituito formalmente nel 2007, nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero per i beni e

le attività culturali¹, ma diviene effettivamente operativo soltanto a partire dalla fine del 2010, quando vengono approvati i decreti ministeriali di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione².

L'avvio delle attività del CEPELL rappresenta un vero e proprio punto di svolta: per la prima volta viene individuato un organismo di riferimento a livello ministeriale, con il compito di portare avanti politiche di promozione del libro e della lettura. Durante il primo periodo di attività, l'azione del CEPELL si dispiega lungo alcune precise direttrici:

- **la costruzione di un quadro conoscitivo** rispetto al mondo del libro: vengono avviate, attraverso la collaborazione con la società di ricerche di mercato Nielsen, una serie di rilevazioni statistiche con cadenza trimestrale riguardanti le abitudini di acquisto di libri delle famiglie e sulle abitudini di lettura della popolazione. Viene anche organizzata una rilevazione su scala nazionale sui servizi bibliotecari di base e la mappatura delle buone pratiche esistenti;
- **un'attività promozionale** tesa a rafforzare il valore sociale della lettura: viene avviata la campagna nazionale "Il Maggio dei libri" con il coinvolgimento di soggetti pubblici, istituzioni, privati ed enti, collegati tra loro in un unico calendario di eventi disseminati in tutta Italia;
- **il sostegno al mercato del libro**: vengono portate avanti una serie di attività a sostegno delle principali fiere librarie nazionali ed internazionali.
- la definizione di un progetto sperimentale di allargamento del numero dei lettori dalle caratteristiche nuove e con finalità ambiziose: il progetto *In vitro*.

Non è errato affermare che il progetto *In vitro* sia nato contestualmente al Centro, proprio per la consapevolezza che, al fine di tentare di risolvere l'emergenza lettura in Italia, sia necessario partire dai "nuovi lettori", ovvero dai bambini e dai ragazzi della fascia di età 0-14 anni e dalle loro famiglie.

L'occasione di dare concretezza al progetto *In Vitro*, si ha con la pubblicazione del bando "Piano degli interventi 2010" da parte di ARCUS S.p.A, (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo) società con capitale sociale interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia, la cui operatività deriva dai programmi di indirizzo adottati dal MIBACT e dal Ministero delle Infrastrutture. Il compito principale di ARCUS è quello di sostenere progetti

1 Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" (DPR 28 novembre 2007, n. 233, art. 15, comma 3) individua il Centro per il libro e la lettura quale istituto dotato di autonomia speciale. Il compito del Centro, ribadito dalla Legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) è quello di "promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altro soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia, e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura.

2 Il Centro è diventato operativo dopo la definizione delle modalità organizzative e di funzionamento contenute nel DPR 25 gennaio 2010, n. 34 che ne ha dettato il Regolamento (DPR 25 gennaio 2010, n.34 "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura).

innovativi nel campo dei beni e delle attività culturali. Nel “Piano degli interventi 2010”, è prevista la possibilità di finanziare anche interventi di promozione del libro e della lettura. La partecipazione al bando porta all’elaborazione definitiva di *In vitro* ad opera di un gruppo di lavoro interno al Centro. La denominazione del progetto è un esplicito richiamo agli esperimenti di “fecondazione assistita”: per la prima volta in Italia, ci si propone di dare avvio ad un intervento programmato, attraverso il quale mettere a punto un “modello di promozione della lettura” in un insieme di territori campione, che possa poi essere esteso a tutto il territorio nazionale.

Il progetto *In vitro* viene approvato dal Consiglio di amministrazione di ARCUS il 30 giugno 2011, con un finanziamento di 2 milioni di euro, a fronte di un cofinanziamento di 900.000 euro. Lo stanziamento diverrà effettivo soltanto al termine del 2012, con la stipula della Convenzione tra ARCUS e CEPELL, (siglata il 27 dicembre 2012), ma fin da subito dopo la sua approvazione, *In vitro* è già fecondato e pronto a svilupparsi.

L’impianto del progetto

In vitro è un progetto promosso dal Centro per il libro e la lettura. Si tratta di un esperimento – da qui il titolo – condotto per oltre tre anni su un campione di province rappresentative della notevole varietà del territorio italiano nelle quali è stato realizzato un modello di promozione della lettura costruito attraverso un’attiva partecipazione dei singoli territori e una serie di azioni coordinate e di ampio respiro in grado di coinvolgere i referenti istituzionali, i diversi partner della filiera del libro e della lettura e tutti i soggetti sociali e culturali attivi localmente. Lo scopo è quello di allargare la base della lettura a partire dai lettori di domani e dalle loro famiglie; perciò il focus del progetto sono i bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni. Sono stati interessati sei territori pilota, rappresentativi di diverse realtà locali: le province di Biella, Ravenna, Nuoro, Lecce, Siracusa e la regione Umbria. In ogni territorio ha operato un “Gruppo locale di progetto”, strumento organizzativo concepito per garantire un efficace management del progetto in ambito locale.

Questa breve introduzione, tratta dalla documentazione ufficiale predisposta dal CEPELL, fornisce una descrizione sintetica, ma d’effetto, dell’intero progetto. L’obiettivo finale è piuttosto chiaro: allargare la base della lettura nella popolazione dei bambini e dei ragazzi tra 0 e 14 anni e nelle loro famiglie. Ciò che la descrizione non consente invece di apprezzare appieno, è la particolare ricetta di *policy* che viene proposta attraverso il progetto.

Al fine di raggiungere gli obiettivi dichiarati, *In vitro* prevede alcune azioni principali:

1. **la costituzione di un “Gruppo locale di progetto” (GLP) in ciascuno dei territori partecipanti.** Si tratta di uno strumento di carattere organizzativo al quale viene delegata l'intera gestione operativa a livello locale, sulla base di linee di indirizzo fornite dal CEPELL. All'ente istituzionale capofila (le 5 province e la Regione Umbria) spetta di coinvolgere nel GLP il maggior numero di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della lettura presenti nel territorio. Una volta che il GLP risulta costituito, ha il compito di organizzare e gestire localmente le diverse attività previste dal progetto. Obiettivo di ciascun GLP è quello di creare una rete di relazioni stabili sul territorio, attraverso il coinvolgimento del sistema bibliotecario locale, in modo tale da diventare allo stesso tempo un punto di riferimento, ma anche un soggetto propulsore per tutte le azioni di promozione della lettura da progettare, organizzare e realizzare sul territorio.

Ogni territorio costituisce il proprio GLP in maniera spontanea, con la configurazione che meglio risponde alle caratteristiche del territorio, ma cercando in ogni caso di coinvolgere il più possibile i soggetti e i rappresentanti delle categorie interessate alla promozione della lettura esistenti (amministratori locali, personale sanitario, educatori, operatori sociali, librai eccetera);

2. **il rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione libraria,** della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, ma anche la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo presenti nel territorio;
3. **il dono di un kit di primi libri ai nuovi nati.** In questo, *In vitro* decide di prendere a riferimento le buone pratiche già collaudate con il programma *Nati per leggere*, con l'obiettivo di renderlo più capillare e radicato in ogni singolo territorio. *In vitro* si aggancia pertanto a *Nati per leggere*, proponendo la distribuzione di un kit di lettura per i tutti i bambini della fascia 0-3 anni, ed affiancando tale attività con azioni di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza della lettura ad alta voce rivolte in primo luogo ai genitori.

Per quanto riguarda invece i bambini e i ragazzi della fascia di età 6-14 anni, non esistendo in Italia una buona pratica a cui attingere direttamente, *In vitro* concentra l'attenzione su iniziative da realizzarsi all'interno delle scuole e delle biblioteche di pubblica lettura;

4. **la formazione degli operatori sanitari e dei “promotori della lettura”.** Al fine di rinforzare la presenza di *Nati per leggere* in ciascun territorio, *In vitro* prevede attività di formazione specificatamente dedicate ai pediatri e agli altri operatori sanitari e socio-sanitari. Inoltre, si punta l'attenzione sulla creazione di una nuova figura professionale, “il promotore della lettura”, una figura specializzata in grado di operare all'interno delle strutture esistenti (scuole, biblioteche, strutture sociali, ecc) con il compito di generare interesse verso la lettura, da parte dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole dell'obbligo e che non rientrano nella sfera di azione di NPL.

Nel progetto *In vitro*, tutte le attività legate alla costituzione dei GLP vengono definite *azioni a carattere verticale*, in quanto ciascun territorio è libero di esprimere la struttura dei GLP in maniera autonoma, come pure le caratteristiche dei progetti di promozione locale della lettura che ogni Gruppo locale deve realizzare. Tutte le altre vengono invece definite *azioni a carattere trasversale*, in quanto vengono portate avanti parallelamente in ciascun dei sei territori campione, secondo modalità e tempistiche omogenee, dettate dal CEPELL, anche se gestite in modo indipendente da ogni singolo GLP.

Ad ogni GLP è chiesto di portare avanti una serie di azioni coordinate su più fronti: la ricognizione di buone pratiche avviate sul territorio; la realizzazione di indagini e rilevazioni statistiche sulle abitudini di lettura; l'organizzazione e la realizzazione di progetti locali ed eventi mirati alla promozione della lettura. La finalità ultima dei GLP è però quella di promuovere la firma di un documento di impegno, il **Patto locale per la lettura**, uno strumento di carattere amministrativo che impegna tutti i soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura in un'azione coordinata e collettiva, orientata all'allargamento della base della lettura nella popolazione e che consenta allo stesso tempo all'istituzione capofila del GLP di svolgere un ruolo di impulso e di coordinamento.

Se da un lato il dono dei libri e la formazione degli operatori rappresentano i due interventi alla base del progetto, l'obiettivo più ambizioso che *In vitro* vuole realizzare è **la creazione di vere e proprie "comunità educanti"** che, attraverso l'operato dei GLP, possano portare avanti azioni coordinate di promozione della lettura su vari livelli, che siano in grado di crescere autonomamente, anche oltre la durata ufficiale del progetto.

Le ragioni di una sperimentazione

Il titolo di questo paragrafo è tratto da quello di un'intervista rilasciata da Flavia Cristiano, direttrice del Centro per il libro e la lettura alla rivista specialistica "Biblioteche oggi" nel pieno delle attività del progetto (Salviati, 2014). Ci agganciamo al titolo di questa intervista per descrivere ed analizzare in maniera più approfondita, le motivazioni che hanno portato ad elaborare il progetto *In vitro* nelle modalità sopra elencate.

Il problema collettivo alla base delle politiche di promozione della lettura è quella situazione di "emergenza lettura" o di scarse competenze di *literacy*, di cui abbiamo parlato diffusamente in precedenza, e che caratterizza la realtà italiana, con una forte eterogeneità a livello regionale. Tale eterogeneità emerge sia nella dimensione infrastrutturale (una rete delle biblioteche di pubblica lettura estremamente frammentaria, la ricorrente assenza di spazi e di materiale librario espressamente dedicato ai bambini di età pre-scolare, operatori non sempre adeguatamente preparati nella pratica della lettura ad alta voce o della lettura pubblica) sia nella sua dimensione culturale (la frammentarietà delle iniziative di promozione presenti sul territorio, ma anche livelli di adesione molto diversificati al programma *Nati per leggere*).

Se tale descrizione è realistica, allora è utile porsi alcune domande. Con quale probabilità un neonato ha la possibilità di entrare in contatto con la rete NPL? Il trattamento ricevuto dai neonati e dai genitori nell'ambito di NPL è davvero omogeneo tra le diverse realtà regionali? E cosa accade quando un bambino termina i contatti con il proprio pediatra? Che possibilità hanno i genitori di mantenere vivo l'interesse che i bambini possono aver dimostrato verso i libri e la lettura ad alta voce? Esistono altri soggetti sul territorio in grado di continuare a promuovere la lettura?

Tali domande riassumono in realtà le minacce al funzionamento del programma NPL così come emerse dall'analisi del modello logico. Il gruppo di lavoro del CEPELL che ha elaborato *In vitro* ha posto al centro della propria riflessione queste domande, arrivando a due tipi di conclusioni:

1. il programma NPL dovrebbe consolidarsi e trovare una sua dimensione ottimale in tutte le realtà locali;
2. il sistema educativo (asili nido e scuole dell'infanzia) ed il sistema bibliotecario (biblioteche scolastiche e biblioteche di pubblica lettura) dovrebbero rappresentare dei luoghi privilegiati, il fulcro attorno ai quali convergono bambini, ragazzi e genitori e da cui partono e si diffondono le attività di promozione della lettura. Se la collocazione naturale di un libro è la biblioteca, allora mettere i libri al centro delle politiche per la lettura, equivale ad individuare nelle biblioteche (sia quelle scolastiche, sia quelle pubbliche) i soggetti cardine di queste politiche.

Attorno a questa seconda riflessione si delinea una delle ambizioni del progetto *In vitro*: cercare di assegnare alle biblioteche un ruolo da protagonista nelle politiche di promozione della lettura, rendendole capaci non soltanto di offrire una pluralità di servizi di informazione, ma di diventare punti di riferimento per la comunità e per tutti i soggetti che vogliano organizzare eventi ed iniziative legate al mondo della lettura.

Il raggiungimento di questo obiettivo significa anche superare un ostacolo di natura culturale, riscontrabile in una scarsa sensibilità da parte delle amministrazioni locali ad investire in politiche di rinnovo del materiale librario nelle biblioteche di pubblica lettura o a stanziare risorse appositamente dedicate all'organizzazione di iniziative in grado di avvicinare le persone e le famiglie al mondo del libro e della lettura.

A fronte di una situazione infrastrutturale piuttosto precaria, *In vitro* sceglie di investire proprio sulla rete delle biblioteche, facendo la scelta di non aprirne di nuove, ma cercando di rendere quelle già esistenti più moderne ed attrattive. È proprio per tale ragione che *In vitro* identifica tra le azioni di carattere trasversale, quelle inerenti la dotazione infrastrutturale delle biblioteche e la formazione degli operatori, anche bibliotecari, come nuovi promotori della lettura nel territorio.

Tali riflessioni rappresentano in sintesi "le ragioni di una sperimentazione". *In vitro* cerca di aggredire il problema collettivo dell'emergenza lettura, proponendo una serie di azioni su vari livelli, ma tra loro coordinate:

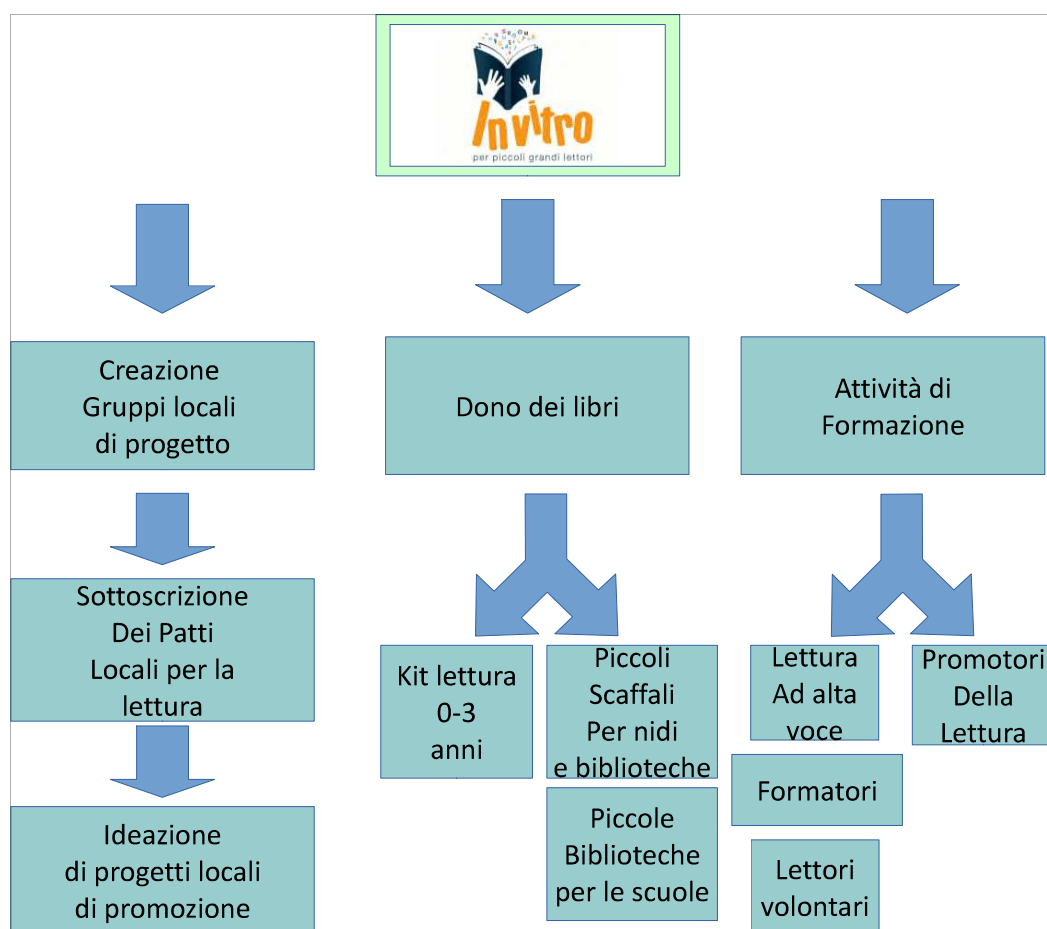
- alla natura microdiffusa della maggior parte delle iniziative promozionali organizzate fino ad oggi in Italia, *In vitro* risponde con la costituzione dei Gruppi locali di progetto, con il compito di creare una rete allargata di soggetti, in grado di progettare, coordinare e gestire iniziative di promozione della lettura di più ampio respiro;
- alla diversa sensibilità delle istituzioni del territorio nei confronti della lettura, *In vitro* risponde con la sottoscrizione dei Patti locali per la lettura, che impegnano tutti i firmatari,

- livelli istituzionali compresi, a lavorare in maniera congiunta e sinergica nelle attività di promozione della lettura;
- alla natura volontaria e alla frammentarietà territoriale di *Nati per leggere*, risponde con campagne di sensibilizzazione mirate ed attività di formazione capillari in favore dei pediatri e del personale sanitario sul tema della lettura ad alta voce in età precoce. In vitro fornisce inoltre ai pediatri kit per la lettura, in numero tale da coprire potenzialmente la quasi totalità dei nuovi nati.

La teoria del cambiamento di In vitro ed il modello logico

La figura che segue mostra in sintesi tutte le attività previste dal progetto *In vitro*, sia quelle di carattere verticale, sia quelle di carattere trasversale. Da questo punto di vista la figura semplifica fin troppo la complessità delle azioni previste dal progetto, infatti questi due tipi di azioni si intersecano nelle tempistiche e nelle modalità di attuazione e non sono riassumibili in un modello logico di tipo lineare.

Figura 4 - Sintesi delle attività del progetto *In vitro*



Lo schema che segue mostra invece un tentativo di sistematizzare tutte le azioni previste in un unico modello logico, mettendo in evidenza la teoria del cambiamento sottostante, gli assunti e le minacce che ne possono compromettere gli esiti.

Tabella 2 - Il modello logico di *In vitro*

ASSUNTI	TEORIA DEL CAMBIAMENTO	MINACCE
La provincia dimostra interesse nei confronti del progetto	CEPELL individua la provincia da coinvolgere nel progetto	Non è interessata al coinvolgimento nel progetto
La provincia ha a disposizione risorse umane e strumentali (e finanziarie) da investire nel progetto	CEPELL contatta i referenti della provincia	La provincia non ha la possibilità di investire risorse nel progetto e non entra nel progetto
La provincia accetta di partecipare al progetto <i>In vitro</i>	CEPELL offre il finanziamento delle attività e chiede un cofinanziamento in termini di risorse umane e strumentali	La provincia non accetta di partecipare al progetto
La provincia contatta tutti i soggetti potenzialmente interessati a costituire il GLP	CEPELL stipula un protocollo di intesa con la provincia individuata	La provincia trova scarse adesioni per la costituzione del GLP
I soggetti individuati partecipano ai corsi di formazione	Nella provincia viene costituito il Gruppo locale di progetto	I soggetti invitati non partecipano ai corsi di formazione
I partecipanti ai corsi terminano i corsi di formazione	Il GPL attiva nel territorio i corsi di formazione nel territorio: • per il personale sanitario • per i promotori della lettura	I partecipanti ai corsi non completano il percorso o non acquisiscono le competenze
I kit sono distribuiti correttamente e sono sufficienti per tutti i bambini	I partecipanti ai corsi acquisiscono le competenze necessarie	
	CEPELL distribuisce i kit e gli scaffali di libri a pediatri, asili nido, scuole e biblioteche di pubblica lettura	
	I pediatri promuovono la lettura ad alta voce alle famiglie e distribuiscono i kit di lettura	I pediatri non distribuiscono i kit oppure i kit non sono sufficienti per tutti i bambini
Tutti i soggetti contattati e i partecipanti ai corsi di formazione aderiscono ai Patti	Nelle province vengono firmati i Patti locali per la lettura	I Patti per la lettura trovano scarsa adesione
I GPL riescono ad organizzare un progetto locale	I GPL organizzano un progetto locale di promozione della lettura	I GPL non sono in grado di organizzare un progetto concreto di promozione locale della lettura

I GLP sono in grado di proseguire la propria attività senza la supervisione del CEPELL	I GLP continuano la loro attività di promozione della lettura	I GLP non proseguono la loro attività di promozione locale ed il gruppo si interrompe
I bambini e i ragazzi e le loro famiglie partecipano alle attività organizzate dai GLP	I bambini e i ragazzi del territorio beneficia delle azioni previste dai progetti locali e aumentando l'attitudine alla lettura	Scarsa partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività promozionali

Il problema di fondo con cui si scontra questa teoria del cambiamento è sempre lo stesso: l'estrema eterogeneità territoriale, il che significa che in certi territori la scarsità dei pediatri che promuovono la lettura nell'età precoce interagisce con il fatto che non esistono altri operatori capaci di promuovere trasversalmente la lettura.

La governance del progetto ed i soggetti attuatori

La consapevolezza delle marcate differenze territoriali che caratterizzano la realtà italiana della lettura ha fortemente condizionato la connotazione di *In vitro*, determinando un modello di intervento che nel progetto iniziale viene definito di tipo "*bottom-up*", in ragione del fatto che la strutturazione dei GLP viene definita in maniera autonoma all'interno dei singoli territori campione, e che le attività da svolgere sul territorio vengono programmate e realizzate tenendo conto dei bisogni locali e declinando in tal senso l'impostazione e la destinazione di singoli interventi, seppure in linea con gli indirizzi definiti dalla cabina di regia.

La cabina di regia di *In vitro* svolge quindi un ruolo di programmazione, di raccordo e di coordinamento, non soltanto rispetto all'insieme di azioni trasversale previste dal progetto, ma anche rispetto ai singoli Gruppi locali di progetto. La cabina di regia, presieduta dal Presidente del CEPELL, è composta dai referenti istituzionali e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente legate alla filiera del libro e della lettura: l'Associazione italiana Editori (AIE), l'Associazione italiana Biblioteche (AIB) l'Unione delle province italiane (UPI), ANCI e del Centro per la salute del bambino (CSB).

Alla cabina di regia spetta pertanto il compito di effettuare una programmazione di tutte le attività legate ad *In vitro*, dall'individuazione dei territori campione, al monitoraggio di tutte le attività fino alla valutazione dei risultati finali del progetto. Inoltre, successivamente alla costituzione dei GLP, la cabina di regia tiene i contatti con i singoli Gruppi, fornendo loro gli indirizzi rispetto all'organizzazione delle attività di formazione degli operatori e del dono dei libri e tutti gli strumenti di lavoro. Spetta inoltre alla cabina di regia la programmazione, la gestione e la rendicontazione di tutte le risorse finanziarie destinate al progetto.

La programmazione dei singoli interventi previsti da *In vitro* viene affidata, attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai diversi soggetti che fanno parte della cabina di regia. In particolare, il CEPELL sottoscrive tre diverse convenzioni con il Centro per la Salute del Bambino

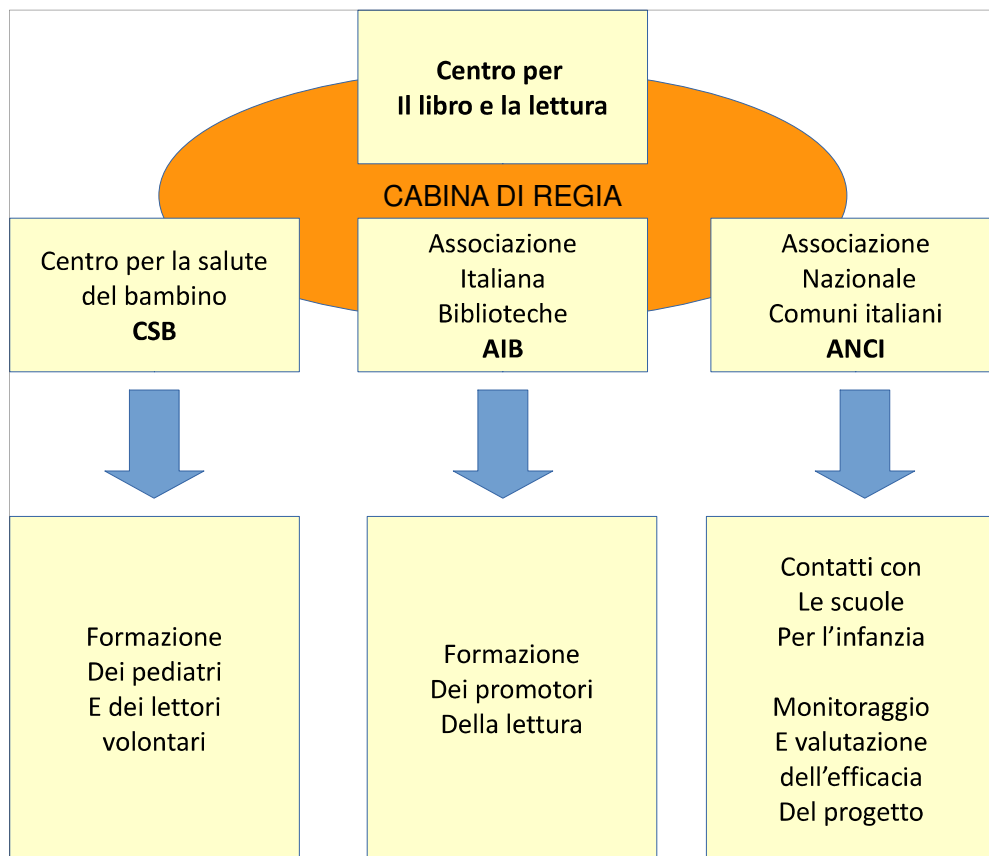
(CSB), con l'Associazione Italiana biblioteche (AIB) e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Il Centro per la salute del bambino dovrà occuparsi della progettazione e della realizzazione nei singoli territori campione delle attività di formazione ai fini della diffusione e del consolidamento della rete *Nati per leggere: corsi base* sulla lettura ad alta voce destinati al personale sanitario (pediatri) e socio-sanitario, corsi per *facilitatori della lettura*, destinati ai futuri formatori, e corsi indirizzati ai "lettori volontari" (volontari Nati per leggere). Non a caso, il CSB svolge anche attività di segreteria nell'ambito della rete nazionale di *Nati per leggere* ed è sempre stato l'organismo punto di riferimento per tutte le iniziative legate a NPL.

All'Associazione italiana biblioteche (AIB), principale associazione di categoria presente su tutto il territorio nazionale ed articolata in sezioni regionali, nonché soggetto co-promotore di *Nati per leggere*, spetta invece il compito di curare il management complessivo di *In vitro*, in virtù della fitta rete territoriale che la caratterizza. Inoltre, l'AIB dovrà progettare e realizzare nei singoli territori i corsi di formazione per "promotori della lettura" destinati in modo trasversale al personale delle biblioteche, agli insegnanti e agli educatori, agli operatori dei servizi sociali e così via.

Infine, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che mette in collegamento la maggior parte dei comuni esistenti in Italia, spetta il compito di coinvolgere la rete delle istituzioni locali per le adesioni ai Gruppi locali di progetto. Inoltre, viene affidato ad ANCI il compito di creare i contatti con la rete degli asili nido e delle scuole, nonché la realizzazione delle attività di monitoraggio di *In vitro*, attraverso l'organizzazione di indagini sulle abitudini della lettura a livello locale, sulla struttura delle biblioteche nei singoli territori, e la valutazione dell'efficacia complessiva dell'intero progetto.

La Figura 5 descrive in modo sintetico la suddivisione delle attività tra i soggetti firmatari delle specifiche convenzioni.

Figura 5 - La governance del progetto *In vitro*

L'implementazione del progetto

Nel progetto originario di *In vitro* vengono individuate due distinte due "fasi" per l'attuazione del progetto. Tali fasi richiamano la suddivisione delle attività in azioni verticali ed azioni trasversali, così come le abbiamo descritte poc'anzi e non vanno necessariamente intese come consequenziali da un punto di vista temporale.

Nell'ambito della "Prima fase" troviamo tutte le attività di tipo verticale che sono legate alla scelta delle province campione, alla costituzione dei Gruppi locali di progetto, fino alla definizione delle iniziative di promozione locale che ciascun GLP dovrà realizzare sul proprio territorio.

Nella "Seconda Fase" vi sono tutte le azioni di carattere trasversale, che presuppongono la costituzione dei GLP, ma che per molti aspetti prescindono dal singolo Gruppo locale di progetto. Troviamo tra queste attività, la progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi formativi, il dono dei libri ai bambini e alle scuole e tutte le attività che riguardano il monitoraggio e la valutazione dei diversi interventi.

Lo schema seguente riassume l'insieme delle attività da implementare, suddivise tra azioni a carattere verticale (chiamate nel progetto Prima fase) ed azioni a carattere trasversale (Seconda fase).

Tabella 3 - Azioni verticali e trasversali previste dal progetto *In Vitro*

AZIONI VERTICALI (PRIMA FASE)	AZIONI TRASVERSALI (SECONDA FASE)
• Scelta delle province campione • Contatti ed incontri con le amministrazioni locali • Incontri con i soggetti amministrazioni, associazioni, <i>stakeholders</i> • Costituzione dei GLP • Organizzazione gestione delle azioni formative e del dono di libri • Ricognizione delle attività promozionali e delle buone pratiche presenti • Organizzazione delle iniziative di promozione a livello locale	• Progettazione generale delle iniziative di formazione e del dono dei libri • Attuazione degli interventi di formazione NpL in ciascun territorio • Attuazione degli interventi di formazione per promotori della lettura • Distribuzione dei kit e degli scaffali di libri ai territori • Indagini statistiche sulla propensione alla lettura, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni • Attività di comunicazione e di divulgazione dei risultati finali

L'avvio del progetto

In vitro viene approvato dal Consiglio di amministrazione di ARCUS il 30 giugno 2011, con un finanziamento di 2 milioni di euro, a fronte di un cofinanziamento di 900.000 euro. Lo stanziamento diverrà effettivo soltanto al termine del 2012, con la stipula della Convenzione tra ARCUS e CEPELL, (siglata il 27 dicembre 2012), che di fatto dà avvio alle diverse azioni previste dal progetto. Tuttavia, fin dalla sua approvazione la fecondazione era già in atto ed *In vitro* aveva già cominciato a svilupparsi.

Subito dopo l'approvazione del progetto da parte di ARCUS, il Centro per il libro e la lettura costituisce un gruppo di lavoro interno per le operazioni preliminari finalizzate all'individuazione dei territori da includere nel campione. La provincia viene individuata come ambito territoriale ottimale per mettere in atto le azioni e le attività previste da *In vitro*. Vengono pertanto definiti una serie di criteri di inclusione e di esclusione che guidano il gruppo di lavoro nella selezione delle province. Tra i criteri di esclusione, quelli ritenuti più importanti sono la presenza nel territorio provinciale della città capoluogo di regione e la presenza di sedi universitarie, in quanto ritenuti associati ad indici di lettura più elevati. Tra i criteri di inclusione vi sono invece:

- l'esistenza di reti o sistemi bibliotecari;

- l'esistenza di una struttura organizzativa interna alla Provincia espressamente dedicata alle attività inerenti le biblioteche e la lettura;
- la disponibilità a dare vita ad un Gruppo locale di progetto e ad investire nel progetto le necessarie risorse umane e strumentali e a cofinanziare alcuni aspetti del progetto.

Sulla base di tali criteri il CEPELL avvia una intensa attività di contatto con le amministrazioni provinciali, in collaborazione con l'UPI (Unione delle province italiane) ed ANCI per verificarne l'interesse. A conclusione di questa fase vengono così selezionate 6 province: Biella, Ravenna, Nuoro, Terni, Lecce e Siracusa. A seguito dei contatti con la provincia di Terni, la Regione Umbria si dimostra interessata al progetto e propone al CEPELL di partecipare interamente ad *In vitro*, anche per via della ridotta dimensione territoriale e della popolazione non troppo elevata, assicurando le risorse finanziarie aggiuntive ed assumendo il coordinamento locale delle attività.

Con la definizione dei territori partecipanti, inizia anche il percorso che porta alla costituzione dei Gruppi locali di progetto. All'interno delle province (e della Regione Umbria) vengono individuate le strutture che assumeranno le funzioni di coordinamento, alle quali spetterà il compito di creare i contatti con i futuri componenti dei Gruppi locali. Anche questa fase è caratterizzata da un primo momento di carattere ricognitivo, in cui si individuano tutti i soggetti presenti sul territorio e che possono avere interesse a entrare a far parte del GLP. La scelta è libera e spontanea, anche se le linee guida predisposte dal CEPELL prevedono un diretto coinvolgimento degli operatori delle biblioteche e delle scuole.

La seconda metà del 2012 è dedicata alla costituzione dei Gruppi locali di progetto, con la stipula dei Protocolli di intesa da parte di tutti i soggetti coinvolti con gli enti coordinatori ed il successivo avvio dei lavori. La provincia di Ravenna è la prima a siglare il Protocollo di intesa, il 18 giugno 2012; nell'arco dei successivi sei mesi tutte gli altri territori completano la costituzione dei GLP.

Alla fine del 2012 viene formalmente istituita la cabina di regia di *In vitro*, assieme alla stipula di due delle tre convenzioni previste per l'avvio delle attività trasversali: quella con l'Associazione Italiana Biblioteche (13 dicembre 2012) e quella con il Centro per la salute del bambino (14 dicembre 2012).

Con le prime riunioni della cabina di regia si definiscono gli obiettivi per le diverse attività:

- distribuire il kit di lettura ad almeno il 30% e possibilmente al 50% dei nuovi nati, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di pediatri non ancora inclusi nella rete di Nati per leggere. Tutti i pediatri di libera scelta dei sei territori verranno contattati tramite l'invio di una lettera personale;
- organizzare un'ampia campagna di comunicazione del progetto, attraverso la diffusione di materiale informativo e divulgativo di vario tipo;
- selezionare la bibliografia dei titoli che saranno distribuiti, sia attraverso i kit che direttamente tramite le donazioni alle biblioteche e alle scuole esaminando tutta la più recente produzione editoriale.

Queste operazioni consentono di dare avvio sia all'attuazione degli interventi formativi che alla distribuzione dei libri. La cabina di regia decide inoltre di ufficializzare il lancio del progetto *In vitro* in concomitanza con le tradizionali iniziative del "Maggio dei libri", in cui i Gruppi locali di progetto ricevono un primo stanziamento di risorse, necessarie per l'organizzazione delle attività di comunicazione iniziali.

Il 20 novembre 2013, in concomitanza della giornata nazionale dell'infanzia, viene pubblicato il sito internet ufficiale di *In vitro*³, destinato ad essere prima di tutto un contenitore sulle informazioni riguardanti il progetto, ma anche una fonte di documenti di approfondimento sulla lettura ad alta voce, sulle manifestazioni di promozione della lettura organizzate in tutto il territorio nazionale. Sempre attraverso il sito è possibile accedere ad una vasta bibliografia ragionata per fasce d'età.

Nel dicembre 2013 viene stipulata l'ultima convenzione, quella con ANCI, da cui prendono avvio una serie di attività legate alla mappatura delle infrastrutture culturali presenti sul territorio nazionale, al fine di effettuare un'analisi ragionata dei servizi offerti dalle strutture bibliotecarie esistenti.

Le attività di formazione

Il Centro per la salute del bambino, con la stipula della convenzione, si è impegnato a progettare e ad organizzare una serie di attività di formazione nei territori campione specificatamente finalizzata, sulla scorta dell'esperienza acquisita su tutto il territorio nazionale fin dalla nascita del programma *Nati per leggere*.

Preliminarmente, il CSB ha provveduto all'elaborazione di un progetto formativo⁴, la cui finalità generale è stata quella di fornire agli operatori chiave del progetto *In vitro*, una base conoscitiva, in termini di competenze e di attitudini pratiche, organizzative e comunicative, necessarie per implementare delle attività legate a *Nati per leggere* nei territori campione con l'obiettivo – come previsto dalla cabina di regia – di una maggiore copertura dell'intervento nei territori campione.

Il progetto formativo è stato costruito tenendo conto dei fabbisogni formativi delle diverse tipologie di I bisogni formativi delle diverse tipologie di operatori (pediatri, bibliotecari, educatori), ma anche sulle caratteristiche fondamentali del programma *Nati per leggere*: 1) la pre-

3 Il sito internet dedicato al progetto *In vitro* (www.progettoinvitro.it) è stato attivo dal 20 novembre 2013 al 31 dicembre 2016. Una parte della documentazione è ora confluita all'interno del sito internet del Centro per il libro e la lettura (www.cepell.it) in un'apposita sezione dedicata ad *In vitro*.

4 Il progetto formativo elaborato dal CSB è denominato: "Formazione degli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-educativi, bibliotecari e dei lettori volontari per la promozione della lettura da 6 mesi a 6 anni di vita".

cocità dell'intervento, la centralità dei kit di primi libri e della lettura ad alta voce; 2) l'importanza della famiglia e dei rapporti relazionali; 3) l'universalità dell'intervento garantita dalla presenza dei pediatri di libera scelta e dei servizi socio-sanitari.

I corsi vengono tenuti nel periodo giugno - novembre 2013, parallelamente in tutti i territori campione e con una programmazione che tiene conto dei diversi gradi di penetrazione di *Nati per leggere*. Vengono organizzate tre diverse tipologie di corsi:

- un CORSO BASE di natura multidisciplinare (durata: 12 ore) rivolto tipicamente ad operatori sanitari (pediatri, ostetriche, infermieri, psicologi) bibliotecari, educatori dei nidi e insegnanti di scuole per l'infanzia, assistenti sociali, rappresentanti di associazioni di genitori, ed amministratori pubblici. Il corso base multidisciplinare è stato rivolto ai componenti di ciascun Gruppo locale di progetto ed altri partecipanti identificati tramite l'indicazione dei referenti regionali *Nati per Leggere*, avendo cura di avere un'adequata rappresentanza delle diverse categorie professionali coinvolte nel progetto, e fino ad un massimo di 25-30 persone;
- un corso per FACILITATORI DI FORMAZIONE (durata: 14-16 ore), con la finalità di preparare operatori di varie discipline a coadiuvare le attività di formazione legate al programma *Nati per leggere* ed avente come prerequisito la partecipazione al corso base;
- un corso per LETTORI VOLONTARI (durata: 16 ore), riguardante gli obiettivi e le modalità di lavoro al fine dell'elaborazione di progetti locali, dando particolare enfasi alla scelta dei libri, alle tecniche di lettura ad alta voce e alle modalità operative per introdurre la pratica della lettura nelle famiglie.

In concomitanza con l'organizzazione dei corsi da parte del CSB, legati alla promozione della lettura in favore dei bambini tra 0 e 6 anni, l'Associazione italiana biblioteche sviluppa un altro progetto formativo, destinato ad operatori di promozione della lettura per i bambini e i ragazzi da 6 a 14 anni.

In seguito alla stipula della convenzione con il CEPELL, l'AIB istituisce un gruppo di lavoro composto da esperti del settore, con l'obiettivo di definire un progetto formativo per una nuova figura professionale, il PROMOTORE DELLA LETTURA, con l'intento di superare quell'approccio empirico che quasi sempre caratterizza le attività degli operatori culturali impegnati nella diffusione della lettura. Il gruppo di lavoro ha quindi proposto un progetto formativo destinato a formare operatori culturali con conoscenze e competenze interdisciplinari, che consenta loro di sviluppare strategie e azioni di promozione della lettura.

Nel dicembre 2013, il progetto formativo elaborato dal gruppo di lavoro AIB viene approvato dalla cabina di regia di *In vitro*, in condivisione con i GLP. Ciascun corso è articolato in cinque moduli didattici erogati in modalità *blended learning* (metà lezioni frontali, metà lezioni a distanza tramite una piattaforma web) dalla durata complessiva di 10 settimane, per un totale di 76 ore di formazione (56 ore in presenza, 20 ore a distanza) oltre all'elaborazione dei progetti finali.

In ciascun territorio campione è stato organizzato un corso di formazione. I sei corsi sono stati erogati nel periodo maggio 2014 – febbraio 2015. I referenti dei Gruppi locali di progetto hanno collaborato nelle operazioni di selezione dei partecipanti sulla base di una serie di criteri forniti da AIB ed hanno provveduto ad organizzare il supporto logistico per il corretto svolgimento dei corsi in presenza.

Il dono dei libri

Il dono dei libri rappresenta uno dei punti focali dell'intero progetto, infatti tale azione è da considerarsi trasversale non soltanto rispetto ai sei territori campione, ma anche rispetto alle diverse fasce di età dei bambini e dei ragazzi a cui *In vitro* si rivolge. Attraverso il dono dei libri si intendono perseguire varie finalità: creare nei bambini e nelle loro famiglie la consuetudine al contatto fisico con "l'oggetto libro", cercare di rafforzare la propensione alla lettura delle famiglie, definire una selezione bibliografica in grado di rappresentare la miglior produzione editoriale per l'infanzia, da trasferire poi alle famiglie, agli asili nido e alle scuole.

Le prime attività condotte dal CEPELL in tal senso sono state proprio quelle relative alla scelta dei libri da inserire nei kit destinati ai bambini tra 0 e 3 anni, coinvolgendo direttamente gli editori, sollecitati ad inviare al Centro la propria produzione. Rispondono alla richiesta 41 editori le cui opere vengono raccolte, ordinate e selezionate da un gruppo di esperti del Centro. I titoli selezionati sono 50, ai quali se ne aggiungono altri 10 da destinare ai genitori dei bambini, adatti espressamente per la lettura ad alta voce in famiglia. I 60 libri selezionati vanno quindi a comporre i kit per i nuovi nati e i piccoli scaffali di libri da donare agli asili nido dei territori campione.

Con la riunione della cabina di regia del 24 gennaio 2014 si cominciano ad affrontare le questioni legate all'organizzazione della distribuzione di questo primo segmento di libri. I kit di *In vitro* sono composti da due libri di cui uno specifico per i neonati, l'altro sempre adatto alla fascia di età 0-3, ma rivolto in particolare ai genitori, come stimolo per la lettura nei confronti dei figli. Il kit contiene anche la descrizione del progetto, la guida bibliografica dei 60 libri selezionati dal CEPELL e del materiale informativo sull'importanza della lettura in età precoce.

Per quanto riguarda la distribuzione, si sceglie di legare il dono dei libri al pediatra, secondo le modalità già ampiamente collaudate con il programma *Nati per leggere*. Nei territori in cui l'adesione da parte dei pediatri a NPL è più bassa, la distribuzione dei kit avviene secondo modalità diverse, individuate dai Gruppi locali di progetto, ma tenendo conto delle specificità dei territori. Data l'importanza strategica dell'operazione, la distribuzione dei kit viene accompagnata anche da iniziative di informazione e di comunicazione.

Con le stesse modalità utilizzate per la fascia 0-3 anni, vengono successivamente selezionati anche i libri per la fascia da 3 a 6 anni. Si tratta in questo caso di 25 titoli che andranno a

formare piccoli scaffali da donare alle scuole dell'infanzia dei territori campione. La cabina di regia di *In vitro* decide di raggiungere tutte le scuole dell'infanzia presenti nei 6 territori campione, per cercare di coinvolgere la totalità dei bambini di questa fascia di età ed indirettamente anche le loro famiglie. Anche in questo caso la distribuzione degli scaffali viene accompagnata da campagne informative promosse dai singoli GLP e destinate a bambini, genitori, educatori. Tali attività sono svolte nel corso dell'intero anno 2014.

Effettuata la distribuzione dei kit e di piccoli scaffali destinati ai bambini in età pre-scolare, si dedicano gli ultimi mesi di vita del progetto alla selezione dei titoli e al dono dei libri ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell'obbligo. In questo caso si preferisce assegnare i libri attraverso un apposito bando, denominato "Trecento in bando" rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il bando prevede l'assegnazione di un premio di 300 libri, che verrà assegnato a quelle scuole che presenteranno i migliori progetti di promozione della lettura da mettere in atto nel territorio in cui si trovano le scuole. Le graduatorie, stilate da una commissione appositamente nominata, vengono formate tenendo conto dell'originalità dei progetti, ma anche della capacità di mobilitare il territorio, di interagire con il mondo digitale e del numero complessivo di classi e di studenti coinvolti. I libri sono integrati da risorse digitali di tipo "app" e di "e-book" così da creare un laboratorio culturale aperto anche alle innovazioni tecnologiche e alle nuove modalità di interazione con i testi.

L'attuazione di *In vitro* nella Regione Umbria

In ciascuno dei 6 territori campione *In vitro* si è sviluppato con caratteristiche specifiche, secondo l'impronta data da ciascun GLP. Gli enti coordinatori di ciascun GLP si sono fatti carico di fornire una sede locale di riferimento, di procurare tutto il necessario raccordo istituzionale con gli enti locali e di tenere le fila nell'organizzazione dei progetti di promozione locale della lettura.

Il CEPELL ha mantenuto fin dall'inizio un monitoraggio costante del lavoro portato avanti dai GLP, partecipando ai singoli incontri, ma anche organizzando riunioni plenarie presso la propria sede. Il CEPELL ha inoltre costruito rapporti diretti con gli editori per l'acquisto dei libri evitando così costi di distribuzione aggiuntivi da parte dei singoli GLP. In ciascun territorio i GLP si sono sviluppati con caratteristiche peculiari ed interessanti. Ma l'esperienza maturata dalla Regione Umbria, unica regione partecipante al progetto, è emblematica e merita una descrizione a parte.

La partecipazione al progetto da parte della Regione Umbria è stata sancita dal protocollo di intesa sottoscritto a Perugia il 14 dicembre 2012. Con il protocollo vengono definiti i compiti delle due istituzioni, impegnando la Regione a sviluppare e coordinare il progetto su tutto il territorio umbro, con il supporto del coordinamento scientifico regionale di *Nati per leggere*.

Già a partire dal 2010, la Regione Umbria aveva avviato delle azioni di sistema per promuovere la lettura secondo le modalità di *Nati per leggere*, in particolare attraverso il progetto "Leggere fa bene alla salute" inserito nel Piano di prevenzione sanitaria 2010-2012. Grazie a questo progetto era stata creata nel territorio regionale una prima alleanza strategica tra pediatri e bibliotecari, per promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita. L'alleanza impegnava i pediatri di libera scelta a rinforzare i consigli anticipatori sulla lettura ad alta voce ai propri figli e alla consegna dei kit per la lettura, mentre impegnava i bibliotecari ad allestire spazi adeguati nelle biblioteche della rete regionale, al fine di ospitare i piccoli lettori e le loro famiglie.

Con la Delibera della Giunta regionale n. 1315 del 29 ottobre 2012, la Regione Umbria aderisce ufficialmente al Progetto *In vitro* riconoscendo nel progetto un modo per concorrere una possibilità di attuare le finalità della legge regionale n. 37 del 3 maggio 1990 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale".

Il tavolo intersettoriale regionale istituito a seguito della delibera ha il mandato di svolgere gli approfondimenti tecnici utili allo sviluppo delle azioni previste dal progetto e di inserire le stesse per quanto possibile e di competenza, all'interno delle proprie principali linee di programmazione e di redigere protocolli di intesa con eventuali soggetti esterni. Gli esiti del lavoro di gruppo, recepiti con la Delibera n. 667/2014, vedono la costituzione di una cabina di regia regionale composta, oltre che dai referenti delle quattro direzioni regionali, da quelli dell'ANCI Umbria, dell'ufficio scolastico regionale e del coordinamento scientifico regionale *Nati per leggere*.

La cabina di regia regionale ha il compito di sostenere il lavoro dei GLP nella costituzione della rete e nella fase progettuale; di elaborare un piano di monitoraggio, documentazione e valutazione delle azioni previste dai progetti locali; di valorizzare e promuovere il progetto a livello regionale e nazionale. Altro compito della cabina di regia è l'elaborazione delle linee guida regionali per lo sviluppo del progetto *In vitro* in Umbria e per la costituzione dei Gruppi locali di progetto.

Come previsto dalle linee guida del CEPELL, recepite dalla Regione, i gruppi locali di progetto hanno il compito di declinare le azioni di *In vitro* secondo le necessità e le peculiarità del territorio, di cogliere i bisogni espressi e potenziali delle comunità, di mappare le iniziative già esistenti e di monitorare le azioni poste in essere attraverso il progetto locale.

L'ambito territoriale che viene ritenuto ottimale per la costituzione dei GLP è la Zona sociale, l'organismo a cui è affidata la gestione dei servizi sociali a livello locale. Per capire il motivo di questa scelta occorre tenere presente che in Umbria i comuni svolgono le funzioni sociali in forma associata. Il territorio regionale, composto da 92 comuni, è suddiviso in 12 ambiti territoriali, ciascuno dei quali è denominato "Zona sociale". Ogni Zona comprende comuni tra loro adiacenti ed il più possibile omogenei. Inoltre, la sovrapposizione tra Zone sociali, distretti sanitari e coordinamento dei servizi educativi favorisce l'armonizzazione delle politiche settoriali, a cominciare dall'integrazione fra servizi sanitari e sociali.

In virtù di tale impostazione, si sono pertanto costituiti 12 GLP, ciascuno dei quali ha messo in atto le attività previste *In vitro*, nelle stesse modalità previste per le province dal progetto originario. Al fine di una migliore efficacia ed integrazione di competenze, le linee guida regionali hanno previsto che ogni GLP zonale fosse composto da:

- due responsabili: il sindaco del comune capofila della Zona sociale ed il direttore del distretto sanitario;
- uno o più referenti operativi con il compito di coordinare le attività del GLP e tenere i rapporti con la cabina di regia regionale;
- il dirigente dei servizi sociali del comune capofila di Zona;
- i bibliotecari delle biblioteche di pubblica lettura presenti nella Zona;
- i coordinatori delle *equipe* pediatriche del distretto sanitario;
- uno o più referenti del coordinamento pedagogico (asili nido) di rete della Zona;
- i facilitatori di formazione che hanno beneficiato dei percorsi di *In vitro*;
- un rappresentante delle scuole dell'infanzia (statali, comunali, paritarie) ed uno delle scuole primarie;
- i lettori volontari *Nati per leggere* formati nell'ambito del progetto;
- i promotori della lettura formati nell'ambito del progetto.

Ogni zona ha costituito un proprio GLP, ha elaborato un progetto locale di promozione della lettura e siglato un Patto locale per la lettura con i soggetti pubblici e privati della Zona sociale. Ai Patti hanno aderito: 92 comuni (il 100%); 12 distretti sanitari (il 100%); 54 biblioteche pubbliche (il 100%: la totalità su quelle attualmente attive); 208 asili nido (il 100%); 115 pediatri di libera scelta (il 100%); 40 promotori della lettura (il 100% delle persone formate attraverso il corso di *In vitro*); 24 lettori volontari *Nati per leggere* (il 100% delle persone formate) e numerosi altri soggetti.

Le realizzazioni di In vitro

In vitro ha interessato sei territori campione: le province di Biella, Ravenna, Nuoro, Lecce, Siracusa e la regione Umbria, che complessivamente contano quasi 3 milioni di persone, circa il 5% dell'intera popolazione italiana. Le diverse iniziative hanno direttamente toccato 15.000 famiglie; sono stati coinvolti oltre 450 asili nido, 1000 scuole dell'infanzia e 200 scuole primarie e secondarie di primo grado.

L'intervento focale del progetto, il **dono dei libri** alle diverse comunità ad opera del Centro per il libro e la lettura è stato assai consistente: sono stati distribuiti complessivamente 100.000 libri appositamente selezionati per le diverse fasce di età: circa 15.000 kit di lettura destinati ai nuovi nati e alle loro famiglie; 450 piccoli scaffali da 20 libri ciascuno per tutti gli asili nido ed altri 1.000 scaffali destinati alle scuole dell'infanzia. Per la fascia scolare, l'iniziativa di "Trecento in bando", destinato agli istituti scolastici di primo grado ha premiato 90 scuole (60 scuole primarie e 30 scuole medie) che hanno ricevuto una piccola biblioteca composta da 300 libri ciascuna, oltre ad una piccola dotazione di tablet ed altre risorse elettroniche e buoni acquisto del valore di 500 euro da spendere nelle librerie del territorio. La distribuzione dei libri nei diversi territori è avvenuta come illustrato di seguito.

Provincia di Biella

900 kit distribuiti ai nuovi nati nel 2014; 60 piccoli scaffali per la fascia 0-3 anni agli asili nido pubblici e privati, in totale 500 libri; 70 piccoli scaffali per la fascia 3-6 anni, distribuiti a tutte le scuole dell'infanzia, in totale 1400 libri. Sono state raggiunte circa 5000 famiglie.

Ravenna

La distribuzione dei libri: sono stati distribuiti 9789 libri nella fascia 0-6 anni, consegnati alle famiglie attraverso i pediatri. "Trecento in bando" ha premiato 9 scuole primarie e 2 secondarie di I grado.

Nuoro

La distribuzione dei libri: sono stati distribuiti 5747 libri, di cui 3947 libri per le fasce d'età da 0 a 6 anni e 1800 libri per le scuole elementari e medie vincitrici del premio Trecento in bando. Per la fascia d'età da 0 a 1 anni, sul modello del progetto Nati per leggere, si è provveduto a distribuire 811 kit alle famiglie dei nuovi nati.

Lecce

In totale sono stati inviati 3500 kit alle famiglie; in particolare: 113 piccoli scaffali per la fascia d'età 0-3 anni (40 donati alle biblioteche, 41 ai nidi e 32 ai pediatri); 165 piccoli scaffali per la fascia 3-6 anni (40 alle biblioteche, 32 ai pediatri e 95 alle scuole dell'infanzia).

Siracusa

Durante la fase del progetto dedicata ai bambini appartenenti alla fascia di età 0-3 anni sono state distribuite 60 piccoli scaffali (contenenti 20 libri e materiali informativo), agli asili nido e alle biblioteche di tutti i comuni della provincia di Siracusa e ai pediatri; 2190 kit contenenti ciascuno 2 libri, materiale informativo e una scheda dati che doveva essere compilata dal genitore del bambino al momento del ritiro del kit. Nell'ambito della fase progettuale dedicata ai bambini della fascia di età 3-6 anni sono stati distribuiti 150 scaffali contenenti ognuno 25 libri. Trecento in bando. Vinci uno scaffale pieno di libri ha visto protagoniste 8 scuole primarie e 6 secondarie di I grado.

Umbria

2600 libri per gli asili nido; 9000 per i bambini di 1 anno; 9500 libri per le scuole dell'infanzia. Questi volumi hanno raggiunto rispettivamente: il 75% del totale dei bambini di 1 anno; circa il 30% dei bambini che frequentano gli asili nido e l'84% dei bambini della fascia d'età 3-5 anni. L'Umbria ha integrato i doni inviati dal CEPELL con risorse proprie. Trecento in bando ha visto protagoniste 31 scuole umbre vincitrici tra le 90 premiate. Le 31 scuole, rappresentative di tutta la regione (gli istituti sono situati in 22 diversi comuni), hanno ricevuto in premio 300 libri per un totale di 9300 libri, impegnandosi a lavorare sui progetti di promozione della lettura presentati.

Come si nota, la rendicontazione dei dati sulla distribuzione dei libri non è omogenea nei diversi territori. Questo fatto è frutto da un lato dell'autonomia gestionale dei singoli GLP, ma anche una debole progettazione per quanto riguarda il monitoraggio delle diverse attività.

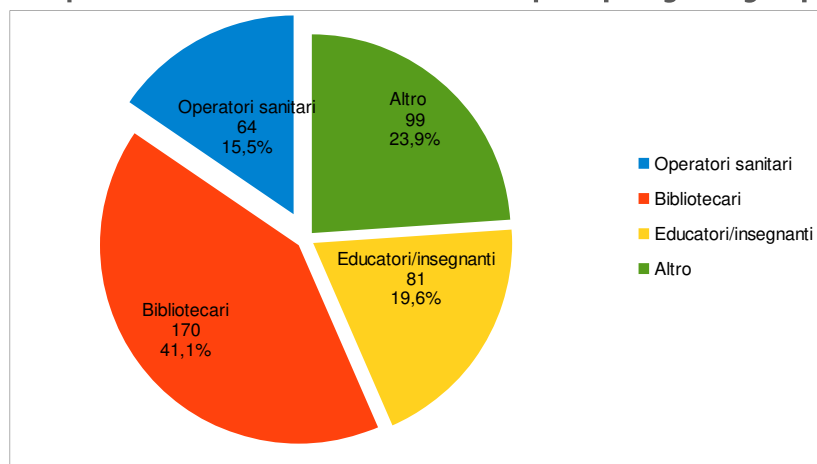
Sul fronte della **formazione degli operatori**, il Centro per la salute del bambino ha realizzato 17 eventi formativi tra corsi base di carattere multidisciplinare, corsi per facilitatori della lettura e corsi per lettori volontari, che hanno interessato complessivamente oltre 400 partecipanti, fra operatori sanitari, bibliotecari, educatori, insegnanti, molti dei quali hanno partecipato a più corsi diversi, ciascuno della durata media di 12 ore. Nella provincia di Biella è stato inoltre organizzato un corso appositamente destinato agli operatori sanitari operanti sul territorio provinciale che ha visto la partecipazione di 40 professionisti tra pediatri di famiglia, operatori dei servizi consultoriali e di vaccinazione e pediatri ospedalieri.

I corsi ideati e realizzati dall'Associazione italiana biblioteche sui territori erano invece indirizzati alla creazione della nuova figura professionale del *promotore della lettura*. I 6 corsi realizzati, ciascuno della durata di 76 ore hanno coinvolto complessivamente 221 partecipanti, la maggior parte dei quali operatori bibliotecari (38,9%), ed educatori degli asili nido (19,4%).

Tabella 4 - Partecipanti ai corsi di formazione organizzati dal CSB

CORSO BASE							
TIPOLOGIA PARTECIPANTI	Biella	Ravenna	Nuoro	Umbria	Lecce	Siracusa	Totale
<i>Operatori sanitari</i>	1	12	3	13	9	5	43
<i>Bibliotecari</i>	18	15	20	10	18	17	98
<i>Educatori /insegnanti</i>	5	12	3	8	5	7	40
<i>Altro</i>	3	5	3	4	3	5	23
Totale	27	44	29	35	35	34	204
CORSO PER FACILITATORI DELLA LETTURA							
TIPOLOGIA PARTECIPANTI	Biella	Ravenna	Nuoro	Umbria	Lecce	Siracusa	Totale
<i>Operatori sanitari</i>	2	-	0	13	3	-	18
<i>Bibliotecari</i>	7	-	13	10	14	-	44
<i>Educatori /insegnanti</i>	3	-	0	8	7	-	18
<i>Altro</i>	11	-	3	4	6	-	24
Totale	23	-	16	35	30	-	104
CORSO PER LETTORI VOLONTARI							
TIPOLOGIA PARTECIPANTI	Biella	Ravenna	Nuoro	Umbria	Lecce	Siracusa	Totale
<i>Operatori sanitari</i>	2	-	1	-	0	-	3
<i>Bibliotecari</i>	7	-	13	-	8	-	28
<i>Educatori /insegnanti</i>	8	-	8	-	7	-	23
<i>Altro</i>	19	-	16	-	17	-	52
Totale	36	-	38	-	32	-	106

Fonte: CEPELL

Figura 6 - Partecipanti ai corsi di formazione dl CSB, per tipologia degli operatori

Fonte: CEPEL

Alcune considerazioni emergono dalle caratteristiche dei partecipanti ai corsi. La quasi totalità delle persone formate non aveva competenze tecniche in entrata e le conoscenze in fatto di strumenti e-learning erano molto basse. Tuttavia, soltanto una minima parte dei partecipanti non ha portato a termine il percorso mentre è stato rilevato un alto grado di soddisfazione sia rispetto agli strumenti di apprendimento. Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, a metà di ciascun corso i partecipanti sono stati invitati a riunirsi in gruppi di lavoro, finalizzati all'ideazione di un progetto di promozione della lettura. All'interno dei singoli progetti ogni partecipante ha avuto la possibilità di contribuire all'ideazione e alla redazione della proposta.

I partecipanti dovevano ideare i progetti nella loro interezza: partendo dall'analisi del contesto di riferimento, all'individuazione degli obiettivi da raggiungere, alla redazione di un piano di comunicazione, la definizione delle risorse da mettere in campo e costruendo il relativo budget, l'identificazione dei partner, il sistema di reperimento dei fondi. I corsi si sono conclusi con l'elaborazione di **38 progetti di promozione della lettura da attivare nei rispettivi territori**.

Anche la diffusione di materiale informativo è stata rilevante: come stabilito dalla Convenzione, l'AIB ha progettato e realizzato un'articolata offerta di sussidi didattici, materiali informativi e di approfondimento messi a disposizione sia in formato cartaceo che in formato elettronico. Sul fronte del materiale promozionale, l'AIB ha realizzato la "Guida all'uso dello scaffale per bambini 6-10 anni" (stampato in 15.000 copie) e la "Guida all'uso dello scaffale per ragazzi 11-14 anni" (15.000 copie). Tali guide vanno ad affiancarsi a quelle predisposte dal CEPELL ed indirizzate ai bambini di età pre-scolare.

Sempre nell'ambito della produzione di materiale, si segnala anche il volume "Un viaggio attraverso cinque province, una regione e quaranta biblioteche" (4.000 copie) che rendiconta l'attività di analisi svolta da ANCI su una serie di biblioteche operanti nei diversi territori campione, afferenti a comuni medio-piccoli e selezionati d'intesa con il CEPELL e con i Gruppi locali di progetto, al fine di fotografarne lo stato e misurare il livello dei servizi offerti ai cittadini.

Le attività di monitoraggio e valutazione

Il progetto iniziale prevedeva che una parte delle azioni fossero dedicate al monitoraggio e valutazione dell'efficacia del progetto. Tutto questo aspetto è stato gestito direttamente dal CEPELL, ma soltanto limitatamente agli aspetti organizzativi riguardanti i Gruppi locali di progetto. L'attività di monitoraggio e valutazione vera e propria di *In vitro* è stata invece affidata ad ANCI, tramite la stipula di una convenzione.

ANCI fa parte della cabina di regia di *In vitro* fin dal principio, tuttavia la Convenzione con l'ente viene siglata soltanto alla fine del 2013, ovvero dopo circa un anno dall'avvio delle altre attività a carattere trasversale.

Sulla base di quanto previsto dalla convenzione, ANCI ha realizzato dapprima un'analisi dei dati sulle infrastrutture culturali (scuole, biblioteche, librerie) presenti nei territori delle sei province. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate con *In vitro* è stata realizzata un'indagine che ha previsto la somministrazione di un questionario alle famiglie destinatari dei kit di lettura 0-6 anni, con l'obiettivo di esplorare due diversi aspetti:

- le abitudini e i comportamenti di lettura delle famiglie in modo da evidenziare le differenze di partenza tra i vari territori;
- l'utilizzo dei kit di lettura da parte dei genitori e dei loro bambini.

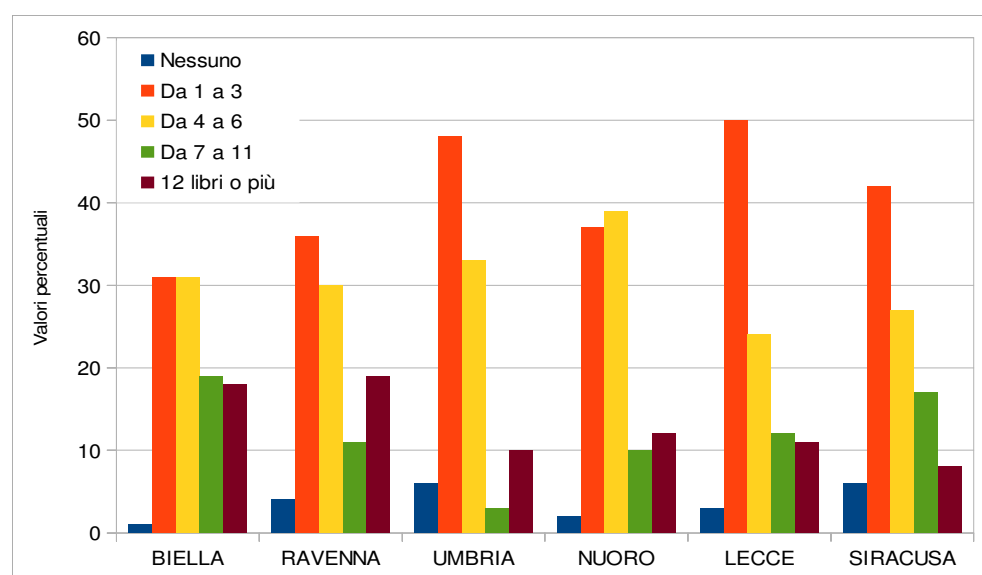
I genitori di ciascun bambino destinatario del kit di lettura 0-6 anni sono stati invitati a compilare un questionario somministrato mediante procedura informatizzata. Le famiglie quindi hanno partecipato all'indagine su base volontaria. Complessivamente, nei sei territori, l'indagine ha visto la partecipazione di 728 famiglie. L'analisi dei dati fatta sui questionari ha cercato di mettere in evidenza le differenze tra i sei territori. Tuttavia il dato riguardante la distribuzione del numero dei questionari compilati non è però e le diverse elaborazioni sono state predisposte da ANCI soltanto in forma percentuale.

Caratteristiche dei rispondenti

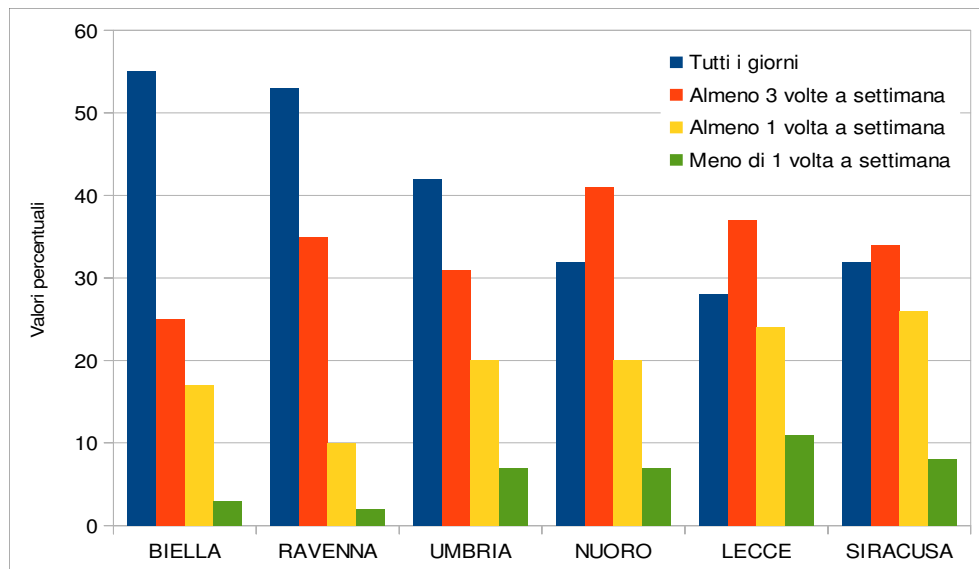
Tutte le famiglie intervistate possiedono un libro a casa. Le librerie domestiche risultano avere dimensioni apprezzabili: in più della metà dei casi infatti sono composte da più di 100 libri. Tuttavia, la distribuzione dei rispondenti rispetto al numero di libri letti mostra una netta prevalenza di "lettori deboli", avendo letto al massimo 3 libri nel corso dell'ultimo anno. Il numero dei non lettori è invece abbastanza contenuto, anche se nella provincia di Siracusa ed in Umbria raggiunge il 6% dei rispondenti.

Tutte le famiglie che hanno partecipato all'indagine si dimostrano coscienti dell'importanza della lettura in famiglia: in tutti i territori campione, più del 90% degli intervistati ha dichiarato di ritenere utile tale attività e di aver letto almeno un libro al proprio bambino nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la frequenza della lettura in famiglia, questa viene svolta con una certa assiduità: in molte famiglie almeno 3 volte la settimana.

Figura 7 - Rispondenti per numero di libri letti nel corso dell'ultimo anno

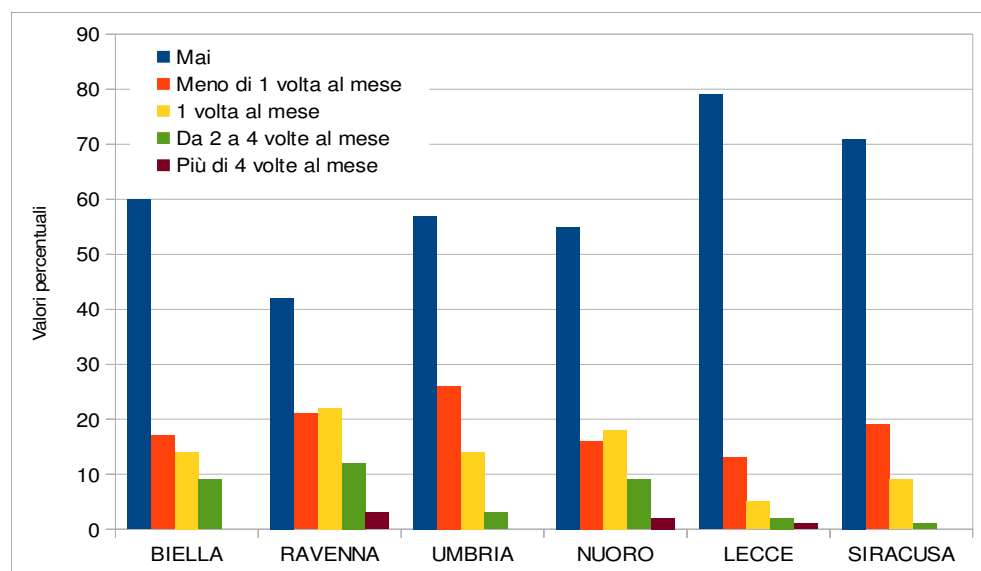


Nostra elaborazione su dati CEPEL

Figura 8 - Rispondenti per frequenza della lettura nel corso della settimana

Nostra elaborazione su dati CEPEL

Molto basso risulta invece il numero di genitori che accompagnano i propri figli in biblioteca: più della metà dei rispondenti non vi si reca mai. Nelle province di Lecce e di Siracusa tale proporzione supera il 70%. A Ravenna il dato maggiormente positivo (soltanto il 42% dei rispondenti non frequenta le biblioteche con i figli) dovuto anche alla rete di biblioteche pubbliche particolarmente attiva sul territorio.

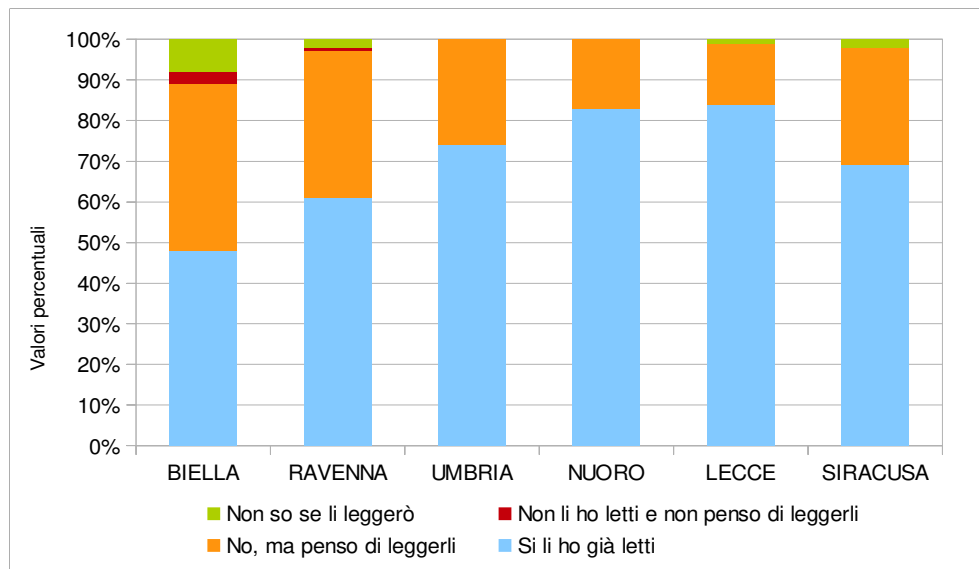
Figura 9 - Rispondenti per numero di libri letti nel corso dell'ultimo anno

Nostra elaborazione su dati CEPAL

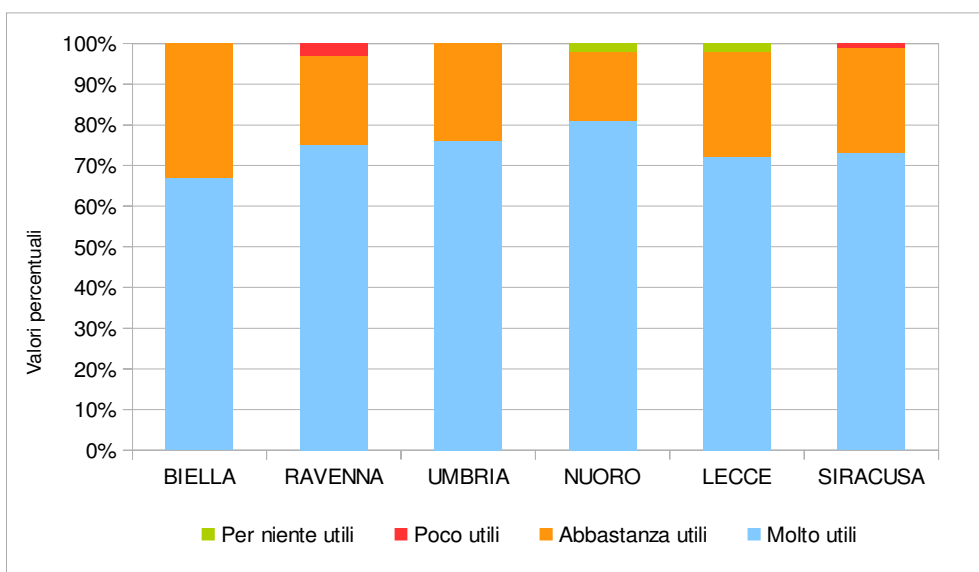
Il dono del kit

Al momento dell'intervista, la gran parte dei genitori ha dichiarato di aver letto i libri presenti nel kit loro distribuito o di avere intenzione di farlo nell'immediato futuro. La percentuale di famiglie che ha già letto i libri del kit è molto variabile tra le province, con dati più elevati a Lecce e a Nuoro. I rispondenti delle province di Biella e Ravenna (che dichiarano di leggere ai propri figli tutti i giorni con una maggiore frequenza) sono quelli che manifestano le maggiori incertezze su un futuro uso dei libri del kit.

La maggioranza dei rispondenti ritiene invece che il kit rappresenti un dono molto utile (81% dei rispondenti di Nuoro e 76% di quelli umbri); sono pochissimi quelli che lo ritengono poco o per nulla utile.

Figura 10 - Rispondenti per utilizzo del kit ricevuto

Nostra elaborazione su dati CEPEL

Figura 11 - Rispondenti per gradimento del kit ricevuto

Nostra elaborazione su dati CEPEL

Prima di poter trarre alcune conclusioni sull'efficacia della consegna dei kit è necessario fare alcune considerazioni di carattere metodologico, che ci consentono di chiarire la reale portata dei dati presentati.

La prima considerazione riguarda il tasso di partecipazione all'indagine. Tenendo conto che i kit 0-6 anni complessivamente distribuiti nei sei territori sono stati circa 15.000, non si può che rilevare una partecipazione all'indagine molto limitata (poco meno del 5% delle famiglie che hanno ricevuto il kit). Il basso tasso di risposta è legato in primo luogo alle modalità di somministrazione del questionario, che dalla descrizione che emerge dai documenti ufficiali di In vitro non risulta ben chiara. C'è anche da dire che, in quelle province in cui la rete di Nati per leggere era più debole, sono stati i GLP ad organizzare la distribuzione dei kit ai nuovi nati. Ciò significa che oltre alla distribuzione dei kit, anche la comunicazione dell'indagine può essere avvenuta con modalità differenti, pur dovendo tutti i rispondenti collegarsi al medesimo *web form*.

Inoltre, la bassa partecipazione all'indagine potrebbe anche associarsi ad una certa auto-selezione delle famiglie: ad esempio, è possibile che abbiano partecipato all'indagine soltanto famiglie particolarmente entusiaste del progetto, oppure quelle che in qualche misura sono state più vicine alle diverse attività realizzate, anche in virtù dei Gruppi locali di progetto, se non direttamente coinvolte.

Ovviamente, non è detto che tali circostanze si siano effettivamente verificate, ma occorre tenere presente che i dati poc'anzi presentati potrebbero derivare da un campione di famiglie dalle caratteristiche molto simili e poco rappresentativi della intera popolazione di famiglie a cui i kit sono stati consegnati in ciascun territorio.

Un'altra questione di fondamentale importanza nel valutare l'impatto di una politica di questo tipo è data dal momento in cui il questionario è stato somministrato alle famiglie. Tale circostanza non viene chiarita nel rapporto finale di In vitro eppure risulta cruciale, infatti nell'eventualità che l'invito a compilare i questionari sia stato contestuale al ricevimento del kit è anche possibile che le famiglie abbiano compilato il questionario in un momento troppo ravvicinato al ricevimento del kit e che pertanto non abbiano avuto la possibilità di essere realmente "esposti al trattamento".

Non è chiaro ad esempio quali indicazioni erano state date alle famiglie sul momento più opportuno per compilare il questionario, se potevano accedervi già il giorno stesso in cui il kit era stato consegnato o se dovevano attendere una certa data prima della partecipazione all'indagine. Queste informazioni di carattere tecnico sono importanti perché consentono di avere una chiave di lettura precisa sul modo di interpretare i risultati dell'indagine.

Se l'invito a compilare il questionario da parte delle famiglie è stato legato alla consegna del kit di lettura allora ci si aspetta che il numero di kit complessivamente consegnati si debba considerare come molto prossimo alla dimensione della popolazione osservata (che potrebbe

non coincidere con la popolazione obiettivo a seconda della disponibilità di kit rispetto al numero complessivo di famiglie con bambini fino a tre anni di età.

Infine, non è stato possibile, per mancanza di tempo e difficoltà di carattere organizzativo, avere a disposizione il modello del questionario somministrato, e nemmeno i dati elementari frutto della rilevazione, in quanto il CEPELL non ha acquisito i dati elementari scaturiti dall'indagine. Un'analisi statistica più approfondita avrebbe forse consentito di mettere in atto qualche meccanismo correttivo per contenere l'effetto di autoselezione. I dati qui proposti sono una sintesi di quelli pubblicati in forma già elaborata all'interno del rapporto finale di *In vitro*.

In sintesi, questi dati possono essere in qualche modo utili per trarre delle conclusioni sull'impatto della consegna del kit in termini di propensione alla lettura nelle famiglie con bambini tra 0 e 6 anni? La risposta non può essere che negativa, troppe sono le circostanze fuori controllo che non rendono questa parte dell'intervento realmente valutabile.

Proprio per tale ragione, il prossimo capitolo è dedicato alla proposta di un disegno sperimentale alternativo, con randomizzazione, per valutare l'efficacia di una politica di promozione della lettura, con caratteristiche simili a *Nati per leggere* e ad *In vitro*.

MPL: un disegno sperimentale per “incoraggiare” alla lettura

Quello che compare nel titolo non è un errore di digitazione. MPL è un acronimo di un disegno sperimentale per la promozione della lettura rivolto ai bambini di età pre-scolare e alle loro famiglie. La scelta del nome - che riveleremo tra poco - si ispira volutamente a *Nati per leggere*, proprio per sottolineare l'idea di un intervento che ruota attorno alle attività di NPL, quelle stesse attività che il progetto *In vitro* ha cercato di incrementare e rafforzare.

Come si è visto, la proposta cardine di *In vitro* riguarda la costruzione di un'architettura, di una rete di relazioni stabile che coinvolge più soggetti, riassumibile in un preciso binomio: GRUPPI LOCALI DI PROGETTO – PATTI LOCALI PER LETTURA, che dovrebbero essere in grado di implementare al meglio azioni di promozione della lettura, diversificate per fasce di età dei destinatari e tenendo conto dei bisogni e delle peculiarità dei singoli territori. Tra i risultati più incoraggianti di *In vitro* vi sono senza dubbio quelli ottenuti nella regione Umbria, con un'attuazione del progetto su scala regionale, che ha permesso una migliore integrazione tra dimensione istituzionale ed attività progettuali, con risultati più stabili e più aderenti al disegno originario di *In vitro*. Non a caso, anche il nuovo progetto pilota del CEPELL “Leggimi 0-6” prevede un'attuazione a livello regionale.

Per tali ragioni, in questo capitolo si propone un disegno sperimentale randomizzato da attuare su scala regionale, prendendo come caso esemplificativo l'ambito territoriale della regione Umbria. Ma veniamo al nome del progetto: "MPL - Messaggi per leggere". Il disegno sperimentale proposto si basa sull'invio di messaggi SMS alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con l'intento di incoraggiare la lettura ad alta voce in famiglia, cercando di rinforzare gli interventi già messi in atto da *Nati per leggere*. Da un punto di vista metodologico, l'esperimento si basa su un approccio piuttosto innovativo in Italia: l'uso dei *behavioural nudge*.

L'idea dell'utilizzo di messaggi di testo come *nudge* in politiche educative non è del tutto nuova. Negli Stati Uniti, due ricercatori universitari (Castleman e Page, 2014) hanno progettato e messo in atto un sistema di messaggi di testo automatici, per incoraggiare gli studenti ad iscriversi al college. Ogni studente riceveva messaggi personalizzati contenenti le scadenze per l'iscrizione, link alla documentazione da presentare o a servizi di *web-counseling*. Gli effetti dei *nudge* si sono dimostrati più che positivi: il 70% degli studenti che ha ricevuto i messaggi di testo si è iscritto al college, contro il 63% di quelli che non li hanno ricevuti. Ma l'aspetto più sorprendente è un altro: l'esperimento è costato soltanto 7 dollari per ogni studente coinvolto.

Lo sviluppo della Nudge Theory

Il concetto di *nudge* nasce nell'ambito degli studi di economia comportamentale e si basa sull'incontrovertibile ipotesi per cui gli esseri umani possono commettere errori nelle azioni e nelle scelte compiute quotidianamente. In termini economici, ciò significa affermare che i consumatori, in maniera più o meno consapevole ed in svariate forme, possono violare quegli assunti di razionalità e di comportamenti orientati alla massimizzazione dell'utilità individuale, che sono alla base delle teorie economiche di scuola neoclassica.

La violazione di queste ipotesi deriva dalla constatazione che molte scelte individuali sono influenzate da una serie di dettagli, pregiudizi, situazioni momentanee che inducono i consumatori a prendere decisioni ritenute ottimali sul momento, ma che a posteriori si rivelano errate, creando un senso di rammarico piuttosto che una maggiore utilità e un maggior benessere. Tali "errori" sono stati studiati dagli economisti comportamentali in una lunga serie di esperimenti condotti in contesti di laboratorio, ovvero in situazioni il più possibile controllate. I risultati di questi studi indicano che le scelte che da un punto di vista economico risultano "irrazionali" non sono dettate da motivazioni forti o da assunti di natura ideologica, ma sono frutto di circostanze minime e circoscritte e pertanto facilmente modificabili. I sostenitori dei *nudge* affermano quindi che è possibile orientare il comportamento sociale delle persone verso scelte "migliori", attraverso una serie di "suggerimenti" che possono fare da guida, incidendo sulle scelte finali individuali e sulla possibilità di commettere errori.

Nel 2008, Thaler e Sunstein pubblicano il libro "Nudge: Migliorare le decisioni riguardanti la salute, la ricchezza e la felicità" che porta la *nudge theory* all'attenzione del grande pubblico.

Nella loro esposizione i due autori descrivono una serie di situazioni in cui il comportamento individuale può essere influenzato senza coercizione e coniano per tali situazioni il concetto di “paternalismo libertario”. Il concetto fa riferimento all’esistenza di soggetti - gli *influencer* - che vedono come desiderabile l’adozione di un comportamento collettivo, che non viene però imposto dall’alto come una legge, ma lasciato alla scelta libertaria di ciascun individuo. Con la stessa idea, è allora possibile disegnare politiche pubbliche basate sull'utilizzo di *nudge* con l’obiettivo di potenziare e migliorare l’azione dei governi. In tal caso, i *policy maker* diventano gli architetti delle scelte, e le politiche pubbliche diventano “spinte gentili” che cercano di modificare il comportamento di individui e delle organizzazioni verso direzioni desiderabili, senza però proibire alcuna opzione di scelta finale, ma soprattutto, senza alterare le diverse misure di cui i cittadini già godono.

Il consenso verso politiche pubbliche basate sui *nudge* non è unanime. I detrattori sostengono che in questo tipo di interventi, le variabili di contesto e di natura culturale possono prevalere rispetto al trattamento vero e proprio, compromettendo la riuscita dell'intera politica o la possibilità di valutarne gli effetti. Infatti, il disegno di un particolare intervento deve tenere conto del fatto che i *nudge* agiscono su elementi del sistema di scelte scelte piuttosto mutevoli nel tempo e nello spazio, e che pertanto la politica potrà rivelarsi maggiormente efficace in contesti omogenei e ristretti.

Il dibattito in tal senso è tuttavia ancora aperto, e le evidenze empiriche sono ancora troppo esigue per poter trarre delle conclusioni certe. Di contro però i bassi costi di realizzazione e la loro generale sostenibilità economica, rendono le politiche pubbliche basate sui *nudge* estremamente interessanti, soprattutto in quegli ambiti di intervento in cui le ricette di policy non sono ben collaudate.

Un *nudge* per la promozione della lettura

È possibile immaginare una politica di promozione della lettura basata sui *behavioural nudge*? La risposta è certamente affermativa. L’analisi fatta nei capitoli precedenti dovrebbe aver messo in evidenza che in verità l’intero programma *Nati per leggere* è sostanzialmente concepito come un grande *nudge*. Il pediatra, nel suo ruolo di professionista della salute, che instaura con la famiglia un rapporto autorevole, ma di fiducia, assume di fatto le vesti di un *influencer*. Sia attraverso i consigli anticipatori sull’importanza della lettura ad alta voce dai primi mesi di vita, sia attraverso l’insegnamento delle tecniche di lettura, il pediatra non fa altro che suggerire un comportamento desiderabile nei genitori. A parte il dono del kit – unico elemento *materiale* dell’intervento - non esiste in NPL una prescrizione vera e propria: il pediatra consiglia ai genitori cosa egli ritiene sia più opportuno fare, per consentire al bambino uno sviluppo psicofisico e motorio il più completo possibile. I genitori sono liberi se mettere in atto o meno i consigli forniti dal pediatra.

Questa descrizione presenta tuttavia una criticità. Come già detto, *Nati per leggere* si basa sull'adesione volontaria da parte dei pediatri, che non riguarda soltanto il programma in quanto tale. Infatti, pur rispettando gli indirizzi e le linee guida previste da *Nati per leggere*, il pediatra può decidere, in maniera autonoma e soggettiva, quali modalità seguire per promuovere la lettura nei confronti dei genitori, situazione che si potrebbe determinare diversi livelli di somministrazione dell'intervento. Inoltre, l'assenza delle necessarie risorse finanziarie per l'acquisto dei kit per tutti i nuovi nati, può determinare una distribuzione non omogenea ed una copertura parziale della popolazione.

Il tentativo fatto da *In vitro* di uniformare il più possibile le azioni di promozione attraverso la costituzione dei GLP e l'organizzazione di corsi di formazione mirati, ha cercato proprio di neutralizzare il più possibile la volontarietà del programma, nella direzione di un maggior consolidamento e di una maggiore standardizzazione delle attività.

In modo simile, il disegno sperimentale qui proposto cerca di superare le criticità evidenziate, proponendo un intervento dalle caratteristiche standardizzate: la spedizione di una serie di messaggi SMS da inviare periodicamente ai genitori dei bambini della fascia 0-6 anni, contenenti frasi di incoraggiamento sull'importanza della lettura ad alta voce, suggerimenti pratici su come leggere assieme ai propri figli, o ancora, consigli di tipo bibliografico. L'adozione di un disegno randomizzato per l'invio degli SMS alle famiglie, può convivere con l'esistenza di comportamenti differenziati da parte dei pediatri, ed anche con situazioni di razionamento nella distribuzione dei kit di lettura: il meccanismo di randomizzazione neutralizza, infatti, tali elementi di variabilità.

Il disegno dell'esperimento

L'esperimento *Messaggi per leggere* si pone l'obiettivo di rafforzare e di incrementare l'abitudine alla lettura ad alta voce nelle famiglie, attraverso l'invio periodico di messaggi SMS di incoraggiamento spediti ai genitori. Tale intervento è da considerarsi aggiuntivo rispetto alle azioni di promozione presenti nell'ambito del programma NPL e portate avanti dai pediatri, dal personale socio sanitario, dagli insegnanti, dalla rete delle biblioteche e dagli altri "promotori della lettura" con cui i bambini e le loro famiglie entrano in contatto nel corso della vita quotidiana.

L'impostazione di un disegno sperimentale parte inevitabilmente dalla definizione di una o più domande di ricerca, come appare nel box seguente.

Le domande di ricerca

È possibile incentivare la lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini in età pre-scolare, attraverso l'invio periodico di SMS contenenti consigli, suggerimenti o indicazioni bibliografiche?

Con quale intensità e per quanto tempo è opportuno inviare i messaggi?

In che misura l'invio dei *nudge* contribuisce a rafforzare l'abitudine della lettura ad alta voce in famiglia?

MPL è un esperimento randomizzato. Attraverso il disegno dell'esperimento vengono definiti i diversi aspetti che portano alla costruzione dei due gruppi da mettere a confronto: il gruppo sperimentale, composto dalle famiglie che saranno esposte ai *nudge* di incoraggiamento alla lettura, ed il gruppo di controllo, composto invece da quelle che non saranno esposte alla politica.

La popolazione obiettivo

La popolazione obiettivo dell'esperimento è individuata nell'insieme delle famiglie residenti con bambini di età compresa tra 0 e 5 anni, cioè nelle famiglie con figli nella fascia di età pre-scolare.

Con riferimento all'Umbria, secondo i dati ISTAT relativi ai bilanci demografici, il numero di nati vivi tra il mese di ottobre 2011 ed il mese di ottobre 2016 (ultimo disponibile) è pari a circa 36.000. La tabella 5 ne riporta la distribuzione secondo l'anno di nascita ed il genere.

Questo dato è un'approssimazione del numero complessivo di famiglie che rientrano nella popolazione obiettivo, per almeno tre ordini di motivi: a) non tiene conto della mortalità nei primi anni di vita; b) non tiene conto delle iscrizioni e delle cancellazioni di residenza; c) non tiene conto del fatto che una stessa famiglia possa aver avuto più figli nell'arco di tempo considerato. L'utilizzo dell'anagrafe sanitaria regionale può consentire di circoscrivere con maggiore precisione la numerosità della popolazione obiettivo e la relativa lista di campionamento da cui verranno selezionate le famiglie esposte alla politica pubblica.

L'unità di randomizzazione è costituita dalla singola famiglia con uno o più figli di età compresa tra 0 e 6 anni. Attraverso una procedura di randomizzazione le singole famiglie verranno assegnate al gruppo sperimentale (di dimensione N_t) ovvero al gruppo di controllo (di dimensione N_c) che non riceverà nessun tipo di *nudge*.

Tabella 5 - Nati vivi in Umbria tra ottobre 2011 ed ottobre 2016, per anno di nascita e genere

Anno di nascita	Maschi	Femmine	Totale
2011	908	877	1.785
2012	3.830	3.766	7.596
2013	3.803	3.572	7.375
2014	3.535	3.480	7.015
2015	3.376	3.166	6.542
2016	3.065	2.794	5.859
Totale	18.517	17.655	36.172

Fonte: ISTAT, bilancio demografico

Descrizione dell'intervento

Come previsto dall'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, ogni bambino sin dalla nascita ha diritto ad avere gratuitamente un pediatra di riferimento, per poter accedere a tutti i servizi e alle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli essenziali di assistenza. La presenza del pediatra è obbligatoria fino ai 6 anni di età.

Il pediatra viene scelto dai genitori subito dopo la nascita del figlio, dagli elenchi di ciascun distretto socio-sanitario. L'esito della scelta è condizionato dal non raggiungimento del limite massimo di assistiti consentito dalla legge; infatti, ciascun pediatra può seguire, di norma, non oltre 800 bambini. Le Regioni possono concedere deroghe a tale limite, in relazione alla presenza di particolari situazioni di carattere locale, come ad esempio un numero insufficiente di pediatri, al fine di garantire la totale copertura della popolazione, oppure nel caso in cui una famiglia con più figli preferisca avere un unico professionista di riferimento.

Tenendo conto di tale situazione, per ogni coorte di nascita si determina quindi una distribuzione dei bambini rispetto all'insieme dei pediatri di libera scelta operanti sul territorio regionale. Attualmente in Umbria, il numero dei pediatri di libera scelta operanti nei 12 distretti socio-sanitari è pari a 115.

La Regione Umbria, nell'ambito dell'accordo decentrato regionale con i medici pediatri di libera scelta (Deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 09/07/2007) ha attivato il *Progetto Salute Infanzia*, con il quale vengono incentivati i bilanci di salute quali momenti per realizzare scambi comunicativi tra pediatra e genitori. All'interno del progetto sono inserite anche le azioni di promozione della lettura previste dal programma NPL. In particolare, in occasione del 3° bilancio di salute (6/7 mesi di vita) il pediatra descrive ai genitori i vantaggi della lettura ad alta voce, mentre con il 4° bilancio di salute (1 anno di vita) viene donato al bambino il kit di primi libri e si insegnano ai genitori le tecniche di lettura ad alta voce. Nei successivi

bilanci di salute (uno all'anno, l'ultimo dei quali prima del compimento del sesto anno di età) il pediatra ha il compito di rinforzare le informazioni fornite in precedenza, anche sulla base dei feedback restituiti dai genitori. I bilanci di salute sono elaborati dal pediatra esclusivamente su supporto informatico, sulla base di un software appositamente elaborato per tale scopo. I dati contenuti nei bilanci vengono utilizzati dalle Aziende sanitarie regionali ai fini della programmazione dell'attività distrettuali e dalla Regione, ai fini del computo delle risorse finanziarie da trasferire.

Questo quadro consente di individuare nel primo bilancio di salute l'avvio più propizio per l'avvio di MPL. Infatti, in base a quanto descritto, si può verosimilmente ritenere che nel corso di un anno solare un singolo pediatra abbia la possibilità di incontrare tutti i bambini presi in carico e nati nei 5 anni precedenti. Si ipotizzano quindi le seguenti modalità di erogazione dell'intervento:

1. In una prima fase, la Regione Umbria in qualità di ente di programmazione delle politiche sanitarie, predispone una **lettera informativa** che viene consegnata a tutte le famiglie che compongono la popolazione oggetto di studio e nella quale vengono sommariamente descritti i benefici della lettura ad alta voce nello sviluppo del bambino ed il ruolo del pediatra di libera scelta. Per i neonati, la lettera può essere consegnata al momento della scelta del pediatra, negli altri casi, nel momento in cui i genitori si recano alla visita annuale per il bilancio di salute. Allegato alla lettera vi è un breve questionario contenente alcune domande che permettono di rilevare la situazione socio-economica della famiglia e possibilmente l'attitudine alla lettura pre-intervento.

Contestualmente alla consegna della lettera, viene richiesta la **disponibilità a fornire un recapito telefonico** da parte dei genitori, per l'invio di materiale informativo sulla lettura, assieme al consenso firmato al trattamento dei dati personali. Utilizzando il software già predisposto dalla Regione per la trasmissione dei dati sui bilanci di salute, si può monitorare l'effettiva consegna della lettera informativa e la relativa copertura della popolazione. E' presumibile, che l'autorevolezza del pediatra come professionista di fiducia, determini un'adesione al programma pressoché totale.

2. Sulla base delle lettere di consenso ricevute, si procede alla randomizzazione delle famiglie, alla creazione del gruppo sperimentale (e di quello di controllo) e alla predisposizione delle basi di dati di partenza.

3. Una volta completata la costruzione dei due gruppi inizia l'invio periodico dei *nudge* a ciascuna famiglia appartenente al gruppo sperimentale. Le famiglie appartenenti al gruppo di controllo riceveranno invece soltanto la lettera informativa iniziale.

A tale proposito è opportuno anche decidere l'**intensità ottimale del trattamento** da somministrare, ovvero quanti messaggi sia opportuno inviare complessivamente e con quale cadenza. Se il numero degli SMS fosse troppo esiguo si rischierebbe di non incidere in maniera

significativa nei comportamenti di lettura delle famiglie; al contrario, qualora il numero dei messaggi fosse troppo elevato, si potrebbe innalzare il rischio di drop-out da parte delle famiglie, infastidite dalla ricezione dei messaggi.

Dato che non esistono esperienze precedenti rispetto a tale tipo di politica, è necessario prevedere una gamma di possibilità diverse attraverso la costruzione di un disegno fattoriale. Ovviamente, la decisione sulle diverse intensità di nudge da somministrare dipendono anche dai vincoli di costi e di tempi presenti a monte. In ogni caso, l'intensità del trattamento può diventare essa stessa un elemento di valutazione degli effetti dello studio.

4. Al termine dello studio, verrà somministrato un questionario post-intervento a tutte le famiglie, sia quelle del gruppo sperimentale, sia quelle del gruppo di controllo. Attraverso questo questionario verrà rilevata l'attitudine alla lettura ad alta voce con i bambini da parte dei genitori e la percezione dell'interesse dimostrato dai bambini.

La somministrazione del questionario risulterà utile anche per rilevare alcune variabili relative alla fruizione delle iniziative legate a attività *Nati per leggere*, che potranno essere utilizzate come variabili di controllo per neutralizzare l'eventuale eterogeneità territoriale ed organizzativa.

Dimensione del campione e *power analysis*

Negli esperimenti completamente randomizzati, il trattamento viene ricevuto da un numero prefissato di unità che costituiscono il gruppo sperimentale.

Il modo più semplice per effettuare un disegno sperimentale è quello di considerare la dimensione complessiva della popolazione e di dividerla a metà, in modo da ottenere due gruppi di numerosità equivalente. Nella realtà, la dimensione del gruppo dei trattati (che abbiamo indicato con Nt) può essere qualunque e viene determinata tenendo conto di una serie di opportunità e di vincoli. Il vincolo principale è costituito sicuramente dal budget a disposizione per l'esperimento, dato che una certa parte del costo complessivo dell'intervento risulta essere proporzionale al numero di unità da sottoporre a trattamento. D'altro canto, occorre tenere conto anche della necessità che le stime degli effetti presentino congrui livelli di precisione, anch'essi funzione della stessa numerosità campionaria. La scelta finale in genere risulta essere un compromesso tra vincoli di natura finanziaria e precisione delle stime. Proprio per tale ragione è utile avere un'idea della precisione delle stime associata ad una determinata numerosità campionaria, in termini del cosiddetto *minimum detectable effect* (Bloom, 2007).

Intuitivamente, il *minimum detectable effect* (MDE) rappresenta l'effetto minimo quantificabile con l'esperimento, sulla base della dimensione del campione a disposizione, cioè della reale disponibilità di dati, del massimo livello di significatività per l'errore di prima specie (livello di significatività) e della potenza desiderata per i test di verifica di ipotesi. In generale, l'MDE di

un certo stimatore degli effetti è un multiplo dell'errore standard dello stimatore ed è dato dalla formula:

$$MDE = M \sqrt{\frac{\sigma^2}{P(1-P)N}}$$

dove:

- σ^2 è la varianza della variabile risultato nella popolazione;
- N rappresenta il numero delle famiglie sottoposte a randomizzazione:
 $N = N_t + N_c$
- P è la proporzione delle famiglie allocate al gruppo dei trattati:
 $P = N_t / (N_t + N_c)$
- M è il fattore moltiplicativo dell'errore standard che come detto dipende dal livello di significatività dell'intervallo dalla potenza del test.

Di solito per la quantificazione dell'MDE si sceglie come livello di significatività 0,05 e come livello della potenza del test 0,80. Quando il numero di gradi di libertà, ovvero la dimensione del campione dei trattati, è sufficientemente elevata il fattore moltiplicativo vale circa 2,5 per un test ad una coda e 2,8 per un test a due code. In questa situazione optiamo per un test di tipo bidirezionale, in quanto si sottopone a test l'ipotesi di uguaglianza a zero dell'*average treatment effect*, contro l'alternativa che sia diverso da zero.

Il meccanismo di assegnazione al trattamento

La disponibilità di informazioni pre-trattamento, cioè di covariate, sulle unità sottoposte a randomizzazione consente di specificare disegni sperimentali più sofisticati che permettono di tenere conto di tali informazioni e di ottenere in questo modo stime degli effetti più precise a parità di dimensione del campione. Nel nostro caso, occorre tenere presente che le unità di randomizzazione è la famiglia, sia perché i destinatari dei *nudge* sono i genitori, sia perché ciascuna famiglia può avere più di un figlio al di sotto dei 6 anni.

D'altro canto, i bambini ricevono stimoli diversi nei confronti della lettura a seconda della loro età, sia in relazione al diverso contenuto dei singoli bilanci di salute, sia per la presenza di fattori esterni al nucleo familiare. I bambini possono frequentare o meno l'asilo nido, piuttosto che la scuola per l'infanzia; in tali casi ricevono azioni di rinforzo alla lettura, anche da soggetti diversi dai genitori (tipicamente maestre o bibliotecari). Pertanto, il gruppo sperimentale deve essere costruito in modo tale da tenere conto in modo opportuno della diversa età dei bambini, quanto meno nella fase di *follow-up*.

Un'altra informazione di cui tenere conto ci viene invece fornita dal progetto *In vitro*. Come abbiamo detto più volte, in Umbria l'attuazione del progetto *In vitro* ha visto la costituzione di

una cabina di regia a livello regionale e l'attivazione di Gruppi locali di progetto a livello di Zona sociale, l'ambito territoriale ritenuto ottimale per un'efficace implementazione delle azioni previste dal progetto.

Le 12 Zone sociali in cui è suddivisa la regione (che corrispondono con i distretti socio-sanitari, ovvero con l'articolazione territoriali a cui fa riferimento anche la rete dei pediatri di libera scelta) avevano il compito di gestire, tenendo conto delle linee guida e degli indirizzi del progetto, la parte operativa di *In vitro*, sia dal punto di vista della distribuzione dei libri, sia per quanto concerne l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale sanitario e socio-sanitario e per i promotori della lettura.

Di fatto MPL riprende l'impianto di *In vitro*, ma coinvolgendo l'intero territorio regionale. L'appartenenza della famiglia ad una specifica Zona sociale potrebbe pertanto essere associata agli outcome potenziali in termini di propensione alla lettura in famiglia, in quanto condizionata dai diversi gradi di operatività dei Gruppi locali di progetto. In altre parole, l'effetto del trattamento potrebbe essere eterogeneo tra le diverse Zone sociali ovvero tra i diversi GLP.

Risulta pertanto opportuno tenere conto quanto meno dell'appartenenza delle famiglie alle Zone sociali ai fini della costruzione del gruppo sperimentale. Questo si traduce, ad esempio, nella costruzione di un disegno randomizzato a blocchi (*block design*). Con questo tipo di disegno, la popolazione è inizialmente ripartita in un certo numero di blocchi, o strati, sulla base di una certa variabile di stratificazione, che in questo caso è rappresentata dalla Zona sociale di appartenenza della famiglia. Questa informazione viene inserita nel meccanismo selezione delle famiglie, perché ritenuta in qualche modo predittiva dei risultati potenziali. Nella pratica, l'assegnazione delle famiglie al gruppo dei trattati e dei controlli avviene all'interno di ciascun blocco, con assegnazioni indipendenti da un blocco all'altro. In questo modo, si ottiene un certo numero di famiglie trattate, provenienti da ciascuna Zona sociale della regione.

A titolo di esempio, consideriamo la seguente situazione. Sapendo che la popolazione è suddivisa in J blocchi, ciascuno di dimensione N_j , la scelta da fare è quella relativa a quante unità assegnare al gruppo sperimentale all'interno di ciascun blocco, ovvero di determinare le numerosità N_{tj} . Facciamo riferimento ad una situazione semplificata, simile a quella che nell'ambito della teoria dei campioni viene chiamata allocazione proporzionale delle unità. Data la dimensione complessiva del gruppo dei trattati N_t e alla proporzione dei trattati nella popolazione $P = N_t / N$, determiniamo le numerosità dei trattati all'interno di ciascun blocco N_{tj} , applicando una medesima proporzione di assegnazioni al trattamento, ovvero $N_{tj} = P * N_j$, che equivale anche a moltiplicare la dimensione complessiva del gruppo dei trattati per il peso del blocco nell'intera popolazione: $N_{tj} = N_t * N_j / N = N_t * W_j$.

Sempre a titolo di esempio, nella Tabella 6 si riporta la distribuzione dei nati in Umbria nell'anno 2015, secondo la Zona sociale di appartenenza e l'allocazione delle famiglie al gruppo sperimentale nell'ambito di ciascun blocco, tenendo conto di una dimensione complessiva del

gruppo sperimentale di 500 unità, equivalenti ad una proporzione di trattati pari a 0,076 per questa coorte di nascita.

Tabella 6 - Determinazione della numerosità dei gruppi sperimentali nei blocchi, per la coorte di nascita 2015

Zone Sociali	N_j	$W_j = N_j / N$	Nt_j^*
Zona sociale 1	629	0,096	48
Zona sociale 2	1.606	0,245	123
Zona sociale 3	499	0,076	38
Zona sociale 4	463	0,071	35
Zona sociale 5	433	0,066	33
Zona sociale 6	73	0,011	6
Zona sociale 7	344	0,053	26
Zona sociale 8	741	0,113	57
Zona sociale 9	307	0,047	23
Zona sociale 10	887	0,136	68
Zona sociale 11	314	0,048	24
Zona sociale 12	246	0,038	19
Totale Umbria	6.542	1,000	500

Fonte: ISTAT, bilancio demografico (* $P = 0,076$)

Si noti come la distribuzione dei nati all'interno della regione presenti una certa variabilità, legata sia all'estensione delle Zone sociali, sia alla loro collocazione rispetto all'intero territorio regionale. L'utilizzo di un disegno a blocchi garantisce la presenza di famiglie da ciascuna Zona, anche da quelle in cui il numero dei nati è piuttosto ridotto. Tra l'altro, la variabilità della distribuzione delle nascite si può riflettere anche nella presenza di servizi più o meno strutturati non solo nell'organizzazione distrettuale complessiva, ma anche rispetto alle azioni di promozione della lettura.

La costruzione dei dati

Nella costruzione delle basi di dati, è importante distinguere tra i dati pre-intervento e dati provenienti da *follow-up* sulle famiglie.

Per quanto concerne i dati pre-intervento, le informazioni a disposizione sono quelle che si possono desumere dall'anagrafe sanitaria regionale. Come già accennato, si tratta soprattutto di dati riguardanti i bambini, mentre pressoché assenti sono le informazioni riguardanti la descrizione della famiglia, la struttura familiare ed altre variabili di tipo socio-demografico.

Nell'indagine da effettuare sulle famiglie si possono rilevare con semplicità le informazioni relative al luogo di nascita, all'età e al titolo di studio dei genitori. Tali variabili si possono ritenere sufficienti ai fini del bilanciamento delle stime a seguito della randomizzazione, in quanto rappresentano delle ottime *proxy* della propensione alla lettura e possono essere eventualmente utilizzate per un'ulteriore stratificazione.

Un ragionamento a parte invece merita **l'individuazione delle variabili risultato** dello studio. Come si è detto, l'obiettivo dell'esperimento è quello di verificare se l'utilizzo di *nudge* sulla lettura in famiglia, determina una maggiore propensione alla lettura dei bambini e dei suoi genitori. La scelta delle variabili è quindi legata a questo tipo di comportamenti, che si possono ritenere direttamente influenzati dall'azione dei *nudge*. Possibili esempi di variabili di outcome sono:

- la percentuale di famiglie che legge ai propri bambini con una certa frequenza settimanale
- il numero di libri acquistati ai propri figli durante un certo periodo
- la frequenza di biblioteche o di altri spazi attrezzati o luoghi in cui vengono organizzati eventi di lettura collettiva destinati ai bambini.

In tutti questi casi come si è detto è opportuno predisporre un'indagine ad hoc da sottoporre a tutte le famiglie, sia quelle del gruppo sperimentale, sia a quelle del gruppo di controllo.

Oltre che alla struttura del questionario di rilevazione è necessario capire quale sia la modalità di esecuzione dell'indagine più consona allo studio: La rilevazione di comportamenti e abitudini familiari, farebbe propendere verso un'indagine di tipo telefonico, anche per recuperare il ruolo della Regione come ente committente e organizzatore dell'indagine. Le interviste telefoniche tuttavia richiedono un *budget* più sostanzioso rispetto ad altre modalità di indagine. Un'indagine web sarebbe sicuramente meno costosa ma potrebbe determinare tassi di non risposta più elevati rispetto ad un'intervista di tipo telefonico. Anche in questo caso, i vincoli derivanti dalle risorse a disposizione e dai tempi di esecuzione dell'indagine possono indirizzare verso una soluzione ben precisa.

La stima degli effetti dei *nudge*

Trattandosi di un disegno sperimentale, la stima degli effetti del *nudge* di incoraggiamento alla lettura, verrà determinata mettendo a confronto il gruppo sperimentale ed il gruppo di controllo, in termini di variabili risultato.

Nell'effettuare il confronto è necessario tuttavia verificare che il processo di selezione abbia effettivamente prodotto due gruppi statisticamente equivalenti. Inoltre sarà necessario tenere conto del fatto che i pediatri potrebbero aver assunto comportamenti diversi oppure che non tutte le famiglie potrebbero aver ricevuto il kit NPL, per insufficienza di risorse finanziarie, per difficoltà di carattere organizzativo. In tali casi, le stime degli effetti vanno depurate da tutti i fattori che determinano eterogeneità attraverso la costruzione di opportuni modelli di regressione.

È inoltre possibile che in fase di stima degli effetti si debba tenere conto di situazioni di *partial compliance*, determinata dalla mancata collaborazione da parte di alcune famiglie, oppure dalla presenza di *always takers*, ovvero da possibili situazioni di contaminazione, determinate ad esempio dall'inoltro dei messaggi SMS, ad altri genitori non facenti parte del gruppo sperimentale. L'applicazione di stimatori di tipo LATE (Bloom, 2006) permette di stimare gli effetti dell'invio dei *nudge* anche in presenza di *partial compliance*.

Conclusioni

Questo lavoro nasce come tentativo di effettuare una valutazione, metodologicamente rigorosa, del progetto *In vitro*. Si tratta di un primo approccio, che non permette di considerare a fondo diversi elementi di dettaglio in un progetto così vasto ed articolato.

In conclusione di questo lavoro ci preme dire in primo luogo che *In vitro* è un ottimo programma di promozione della lettura e che le energie spese dal CEPELL e dagli altri soggetti attuatori, dai partner fino ai membri di ciascun Gruppo locale di progetto, sono stati ampiamente ripagati da un grande senso di partecipazione, entusiasmo, soddisfazione da parte di tutte le comunità coinvolte.

Nelle intenzioni dei promotori, *In vitro* si proponeva di allargare la base della lettura nel nostro paese, cercando di rafforzare l'esperienza decennale di *Nati per leggere*, attraverso la definizione di un modello organizzativo di promozione della lettura. Un modello che, attraverso l'operato dei GLP, ha cercato di coinvolgere tutti i soggetti in qualche modo interessati alla promozione della lettura: le biblioteche, luoghi per loro vocazione destinati ad essere il fulcro delle iniziative locali di promozione della lettura, gli asili nido e le scuole dell'infanzia, le scuole primarie di primo e di secondo grado, gli editori locali, le librerie ma anche tutti coloro che in qualche modo si sentono chiamati ad essere "promotori della lettura" nel proprio territorio.

In qualità di analisti di politiche pubbliche, si può dire che *In vitro* sia stato un programma efficace? Ha raggiunto i suoi obiettivi di incrementare la base della lettura nelle province campione? Una risposta oggettiva, purtroppo, non è possibile darla e non perché *In vitro* si sia rilevato un programma inefficace, ma soltanto perché non è riuscito a produrre quelle solide evidenze empiriche, scientificamente valide, necessarie per quantificare l'impatto delle azioni promosse, in termini di propensione alla lettura dei bambini e delle loro famiglie.

In vitro, come tante altre politiche pubbliche messe in atto nel nostro paese, soffre di un unico problema: l'assenza di un dettagliato disegno dell'intervento, che consenta di ottenere tutte le informazioni necessario per valutare i risultati e gli effetti prodotti.

Ma c'è un altro problema che accomuna *In vitro* a molte altre politiche pubbliche nel nostro paese: l'assenza di una "cultura della valutazione" che non consente a molti progetti ed interventi pubblici di essere considerati vere e proprie politiche. Proprio per tale ragione si è pensato che il miglior modo per supportare *Nati per leggere*, *In vitro* ed altre future politiche di promozione della lettura, fosse proprio quello di proporre un disegno sperimentale quale *Messaggi per leggere*.

Il disegno sperimentale qui proposto assume una sua importanza, non soltanto per gli aspetti innovativi che lo connotano, ma soprattutto perché permette di comprendere che anche nel caso delle politiche di promozione della lettura è possibile definire e mettere in atto interventi metodologicamente rigorosi, anche in presenza di risorse finanziarie limitate. La proposta di *MPL - Messaggi per leggere* è soltanto un primo esempio di come, anche in Italia si può, con pochi sforzi aggiuntivi, ottenere risultati importanti dal punto di vista della valutazione delle politiche pubbliche. Ci auguriamo che questa proposta sia in qualche modo raccolta e che possa contribuire allo sviluppo di nuove politiche di promozione della lettura.

Riferimenti bibliografici

- Abdukadirov, S. (ed.) (2016). *Nudge theory in action: Behavioral Design in Policy and Markets*, Palgrave Macmillan.
- Attolini, E. et al. (2012). La lettura ai bambini in epoca precoce: analisi del fenomeno ed efficacia del programma "Nati per leggere" nella Regione Puglia. *Medico e Bambino pagine elettroniche*. 15(3). https://www.medicoebambino.com/?id=RIC1203_10.html
- Bacco, N. (2009). La lettura misurata: un'esperienza di misurazione per le biblioteche impegnate nel progetto Nati per leggere dell'Emilia Romagna,
- Bloom, H. (2006). The core analytics of randomized experiments for social research. New York. MDRC. Working paper.
- Cambridge Assessment (2003). What is literacy? An investigation into definitions of English as a subject and the relationship between English, literacy and 'being literate'. www.cambridgeassessment.org.uk
- Castleman, B.J. e Page, L.C. (2014). Summer Nudging: Can personalized text messages and peer mentor outreach increase college going among low-income high school graduates?. *EdPolicyWorks*. Working paper
- Causa, P, Manetti, S. (2003), Evidenze degli effetti della promozione della lettura nelle cure primarie, Quaderni ACP, 10(6), 42-46
- CEPELL (2016). In vitro: un progetto sperimentale di promozione della lettura. Rapporto finale. www.cepell.it
- Duursma, E., Augustyn, M., Zuckerman, B. (2008). Reading aloud to children: the evidence. *Arch. Dis. Child*. 93(7), 554-557
- Heckman, J.J., Masterov, D.V. (2007). The Productivity Argument for Investing in Young Children. *draft*
- ISTAT (2016). La lettura in Italia – Anno 2015. Statistiche report
- Jones, V.F. et al. (2000). The Value of Book Distribution in a Clinic-based Literacy Intervention Program, *Clinical Pediatrics*, 535-541
- King, T.M., Muzaffar, S., George, M. (2009). The Role of Clinic Culture in Implementation of Primary Care Interventions: The Case of Reach Out and Read, *Academic Pediatrics*, 9(1), 40-46
- Malgaroli, G., Bazzoli, F., Benati, N. (2008) Nati per leggere. La promozione dei libri e della lettura in età prescolare in biblioteca. www.natiperleggere.it
- Martini, A. e Sisti, M. (2009). Valutare il successo delle politiche pubbliche. Bologna, Il Mulino
- Manetti, S., Panza, C., Tamburlini, G. (2008) Nati per leggere. Strumenti per i pediatri delle cure primarie. www.natiperleggere.it.

- Melhuish, E.C. et al. (2008). Effects of the Home Learning Environment and Preschool Center Experience upon Literacy and Numeracy Development in Early Primary School. *Journal of Social Issues*, 95-114
- Ronfani, L. et al. (2006). La promozione della lettura ad alta voce in Italia. Valutazione dell'efficacia del progetto Nati per leggere, *Quaderni ACP*, 13(5), 187-194
- Sénéchal, M., LeFevre, J.A. (2002). Parental Involvement in the Development of Children's Reading Skill: A Five-Year Longitudinal Study. *Child development*, 445-460
- Salviati, C.I. (2014). In vitro: le ragioni di una sperimentazione. *Biblioteche oggi*, 65-66.
- Sannipoli, M. (2016). Il progetto In vitro. *Bambini*, 21-26
- Solimine, G. (2010). L'Italia che legge. Editori Laterza.
- Toffol, G. et al. (2011). Studio di efficacia del progetto "Nati per leggere". Valutazione degli effetti della lettura ad alta voce da parte dei genitori sullo sviluppo del linguaggio dei bambini. *Quaderni ACP*, 18(5), 195-201
- Visco, I. (2013). Investire nella conoscenza, Intervento al X Forum del libro: "Investire in conoscenza, cambiare il futuro"
- Weitzman, C.C., Roy, L., Walls, T., Tomlin, R. (2004). More Evidence from Reach Out and Read: a Home-based Study, *Pediatrics*, 113(5), 1248-1253



Senato della Repubblica

www.senato.it/mastervalutazione



Università
Ca' Foscari
Venezia

MASTER DI II LIVELLO
IN ANALISI E VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME



ASVAPP



FONDAZIONE
BRUNO KESSLER

IRVAPP

ISTITUTO PER LA RICERCA VALUTATIVA
SULLE POLITICHE PUBBLICHE



PROTOCOLLO D'INTESA

**per la promozione della lettura nella prima
infanzia: programma 0-6**

tra

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(di seguito MiBACT)

e

Ministero della Salute

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito MIUR)

congiuntamente definiti nel prosieguo “*le parti*”



PREMESSO CHE:

- il diritto all'istruzione, il diritto alla cultura e il diritto alla salute e al benessere sono diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- la crescita culturale, in tutte le sue forme, rappresenta un fattore determinante per il benessere e lo sviluppo individuale del cittadino e un elemento fondamentale per il progresso della società civile nel suo complesso, come dimostra la diretta correlazione tra indici culturali ed economici;
- la lettura è universalmente riconosciuta come preconditione fondamentale per la formazione e la crescita culturale a livello individuale e sociale, oltre che come strumento essenziale per la circolazione della conoscenza in grado di favorire lo sviluppo culturale di un Paese con riflessi sulla società, sulla politica e sull'economia, ponendosi come elemento necessario per il progresso materiale e immateriale della società;
- la lettura aiuta l'individuo a definire se stesso e autodeterminarsi nei confronti degli altri e del mondo, a collocarsi nello spazio non più come soggetto passivo, ma come soggetto attivo e operante e aumenta inoltre la soddisfazione personale e la felicità degli individui, configurandosi come un diritto inalienabile della persona;
- la capacità di lettura è lo strumento principale in grado di garantire una effettiva capacità di accesso, gestione e valutazione delle informazioni: in una società basata su saperi in continua evoluzione e su conoscenze in incessante divenire, essere in grado di comprendere e assimilare nozioni diventa una necessità vitale per la creazione del patrimonio cognitivo individuale indispensabile per affrontare la contemporaneità;
- secondo le rilevazioni ISTAT nel 2015 il 58% degli italiani non ha letto nemmeno un libro e solo il 42% della popolazione ne ha letto almeno uno;



- i non lettori rappresentano più della metà della popolazione in 14 regioni su 20, ovvero nei due terzi del territorio italiano, e che al fenomeno della non lettura si accompagnano forti squilibri territoriali: legge libri il 48% della popolazione residente nel nord del Paese contro il 28,8% del meridione, differenza che si riflette sugli indici di benessere del singolo individuo e della collettività;
- i dati di confronto internazionale sulla lettura mostrano che la quota di lettori in Italia è fra le più basse in Europa e al di sotto della media dei 28 Stati membri dell'Unione Europea, mentre nella maggior parte dei Paesi del Centro e del Nord Europa è superiore al 75%;
- le differenze rispetto alla lettura corrispondono anche ai consumi in ambito culturale (musei, mostre, concerti, biblioteche) fornendo così l'immagine di una Europa a due velocità;
- l'emergenza lettura è legata anche alla scarsa qualità delle competenze di *literacy* (capacità di comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità ed essere parte attiva nella società) che si riscontrano nel nostro Paese. La rilevazione internazionale OCSE PISA 2012 (*Programme for International Student Assessment*) ha testato in 65 paesi la *literacy* degli studenti, collocando l'Italia sotto la media OCSE;
- in Italia quasi un quinto degli studenti di 15 anni si trova sotto la soglia critica delle competenze minime necessarie per poter fare della lettura un'attività funzionale;
- una recente ricerca commissionata all'Associazione Forum del libro dal Centro per il libro e lettura del MiBACT (*Esperienze internazionali di promozione della lettura*, Roma 2014) ha documentato la diffusione in Europa e nel mondo di programmi nazionali di promozione della lettura realizzati con ingenti risorse finanziarie e con il concorso di organismi pubblici, documentando in particolare una speciale attenzione rivolta alle iniziative dedicate alla Prima Infanzia (quali BookStart nel Regno Unito, Lire et faire Lire in Francia, Bogstart in Danimarca, LesesStart in Germania, Let's Read in Australia, Bookstart Japan in Giappone ecc.);



- numerose ricerche scientifiche a livello internazionale hanno dimostrato che le basi neurobiologiche per le capacità di lettura e per il piacere di leggere si creano nei primissimi anni di vita e che la lettura ad alta voce in famiglia sin dai primi mesi di vita è l'attività più efficace per creare le basi cognitive e motivazionali per la lettura;
- all'età dell'entrata nella scuola primaria il gap sia cognitivo che motivazionale tra bambini appartenenti a famiglie con background socio-culturali diversi è già evidente e si ripercuote per tutto il corso della vita;
- leggere rafforza la relazione e il legame con i genitori, fattore indispensabile per la crescita emotiva e il benessere psicofisico durante l'infanzia e l'età adulta (Hall. 2001; Kelly, 2011);
- in Italia mancano programmi nazionali di promozione della lettura in grado di coinvolgere organicamente tutto il territorio nazionale, anche se è in corso da tempo il Progetto *Nati per leggere* promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino *onlus* sul modello dell'americano *Reach Out and Read* in cui la lettura è raccomandata dai pediatri come pratica efficace per lo sviluppo dei bambini;
- il Centro per il libro e la lettura, basandosi anche sull'esperienza di *Nati per leggere*, ha realizzato in sei territori il progetto sperimentale *In vitro* che costituisce un modello di riferimento da estendere a tutto il Paese per allargare la base dei lettori a partire dalla prima infanzia;

CONSIDERATO CHE

- per affrontare l'emergenza lettura che rischia di penalizzare il sistema Paese sia a livello socioculturale che a livello economico, si rende necessario un intervento, portato avanti con sistematicità e continuità, che fronteggi i differenti aspetti del problema e mobiliti le energie di tutti i soggetti pubblici coinvolti;
- è necessario un raccordo tra i diversi livelli istituzionali e le diverse amministrazioni, centrali e locali, arricchito dal coinvolgimento di altri partner, come ad esempio le associazioni di categoria, il servizio pubblico radiotelevisivo, il mondo dell'associazionismo e del volontariato;



- le azioni da porre in essere coinvolgono direttamente le competenze istituzionali dei tre Ministeri della Salute, dell'Istruzione e dei Beni culturali, oltre che quelle degli enti territoriali;
- per avviare un intervento di contrasto all'analfabetismo che minaccia il nostro Paese è necessario partire dalla prima infanzia coinvolgendo tutte le strutture sanitarie, educative e sociali a livello nazionale e territoriale per raggiungere il maggior numero di persone, con particolare attenzione alle famiglie;
- per avviare un intervento in grado di raggiungere la maggior parte delle famiglie italiane, con particolare riguardo alle aree più disagiate, occorre porre in essere azioni coordinate tra tutti i soggetti istituzionali competenti e definire con urgenza un Piano di Azione da avviare a partire dal 2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

1. Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare un Piano d'Azione concordato e coordinato di diffusione della lettura in età pre-scolare (da 0 a 6 anni), coinvolgendo tutti gli attori interessati.

2. A tal fine le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, individuano e sperimentano modalità di raccordo interistituzionale con l'obiettivo di:

- a) promuovere la diffusione della lettura ad alta voce in famiglia, nelle strutture sanitarie, educative e sociali;
- b) attivare percorsi formativi e di aggiornamento volti alla diffusione della lettura ad alta voce e aperti ad educatori, pediatri, operatori socio-culturali, operatori sanitari, bibliotecari;



c) promuovere iniziative condivise di comunicazione istituzionale, sia per sostenere azioni di sensibilizzazione, sia per fornire informazioni adeguate alle famiglie.

Art. 3

1. E' costituito presso il Centro per il libro e la lettura del MiBACT il "Comitato per la promozione della lettura nella prima infanzia", composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte firmataria.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, entro il trenta settembre 2016, il Piano di Azione per la diffusione della lettura ad alta voce;

b) procede al monitoraggio delle attività poste in essere in attuazione del Piano di Azione e alla valutazione dei risultati derivanti dalla diffusione della lettura ad alta voce, predisponendo annualmente un'apposita relazione sui risultati, da sottoporre alle Parti del Protocollo d'Intesa;

c) individua ed approfondisce, anche attraverso la costituzione di Gruppi di lavoro, specifiche tematiche di interesse, proponendo eventuali azioni ed interventi alle Parti del Protocollo d'Intesa.

3. Alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro potranno essere invitati di volta in volta e a seconda delle necessità, rappresentanti provenienti dal mondo della scuola, dell'università, della sanità e delle associazioni.

4. La partecipazione al Comitato e ai Gruppi di lavoro di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4

1. Il Centro per il libro e la lettura del MiBACT provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Comitato avvalendosi dell'apporto dei propri organi nell'ambito dei quali vengono assicurate le funzioni di Segreteria del Comitato.



Art.5

1. All'attuazione del presente Protocollo d'Intesa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale e può essere rinnovato alla scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 8 giugno 2016

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Dario FRANCESCHINI

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Beatrice LORENZIN

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'B' and a series of connected loops.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Stefania GIANNINI

A handwritten signature in black ink, with a prominent 'S' and 'G' and a long horizontal stroke.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 109-7435

Approvazione della bozza di Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e MIUR-USR Piemonte per lo sviluppo del programma "Nati per leggere Piemonte".

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

- la promozione della lettura in età infantile rappresenta uno dei presupposti fondamentali per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli individui;
- la letteratura scientifica internazionale riconosce da anni l'importanza della lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita del bambino quale essenziale strumento di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale;
- nelle famiglie socio-economicamente svantaggiate la promozione della lettura condivisa assume anche una valenza di prevenzione sociale;
- nel 1999 l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l'Associazione culturale Pediatri (ACP) e il Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste hanno avviato il Programma nazionale Nati per Leggere (di seguito anche NpL), recependo esperienze analoghe maturate negli Stati Uniti e in Inghilterra;
- la l.r. 28 agosto 1978, n. 58 "*Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali*" si pone tra gli obiettivi la promozione del libro e dell'abitudine alla lettura;
- nel 2002 la Regione, con Deliberazione di Giunta n. 32-7710 del 18 novembre 2002, approvava, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità, la realizzazione del Programma regionale Nati per Leggere *Piemonte* (di seguito anche NpL*Piemonte*), coerente con le linee del Programma nazionale;
- dal 2002 il Programma regionale si è diffuso capillarmente in virtù sia della rete bibliotecaria consolidata e strutturata per sistemi o reti di cooperazione, sia per la preesistenza in Piemonte di esperienze simili a NpL negli obiettivi, nei metodi e nelle principali professionalità coinvolte: bibliotecari, pediatri, educatori;
- l'impegno primario dell'Assessorato regionale alla Cultura, è stato quello di creare o ampliare prima di tutto nelle biblioteche, poi negli asili-nido, nelle scuole dell'infanzia, negli studi pediatrici, spazi e collezioni dedicati all'utenza 0-6 anni e realizzare una massiccia campagna in/formativa, per proseguire negli anni con un costante sostegno ai progetti locali mediante azioni di coordinamento e co-progettazione;
- dal 2004 la Compagnia di San Paolo sostiene annualmente Nati per Leggere *Piemonte* con contributi ai progetti locali attivi, condividendo con la Regione scelte strategiche e modalità di valutazione: negli anni successivi Nati per Leggere *Piemonte*, anche in virtù di questa alleanza, si è rafforzato ed esteso;
- nel 2007 l'Assessorato regionale alla Sanità, con D.G.R. n. 11 -7766 del 17 dicembre 2007 ha aderito a *Genitori Più*, una campagna nazionale di comunicazione per la promozione

della salute nei primi anni di vita attraverso una serie di pratiche tra cui la *promozione della lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare*;

- nel 2009 la Regione Piemonte, forte di un'esperienza che la collocava tra le regioni italiane in cui NpL risultava svolto nella maniera più efficace, ha istituito il Premio nazionale Nati per Leggere, che costituisce uno straordinario strumento di visibilità del Programma nazionale e regionale. Il Premio viene infatti consegnato durante il Salone internazionale del Libro, al cui interno un apposito stand è dedicato a *NpLPiemonte*;
- con D.G.R. n. 18-1216 del 23 marzo 2015 è stato adottato il *“Protocollo d'intesa triennale tra Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole”*, che ha tra i propri scopi quello di garantire la qualità degli interventi di Promozione ed Educazione alla Salute attraverso la diffusione di modalità accreditate relative a progettazione, gestione, valutazione degli interventi nonché alla disseminazione delle buone pratiche;
- con D.G.R. 25-1513 del 3 giugno 2015 - integrata da D.D. n. 915 del 30 dicembre 2015 e D.D. n. 14 del 14 gennaio 2016 - si è approvato il Piano regionale di Prevenzione, il quale con tra le altre attività prevede le “Azioni”: - *Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche; Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario; 0-6 anni: Quali messaggi per promuovere la salute?* All'interno di tali “Azioni”, NpL trova collocazione tra gli interventi di promozione della salute di comprovata efficacia;
- con Deliberazione regionale n. 38-2292 del 19 ottobre 2015 è stato approvato "Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato" nel quale tra gli obiettivi strategici delle politiche regionali di welfare è stato identificato l'asse del sostegno alle responsabilità genitoriali e della prevenzione del disagio minorile. In tale contesto i Centri per le famiglie, integrati con i servizi alla prima infanzia, sono costruiti come luoghi aperti alla partecipazione diretta degli attori del territorio per promuovere progettualità capacità di intercettare nuovi bisogni, che spesso rimangono fuori dall'attività ordinaria dei servizi e diffondere una cultura e una prassi della prevenzione di disagi;
- con D.G.R. n. 22-3039 del 14 marzo 2016 è stato approvato il “Programma attuativo D.P.C.M. 7/08/2015 recante il riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 131 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;
- con D.G.R. n. 27-5940 del 17/11/2017, integrata con D.G.R. n. 32-6395 del 19/01/2018, è stata data attuazione, per l'annualità 2017, al piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- con D.G.R. n. 23-7009 dell'08/06/2018 è stato approvato il “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2019 e criteri di valutazione delle istanze” che, tra i Progetti strategici plurisettoriali annovera Nati per leggere;
- nel 2014 la Compagnia ha avviato il Programma ZeroSei, volto a promuovere il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini piemontesi da 0 a 6 anni e a favorire l'integrazione e il coordinamento tra servizi, offerte di cura ed educazione rivolti alla fascia 0-6 anni, in un quadro sistematico e innovativo. *NpLPiemonte* è confluito nel Programma ZeroSei

accogliendo pienamente le sue linee di indirizzo, sia nel riconoscimento del periodo dagli 0 ai 6 anni di vita come momento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, psichico, fisico, linguistico e sociale delle persone, sia nella scelta di sviluppare un approccio trasversale e integrato nei confronti di temi e azioni;

- nel 2014 l'Assessorato regionale alla Cultura e la Compagnia hanno promosso la costituzione del Coordinamento regionale NpLPiemonte, come da atti conservati presso la Direzione Cultura / Settore Promozione beni librari, composto da rappresentanti dei progetti locali, delle sezioni regionali dell'AIB e dell'ACP ed esperti dell'editoria per bambini. Il Coordinamento, che si riunisce almeno due volte l'anno, ha quali funzioni la circolazione di buone pratiche, la condivisione di competenze, l'analisi congiunta degli elementi caratterizzanti il Programma e la definizione e adozione di strategie condivise;
- i progetti locali NpLPiemonte - oltre una ventina per circa quattrocento Comuni a vario titolo coinvolti nell'intera regione - sono attualmente condotti dalle biblioteche civiche più importanti dei Sistemi e delle reti di cooperazione regionali, che fungono da capofila di reti intercomunali. Sul fronte sanitario e scolastico, le connessioni previste da Nati per Leggere tra il mondo delle biblioteche e della lettura, il settore sanitario e la scuola avvengono essenzialmente a livello locale nell'ambito dei singoli progetti, con modalità variabili in base alle caratteristiche dei territori e alle relazioni esistenti tra i diversi interlocutori di progetto;
- in questi ultimi anni il convincimento che la lettura condivisa sin dalla nascita contribuisca allo sviluppo psico-emotivo, intellettuale e relazionale del bambino si è amplificato anche a livello nazionale, tanto da portare alla stipula, l' 8 giugno 2016, di un "Protocollo d'intesa per la promozione della lettura nella prima infanzia: Programma 0-6" tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di durata triennale e destinato a "promuovere, sostenere e sviluppare un Piano d'Azione concordato e coordinato di diffusione della lettura in età pre-scolare".

Constatato quindi come in questi anni diverse Amministrazioni, anche statali, l'Assessorato alla "Cultura, Turismo", l'Assessorato alla "Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria", l'Assessorato all'Istruzione, lavoro, formazione professionale e l'Assessorato "alle politiche sociali, della famiglia, della casa" della Regione Piemonte, nonché la Compagnia di San Paolo abbiano lavorato verso un obiettivo condiviso - diffondere e tradurre in pratica la convinzione, scientificamente provata, che la lettura prescolare sia strumento di benessere psico-relazionale del bambino nonché strumento d'arricchimento e prevenzione sociale per l'intera società educante;

vista la pregressa proficua collaborazione intercorsa tra i suddetti soggetti;

con il presente atto si propone di attribuire una valenza istituzionale alle suddette oramai consolidate forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, estendendo il coinvolgimento, oltre che all'Assessorato alla Cultura, all'Assessorato alla "Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria", all'Assessorato "all'istruzione, lavoro, formazione Professionale", e all'Assessorato "alle politiche sociali, della famiglia, della casa" attraverso la sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa per strutturare sempre meglio la rete di cooperazione tra gli stessi.

Il testo del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo e MIUR-USR Piemonte per lo sviluppo del programma “Nati per leggere Piemonte è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. n. 1).

Vista la l.r. 5 aprile 2018 , n.4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-20120.

Vista la già citata l.r. n. 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”.

Verificato che dalla stipula dell’allegato Protocollo di Intesa alcun onere è a carico della Regione.

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2017.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), da sottoscrivere tra la REGIONE PIEMONTE, la COMPAGNIA DI SAN PAOLO, fondazione di origine bancaria, e il MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE, per il consolidamento del Programma Nati per Leggere*Piemonte*;

- di demandare all’Assessore alla Cultura e Turismo, all’Assessore alla Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria, all’Assessore all’istruzione, lavoro e formazione professionale e all’Assessore alle politiche sociali, della famiglia, della casa della Regione Piemonte la sottoscrizione del documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

- di demandare alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione del presente protocollo;

- di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

.- di dare mandato alla Direzione Promozione della cultura, del Turismo e dello Sport all’adozione di eventuali atti amministrativi dovessero rendersi necessari per l’attuazione dell’allegato Protocollo, ivi incluse eventuali modifiche di carattere non sostanziale dovesse rendersi necessario apportare alla bozza dell’allegato Protocollo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d) del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
REGIONE PIEMONTE , COMPAGNIA DI SAN PAOLO e MIUR-USR PIEMONTE
PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA “NATI PER LEGGERE PIEMONTE”

Premesso che:

- a) la promozione della lettura in età infantile rappresenta uno dei presupposti fondamentali per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli individui;
- b) la letteratura scientifica internazionale riconosce da anni l'importanza della lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita del bambino quale essenziale strumento di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale;
- c) nelle famiglie socio-economicamente svantaggiate la promozione della lettura condivisa assume anche una valenza di prevenzione sociale;
- d) nel 1999 l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l'Associazione culturale Pediatri (ACP) e il Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste hanno avviato il Programma nazionale Nati per Leggere (di seguito anche NpL), recependo esperienze analoghe maturate negli Stati Uniti e in Inghilterra;
- e) la l.r. 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali” si pone tra gli obiettivi la promozione del libro e dell'abitudine alla lettura;
- f) nel 2002 la Regione, con Deliberazione di Giunta n. 32-7710 del 18 novembre 2002, approvava, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità, la realizzazione del Programma regionale Nati per Leggere Piemonte (di seguito anche NpL*Piemonte*), coerente con le linee del Programma nazionale;
- g) dal 2002 il Programma regionale si è diffuso capillarmente in virtù sia della rete bibliotecaria consolidata e strutturata per sistemi o aree di cooperazione, sia per la preesistenza in Piemonte di esperienze simili a NpL negli obiettivi, nei metodi e nelle principali professionalità coinvolte: bibliotecari, pediatri, educatori;
- h) l'impegno primario dell'Assessorato regionale alla Cultura, è stato quello di creare o ampliare prima di tutto nelle biblioteche, poi negli asili-nido, nelle scuole dell'infanzia, negli studi pediatrici, spazi e collezioni dedicati all'utenza 0-6 anni e realizzare una massiccia campagna in/formativa, per proseguire negli anni con un costante sostegno ai progetti locali mediante azioni di coordinamento e co-progettazione;
- i) dal 2004 la Compagnia di San Paolo sostiene annualmente NpL*Piemonte* con contributi ai progetti locali attivi, condividendo con la Regione scelte strategiche e modalità di

valutazione: negli anni successivi *NpLPiemonte* , anche in virtù di questa alleanza, si è rafforzato ed esteso;

- j) nel 2007 l'Assessorato regionale alla Sanità, con D.G.R. n. 11 -7766 del 17 dicembre 2007 ha aderito a Genitori Più, una campagna nazionale di comunicazione per la promozione della salute nei primi anni di vita attraverso una serie di pratiche tra cui la promozione della lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare;
- k) nel 2009 la Regione Piemonte, forte di un'esperienza che la collocava tra le regioni italiane in cui NpL risultava svolto nella maniera più efficace, ha istituito il Premio nazionale Nati per Leggere, che costituisce uno straordinario strumento di visibilità del Programma nazionale e regionale. Il Premio viene infatti consegnato durante il Salone internazionale del Libro, al cui interno un apposito stand è dedicato a *NpLPiemonte*;
- l) con D.G.R. n. 18-1216 del 23 marzo 2015 è stato adottato il “Protocollo d'intesa triennale tra Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole”, che ha tra i propri scopi quello di garantire la qualità degli interventi di Promozione ed Educazione alla Salute attraverso la diffusione di modalità accreditate relative a progettazione, gestione, valutazione degli interventi nonché alla disseminazione delle buone pratiche;
- m) con D.G.R. 25-1513 del 3 giugno 2015 - integrata da D.D. n. 915 del 30 dicembre 2015 e D.D. n. 14 del 14 gennaio 2016 - si è approvato il Piano regionale di Prevenzione, il quale tra le altre attività prevede le “Azioni”: - Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche; Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario; 0-6 anni: Quali messaggi per promuovere la salute? All'interno di tali “Azioni”, NpL trova collocazione tra gli interventi di promozione della salute di comprovata efficacia;
- n) con Deliberazione regionale n. 16-6646 del 23 marzo 2018 è stata approvata “La Strategia per lo sviluppo delle comunità solidali”, quale prosecuzione del Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017, di cui alla D.G.R. n. 38-2292 del 19 ottobre 2015. Un percorso politico “partecipato” nel quale tra gli obiettivi strategici delle politiche regionali di welfare è stato identificato l'asse del sostegno alle responsabilità genitoriali e della prevenzione del disagio minorile. In tale contesto i Centri per le famiglie, integrati con i servizi alla prima infanzia, sono costruiti come luoghi aperti alla partecipazione diretta degli attori del territorio, per promuovere progettualità capaci di intercettare nuovi bisogni, che spesso rimangono fuori dall'attività ordinaria dei servizi e diffondere una cultura e una prassi della prevenzione dei disagi;

- o) con D.G.R. n. 22-3039 del 14 marzo 2016 è stato approvato il “Programma attuativo D.P.C.M. 7/08/2015 recante il riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 131 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” ;
- p) con D.G.R. n. 27-5940 del 17/11/2017, integrata con D.G.R. n. 32-6395 del 19/01/2018, è stata data attuazione, per l'annualità 2017, al piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- q) con D.G.R. n. 23-7009 del 08/06/2018 è stato approvato il “ Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2010 e criteri di valutazione delle istanze di contributo”, che, tra i Progetti strategici plurisettoriali annovera Nati per Leggere;
- r) nel 2014 la Compagnia di San Paolo ha avviato il Programma ZeroSei, volto a promuovere il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini piemontesi da 0 a 6 anni e a favorire l'integrazione e il coordinamento tra servizi, offerte di cura ed educazione rivolti alla fascia 0-6 anni, in un quadro sistematico e innovativo. *NpLPiemonte* è confluito nel Programma ZeroSei accogliendo pienamente le sue linee di indirizzo, sia nel riconoscimento del periodo dagli 0 ai 6 anni di vita come momento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, psichico, fisico, linguistico e sociale delle persone, sia nella scelta di sviluppare un approccio trasversale e integrato nei confronti di temi e azioni;
- s) nel 2014 l'Assessorato regionale alla Cultura e la Compagnia di San Paolo hanno promosso la costituzione del Coordinamento regionale *NpLPiemonte*, composto da rappresentanti dei progetti locali, delle sezioni regionali dell'AIB e dell'ACP e da esperti dell'editoria per bambini. Il Coordinamento, che si riunisce almeno due volte l'anno, ha quali funzioni la circolazione di buone pratiche, la condivisione di competenze, l'analisi congiunta degli elementi caratterizzanti il Programma e la definizione e adozione di strategie condivise;
- t) i progetti locali *NpLPiemonte* - oltre una ventina per circa quattrocento Comuni a vario titolo coinvolti nell'intera regione - sono attualmente condotti dalle biblioteche civiche più importanti dei Sistemi e delle reti di cooperazione regionali, che fungono da capofila di reti intercomunali. Sul fronte sanitario e scolastico, le connessioni previste da Nati per Leggere tra il mondo delle biblioteche e della lettura, il settore sanitario e la scuola avvengono essenzialmente a livello locale nell'ambito dei singoli progetti, con modalità variabili in base alle caratteristiche dei territori e alle relazioni esistenti tra i diversi interlocutori di progetto;

- u) in questi ultimi anni il convincimento che la lettura condivisa sin dalla nascita contribuisca allo sviluppo psico-emotivo, intellettuale e relazionale del bambino si è amplificato anche a livello nazionale, tanto da portare alla stipula, l' 8 giugno 2016, di un "Protocollo d'intesa per la promozione della lettura nella prima infanzia: Programma 0-6" tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di durata triennale e destinato a "promuovere, sostenere e sviluppare un Piano d'Azione concordato e coordinato di diffusione della lettura in età pre-scolare".

Constatato quindi come in questi anni diverse Amministrazioni, anche statali, diversi Assessorati della Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo abbiano lavorato verso un obiettivo condiviso - diffondere e tradurre in pratica la convinzione, scientificamente provata, che la lettura prescolare sia strumento di benessere psico-relazionale del bambino nonché strumento d'arricchimento e prevenzione sociale per l'intera società educante;

vista la pregressa proficua collaborazione intercorsa tra i suddetti soggetti;

con il presente atto si propone di attribuire una valenza istituzionale alle suddette oramai consolidate forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati attraverso la sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa per strutturare sempre meglio la rete di cooperazione tra gli stessi.

Tutto ciò premesso

tra

la REGIONE PIEMONTE, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165 (CF 80087670016) rappresentata dagli Assessori Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al Turismo, Antonio Saitta, Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, Giovanna Pentenero, Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Augusto Ferrari, Assessore alle Politiche sociali, della famiglia e della casa,

e

la COMPAGNIA DI SAN PAOLO, fondazione di origine bancaria, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 75, CF 00772450011 rappresentata da Francesco Profumo, Presidente (di seguito indicata anche come "Compagnia")

e

il MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Piemonte, con sede a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 70, CF 97613140017, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio Manca, congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

ART. 2 – OBIETTIVI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il fine del presente protocollo è la formalizzazione e consolidamento della collaborazione già in essere tra Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura e Compagnia di San Paolo nella realizzazione di *NpLPiemonte*, estendendo il coinvolgimento anche agli Assessorati alla Sanità, all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, in virtù dell’intersectorialità propria del Programma, al fine di giungere a concrete azioni istituzionali trasversali.

Il MIUR, condividendo quanto indicato in premessa, partecipa al presente protocollo supportando la diffusione presso le istituzioni scolastiche autonome delle iniziative che verranno proposte anche grazie alla propria struttura amministrativa territoriale.

Obiettivi del Protocollo sono:

1. indirizzare strategicamente e congiuntamente il Programma e garantirne il coordinamento nelle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione;
2. favorire la nascita e la crescita di reti e rapporti tra istituzioni e organismi di competenza dei soggetti firmatari, sia nella dimensione regionale sia all’interno dei singoli progetti sul territorio;
3. garantire flussi informativi e decisionali efficaci;
4. potenziare l’efficacia del Coordinamento regionale *NpLPiemonte* e interagire con le sue attività;
5. prevedere e assicurare, nei limiti delle risorse individuate a copertura di *NpLPiemonte*, il suo monitoraggio e valutazione, anche attraverso incarichi a soggetti esterni competenti;
6. diffondere una comunicazione coordinata di *NpLPiemonte*, per rafforzarne la riconoscibilità nei confronti sia dei destinatari sia delle Istituzioni anche oltre il territorio regionale;

7. sviluppare eventuali possibili progetti di sperimentazione anche organizzativa ed educativa che contemplino le azioni di cui al presente atto, anche grazie ad accordi specifici che si decidesse di stipulare con soggetti terzi.

Resta inteso che nessun impegno a finanziare le attività di cui sopra viene assunto con la firma del presente Protocollo.

Per quanto riguarda la Regione e la Compagnia, la destinazione di risorse economiche resta subordinata alle determinazioni che potranno essere assunte da parte degli organi competenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Per raggiungere i citati obiettivi viene costituito un Comitato Strategico composto da rappresentanti di tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo.

Il Comitato strategico ha il compito di definire, incentivare e guidare azioni trasversali, sollecitare il coinvolgimento di Enti e Istituzioni terzi e l'avvio di collaborazioni inter-istituzionali.

Il Comitato é composto da un rappresentante per ciascun Assessorato regionale coinvolto, da due rappresentanti della Compagnia di San Paolo e da un rappresentante del MIUR –USR Piemonte.

Il Comitato è comunque validamente costituito con la presenza di almeno un rappresentante della Regione e di almeno un rappresentante della Compagnia di San Paolo. Le parti definiranno di comune accordo regole di funzionamento e deliberazione del Comitato.

I membri del Comitato potranno partecipare alle riunioni del Coordinamento regionale, che resta attivo nelle funzioni sopra richiamate: attuare la circolazione di buone pratiche, la condivisione di competenze, l'analisi congiunta degli elementi caratterizzanti *NpLPiemonte* e l'adozione di strategie condivise. Il Coordinamento sarà inoltre il primo contesto di diffusione e verifica delle azioni trasversali sviluppate dal Comitato strategico e da altri Enti o Istituzioni eventualmente coinvolti.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

La Regione si impegna a:

1. proseguire il coordinamento dei progetti locali e la co- progettazione delle attività;
2. partecipare, a titolo gratuito, attraverso i rappresentanti dei diversi Assessorati interessati, ai lavori del Comitato strategico qui costituito per agevolare azioni trasversali;

3. collaborare tramite il lavoro dei propri funzionari, alla sempre maggior diffusione di *NpLPiemonte* e soprattutto al raggiungimento del maggior numero possibile di servizi per la prima infanzia;
4. contribuire, senza onere alcuno, alla raccolta e valutazione dei dati e della documentazione prodotti durante l'attuazione di *NpLPiemonte*;
5. potenziare, nell'ambito di competenza di ciascun Assessorato e attraverso gli strumenti amministrativi più adeguati, le reti esistenti e stimolarne la nascita di nuove nascita contribuire al rafforzamento dell'unicità e riconoscibilità di *NpLPiemonte* quale esempio di interconnessione tra cultura e salute nonché modello nell'ambito della promozione della lettura ad alta voce nella prima infanzia, anche mediante azioni di comunicazione strategica;
6. incrementare l'opera di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali utilizzando diversi strumenti e occasioni di comunicazione;
7. potenziare, anche attraverso il Coordinamento e il Comitato strategico, occasioni di formazione e aggiornamento mirate agli operatori coinvolti;
8. promuovere il Premio nazionale Nati per Leggere in quanto occasione di incontro e scambio di buone pratiche, nonché occasione di far meglio conoscere *NpLPiemonte*;
9. rendere i lavori del Comitato strategico il più possibile efficaci;
10. assicurare l'adeguata disponibilità di proprie risorse umane dedicate per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
11. le attività di cui sopra sono senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte, salvo l'opera svolta dai funzionari all'interno delle proprie mansioni quali dipendenti della Regione Piemonte.

La Compagnia di San Paolo si impegna a:

1. proseguire nello sviluppo di *NpLPiemonte*, partecipando al Comitato strategico e al Coordinamento regionale e collaborando all'organizzazione periodica degli incontri di quest'ultimo;
2. facilitare connessioni con altre progettazioni e promuovere eventuali collaborazioni con altri Enti, pubblici e privati;
3. assicurare, nei limiti delle risorse individuate, la continuità della raccolta dati annuale ad opera dei progetti locali sostenuti, il monitoraggio e la valutazione del Programma a partire dagli indicatori di efficacia adottati, anche attraverso soggetti esterni competenti in materia;
4. promuovere la diffusione di momenti formativi, anche trasversali, dedicati a *NpLPiemonte* e più in generale alla conoscenza dei benefici determinati dall'azione culturale sullo sviluppo

cognitivo e relazionale del bambino e sulla sua salute, anche e soprattutto in casi di bambini e famiglie in situazioni svantaggiate di diversa natura;

5. contribuire affinché NpL *Piemonte* rafforzi la propria unicità e riconoscibilità e possa confermarsi quale modello nell'ambito della promozione della lettura ad alta voce nella prima infanzia, anche mediante azioni di comunicazione strategica;
6. assicurare l'adeguata disponibilità di proprie risorse umane dedicate per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il MIUR si impegna a:

1. diffondere le iniziative legate alla realizzazione e all'implementazione del progetto presso le istituzioni scolastiche autonome;
2. incrementare l'informazione e la collaborazione degli Uffici Scolastici Territoriali alla sensibilizzazione del territorio sulle tematiche trattate, anche in connessione con le reti di progetto locali.

ART. 4 – COMUNICAZIONE

Le iniziative che deriveranno dal presente accordo, in quanto facenti parte di NpL *Piemonte*, saranno comunicate su qualunque supporto e media con il logo nazionale personalizzato, con la scritta *Piemonte* in corsivo posta al di sotto del logo di riconoscimento del progetto, secondo le indicazioni fornite al riguardo dalla Regione Piemonte, che ricopre il ruolo di referente regionale NpL per il Piemonte, attribuito dal Coordinamento nazionale NpL.

ART. 5 – DURATA

Il presente Protocollo di Intesa ha durata triennale. Trascorsi tre anni dalla firma, si valuterà l'eventuale rinnovo dello stesso, con le revisioni ritenute necessarie, per un tempo che sarà all'uopo definito.

ART. 6 – RAPPORTI TRA LE PARTI E CON ALTRI SOGGETTI COLLABORATORI

Le Parti firmatarie, nel sottoscrivere il presente Protocollo, si impegnano a garantirne l'attuazione e a chiedere il rispetto delle condizioni in esso contenute a Enti e Istituzioni con cui venissero intraprese specifiche collaborazioni e a tutti i soggetti coinvolti in Nati per Leggere *Piemonte* nelle

progettazioni locali, nonché a collaborare per tutti gli aspetti del presente Protocollo e a segnalare tempestivamente eventuali criticità.

Nel caso in cui le Parti firmatarie dovessero constatare la non osservanza del Protocollo, si attiveranno per cooperare con gli altri soggetti coinvolti per individuarne le cause e le possibili soluzioni, riservandosi di recedere dal Protocollo qualora non ci fossero le condizioni per una proficua collaborazione.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Protocollo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. Da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ALLA CULTURA , TURISMO
DELLA REGIONE PIEMONTE
Antonella Parigi

L'ASSESSORE ALLA SANITÀ , LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA, EDILIZIA SANITARIA
DELLA REGIONE PIEMONTE
Antonio Saitta

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE , LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE PIEMONTE
Giovanna Pentenero

IL PRESIDENTE
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Francesco Profumo

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, DELLA FAMIGLIA
DELLA CASA
DELLA REGIONE PIEMONTE
Augusto Ferrari

IL D.G. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
FABRIZIO MANCA